

# *Consiglio Superiore della Magistratura*

*Seduta del 21 novembre 2018 – ore 10.00*

## **ORDINE DEL GIORNO**

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PRATICHE DEL COMITATO DI PRESIDENZA	Pag. 1
PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE	Pag. 27
PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE	Pag. 57
PRATICHE DELLA QUINTA COMMISSIONE	Pag. 65
PRATICHE DELLA SESTA COMMISSIONE	Pag. 117
PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE (PARTE I)	Pag. 169
PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE (PARTE II)	Pag. 175
PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE	Pag. 463
PRATICHE DELLA NONA COMMISSIONE	Pag. 479

VARIE ED EVENTUALI.



**COMITATO DI PRESIDENZA  
ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

**PRATICA N. 1**

**2466/AP/2018** - Approvazione calendario ordinario delle sedute del Consiglio, delle Commissioni e della Sezione Disciplinare per il periodo gennaio-dicembre 2019 ..... 1

*Odg 441*

**PRATICA N. 1**

- **2466/AP/2018** - Approvazione calendario ordinario delle sedute del Consiglio, delle Commissioni e della Sezione Disciplinare per il periodo gennaio-dicembre 2019.

Il Comitato di Presidenza, vista la pratica indicata in oggetto, delibera di sottoporre all'approvazione dell'assemblea plenaria, la seguente proposta:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,  
visto l'allegato calendario ordinario e alternativo (all. 1) delle sedute del Consiglio, delle Commissioni e della Sezione Disciplinare per il periodo gennaio-dicembre 2019;

delibera

di approvare l'allegato calendario ordinario e alternativo (all. 1) delle sedute del Consiglio, delle Commissioni e della Sezione Disciplinare per il periodo gennaio-dicembre 2019".

## SEDUTE GENNAIO 2019

**La settimana dal 2 al 4 gennaio 2019 è dedicata<sup>3</sup> ad eventuali sedute di Commissione**

LUNEDI' 7 GENNAIO	MARTEDI' 8 GENNAIO	MERCOLEDI' 9 GENNAIO	GIOVEDI' 10 GENNAIO	VENERDI' 11 GENNAIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	10,00 CONSIGLIO	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	16,00 CONSIGLIO	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	<b>13,00 SECONDA</b>		IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA	
			14,00 SETTIMA	
<b>17,30 QUARTA</b>	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	<b>15,30 QUARTA</b>			
LUNEDI' 14 GENNAIO	MARTEDI' 15 GENNAIO	MERCOLEDI' 16 GENNAIO	GIOVEDI' 17 GENNAIO	VENERDI' 18 GENNAIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	10,00 CONSIGLIO	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	16,00 CONSIGLIO	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 21 GENNAIO	MARTEDI' 22 GENNAIO	MERCOLEDI' 23 GENNAIO	GIOVEDI' 24 GENNAIO	VENERDI' 25 GENNAIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	10,00 CONSIGLIO	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	16,00 CONSIGLIO	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

## SEDUTE FEBBRAIO 2019

*La settimana dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019 è dedicata ad eventuali sedute di*

LUNEDI' 4 FEBBRAIO	MARTEDI' 5 FEBBRAIO	MERCOLEDI' 6 FEBBRAIO	GIOVEDI' 7 FEBBRAIO	VENERDI' 8 FEBBRAIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 11 FEBBRAIO	MARTEDI' 12 FEBBRAIO	MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO	GIOVEDI' 14 FEBBRAIO	VENERDI' 15 FEBBRAIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 18 FEBBRAIO	MARTEDI' 19 FEBBRAIO	MERCOLEDI' 20 FEBBRAIO	GIOVEDI' 21 FEBBRAIO	VENERDI' 22 FEBBRAIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

**La settimana dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 è dedicata ad eventuali sedute di**

## SEDUTE MARZO 2019

LUNEDI' 4 MARZO	MARTEDI' 5 MARZO	MERCOLEDI' 6 MARZO	GIOVEDI' 7 MARZO	VENERDI' 8 MARZO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 11 MARZO	MARTEDI' 12 MARZO	MERCOLEDI' 13 MARZO	GIOVEDI' 14 MARZO	VENERDI' 15 MARZO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 18 MARZO	MARTEDI' 19 MARZO	MERCOLEDI' 20 MARZO	GIOVEDI' 21 MARZO	VENERDI' 22 MARZO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

**La settimana dal 25 al 29 marzo 2019 è dedicata ad eventuali sedute di Commissione**

## SEDUTE APRILE 2019

**21 - 22 APRILE PASQUA E LUNEDI' DELL'ANGELO - ~~29~~ APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE**

LUNEDI' 1 APRILE	MARTEDI' 2 APRILE	MERCOLEDI' 3 APRILE	GIOVEDI' 4 APRILE	VENERDI' 5 APRILE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 8 APRILE	MARTEDI' 9 APRILE	MERCOLEDI' 10 APRILE	GIOVEDI' 11 APRILE	VENERDI' 12 APRILE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 15 APRILE	MARTEDI' 16 APRILE	MERCOLEDI' 17 APRILE	GIOVEDI' 18 APRILE	VENERDI' 19 APRILE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

10

**La settimana dal 22 al 26 aprile 2019 è dedicata ad eventuali sedute di Commissione**

LUNEDI' 29 APRILE	MARTEDI' 30 APRILE					
	9,00 PRIMA					
14,00 NONA	9,00 TERZA					
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA					
15,30 TERZA	11,00 DECIMA					
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA					
17,00 SESTA	12,00 NONA					
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA					
17,30 QUARTA	15,00 SESTA					
	15,00 SETTIMA					
	15,30 QUARTA					

# SEDUTE MAGGIO 2019

## 1 MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI

				GIOVEDI' 2 MAGGIO	VENERDI' 3 MAGGIO
				8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
				9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
				9,00 TERZA	
				11,00 SESTA	
				11,30 SETTIMA	
				11,30 QUARTA	
				15,00 DISCIPLINARE	
				<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
				14,00 SETTIMA	
				14,30 QUARTA	
				14,30 SESTA	
LUNEDI' 6 MAGGIO	MARTEDI' 7 MAGGIO	MERCOLEDI' 8 MAGGIO	GIOVEDI' 9 MAGGIO	VENERDI' 10 MAGGIO	
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE	
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE	
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA		
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA		
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA		
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA		
			15,00 DISCIPLINARE		
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>		
			14,00 SETTIMA		
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA		
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA		
	15,30 QUARTA				

LUNEDI' 13 MAGGIO	MARTEDI' 14 MAGGIO	MERCOLEDI' 15 MAGGIO	GIOVEDI' 16 MAGGIO	VENERDI' 17 MAGGIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 20 MAGGIO	MARTEDI' 21 MAGGIO	MERCOLEDI' 22 MAGGIO	GIOVEDI' 23 MAGGIO	VENERDI' 24 MAGGIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
<b>La settimana dal 27 al 31 maggio 2019 è dedicata ad eventuali sedute di Commissione</b>				

## SEDUTE GIUGNO 2019

LUNEDI' 3 GIUGNO	MARTEDI' 4 GIUGNO	MERCOLEDI' 5 GIUGNO	GIOVEDI' 6 GIUGNO	VENERDI' 7 GIUGNO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 10 GIUGNO	MARTEDI' 11 GIUGNO	MERCOLEDI' 12 GIUGNO	GIOVEDI' 13 GIUGNO	VENERDI' 14 GIUGNO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 17 GIUGNO	MARTEDI' 18 GIUGNO	MERCOLEDI' 19 GIUGNO	GIOVEDI' 20 GIUGNO	VENERDI' 21 GIUGNO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
		<b>14</b>		
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
<b>La settimana dal 24 al 28 giugno 2019 è dedicata ad eventuali sedute di Commissione</b>				

## SEDUTE LUGLIO 2019

LUNEDI' 1 LUGLIO	MARTEDI' 2 LUGLIO	MERCOLEDI 3 LUGLIO	GIOVEDI' 4 LUGLIO	VENERDI' 5 LUGLIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 8 LUGLIO	MARTEDI' 9 LUGLIO	MERCOLEDI' 10 LUGLIO	GIOVEDI' 11 LUGLIO	VENERDI' 12 LUGLIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 15 LUGLIO	MARTEDI' 16 LUGLIO	MERCOLEDI' 17 LUGLIO	GIOVEDI' 18 LUGLIO	VENERDI' 19 LUGLIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	<b>16</b>	8,30 QUINTA
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA		9,00 PRIMA
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>		9,00 TERZA
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>		11,00 SESTA
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>		11,30 SETTIMA
17,00 SESTA	12,00 NONA			11,30 QUARTA
				15,00 DISCIPLINARE
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA			<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>
				14,00 SETTIMA
17,30 QUARTA	15,00 SESTA			14,30 QUARTA
	15,00 SETTIMA			14,30 SESTA
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 22 LUGLIO	MARTEDI' 23 LUGLIO	MERCOLEDI' 24 LUGLIO	GIOVEDI' 25 LUGLIO	VENERDI' 26 LUGLIO
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>		11,00 SESTA
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>		11,30 SETTIMA
17,00 SESTA	12,00 NONA			11,30 QUARTA
				15,00 DISCIPLINARE
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA			<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>
				14,00 SETTIMA
17,30 QUARTA	15,00 SESTA			14,30 QUARTA
	15,00 SETTIMA			14,30 SESTA
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 29 LUGLIO	MARTEDI' 30 LUGLIO	MERCOLEDI' 31 LUGLIO		
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	17	
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA		
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	10,00 CONSIGLIO		
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u>		
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	16,00 CONSIGLIO		
17,00 SESTA	12,00 NONA			
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA			
17,30 QUARTA	15,00 SESTA			
	15,00 SETTIMA			
	15,30 QUARTA			
<b>PERIODO FERIALE DAL 1 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2019</b>				

## SEDUTE SETTEMBRE 2019

LUNEDI' 9 SETTEMBRE	MARTEDI' 10 SETTEMBRE	MERCOLEDI' 11 SETTEMBRE 18	GIOVEDI' 12 SETTEMBRE	VENERDI' 13 SETTEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 16 SETTEMBRE	MARTEDI' 17 SETTEMBRE	MERCOLEDI' 18 SETTEMBRE	GIOVEDI' 19 SETTEMBRE	VENERDI' 20 SETTEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 23 SETTEMBRE	MARTEDI' 24 SETTEMBRE	MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE	GIOVEDI' 26 SETTEMBRE	VENERDI' 27 SETTEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
<b>La settimana dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 è dedicata ad eventuali seduta di Commissione</b>				

## SEDUTE OTTOBRE 2019

LUNEDI' 7 OTTOBRE	MARTEDI' 8 OTTOBRE	MERCOLEDI' 9 OTTOBRE	GIOVEDI' 10 OTTOBRE	VENERDI' 11 OTTOBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 14 OTTOBRE	MARTEDI' 15 OTTOBRE	MERCOLEDI' 16 OTTOBRE	GIOVEDI' 17 OTTOBRE	VENERDI' 18 OTTOBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 21 OTTOBRE	MARTEDI' 22 OTTOBRE	MERCOLEDI' 23 OTTOBRE	GIOVEDI' 24 OTTOBRE	VENERDI' 25 OTTOBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
		<b>21</b>		
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
<b>La settimana dal 28 al 31 ottobre 2019 è dedicata ad eventuali seduta di Commissione</b>				

# 1 NOVEMBRE FESTA DI TUTTI I SANTI

## SEDUTE NOVEMBRE 2019

LUNEDI' 4 NOVEMBRE	MARTEDI' 5 NOVEMBRE	MERCOLEDI 6 NOVEMBRE	GIOVEDI' 7 NOVEMBRE	VENERDI' 8 NOVEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 11 NOVEMBRE	MARTEDI' 12 NOVEMBRE	MERCOLEDI' 13 NOVEMBRE	GIOVEDI' 14 NOVEMBRE	VENERDI' 15 NOVEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 18 NOVEMBRE	MARTEDI' 19 NOVEMBRE	MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE	GIOVEDI' 21 NOVEMBRE	VENERDI' 22 NOVEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
		<b>23</b>		
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
<b>La settimana dal 25 al 29 novembre 2019 è dedicata ad eventuali seduta di Commissione</b>				

## SEDUTE DICEMBRE 2019

### 25 e 26 DICEMBRE 2019 NATALITÀ SANTO STEFANO

LUNEDI' 2 DICEMBRE	MARTEDI' 3 DICEMBRE	MERCOLEDI 4 DICEMBRE	GIOVEDI' 5 DICEMBRE	VENERDI' 6 DICEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			
LUNEDI' 9 DICEMBRE	MARTEDI' 10 DICEMBRE	MERCOLEDI' 11 DICEMBRE	GIOVEDI' 12 DICEMBRE	VENERDI' 13 DICEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			

LUNEDI' 16 DICEMBRE	MARTEDI' 17 DICEMBRE	MERCOLEDI' 18 DICEMBRE	GIOVEDI' 19 DICEMBRE	VENERDI' 20 DICEMBRE
	9,00 PRIMA	8,30 OTTAVA	8,30 QUINTA	9,00 EVENTUALI SEDUTE COMMISSIONE
		<b>25</b>		
14,00 NONA	9,00 TERZA	9,00 NONA	9,00 PRIMA	9,30 DISCIPLINARE
15,00 PRIMA	9,30 QUINTA	<b>10,00 CONSIGLIO</b>	9,00 TERZA	
15,30 TERZA	11,00 DECIMA	<b><u>14,30 EVENTUALI SEDUTE STRAORDINARIE DI COMMISSIONE</u></b>	11,00 SESTA	
15,30 QUINTA	11,30 OTTAVA	<b>16,00 CONSIGLIO</b>	11,30 SETTIMA	
17,00 SESTA	12,00 NONA		11,30 QUARTA	
			15,00 DISCIPLINARE	
17,00 SETTIMA	13,00 SECONDA		<b>IN PRESENZA DI SEDUTA DI PLENUM GIOVEDI' MATTINA</b>	
			14,00 SETTIMA	
17,30 QUARTA	15,00 SESTA		14,30 QUARTA	
	15,00 SETTIMA		14,30 SESTA	
	15,30 QUARTA			



## PRIMA COMMISSIONE

## ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

## INDICE

<b>INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 O. G. ....</b>	<b>1</b>
1) - <b>141/IC/2015</b> - Dott. Roberto CIGARINI, Consigliere della Corte di Appello di Bologna: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G con il figlio, Avv. Giuseppe CIGARINI, iscritto all'Albo degli Avvocati di MODENA. (relatore Consigliere DONATI) ..	1
2) - <b>212/IC/2016</b> - Dott.ssa Silvia NASTASIA, Giudice del Tribunale di Brindisi: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il coniuge, Avv. Antonio LUPO e con la cognata, Avv. Rosa LUPO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Taranto. (relatore Consigliere ARDITA).....	3
3) - <b>221/IC/2016</b> - Dott.ssa Nicoletta LEONE, Giudice del Tribunale di Cagliari: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il padre, Avv. Nicola LEONE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Cagliari. (relatore Consigliere ARDITA).....	4
4) - <b>228/IC/2016</b> - Dott. Carlo IMPERIALI, Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il figlio, dott. Marco IMPERIALI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli. (relatore Consigliere ARDITA).....	5
5) - <b>236/IC/2016</b> - Dott.ssa Maria CAMODECA, Giudice del Tribunale di Torre Annunziata: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Agostino CAMODECA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli. (relatore Consigliere ARDITA) ....	7
6) - <b>95/IC/2017</b> - Dott. Antonio MARUCCIA, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con i figli dott.ri Gabriele e Michele MARUCCIA, iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Lecce. (relatore Consigliere ARDITA) .....	8

7) - <b>249/IC/2017</b> - Dott. Ersilio CAPONE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la moglie, Avv. Aida CAMMARANO, iscritta all'Albo degli Avvocati di Vallo della Lucania. (relatore Consigliere ARDITA).....	10
8) - <b>19/IC/2018</b> - Dott.ssa Maria Carolina DE PASQUALE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Francesco DE PASQUALE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord in Aversa. (relatore Consigliere ARDITA).....	12
9) - <b>8/IC/2017</b> - Dott.ssa Elisa FAZZINI, Giudice del Tribunale di Milano: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il coniuge, Avv. Carlo LICHINO e con il cognato, Avv. Claudio LICHINO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma. (relatore Consigliere SPINA).....	13
10) - <b>32/IC/2018</b> - Dott.ssa Emanuela PIAZZA, Giudice del Tribunale di Palermo: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Mauro PIAZZA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo. (relatore Consigliere SPINA).....	15
11) - <b>139/IC/2016</b> - Dott. Eugenio RUBOLINO, Magistrato Distrettuale della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Luca RUBOLINO, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma. (relatore Consigliere CRISCUOLI) .....	16
<b>INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI</b> .....	<b>19</b>
1) - <b>1041/IE/2018</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Aldo NATALINI 2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo 3. ENTE CONFERENTE: UPI - UNIONE PROVINCE D'ITALIA - EMILIA ROMAGNA 4. INCARICO CONFERITO: lezione con <i>slides</i> in materia di Diritto penale e procedura penale (d.lgs 231/2001) al Corso di formazione La responsabilità delle persone giuridiche rivolto a dipendenti pubblici - luogo di svolgimento BOLOGNA. (relatore Consigliere DAL MORO).....	19
2) - <b>1201/IE/2018</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Paolo SCOGNAMIGLIO 2. FUNZIONI: Giudice Sezione Lavoro Tribunale NAPOLI 3. ENTE CONFERENTE: WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. - ALTALEX FORMAZIONE 4. INCARICO	

CONFERITO: 5 lezioni sul tema Il processo del lavoro e della previdenza - L'invalidità civile nell'ambito dei corsi sulla formazione permanente degli avvocati, destinati a legali e avvocati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di Formazione Continua - luogo di svolgimento ROMA e MILANO. (relatore Consigliere SPINA) .....	20
3) - <b>1276/IE/2018</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Claudia DAL MARTELLO 2. FUNZIONI: Giudice Tribunale VERONA 3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE VERONESE DI STUDI GIURIDICI - SCUOLA FORENSE VERONESE 4. INCARICO CONFERITO: lezione su I diritti reali e le azioni a tutela della proprietà e del possesso - luogo di svolgimento presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Universita' degli studi di VERONA. (relatore Consigliere SPINA) .....	21
4) - <b>1270/IE/2018</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Ciro SANTORIELLO 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale TORINO 3. ENTE CONFERENTE: EUTEKNE S.p.A. 4. INCARICO CONFERITO: lezioni all'evento formativo Gestione e vigilanza delle società di capitali nell'ambito del Master Societario - luogo di svolgimento ANCONA. (relatore Consigliere CRISCUOLI) .....	23
5) - <b>1271/IE/2018</b> - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Ciro SANTORIELLO 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale TORINO 3. ENTE CONFERENTE: EUTEKNE S.p.A. 4. INCARICO CONFERITO: lezioni all'evento formativo Gestione e vigilanza delle società di capitali nell'ambito del Master Societario - luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere CRISCUOLI) .....	24
<b>VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI .....</b>	<b>26</b>
1) - <b>18/XX/2018</b> - Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di NAPOLI –Parthenope-, per il prossimo quadriennio: richiesta della Prof.ssa Maria Luisa TUFANO, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, pervenuta in data 13 settembre 2018, di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537: <i>proposta nominativa</i> .(relatore Consigliere SPINA) .....	26

*Odg num. 2795  
Ordinario del 21 novembre 2018*

### **INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 O. G.**

1) - **141/IC/2015** - Dott. Roberto CIGARINI, Consigliere della Corte di Appello di Bologna: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G con il figlio, Avv. Giuseppe CIGARINI, iscritto all'Albo degli Avvocati di MODENA.

**(relatore Consigliere DONATI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Roberto CIGARINI, Consigliere della Corte di Appello di Bologna, assegnato alla III Sezione penale, in data 6 maggio 2015, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il figlio, Avv. Giuseppe CIGARINI, allora iscritto all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia ora all'Albo di Modena;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione;

- atteso che l'Avv. CIGARINI esercita l'attività professionale nel settore civile;

- che, quanto alla composizione dello studio, è titolare di uno studio professionale individuale e non condivide le strutture con altri professionisti;

- considerato che all'atto della dichiarazione l'Avv. CIGARINI era iscritto all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia;

- rilevato che in data 21 maggio 2015 il Presidente f. f. della Corte di Appello di Bologna aveva disposto, alla luce di quanto dichiarato dal dott. CIGARINI, una verifica presso il Tribunale di Reggio Emilia in ordine alle cause pendenti dinanzi a quel Tribunale patrocinate dall'Avv. CIGARINI;

- preso atto del parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bologna in data 8 giugno 2015 che comunicava “...*Il Consiglio, preso atto dell'attività forense svolta dal figlio del magistrato, considerato che detta attività viene svolta in settore del tutto diverso (civile) rispetto a quello del dott. Roberto Cigarini (Consigliere della Corte d'Appello - Sezione Terza Penale), esprime parere favorevole all'insussistenza di situazioni di incompatibilità.*”;
- la Prima Commissione, rilevato che l'istruttoria del Presidente della Corte di Appello di Bologna era stata diretta verso il Tribunale di Reggio Emilia, deliberava in data 2 luglio 2018 di richiedere allo stesso di fornire informazioni in ordine al contenzioso patrocinato dall'Avv. CIGARINI dinanzi al Tribunale di Modena;
- vista la nota in data 26 settembre 2018 del Presidente della Corte di Appello di Bologna con la quale trasmette le risposte del Tribunale di Modena, delle cancellerie civili e penali della Corte di Appello ed il parere del Consiglio Giudiziario di Bologna, espresso alla luce dei nuovi dati acquisiti;
- rilevato, dalla suddetta nota, che con riferimento alla Cancelleria penale del Tribunale di Modena nulla risulta a nome dell'Avv. CIGARINI; relativamente al settore civile sono pendenti 4 procedimenti ed una eredità giacente di cui non è il curatore; in ordine alla Corte di Appello nulla risulta sia al settore civile che al settore penale;
- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso, all'unanimità, dal Consiglio Giudiziario di Bologna in data 10 settembre 2018;
- valutato, alla luce di quanto precede, di potere escludere ipotesi di interferenze funzionali tra il magistrato ed il proprio congiunto, non svolgendo quest'ultimo attività di patrocinio legale nel settore penale;
- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47):

delibera

l'archiviazione della pratica".

2) - **212/IC/2016** - Dott.ssa Silvia NASTASIA, Giudice del Tribunale di Brindisi: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il coniuge, Avv. Antonio LUPO e con la cognata, Avv. Rosa LUPO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Taranto.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Silvia NASTASIA, Giudice del Tribunale di Brindisi - Settore civile, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 27 giugno 2016, comunicava di avere il marito, Avv. Antonio LUPO, e la cognata, Avv. Rosa LUPO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Taranto;

- preso atto delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- atteso che l'Avv. Antonio LUPO esercita l'attività professionale nel settore del diritto amministrativo nel circondario di Taranto e che, quanto alla composizione dello studio, è titolare di studio individuale e condivide le strutture con altri professionisti;

- rilevato che l'Avv. Rosa LUPO esercita l'attività professionale nel settore civile e penale nel circondario di Taranto; che, come indicato dalla dichiarante, *“presta anche la sua attività professionale in convenzione con l'ASL di Taranto”* e che, quanto alla composizione dello studio, è titolare di studio individuale e non condivide le strutture con altri professionisti;

- viste le osservazioni in data 15 luglio 2016 con cui il Presidente del Tribunale di Brindisi rileva che *“la cognata della dott.ssa Nastasia avv. Rosa Lupo non svolge attività difensiva presso questo Tribunale, mentre il coniuge avv. Antonio Lupo risulta costituito nel proc. civ. n. 2046/09 definito con sentenza n. 871/10”*;

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso dal Consiglio Giudiziario di Lecce in data 21 novembre 2016 sulla base delle seguenti argomentazioni:

*“...nella riunione del 12.9.16 il Consiglio Giudiziario aveva richiesto ulteriori notizie concernenti identità, settore e luogo di esercizio della professione forense da parte dei colleghi di studio del marito della dr.ssa Nastasia - giudice civile presso il Tribunale di Brindisi -, avv. Antonio Lupo, ed in particolare se lo svolgimento di attività attenga anche all'ufficio cui la stessa è assegnata; dalla documentazione pervenuta a firma della dr.ssa*

*Nastasia risulta che l'unico collega di studio del marito è l'avv. Graziano De Fazio, iscritto all'albo degli avvocati di Taranto; dalla documentazione trasmessa dalle cancellerie del Tribunale civile di Brindisi risulta che l'avv. De Fazio sta patrocinando soltanto in due cause civili assegnate a magistrati diversi dalla dr.ssa Nastasia e che ha patrocinato in passato in due procedimenti per accertamento tecnico preventivo innanzi alla sezione lavoro.”;*

- considerato che il rapporto di affinità con la cognata, Avv. Rosa LUPO, non rileva ai fini dell'applicazione della vigente circolare sulle incompatibilità ma esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge sulle Guarentigie, i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie;

- considerato, quindi, che sulla base di quanto sopra sono da escludere, allo stato, ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

3) - **221/IC/2016** - Dott.ssa Nicoletta LEONE, Giudice del Tribunale di Cagliari: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il padre, Avv. Nicola LEONE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Cagliari.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 7 e 8 settembre 2017 la dott.ssa Nicoletta LEONE, Giudice del Tribunale di Cagliari - Seconda Sezione Civile, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il padre, Avv. Nicola LEONE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Cagliari;

- preso atto delle informazioni fornite dall'ultima dichiarazione, alla quale in ordine di tempo occorre dare rilievo, e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- atteso che l'Avv. Nicola LEONE svolge l'attività professionale nel settore promiscuo e che, come indicato dal dichiarante, *“non ha procedimenti civili di fronte al Tribunale di Cagliari, in futuro potrebbe trattare procedimenti civili fuori del circondario di Cagliari (per esempio davanti al Tribunale di Roma)”*;
- rilevato che, quanto alla composizione dello studio, l'Avv. Nicola LEONE è titolare di studio individuale e non condivide le strutture dello stesso con altri professionisti;
- viste le osservazioni in data 22 settembre 2016 del Presidente del Tribunale di Cagliari il quale comunica che: *“... come risulta da controlli interni espletati, comunico che l'avv. Nicola Leone, padre di Nicoletta, non svolge attività professionale presso la Sezione Civile di questo Tribunale. Non sussiste, pertanto, alcuna situazione di incompatibilità.”*;
- preso atto del parere di insussistenza, allo stato, di motivi di incompatibilità in concreto espresso dal Consiglio Giudiziario di Cagliari in data 17 ottobre 2016;
- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere allo stato ogni ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;
- ritenuta, pertanto, la palese insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

4) - **228/IC/2016** - Dott. Carlo IMPERIALI, Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il figlio, dott. Marco IMPERIALI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che, in data 26 settembre 2016, il dott. Carlo IMPERIALI, Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli - Prima Sezione civile (famiglia), ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il figlio, dott. Marco IMPERIALI, allora iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Napoli e, con successiva dichiarazione resa in data 5 marzo 2018, comunicava che il figlio aveva effettuato l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Napoli;
- preso atto delle informazioni fornite dall'ultima dichiarazione, alla quale in ordine di tempo occorre dare rilievo, e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- atteso che l'Avv. IMPERIALI svolge l'attività professionale nel settore civile e, come indicato dalla dichiarante, non dinanzi all'ufficio di appartenenza di quest'ultimo;
- rilevato che, quanto alla composizione dello studio, l'Avv. IMPERIALI fa parte di uno studio collettivo e, come precisato dal dichiarante, *“ha esercitato e tuttora esercita la professione forense in collaborazione con l'Avv. Paolo Bianco, titolare unico dello studio, che tratta cause in materia di diritto civile, tributario, del lavoro e previdenza prevalentemente innanzi al giudice di pace, alla commissione tributaria, alla sezione lavoro e alla sezione esecuzione; che sino alla data odierna non ha mai esercitato la professione presso il Tribunale di Napoli; che non ha innanzi alla prima sezione civile (sezione dove esercita il sottoscritto) giudizi a nome dell'Avv. Bianco; che [con dichiarazione in data 22 febbraio 2018] si è impegnato per sé e per lo studio ove svolge la propria collaborazione a non esercitare dinanzi alla prima sezione civile.”*;
- viste le osservazioni in data 8 maggio 2018 del Presidente del Tribunale di Napoli il quale, a seguito di accertamenti effettuati, comunica che *“è risultato che l'avv. Marco Imperiali e l'avv. Paolo Bianco non hanno cause pendenti innanzi alle sezioni dell'area Famiglia e Persone ... Si ritiene, inoltre, che le funzioni di Coordinatore del Settore civile ricoperte dal dr. Carlo Imperiali, estrinsecandosi in attività di mera collaborazione interna con la Dirigenza dell'Ufficio, non determinano alcuna incompatibilità per il suddetto magistrato con riferimento all'attività professionale svolta dai predetti avvocati”*;
- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli in data 4 giugno 2018;
- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere ogni ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, la palese insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

5) - **236/IC/2016** - Dott.ssa Maria CAMODECA, Giudice del Tribunale di Torre Annunziata: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Agostino CAMODECA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Maria CAMODECA, Giudice del Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione penale, in data 19 ottobre 2016, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il fratello, Avv. Agostino CAMODECA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- atteso che il suddetto professionista opera nei settore civile, penale, lavoro ed amministrativo;

- che, quanto alla composizione dello studio, l'Avv. CAMODECA è titolare di studio individuale e condivide le strutture dello stesso con altri professionisti; come indicato dalla dichiarante, il fratello e detti professionisti non svolgono l'attività dinanzi all'Ufficio di sua appartenenza;

- viste le osservazioni in data 10 novembre 2016 del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata che comunica: *"... questo Ufficio di Presidenza, disposti gli opportuni e necessari controlli interni, ha potuto accertare, come da allegate certificazioni di cancelleria, che il*

*predetto avvocato non risulta costituito in alcun giudizio - civile e penale - pendente presso questo Tribunale. ...”;*

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Napoli in data 12 dicembre 2016;

- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, ogni ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

6) - **95/IC/2017** - Dott. Antonio MARUCCIA, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con i figli dott.ri Gabriele e Michele MARUCCIA, iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Lecce.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 22/12/2016 e 25/04/2017 il dott. Antonio MARUCCIA, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere i figli, dott.ri Gabriele e Michele MARUCCIA, iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Lecce;

- preso atto delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni e dalle osservazioni presentate dal dott. Antonio MARUCCIA;

- considerato che il dott. Antonio MARUCCIA, nella dichiarazione del 22.12.2016, indicava che il figlio Gabriele era stato *“ammesso dal Presidente del Tribunale di Lecce al tirocinio*

*giudiziario di cui al D.L. 69/2013 e succ. mod., Maruccia Gabriele intende partecipare al concorso in magistratura. E' stato iscritto nel registro dei praticanti avvocati di cui agli artt. 15 lett. g e 41 L. 247/2012 dell'Ordine di Lecce con delibera del 30.11.2016 onde esercitare la pratica forense per integrare a preparazione, sostenere l'esame di abilitazione e avere titolo (...) per partecipare al concorso in magistratura.”;*

- che nel trasmettere la dichiarazione in data 25 aprile 2017, per il figlio Michele, il dott. Antonio MARUCCIA ha inviato le osservazioni nelle cui conclusioni indicava: “... *Dunque fino al 30 novembre 2016, la iscrizione all'albo di pratica forense è stata anche formalmente priva di rilievo sostanziale - ai fini che qui interessano - non essendo stata in concreto esercitata non solo la professione, non essendovi abilitazione al patrocinio, ma neppure alcuna pratica forense, sostituita, per i primi dodici mesi, dal tirocinio giudiziario ex art. 73.”;*

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso dal Consiglio Giudiziario di Lecce in data 23 gennaio 2017, relativamente al dott. Gabriele MARUCCIA, rilevato che “... *risulta, allo stato, soltanto iscritto nel registro dei praticanti avvocati (dunque non esercita la professione legale)...”;*

- preso atto, altresì, del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso dal Consiglio Giudiziario di Lecce in data 14 giugno 2017, relativamente al dott. Michele MARUCCIA, considerato che “... *il predetto ha finanche presentato domanda al Consiglio dell'Ordine di Lecce per essere esonerato dalla pratica forense per i primi due semestri, fino al 2.12.16, periodo durante il quale ha effettuato il tirocinio giudiziario ex art. 73 D.L. n. 69/13. cui era stato ammesso con decreto del Presidente del Tribunale di Lecce in data 30.11.15; ...”;*

- che in data 12 febbraio 2018 la Prima Commissione ha deliberato di chiedere al Presidente della Corte di Appello informazioni aggiornate circa l'attualità di quanto dichiarato dal dott. Antonio MARUCCIA in data 22/12/2016 e 25/04/2017, con particolare riferimento al tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013 ed alla pratica forense eventualmente svolta dai dottori Gabriele e Michele MARUCCIA;

- vista la risposta alla suddetta istruttoria, pervenuta in data 26 marzo 2018, del Presidente della Corte di Appello di Lecce con la quale ha inviato la relazione di aggiornamento del Procuratore Generale dott. MARUCCIA, che ha precisato quanto al figlio Michele “...*non è più iscritto nel registro dei Praticanti Avvocati di Lecce, avendo positivamente completato la*

*pratica forense (...) avendo chiesto in data 2.3.2018 di essere cancellato dal predetto Registro...*” e quanto al figlio Gabriele che “...è iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Lecce e continua a svolgere la pratica professionale forense frequentando lo studio del professor Avvocato Saverio Sticchi Damiani; (...) non ha mai richiesto l'iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti con Patrocinio; (...) ha rinunciato al tirocinio ex art. 73 L.69/2013...”;

- considerato che all'esito dell'istruttoria suindicata, il Consiglio Giudiziario di Lecce ha espresso ulteriore parere con delibera in data 14 marzo 2018, ribadendo all'unanimità l'insussistenza di condizioni di incompatibilità poiché “*i dr.ri Michele Maruccia e Gabriele Maruccia non esercitano la professione forense nel distretto...*”;

- considerato che, ai sensi del punto 24 della vigente circolare sulle incompatibilità, il rapporto di parentela con il praticante avvocato rileva esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge sulle Guarentigie, i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie;

- considerato che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, ogni ipotesi di interferenza con l'attività svolta dal magistrato;

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

7) - **249/IC/2017** - Dott. Ersilio CAPONE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con la moglie, Avv. Aida CAMMARANO, iscritta all'Albo degli Avvocati di Vallo della Lucania.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 11 ottobre 2017 il dott. Ersilio CAPONE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere la moglie Aida CAMMARANO, iscritta all'Albo degli Avvocati di Vallo della Lucania;
- preso atto delle informazioni desumibile dalla dichiarazione e del Visto apposto dal Dirigente l'Ufficio, che non ha ritenuto di formulare osservazioni;
- rilevato che l'Avv. CAMMARANO svolge la propria attività professionale nei settori penale, civile e lavoro e che, quanto alla composizione dello studio, trattasi di studio individuale senza condivisione delle strutture con altri professionisti;
- letto quanto precisato dal dott. Capone, ovvero che *“...La coniuge del dichiarante non è titolare di alcuna difesa e non ha alcun contenzioso in corso nel distretto di Corte di Appello di Potenza, ove in passato ha prestato la propria opera professionale come sostituto processuale del difensore titolare, esclusivamente in due udienze dinanzi al Tribunale di Lagonegro (PZ): una in un processo civile per risarcimento danni e la seconda in una camera di consiglio conseguente ad una opposizione alla richiesta di archiviazione, in difesa dell'opponente...”*;
- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso dal Consiglio Giudiziario di Potenza, in data 8 novembre 2017;
- considerato, sulla base di quanto sopra di potere, ragionevolmente, escludere ipotesi di interferenza funzionale tra il magistrato ed il proprio congiunto, non sussistendo elementi tali da fare ritenere che il professionista abbia davanti all'Ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi stante la specializzazione in settore promiscuo e l'assenza di incarichi difensivi nell'ambito del distretto di riferimento, così come riferito dal dichiarante;
- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 19 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per i magistrati di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

8) - **19/IC/2018** - Dott.ssa Maria Carolina DE PASQUALE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Francesco DE PASQUALE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord in Aversa.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 22 dicembre 2017, la dott.ssa Maria Carolina DE PASQUALE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, assegnata alla V sezione, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il fratello, Avv. Francesco DE PASQUALE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord in Aversa;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione da cui risulta che l'Avv. DE PASQUALE, specializzato nel settore penale, collaborava in passato con lo studio degli Avvocati penalisti Antonio ABET e Marco MUSCARIELLO;

- considerato che con nota in data 5 marzo 2018, il Procuratore della Repubblica di Napoli in ordine all'Avv. De Pasquale così precisava “... - *pur essendo stato in passato, collaboratore dello studio legale degli avvocati penalisti Antonio Abet e Marco Muscariello, ove aveva usufruito in precedenza della disponibilità di una stanza, ha cessato ogni forma di collaborazione professionale con i predetti avvocati ed ha dismesso il proprio recapito di domiciliazione presso il suddetto studio legale, svolgendo attualmente la propria attività professionale in modo autonomo e con un proprio recapito professionale in Marano; - sebbene abbia esercitato in passato, peraltro sporadicamente, la propria attività professionale anche davanti alla Procura di Napoli e, in particolare, davanti alla 5<sup>a</sup> sezione competente per i reati in materia di edilizia e di ambiente, non ha attualmente alcun patrocinio legale in corso in procedimenti pendenti dinanzi a magistrati di detta sezione; (...)* e si asterrà per il futuro, dal trattare procedimenti per reati in materia di edilizia e di ambiente...”;

- preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Napoli, in data 19 marzo 2018;

- valutato, alla luce di quanto precede, di potere escludere, ragionevolmente, ipotesi di significativa interferenza funzionale tra il magistrato ed il proprio congiunto, avendo quest'ultimo interrotto il rapporto di collaborazione professionale con lo studio legale Abet-Muscariello e scelto di svolgere la propria attività in forma autonoma con studio individuale in Marano e dichiarato che, per il futuro, si asterrà dal trattare procedimenti che rientrano nelle materie di competenza della sezione cui è assegnata la dott.ssa De Pasquale;
- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47):

delibera

l'archiviazione della pratica".

9) - **8/IC/2017** - Dott.ssa Elisa FAZZINI, Giudice del Tribunale di Milano: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il coniuge, Avv. Carlo LICHINO e con il cognato, Avv. Claudio LICHINO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma.

**(relatore Consigliere SPINA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 24 novembre 2016, la dott.ssa Elisa FAZZINI, Giudice del Tribunale di Milano, assegnata alla XIII sezione civile, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il marito, Avv. Carlo LICHINO ed il cognato, Avv. Claudio LICHINO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione da cui risulta che l'Avv. Carlo LICHINO, collabora con lo studio legale associato "*Baker & McKenzie*" e l'Avv. Claudio LICHINO è socio dello studio legale "*Carnelutti Associati*", studi entrambi specializzati prevalentemente nel settore civile, materia societaria, e costituiti da un ampio numero di professionisti collaboratori;

- letto quanto dichiarato dalla dott.ssa Fazzini in ordine al coniuge il quale “... *si occupa esclusivamente di transazioni finanziarie extra giudiziarie...*” e con riferimento al cognato che “...*non esercita attività giudiziale, occupandosi esclusivamente di transazioni finanziarie...*”;
- considerato che, con nota in data 4 maggio 2017, il Presidente del Tribunale di Milano, espletati gli accertamenti istruttori e trasmesso le attestazioni di cancelleria, riferiva che “...*non risulta alcuna attività svolta dagli avvocati Carlo e Claudio Lichino avanti alla sezione tredicesima civile, del cui organico fa parte la dottoressa Fazzini, o altre sezioni civili e penali...*”;
- che la XIII sezione civile del Tribunale di Milano si occupa della materia locatizia;
- rilevato che alcuni dei (numerosi) colleghi di studio dell'Avv. Carlo Lichino svolgono attività giudiziaria davanti al Tribunale di Milano, ma non davanti alla XIII sezione civile, che del resto si occupa di un settore del diritto civile piuttosto distante da quello dello studio legale associato in cui l'Avv. Carlo Lichino opera;
- preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Milano, in data 20 giugno 2017;
- valutato, alla luce di quanto precede, di potere escludere, ragionevolmente, ipotesi di significativa interferenza funzionale tra il magistrato ed i propri congiunti stanti la specificità dell' attività professionale “ *transazioni finanziarie extra giudiziarie*” e la peculiarità e grandezza degli studi professionali ad essi riferiti, nonché le dimensioni del Tribunale di Milano;
- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47):

delibera

l'archiviazione della pratica".

10) - **32/IC/2018** - Dott.ssa Emanuela PIAZZA, Giudice del Tribunale di Palermo: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Mauro PIAZZA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo.

**(relatore Consigliere SPINA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 8 gennaio 2018 la dott.ssa Emanuela PIAZZA, Giudice del Tribunale di Palermo - assegnata alla V<sup>a</sup> sezione civile (impresa) ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il fratello, Avv. Mauro PIAZZA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- atteso che il suddetto professionista esercita l'attività forense nel settore civile, ma presso sezioni diverse da quella cui è assegnata la dott.ssa PIAZZA visto che in tale sezione risulta patrocinare un solo processo, incardinato in sezione prima che la dott.ssa PIAZZA vi prendesse possesso;

- che, quanto alla composizione dello studio, l'Avv. PIAZZA è titolare di studio individuale e non condivide le strutture con altri professionisti;

- viste le osservazioni in data 13 febbraio 2018 del Presidente del Tribunale di Palermo ove comunica “... *In relazione ai procedimenti pendenti presso la 5<sup>a</sup> Sezione Civile, la dott.ssa Emanuela Piazza, in data 12 febbraio u.s., ha prestato una integrazione alla dichiarazione di incompatibilità in cui comunica la rinuncia da parte dell'avv. Maura Piazza (agli atti) al patrocinio dei procedimenti tuttora pendenti presso la suddetta sezione. La destinazione della dott.ssa Emanuela Piazza alla 5<sup>a</sup> Sezione Civile Imprese non dà luogo a situazioni di incompatibilità con il fratello Avv. Mauro Piazza.*”;

- rilevato che in data 12 aprile 2018 il Consiglio giudiziario di Palermo ha convocato l'Avv. PIAZZA il quale ha così dichiarato “*Sono un Avvocato civilista. Mi occupo prevalentemente delle materie di famiglia e lavoro. Poi ho avuto qualche appello avverso sentenze di Giudici di Pace, di competenza della V Sezione Civile. In tutto tali appelli sono 4 o 5. In relazione ad essi ho già rimesso il mandato, tranne per una causa, perla quale sto rimettendo il mandato.*”

*Mi occupo di cause dinanzi al Giudice di Pace ma ovviamente non patrocinero eventuali futuri appelli.”;*

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso, a maggioranza, dal Consiglio Giudiziale di Palermo in data 5 luglio 2018;
- ritenuto che tale parere, articolato ed approfondito, sia del tutto condivisibile e debba essere qui per intero richiamato;
- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere una significativa interferenza con l'attività svolta dal magistrato, stante la rinuncia da parte dell'Avv. PIAZZA ai mandati relativi ai procedimenti pendenti davanti alla sezione di appartenenza della dichiarante;
- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/20016, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47):

delibera

l'archiviazione della pratica".

11) - **139/IC/2016** - Dott. Eugenio RUBOLINO, Magistrato Distrettuale della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Luca RUBOLINO, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.  
(**relatore Consigliere CRISCUOLI**)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Eugenio RUBOLINO, Magistrato Distrettuale Requirente presso la Corte di Appello di Roma, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 21 marzo 2016, comunicava di avere il fratello, Avv. Luca RUBOLINO, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- rilevato che l'Avv. Luca RUBOLINO esercita l'attività professionale nel settore amministrativo, civile e del lavoro e, come indicato dal dichiarante, *“solo in via occasionale e recentemente anche nel settore penale presso i Tribunali di Tivoli e Roma”*;
- che, quanto alla composizione dello studio, l'Avv. RUBOLINO è titolare di studio individuale e non condivide le strutture con altri professionisti;
- viste le osservazioni in data 31 marzo 2016 del Procuratore Generale di Roma con cui comunica che *“Con riferimento alla dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario resa al Consiglio Superiore della Magistratura dal dott. RUBOLINO, alla luce degli elementi acquisiti, ritengo che non ricorrano situazioni di incompatibilità che, in concreto, possano compromettere il regolare svolgimento dell'attività di questo Ufficio. Ciò, in considerazione del fatto che il fratello del citato Magistrato risulta prestare la sua abituale attività professionale quasi esclusivamente nel settore civile e che l'esercizio della professione forense in materia penale non può considerarsi rilevante in quanto svolta occasionalmente.”*;
- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Roma in data 1 giugno 2016 in cui si rileva che *«... deve escludersi nel caso di specie la sussistenza di una situazione di incompatibilità. In particolare assumono decisivo rilievo le circostanze delle notevoli dimensioni del distretto della Corte di Appello, nonché dell'occasionalità dell'attività svolta dal congiunto davanti all'ufficio giudiziario, dunque non continua o intensa come invece richiedono gli artt. 8) e 16). Deve, conseguentemente, ragionevolmente ritenersi che un eventuale patrocinio di controversie da parte del congiunto davanti al magistrato sia del tutto occasionale ed episodico, dunque agevolmente superabile attraverso il meccanismo dell'astensione di cui agli artt. 51 ss. c.p.c., e che non vi sia alcuna lesione all'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell'ufficio di appartenenza, costituente, ai sensi dell'art. 6) della circolare, la “ratio” dell'istituto della incompatibilità”*;
- considerato, quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere allo stato una rilevante interferenza con l'attività svolta dal magistrato;
- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei

punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

## INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

1) - **1041/IE/2018** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 18/09/2018 - 1/10/2018 - 30/10/2018 (n. 15509)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Aldo NATALINI

2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo

3. ENTE CONFERENTE: UPI - UNIONE PROVINCE D'ITALIA - EMILIA ROMAGNA

4. INCARICO CONFERITO: lezione con *slides* in materia di Diritto penale e procedura penale (d.lgs 231/2001) al Corso di formazione "La responsabilità delle persone giuridiche" rivolto a dipendenti pubblici - luogo di svolgimento BOLOGNA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: 1/8/11/2018

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 5

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 1000,00

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 23

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1043/2018 all'odg Speciale A 5/12/18)

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

**(relatore Consigliere DAL MORO)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Consiglio Direttivo;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

2) - **1201/IE/2018** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 17/10/2018 - 18/10/2018 (n. 15659)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Paolo SCOGNAMIGLIO

2. FUNZIONI: Giudice Sezione Lavoro Tribunale NAPOLI

3. ENTE CONFERENTE: WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. - ALTALEX FORMAZIONE

4. INCARICO CONFERITO: 5 lezioni sul tema "Il processo del lavoro e della previdenza" - "L'invalidità civile" nell'ambito dei corsi sulla formazione permanente degli avvocati, destinati a legali e avvocati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di Formazione Continua - luogo di svolgimento ROMA e MILANO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'1/02/2019 al 30/06/2019

6. IMPEGNO ORARIO RICHiesto: Ore 25

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 3500,00

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 17

9. INCARICHI IN ATTO: 2 (1485/2017 e 113/2018)

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

**(relatore Consigliere SPINA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

**3) - 1276/IE/2018 -**

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 31/10/2018 - 5/11/2018 - 7/11/2018 (n. 15722)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Claudia DAL MARTELLO

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale VERONA

3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE VERONESE DI STUDI GIURIDICI - SCUOLA FORENSE VERONESE

4. INCARICO CONFERITO: lezione su "I diritti reali e le azioni a tutela della proprietà e del possesso" - luogo di svolgimento presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di VERONA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 17/12/2018

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 700,00

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**(relatore Consigliere SPINA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista l'istanza di autorizzazione proposta dal magistrato per lo svolgimento di attività didattiche presso la Scuola forense di cui in epigrafe e premesso che detta Scuola rientra tra gli organismi costituiti su base circondariale o intercircondariale dai Consigli provinciali dell'Ordine degli avvocati, che si propongono l'obiettivo della formazione e dell'aggiornamento professionale degli avvocati;
- considerato che tali Scuole sono articolazione, dotata di autonomia amministrativa e finanziaria, dei Consigli territoriali dell'Ordine sotto l'egida del Consiglio nazionale forense, facendo capo al Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati costituito presso lo stesso C.N.F., e sono in particolare finalizzate a dare risposta alla domanda formativa dell'ampia platea degli aspiranti avvocati;
- rilevato che direttive e schema di statuto per la costituzione delle Scuole forensi elaborati dal C.N.F. prevedono il coinvolgimento dei magistrati e del mondo accademico nello svolgimento delle attività didattiche ed anche nell'attività di organizzazione, mediante la partecipazione ai rispettivi consigli di amministrazione;
- considerato che l'attività di insegnamento in questione s'inserisce nell'ambito delle iniziative assunte dal C.N.F. e dai C.O.A. territoriali in funzione del miglioramento della formazione e dell'aggiornamento professionale della classe forense ed è, come tale, meritevole di attenzione in quanto fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia;
- ritenuto che l'incarico rientri nel novero di quelli autorizzabili ai sensi del secondo comma del capo 12 della vigente circolare consiliare sugli incarichi, trattandosi di attività di formazione gestita dall'ente pubblico Consiglio dell'Ordine;
- ritenuto pertanto che non sussistono ragioni ostative all'autorizzazione degli incarichi di insegnamento eventualmente conferiti dalle Scuole forensi, salvo il rispetto dei criteri generali fissati in materia dalla circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12/1941, e 53, d. lgs. N. 165 / 2001;
- visto il parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;

delibera

di autorizzare l'espletamento dell'incarico.”

4) - **1270/IE/2018** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/10/2018 - 5/11/2018 (n. 15716)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Ciro SANTORIELLO

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale TORINO

3. ENTE CONFERENTE: EUTEKNE S.p.A.

4. INCARICO CONFERITO: lezioni all'evento formativo "Gestione e vigilanza delle società di capitali" nell'ambito del Master Societario - luogo di svolgimento ANCONA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 22/11/2018

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 800,00

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 12

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1271/2018 all'odg ordinario del 21/11/18)

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**(relatore Consigliere CRISCUOLI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

5) - **1271/IE/2018** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/10/2018 - 5/11/2018 (n. 15717)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Ciro SANTORIELLO

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale TORINO

3. ENTE CONFERENTE: EUTEKNE S.p.A.

4. INCARICO CONFERITO: lezioni all'evento formativo "Gestione e vigilanza delle società di capitali" nell'ambito del Master Societario - luogo di svolgimento MILANO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 21/11/2018

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 800,00

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 12

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1270/2018 all'odg ordinario del 21/11/18)

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**(relatore Consigliere CRISCUOLI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

**VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI**

1) - **18/XX/2018** - Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope", per il prossimo quadriennio: richiesta della Prof.ssa Maria Luisa TUFANO, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, pervenuta in data 13 settembre 2018, di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.

**(relatore Consigliere SPINA)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16 D.Lgs. n. 389/1997 e 5 D.M. n. 537/1999;

- letta la nota pervenuta in data 13/9/2018, con la quale la Prof.ssa Maria Luisa TUFANO, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” chiede di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537, per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali di detta Università;

- rilevato che con delibera dell'Adunanza Plenaria in data 24/9/18 è stato disposto l'interpello, richiamando ed integrando i criteri generali già contenuti nelle delibere consiliari adottate in data 11 maggio 2000 ed in attuazione della stessa in data 1.6.2000, nonché i criteri generali previsti dall'art. 7 della circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modificazioni;

- considerato che a seguito di tale interpello sono pervenute al CSM le dichiarazioni di disponibilità dei dottori:

Angelo NAPOLITANO, magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione;

Rossella BERTOLANI, Giudice del Tribunale dei Minorenni di Napoli;

Maria Cristina AMOROSO, magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione;

Maria Vittoria DE SIMONE, Sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

- valutata la documentazione prodotta dagli interessati ed acquisite informazioni utili per lo scrutinio degli aspiranti;
- considerato che tutti i magistrati che hanno dato la loro disponibilità possiedono attitudini tecnico culturali, esperienze didattiche e capacità organizzative, sicuro indice di idoneità all'espletamento dell'incarico in questione;

delibera

- di indicare per l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", ai fini della scelta dei componenti del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali i dottori Angelo NAPOLITANO, magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione; Rossella BERTOLANI, Giudice del Tribunale dei Minorenni di Napoli; Maria Cristina AMOROSO, magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione; Maria Vittoria DE SIMONE, Sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
- di invitare altresì i magistrati che saranno designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza per comporre il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a comunicare tempestivamente al C.S.M. l'assunzione dell'incarico e a dare assicurazioni dell'avvenuta rimozione di qualsiasi incompatibilità allo svolgimento dell'incarico, come previsto nel bando."

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA****QUARTA COMMISSIONE****ORDINE DEL GIORNO****INDICE**

<b>SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'</b> .....	<b>1</b>
1) - 108/V7/2018 - dott. Arturo Maria PAVESE, giudice del Tribunale per i minorenni di Potenza - (relatore Consigliere LANZI).....	1
Pratica segretata: .....	2
2) - 163/V7/2018 – (relatore Consigliere GRILLO) .....	2
<b>ASSENZE DAL LAVORO</b> .....	<b>3</b>
Pratica segretata: .....	3
3) - 835/AL/2018 - (relatore Consigliere LANZI).....	3
<b>CESSAZIONI</b> .....	<b>4</b>
4) - 164/CE/2018 - dott. Felice CASSON, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per aspettativa elettorale. - (relatore Consigliere LEPRE).....	4
<b>INFERMITA' CAUSE DI SERVIZIO</b> .....	<b>5</b>
Pratica segretata: .....	5
5) - 5/IS/2015 - (relatore Consigliere LANZI).....	5
<b>VARIE</b> .....	<b>6</b>
6) - 50/VQ/2018 - il dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI, presidente della Corte di Appello di Torino : Autorizzazione a risiedere fuori sede - (relatore Consigliere LEPRE) .....	6

(ODG 3522 – 21 NOVEMBRE 2018)

La Commissione propone all'unanimità l'adozione delle seguenti delibere:

### **SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'**

1) - **108/V7/2018** - dott. Arturo Maria PAVESE, magistrato di sesta valutazione di professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Potenza.

**(relatore Consigliere LANZI)**

Il Consiglio,

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;
- viste le circolari n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985, e successive modifiche;
- visto il D.M. di nomina dell'8/3/1990;
- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Arturo Maria PAVESE, al quale è stata già riconosciuta la sesta valutazione di professionalita', con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Potenza;
- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento della settima valutazione di professionalità, espresso all'unanimità in data 13/06/2018 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza;
- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. Arturo Maria PAVESE, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della settima valutazione di professionalità;

delibera

- di riconoscere al dott. Arturo Maria PAVESE, magistrato di sesta valutazione di professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Potenza, il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall'8/3/2018.

Pratica segretata:

2) - **163/V7/2018** – pratica avente ad oggetto valutazione di professionalità per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretazione, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

**(relatore Consigliere GRILLO)**

**ASSENZE DAL LAVORO**

Pratica segretata:

3) - **835/AL/2018** - pratica di assenza avente ad oggetto congedo per eventi e cause particolari per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonchè di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

**(relatore Consigliere LANZI)**

**CESSAZIONI**

4) - **164/CE/2018** - dott. Felice CASSON, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per aspettativa elettorale.

Dimissioni dall'ufficio

Il Consiglio,

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Felice CASSON, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per aspettativa elettorale.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (30.12.2018) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato a comunicare con sollecitudine al Consiglio Superiore della Magistratura la data in cui è avvenuta la presa visione del Decreto Ministeriale di accettazione delle dimissioni.

Min.le 37/117 - 2018

**(relatore Consigliere LEPRE)**

**INFERMITA' CAUSE DI SERVIZIO**

Pratica segretata:

5) - **5/IS/2015** - pratica avente ad oggetto infermità per cause di servizio per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonchè di mantenere la segretazione, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

**(relatore Consigliere LANZI)**

**VARIE**

6) - **50/VQ/2018** - Nota in data 30.10.2018 con cui il dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI, presidente della Corte di Appello di Torino, chiede di essere autorizzato a risiedere in luogo diverso dalla sede dell'ufficio.

Autorizzazione a risiedere fuori sede

Il Consiglio,

- vista l'istanza in data 30 ottobre 2018, formulata dal dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI , presidente della Corte di Appello di Torino, volta ad ottenere l'autorizzazione a risiedere fuori sede del proprio Ufficio e precisamente nel comune di Novara;

- letto il parere favorevole del Consiglio giudiziario di Torino del 23 ottobre 2018;

- viste le circolari del C.S.M. n. 12091 delibera del 12 maggio 2010 e delibera del 13 luglio 2011 in materia di “Obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio”;

delibera

- di autorizzare il dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI, presidente della Corte di Appello di Torino, a risiedere in luogo diverso dalla sede del proprio Ufficio e precisamente nel comune di Novara.

**(relatore Consigliere LEPRE)**



**QUINTA COMMISSIONE****CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI****ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO****INDICE**

<b>CONFERIMENTO UFFICIO DIRETTIVO .....</b>	<b>1</b>
1.- Fasc. n. 10/CO/2018. Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di MESSINA - vac. 01/06/2018 - dott.ssa Ada Antonina Merrino - pubblicato con telefax n. 4393 del 15/03/2018 - Relatore: cons. BASILE.....	1
Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Andrea PAGANO.....	2
Concerto in favore del dott. Andrea Pagano.....	9
<b>CONFERIMENTO UFFICIO SEMIDIRETTIVO .....</b>	<b>10</b>
1.- Fasc. n. 8/SD/2018. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di BOLZANO - vac. 05/08/2018 - settore promiscuo - dott. Johann Pichler - pubblicato con telefax n. 4394 del 15/03/2018 - Relatore: cons. GIGLIOTTI.....	10
Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Silvia MONACO. ....	11
<b>CONFERMA NELLE FUNZIONI DIRETTIVE .....</b>	<b>24</b>
1.- Fasc. n. 23/QD/2018. Dott. Roberto POLELLA – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. MORLINI.....	24
Concerto in favore del dott. Roberto Polella. ....	26

**CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO .....27**

1.- Fasc. n. 39/AQ/2018. Dott.ssa Fiorella CASADEI: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del C.S.M. in data 6 giugno 2018 con la quale è stato conferito l'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Rimini alla dott.ssa Sonia Pasini, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale (resistere in giudizio) - Relatore: cons. MORLINI.....27

**QUINTA COMMISSIONE**

O.D.G. n. 1403

21.11.2018 – Ordinario

**CONFERIMENTO UFFICIO DIRETTIVO**

1.- Fasc. n. 10/CO/2018. Relatore: cons. BASILE

Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di MESSINA - vac. 01/06/2018 - dott.ssa Ada Antonina Merrino - pubblicato con telefax n. 4393 del 15/03/2018.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità propone al Plenum di deliberare:

la nomina a **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di MESSINA**, a sua domanda, del dott. Andrea PAGANO, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Messina, magistrato alla III valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Andrea PAGANO.

***Conferimento dell'Ufficio direttivo di  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina  
(magistrato uscente dott.ssa Ada Antonina MERRINO, vacanza del 1.06.2018)  
pubblicazione n. 4393 del 15 marzo 2018***

**1. Premessa.**

Il relatore, Cons. Emanuele BASILE, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**PASTORE ORNELLA, PELLEGRINO MARIA, PAGANO ANDREA**

Rileva preliminarmente che i dott.ri PASTORE Ornella e PELLEGRINO Maria hanno revocato la domanda.

**2. Il percorso professionale del candidato.**

Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dell'unico candidato:

**2.1. Andrea PAGANO**

Nominato con D. M del 19.10.2004 ha svolto le funzioni giudicanti presso il Tribunale di Torre Annunziata dal 12 luglio 2006 al 14 dicembre 2011, come giudice componente del collegio penale presso la sede centrale e giudice penale monocratico presso la sezione distaccata di Torre del Greco; dal 15 dicembre 2011 ad oggi ha svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina.

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il Testo Unico individua, nella Parte I, dettata con riferimento ai "Principi generali", le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed

equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell'Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal “*merito*” e dalle “*attitudini*”, i quali, “*in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario*” (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, *in primis* giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, pur non potendo ad esse attribuirsi una valenza tale da comportare l'automatica prevalenza del candidato che le abbia maturate rispetto all'aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce “*speciale rilievo*” alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all'individuazione non tanto del magistrato che vanti il maggior numero di titoli in assoluto quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo

ad operare nel contesto – funzionale e ove occorra ambientale – che caratterizza l’incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. st., 11.02.2016, n. 597).

Nella specie, l’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina consta di una pianta organica costituita, oltre che dal procuratore, da un sostituto.

L’art. 19 del T.U., riguardo agli “*Indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati*”, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici specializzati nei settori dei Minorenni:

a) “*la professionalità ed esperienza specifica acquisite nel relativo settore, desunte concretamente dalla qualità dell’attività giudiziaria svolta e dalla durata dell’esperienza di almeno quattro anni negli ultimi quindici*”;

b) “*le pregresse o attuali esperienze direttive nel medesimo settore di specializzazione, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9*”.

Come già detto, il possesso di tali indicatori non costituisce condizione imprescindibile per la nomina; né, in ogni caso, un elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi.

Nondimeno, non v’è alcun dubbio circa il fatto che la presenza degli indicatori specifici consente di configurare, in capo al candidato che possa annoverarli nel suo profilo professionale, una particolare idoneità a ricoprire il posto messo a concorso, fondata sul rilievo della capacità che, sul piano prognostico, viene a connotare tali elementi per ciò che riguarda la individuazione del migliore candidato selezionabile, siccome riferibili a pregresse esperienze professionali, dello stesso tipo o comunque omologhe rispetto a quella di cui alla relativa procedura.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminato approfonditamente il fascicolo personale dell’aspirante e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Andrea PAGANO risulta senza dubbio magistrato idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

Il dott. PAGANO ha dimostrato fin dall’inizio della sua carriera approfondita preparazione tecnico-giuridica, unitamente a cultura generale, intuito e autonomia da qualunque condizionamento. Le fonti di conoscenza acquisite evidenziano che nel primo periodo della sua attività di giudice penale egli ha dato prova di una straordinaria produttività assicurata nel settore penale non disgiunta dalla

pregevole qualità del lavoro compiuto. Il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli ai fini della prima valutazione di professionalità riferiva :*“quale giudice monocratico della Sezione distaccata di Torre del Greco ...ha notevolmente ridotto la pendenza del ruolo che aveva ereditato portandolo da 566 processi a poco meno di 200... Tale eccellente risultato è il frutto di una eccezionale produttività che lo ha visto costantemente al vertice dell’ufficio... ”* inoltre *“i provvedimenti sono ineccepibili per il rigore logico, la proprietà espressiva tecnico-letteraria, l’approfondimento delle tematiche di fatto e di diritto”*.

Il dott. PAGANO ha mantenuto e consolidato questi elevati standards quantitativi e qualitativi anche negli anni successivi, come si evince dal parere parziale dello stesso Consiglio giudiziario di Napoli del 16 luglio 2012.

Dal 2011 ad oggi il dott. PAGANO ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura minorile di Messina. La documentazione acquisita dal Consiglio Giudiziario ed in particolare il rapporto del Capo dell’Ufficio indicano che il medesimo ha confermato e mantenuto elevati risultati sia in termini qualitativi che quantitativi e ciò nel contesto di una professionalità sempre più affinata e matura nello specifico settore della giurisdizione minorile, dove si è distinto per *“preparazione, cultura e capacità organizzativa, unite a una grande versatilità, che lo fa spaziare con sicurezza e padronanza nei settori civile e penale. A ciò si aggiungano ottime doti personali di garbo, equilibrio, indipendenza, riservatezza e totale dedizione alla professione, vissuta con impegno e passione encomiabili, senza mai indulgere ad atteggiamenti di protagonismo”*.

L’ultimo parere del consiglio Giudiziario, reso nella seduta del 16 dicembre 2016 per il conseguimento della III valutazione di professionalità maturata il 19 ottobre 2016, sottolinea come il dott. PAGANO, in piena continuità rispetto ai lusinghieri pareri espressi in occasione delle precedenti valutazioni di professionalità, debba ritenersi *“magistrato di elevata e comprovata competenza e professionalità, fornito di pregevoli doti di preparazione, equilibrio, versatilità, capacità organizzativa e dedizione al lavoro che unite alle doti personali di garbo, equilibrio ed indipendenza, unanimemente e costantemente riconosciute, lo rendono, a parere di questo Consiglio, ampiamente meritevole della richiesta progressione”*.

### **3.2 Parametro delle “attitudini”.**

Il percorso professionale del dott. PAGANO (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 19) si caratterizza per la presenza di indicatori attitudinali, sia generali che

specifici, particolarmente significativi. Ed invero si evidenzia che il dott. PAGANO ha maturato una significativa e variegata esperienza giudiziaria svolgendo le funzioni giudicanti e requirenti conseguendo, sempre e ovunque, giudizi estremamente positivi in ordine alla produttività registrata e alla qualità del lavoro svolto.

Dopo una prolungata esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni giudicanti penali il dott. PAGANO ha preso possesso il 15 dicembre 2011 del nuovo ufficio di sostituto procuratore presso la Procura minorile di Messina ove si è distinto per la notevole versatilità, laboriosità e l'impegno dimostrato. Ciò risulta efficacemente evidenziato dal Capo dell'Ufficio che ha riferito come il medesimo abbia dato *“prova anche nell'esercizio delle funzioni requirenti di possedere brillanti qualità professionali, tanto che il Procuratore del tempo, dopo appena un anno, con rapporto del 4 dicembre 2012 (recepito dal parere espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Messina del 10 gennaio 2013), riferiva, ai fini della seconda valutazione di professionalità, come il predetto, palesando non comune duttilità professionale, era transitato dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti in maniera “naturale”, così da espletare il suo nuovo ruolo con modalità eccellenti, giungendo alla conclusione delle indagini nel rispetto rigoroso dei termini previsti dalla legge. ... La completezza delle indagini espletate e la loro congrua motivazione hanno consentito che tutte le richieste di misure cautelari avanzate dal dott. Pagano abbiano trovato accoglimento da parte del G.I.P., superando, altresì, il vaglio di eventuali successive impugnazioni»*.

La storia professionale del magistrato registra, infine, una approfondita esperienza specialistica maturata nel settore delle funzioni requirenti minorili, ricoperte dal dott. PAGANO da oltre sei anni. Tale bagaglio lo rende, come evidenziato nel rapporto del Capo dell'Ufficio, certamente adatto a ricoprire l'incarico direttivo cui aspira, specie ove si consideri che egli conosce ogni aspetto proprio dell'ufficio direttivo da ricoprire ove ha svolto nel passato, durante il periodo di vacanza del posto direttivo, funzioni di reggenza.

Sul piano dell'attività giudiziaria i risultati raggiunti dal dott. PAGANO appaiono lodevoli in considerazione della notevole quantità (come certificato dai dati statistici) e pregevole qualità (come evidenziato dal tenore dei provvedimenti emessi ed attestato dal Capo dell'Ufficio) dell'attività svolta.

L'efficacia ed il pregio del suo lavoro si ricava, infine, da quanto affermato dal Capo dell'Ufficio circa l'elevatissima percentuale dei provvedimenti di accoglimento delle istanze avanzate dal dott. PAGANO da parte del GIP, così come i positivi riscontri nelle successive fasi processuali.

Il dott. Pagano svolge le funzioni di Magistrato di riferimento per l'informatica dal 2012 e,

nell'espletamento di tale compito, ha coltivato l'aspetto dell'informatizzazione estendendolo in maniera proficua al settore della gestione delle udienze penali. Il medesimo riferisce in autorelazione di avere creato un sistema di file, raggruppati e ordinati in cartelle, che riportano tutte le informazioni dell'attività di udienza ("imputati", "imputazioni", "testimoni", "sequestri", "udienza del...", ecc.), con immediato e agevole aggiornamento, che semplifica l'attività di calendarizzazione, studio e preparazione delle udienze, senza necessità di consultazione dei fascicoli cartacei. Analogo metodo ha egli applicato alla gestione della fase investigativa, ricorrendo agli strumenti informatici per razionalizzarla e ottimizzarla, da un lato, provvedendo ad una archiviazione ordinata ed organica dei provvedimenti, dall'altro, creando una aggiornata tavola sinottica di tutti i procedimenti penali seguiti.

Significativa infine dell'attitudine maturata ai fini dello svolgimento delle funzioni direttive è stata l'esperienza maturata dal dott. PAGANO quale reggente dell'ufficio della procura Minorile di Messina, per un significativo lasso temporale. Invero, nel periodo di vacanza del posto direttivo a seguito di trasferimento in altra sede del precedente Procuratore (dal 24 maggio 2014 al 2 febbraio 2015), il dott. Pagano, rimasto solo a gestire l'ufficio di Procura, ha già dato prova di capacità direttiva provvedendo ad ogni incombenza organizzativa e amministrativa; ha guidato la segreteria e diretto la sezione di polizia giudiziaria, pur continuando a ricoprire ininterrottamente i turni mensili di reperibilità; a partecipare alle udienze (salvo qualche rara applicazione di magistrati di altri uffici) e a curare con il consueto impegno le indagini civili e penali relative a tutti i procedimenti incardinati nel periodo. Durante tale periodo, viene sottolineato nel rapporto del Capo dell'Ufficio, egli *"ha saputo instaurare proficui rapporti di collaborazione anche con le varie figure professionali che gravitano nel settore minorile (assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi, educatori, responsabili di comunità) e ha provveduto a fornire alla polizia giudiziaria ogni informazione utile alla soluzione delle vicende sottoposte alla sua attenzione, curando con scrupolo un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei vari operatori soprattutto in caso di arresto o fermo di minori"*. Periodicamente, poi, egli ha efficacemente sostituito il Capo dell'Ufficio durante il periodo feriale. Come evidenziato dal dirigente, il dott. PAGANO, quale rappresentante della Procura minorile messinese, ha, infine, partecipato su delega a diverse riunioni organizzative indette dal Procuratore Generale con gli altri Procuratori del distretto su problematiche ordinamentali e processuali, confluite nella sottoscrizione di protocolli di intesa (ad esempio in materia di impugnazioni ovvero di potenziamento delle indagini per contrastare i delitti con finalità di terrorismo).

In definitiva il dott. PAGANO ha acquisito specifica esperienza nel settore dirigenziale, essendosi occupato di ogni questione relativa alla gestione dell'Ufficio di cui al presente concorso.

Tutto ciò premesso, deve ritenersi il dott. PAGANO del tutto idoneo a ricoprire l'Ufficio in esame. Infatti lo stesso può vantare, oltre che un profilo di merito eccellente, il possesso degli indicatori specifici *ex art. 19 TU*, considerato il positivo esercizio delle funzioni requirenti presso il tribunale dei Minori da oltre quattro anni (lettera a) nonché le significative esperienze di collaborazione nella gestione di quell'ufficio (lettera b). Inoltre può vantare una variegata pluralità di esperienze in vari settori .

Il Dott. PAGANO, concorre all'ufficio oggetto del presente bando in assenza di altri concorrenti, avendo gli altri due aspiranti revocato la domanda, motivo per cui non deve procedersi al giudizio di comparazione come previsto dagli artt. 25 e ss del T. U sulla dirigenza.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità

#### PROPONE

la nomina a **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di MESSINA**, a sua domanda, del dott. Andrea PAGANO, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Messina, magistrato alla III valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.



*Il Ministro della Giustizia*

Prot. n. 37/7/113-2018

Roma, 14 NOV. 2018



AL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA  
Commissione per il conferimento  
degli Uffici direttivi

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, dò il mio concerto a favore del magistrato indicato, dott. Andrea PAGANO.

Alfonso Bonafede

**CONFERIMENTO UFFICIO SEMIDIRETTIVO**

1.- Fasc. n. 8/SD/2018. Relatore: cons. GIGLIOTTI

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di BOLZANO - vac. 05/08/2018 - settore promiscuo - dott. Johann Pichler - pubblicato con telefax n. 4394 del 15/03/2018.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la destinazione della dott.ssa **Silvia MONACO**, magistrato di V valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, a sua domanda, alla Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano con funzioni di Presidente di Sezione - settore promiscuo, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Silvia MONACO.

*Conferimento dell'Ufficio semidirettivo di  
Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Bolzano - settore promiscuo  
(magistrato uscente dott. Pichler Johann, vacanza del 5.8.2018)*

**1. Premessa.**

Il relatore, Cons. Fulvio GIGLIOTTI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Manfred KLAMMER, Isabella Maria Edith MARTIN, Silvia MONACO, Tullio JOPPI,  
Claudia MONTAGNOLI**

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

**2.1. il dott. Manfred KLAMMER**

Nominato con D.M.19.3.1983; è stato Pretore a Gorizia dal 15.6.84, Pretore al Tribunale di Bolzano dall'11.1.86; è Consigliere Corte di Appello Bolzano dal 20.3.98;

**2.2. dott.ssa Isabella Maria Edith MARTIN**

Nominata con D.M. 10.11.1988; è stata giudice al Tribunale di Bolzano dal 02.03.1990; è Consigliere Corte di Appello Bolzano dal 02.02.2011;

**2.3. dott.ssa Silvia MONACO**

Nominata con D.M. 27.10.1994; è stata giudice al Tribunale di Bolzano dal 28.02.1996; è Consigliere Corte di Appello Bolzano dal 16.04.2014;

**2.4. dott. Tullio JOPPI**

Nominato con D.M.10.04.1996; è stato pretore e poi giudice al Tribunale di Bolzano dal 05.11.1997; è Consigliere Corte di Appello Bolzano dal 02.02.2011;

### **2.5. dott.ssa Claudia MONTAGNOLI**

Nominata con D.M.10.04.1996; è stata pretore e poi giudice al Tribunale di Bolzano dal 05.11.1997; è Consigliere Corte di Appello Bolzano dal 29.02.2012;

### ***3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.***

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame, pubblicato in data 15.3.2018, è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero

profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce “speciale rilievo” alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie va quindi considerato che il posto a concorso attiene all’ufficio della Corte d'Appello di Bolzano, settore promiscuo.

L'art. 16 del TU, riguardo agli uffici semidirettivi di secondo grado, stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine direttiva:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;

b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;

c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa Silvia MONACO risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

Il parere attitudinale del 31.5.2018 è positivo al pari di tutti i giudizi ottenuti in occasione della progressione, e ne evidenzia costantemente l’elevata professionalità, la solida preparazione giuridica e la notevole laboriosità, quali tratti distintivi del percorso professionale e del lavoro svolto in vari settori della giurisdizione. Pare a tal fine sufficiente richiamare il parere per la V valutazione di professionalità, nel quale il Consiglio giudiziario si è espresso nei seguenti termini: *"I Dirigenti degli Uffici evidenziano che la dott.ssa Monaco fa uso sapiente di una tecnica espositiva fondata sulla giusta sintesi, chiarezza ed esaustività; la motivazione delle decisioni, sia in fatto che in diritto, è sempre accurata e proporzionata alla complessità delle questioni trattate. E' doveroso sottolineare come il magistrato in valutazione sia in grado di orientarsi anche negli affari*

*particolarmente complessi, affrontando con sicurezza ed evidente equilibrio le questioni maggiormente impegnative. Le sentenze esaminate dal CG confermano i pareri sopra tratteggiati, in quanto risultano costantemente e coerentemente caratterizzate da una approfondita analisi del fatto e da una completa e chiara disamina delle questioni in diritto, disamina dalla quale emerge, tra l'altro, l'ottima preparazione giuridica del magistrato in valutazione; le modalità espositive si distinguono per chiarezza e piena intellegibilità e permettono di condividere e confermare i pareri assolutamente positivi espressi dal Presidente di Sezione della Corte di Appello e del Tribunale"*

Articolato e completo è il profilo professionale della dott.ssa Monaco, la quale ha svolto con giudizi sempre lusinghieri funzioni sia civili che penali, in primo e in secondo grado.

Nominata con DM 27.10.1994, all'inizio della carriera al Tribunale di Bolzano ha svolto al febbraio 1996 al settembre 2000 funzioni civili, assegnata alla prima sezione civile, ove si è occupata di controversie in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritti reali e successioni, componendo inoltre il collegio per i reclami dei procedimenti cautelari e in materia di famiglia e nonché per i procedimenti di appello in materia di lavoro e previdenza. Inoltre dal settembre 1999 al luglio 2004 è stata componente effettivo del Tribunale dei riesame e supplente del collegio penale.

Successivamente ha svolto stabilmente funzioni penali sempre al Tribunale di Bolzano, in particolare dal settembre 2000 all'aprile 2007 quale componente della sezione penale con funzioni monocratiche e di componente del collegio, con assegnazione prevalente ai procedimenti per maltrattamenti in famiglia, circonvizione di incapace, reati fallimentari e fiscali, associazione per delinquere, abusi sessuali e reati contro la pubblica amministrazione.

Quindi, dall'aprile 2007 al luglio 2014, ha svolto funzioni di GIP e dal novembre del 2007 anche di GUP presso il Tribunale di Bolzano. Dal 2013 ha coordinato l'ufficio, incarico mantenuto in applicazione con decorrenza dal 16.4.2014 per tre mesi anche dopo il suo trasferimento in Corte d'Appello.

Dal luglio 2014 è stata trasferita alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ove svolge funzioni promiscue. In particolare, è componente del primo collegio penale, a cui sono assegnati tutti i procedimenti penali, i procedimenti di estradizione e i procedimenti per MAE, ed inoltre si occupa dei procedimenti civili in materia di famiglia, dei procedimenti civili e penali relativi a minori, nonché di ricongiungimenti familiari. Va dato atto che dal 27.11.2015 al 22.1.2016 è stata applicata, a seguito di sua dichiarazione di disponibilità, alla sede di Trento per la composizione del collegio penale.

Da segnalare la trattazione di procedimenti particolarmente complessi in materia, tra l'altro, di terrorismo, violenza sessuale, omicidio preterintenzionale.

A dimostrazione dell'elevato profilo professionale va sottolineato come nella quasi totalità i ricorsi avverso i provvedimenti della dott.ssa Monaco sono stati rigettati o dichiarati inammissibili (in tal senso prospetto allegato all'autorelazione). Questo a fronte di una produttività elevata, che è stata sempre mantenuta anche durante i periodi in cui è stata estensore di procedimenti penali di particolare complessità.

Particolare attenzione ha dimostrato al diritto europeo. Dall'8.9.2012 al 22.12.2012 ha partecipato al progetto ETJN presso la Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Costante e continuo è stato l'aggiornamento professionale.

### **3.2. Parametro delle “attitudini”.**

Elevato risulta anche il profilo attitudinale della dott.ssa Monaco (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 TU sulla dirigenza), considerato l'ufficio messo a concorso (posto semidirettivo di secondo grado, settore promiscuo).

La dott.ssa Monaco infatti può vantare una solida esperienza professionale sia nel settore civile che in quello penale, sia in primo che in secondo grado, come evidenziato in relazione al merito. In entrambi i settori la sua attività si è caratterizzata per una elevata produttività, anche a fronte di procedimenti particolarmente complessi, congiunta ad un ottima qualità dei provvedimenti, dimostrata peraltro dagli esiti dei gravami.

Sin dall'inizio della carriera ha mostrato particolare attenzione alla organizzazione del proprio lavoro, dimostrata d'altronde dal tempestivo deposito dei provvedimenti. Nel parere formulato ai fini della V valutazione di professionalità si sottolinea come ha saputo organizzare il proprio lavoro in modo proficuo, fissando un numero di udienze congruo rispetto al carico di lavoro, senza incorrere in ritardi nella redazione e deposito dei provvedimenti e facendo fronte ai diversi incombenti con non comune sollecitudine e tempestività; grazie ad una ordinata ed assolutamente efficiente calendarizzazione delle udienze, si è dimostrata in grado di contemperare le esigenze di speditezza dei procedimenti con una trattazione attenta e responsabile, caratterizzata da relazioni corrette e tutelanti per i suoi interlocutori.

Può inoltre vantare una significativa esperienza di collaborazione in primo grado. Infatti nell'esercizio delle funzioni penali, è stata coordinatrice dell'ufficio GIP/GUP di Bolzano, dal novembre 2013 al luglio 2014, ove ha approntato e massimizzato la struttura organizzativa di

udienza. Inoltre in tali funzioni, a fronte di carenze di organico, ha evidenziato massima organizzazione secondo schemi di lavoro prefissati ed osservati con costante sistematicità, utilizzando congrui e corretti criteri di priorità. Costante poi la vigilanza effettuata sulla corretta verifica dei termini di decorrenza delle misure. Ha redatto il programma di gestione, ex art.37 del D.L.vo 98/2011, anno 2013, per l'ufficio GIP/GUP.

Prima come giudice e poi qualità di coordinatore dell'ufficio GIP/GUP ha promosso e preso parte ad incontri con i colleghi della sezione, con la Procura e con rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per concordare linee guida di indirizzo. Da segnalare a tal proposito: una circolare dell'Ufficio GIP alla Procura della Repubblica, al Commissariato del Governo, ai Carabinieri, alla Questura, ai Vigili, al Consiglio dell'ordine degli avvocati, agli enti convenzionati in ordine all'applicazione dell'art. 186 comma 9 Codice della Strada ai fini dell'applicazione dell'istituto del lavoro di pubblica utilità; una comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla procedura da seguire per la dichiarazione di estinzione del reato in relazione all'art. 186 comma 9 Codice della Strada.

Anche nell'esercizio delle funzioni di secondo grado ha prestato particolare attenzione ai problemi organizzativi, come dato atto nel parere attitudinale. Ha collaborato attivamente con il Presidente di Sezione per la verifica di eventuali necessità sopravvenute e per la adeguata trattazione dei procedimenti secondo la loro complessità, commisurando i tempi in modo da evitare rinvii. Inoltre ha sempre partecipato attivamente, regolarmente e proficuamente, fornendo apprezzati contributi, al lavoro collegiale e alle riunioni indette dal Presidente di sezione e preposto alla sezione distaccata di Bolzano in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione e della elaborazione dei programmi di gestione.

In sintesi, nel parere del Consiglio giudiziario dd. 12/2/2015 per la V valutazione di professionalità è riportato che *"i Capi degli uffici concordano nel sottolineare le spiccate capacità organizzative della dott.ssa Monaco quale GIP/GUP, coordinatrice del settore di riferimento e, da ultimo, nell'ambito del collegio penale di appello"; "La collaborazione del magistrato in valutazione con gli uffici giudiziari ed i magistrati è risultata improntata ad efficacia, autorevolezza, all'esercizio esemplare di guida ed indirizzo"; "La gestione ottimale degli affari e del settore è stata possibile grazie ad ottima collaborazione del magistrato in valutazione con i colleghi magistrati e con il personale di cancelleria, ottimamente motivato, seguito e coordinato dalla dott.ssa Monaco, e la cooperazione con il Foro nell'assoluto rispetto dei rispettivi ruoli".*

Ottima la conoscenza ordinamentale, essendo stata membro del consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Trento nel quadriennio aprile 2012 - aprile 2016.

#### **4. La comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 della nuova circolare sulla dirigenza fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come si è visto l'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente di sezione (promiscua) della Corte d'Appello di Bolzano.

L'articolo 27 del T.U., sui criteri di valutazione per il conferimento degli uffici semidirettivi giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado, prevede che a tal fine hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui agli artt. 15 e 16 e, tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

L'articolo 16, riguardo agli Uffici semidirettivi giudicanti di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione; b) le

esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità; c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 9.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella comparazione con gli altri aspiranti, la dott.ssa MONACO risulta senza dubbio prevalente per la concomitante presenza di numerosi fattori, determinanti ai sensi della circolare in materia.

Ella, infatti, vanta, innanzitutto, un profilo di merito eccellente, come comprovato da tutti i pareri redatti nei suoi confronti, i quali ne hanno sempre lodato le sue elevatissime qualità professionali, manifestate nell'esercizio delle funzioni.

La dott.ssa Monaco inoltre, ha vissuto svariate esperienze che integrano gli indicatori specifici di attitudine direttiva del posto in esame.

Si pone, infatti, come indicatore avente "*speciale rilievo*", ai sensi della lett. a) dell'art. 16 della circolare sulla dirigenza, l'esperienza maturata dal dott.ssa Monaco nel settore oggetto della presente procedura concorsuale, ossia in quello promiscuo, avendo svolto funzioni civili e penali sia in primo che in secondo grado, queste ultime in una sezione promiscua. Nell'esercizio di tali funzioni si è sempre distinta per la notevole quantità del lavoro svolto, per l'incessante impegno profuso e per la qualità dei provvedimenti redatti.

Risulta del pari integrato l'indicatore di speciale rilievo di cui alla successiva lettera b) dell'art. 16 TU, avendo maturato l'esperienza di secondo grado dal 2014, e quindi per oltre quattro anni, in una sezione promiscua. Anche tale esperienza si è caratterizza per una elevata produttività unita ad un ottimo livello qualitativo dei provvedimenti.

Inoltre può vantare un'importante e positiva esperienza di collaborazione, quale il coordinamento dell'Ufficio GIP/GUP, che integra l'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c).

Infine, sotto il profilo degli indicatori generali, di primaria rilevanza l'esperienza al Consiglio giudiziario (art. 11 TU Dirigenza).

Tanto rilevato in termini generali, passando alle singole comparazioni, la dott.ssa Monaco prevale innanzitutto nei confronti del dott. KLAMMER, il quale, nominato con DM 19.3.1983, inizialmente ha svolto funzioni di pretore penale presso la Pretura di Gorizia occupandosi di procedimenti penali, di procedimenti in materia di lavoro e previdenza Inps, procedimenti cautelari e possessori, procedimenti tavolari. Quindi (dal 1986 al 1998) ha svolto funzioni di pretore a

Bolzano e presso le sezioni distaccate di Bressanone e Vipiteno, ove si è occupato del settore penale. Dal marzo 1998 è consigliere della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con funzioni promiscue.

Il parere attitudinale specifico del 28.6.2018 è negativo ed evidenzia delle criticità. Infatti nel parere si sottolinea come le segnalazioni provenienti dal Presidente di Sezione e dal Presidente del Primo Collegio inducono a ritenere che il dott. Klammer, quantunque sicuramente dotato di professionalità adeguata alla propria anzianità di servizio per avere sempre positivamente superato tutte le periodiche valutazioni, non sia riuscito a coinvolgersi in termini fattivi nel generale processo di informatizzazione degli uffici giudiziari. Inoltre viene richiamato quanto riferito dal Presidente del Collegio di appartenenza circa un ridotto impegno nella preparazione dei processi e delle cause civili a lui assegnati, tanto da risultare avvertita in seno all'organo collegiale una certa difficoltà alla compiuta e attenta trattazione, ai fini della più adeguata decisione, dei procedimenti stessi. Tali criticità portano ad escludere la sua idoneità al conferimento dell'ufficio oggetto della presente procedura

La dott.ssa Monaco prevale quindi nei confronti della dott.ssa MARTIN.

Nominata con DM 10.11.1988, assegnata al Tribunale di Bolzano, ha svolto inizialmente (dal 1990 al 2001) funzioni civili, con un ruolo composito, componendo anche il collegio della sezione specializzata agraria e quello relativo all'appello in materia di lavoro e previdenza. Da segnalare inoltre come, durante questo periodo: dal marzo 2000 al dicembre 2001 ha presieduto i collegi al Tribunale del Riesame; dal settembre 1997 al giugno 1998 è stata applicata alla sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento per l'integrazione di collegi in materia penale e civile (anche relativi alla sezione per i minorenni).

Quindi, dal 2002 al 2011, è stata giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano e dal 2006 anche GUP presso la istituita sezione GIP/GUP, di cui è stata nominata coordinatore dal 16.9.2009. Inoltre dal giugno 2004 al luglio 2005 è stata delegata dal Presidente del Tribunale alla trattazione delle udienze presidenziali in materia di famiglia. Dal marzo 2006 all'aprile 2007 è stata applicata al Tribunale per i minorenni di Bolzano per le funzioni di GIP/GUP e quale membro dei collegio penale per il dibattimento.

Dal febbraio 2011 è stata trasferita alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ove svolge funzioni promiscue, destinata al secondo collegio tabellarmente competente per la trattazione delle cause civili ordinarie e delle cause in materia di lavoro e previdenza, con

assegnazione di metà dei procedimenti pendenti in materia di locazione, condominio, fallimentare, opposizione alla stima nelle espropriazioni, appalto e di altri procedimenti natura non specialistica. Dal gennaio 2013 al luglio 2017 è stata destinata al primo collegio penale della sezione distaccata di Bolzano, a cui sono assegnati tutti i procedimenti penali, i procedimenti di estradizione e i procedimenti per MAE, i procedimenti civili in materia di famiglia (divorzi, separazioni personali, reclami), i procedimenti civili e penali relativi a minori, i ricongiungimenti familiari. Va inoltre dato conto di come dal luglio 2012 al febbraio 2018 è stata destinata al secondo collegio a causa dell'assenza prolungata di un collega e dal 5.2.2018 nuovamente al primo collegio. Ripetute le designazioni quale supplente presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano.

Nel parere attitudinale specifico del 31.5.2018, si sottolinea, richiamando il rapporto informativo, l'ottima preparazione professionale della dott.ssa Martin, che si esprime nella precisa, completa, concisa redazione dei provvedimenti, con chiara esposizione, in lingua italiano o tedesca o in forma bilingue, di tutti gli elementi in fatto e in diritto che sorreggono l'iter motivazionale. Il Presidente di sezione ha sottolineato le capacità organizzative dimostrate nella programmazione autonoma del lavoro assegnate. D'altronde l'ottima capacità organizzativa è dimostrata dall'elevata produttività. Da segnalare una episodica caduta di professionalità, essendo stata nel 2012 condannata alla sanzione dell'ammenda in relazione ad un episodio di ritardata scarcerazione risalente al 2009.

Dal punto di vista attitudinale, va ricordato come dal marzo 2000 al gennaio 2002 ha svolto funzioni di presidente del collegio del riesame e dal settembre 2009 al febbraio 2011 è stata coordinatore della sezione GIP/GUP.

In relazione all'attività svolta in secondo grado nel parere si sottolinea come ha sempre partecipato attivamente e in modo propositivo alle riunioni indette dal Presidente di sezione e preposto alla sezione distaccata di Bolzano in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione e della elaborazione dei programmi di gestione.

Siamo quindi dinanzi a un elevato profilo professionale della dott.ssa Martin che in parte è sovrapponibile a quello della dott.ssa Monaco. Infatti entrambe hanno svolto funzioni sia civili che penali, in primo e in secondo grado, e attualmente sono assegnate in appello ad una sezione promiscua, trattando contestualmente sia il settore civile che quello penale (profilo rilevante ai sensi dell'art. 16 lettere a) e b) TU sulla dirigenza). Inoltre entrambe vantano una importante esperienza di collaborazione quale coordinatore dell'ufficio GIP/GUP (profilo rilevante ai sensi dell'art. 16 lettera c) TU sulla dirigenza). E' pur vero che la dott.ssa Martin svolge funzioni nel settore oggetto della

presente procedura dal 1990, mentre la dott.ssa Monaco dal 1996, e che la maggior durata di esercizio delle funzioni nel settore in cui si colloca il posto costituisce indicatore specifico nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 27 TU sulla Dirigenza. Tuttavia da un lato si può osservare come l'esperienza della dott.ssa Monaco è comunque alquanto duratura (oltre vent'anni) ed inoltre in primo grado pare caratterizzata da maggiore completezza, avendo svolto nel settore penale non solo funzioni di gip/gup e di giudice del riesame, ma anche per sette anni funzioni di giudice del dibattimento. A questo si aggiunga che sotto il profilo del merito, nella carriera professionale dott.ssa Martin è ravvisabile una criticità, seppur episodica, essendo stata condannata all'ammonizione in relazione ad una vicenda di ritardata scarcerazione (profilo rilevante, ancorché non preclusivo ai sensi dell'art. 37, comma 1, TU sulla Dirigenza, dovendo in ogni caso essere valutata l'intera storia professionale dei candidati).

Pertanto il profilo professionale della dott.ssa Monaco pare più completo ed articolato. Inoltre la sua prevalenza sulla dott.ssa Martin si fonda anche sul possesso di rilevanti indicatori generali, in particolare nella importante esperienza di componente del Consiglio giudiziario (art. 11 TU sulla Dirigenza), assente nel profilo della Martin. Si tratta di un'esperienza di primaria rilevanza, in considerazione dei compiti di collaborazione del semidirettivo con il dirigente anche in relazione all'assetto tabellare della sezione, e che viene ad assumere peculiare specificità nell'ambito in una sezione distaccata di Corte d'Appello come quella di Bolzano, che presenta problematiche di carattere ordinamentale di raccordo con la sede centrale.

Recessivo è anche il profilo del dott. JOPPI, il quale nominato con DM 10.4.1996, ha svolto inizialmente funzioni di Pretore a Bolzano (anche presso la sede distaccata di Vipiteno), svolgendo funzioni civili e di lavoro. Quindi al Tribunale di Bolzano (dal giugno 1999) ha trattato per oltre dieci anni funzioni civili, venendo per un semestre applicato al riesame. Dal febbraio 2011 svolge funzioni di secondo grado alla Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ove si occupa essenzialmente di materie civili. Si è occupato anche della materia penale, inizialmente solo occasionalmente in caso di incompatibilità, e dal 2013 più frequentemente.

Nel parere attitudinale del 31.5.2018 si sottolinea come il lavoro giudiziario svolto si è sempre caratterizzato per l'ottima preparazione professionale e l'impegno profuso nello studio dei fascicoli nonché nella redazione dei provvedimenti: le sentenze e le ordinanze risultano sempre elaborate con la dovuta precisione, chiarezza e concisione, complete degli elementi richiesti dalle disposizioni di

diritto sostanziale e processuale, sempre perfettamente motivate sia in fatto che in diritto, chiare, lineari e complete, il tutto sia in lingua italiana sia in lingua tedesca o in forma bilingue.

Da segnalare l'importante esperienza di collaborazione in Corte d'Appello come MAGRIF per il settore civile dal giugno 2015. Inoltre presso il Tribunale di Bolzano ha rivestito il ruolo di referente per l'informatica.

Pur a fronte di un buon profilo professionale, la prevalenza della dott.ssa Monaco si fonda innanzitutto sulla ben superiore esperienza sia nel settore penale che in quello civile (profilo rilevante ai sensi degli artt. 16 e 27 cit.). Infatti l'esperienza professionale del dott. Joppi sia in primo che in secondo grado si è sempre articolata nel settore civile, avendo svolto funzioni penali in primo grado solo un semestre quale giudice del riesame e poi in appello solo quale supplente. Manca quindi nel dott. Joppi una solida esperienza nel settore penale, necessaria per ricoprire le funzioni di presidente di una sezione promiscua. A questo si aggiunga che è assente nel profilo dott. Joppi, a differenza che in quello della dott. Monaco, l'esperienza ordinamentale quale membro del Consiglio giudiziario.

Infine, la dott.ssa Monaco prevale nei confronti della dott.ssa MONTAGNOLI.

Nominata con DM 10.4.1996, è stata inizialmente pretore a Bolzano (assegnata anche alla sezione distaccata di Bressanone), ove ha svolto funzioni civili. Anche al Tribunale di Bolzano (dal giugno 1999) si è occupata del settore civile, componendo anche il Tribunale del Riesame. Dal luglio 2012 è Consigliere della Corte d'Appello di Bolzano, dove svolge funzioni civili, trattando solo saltuariamente la materia penale (per esigenze di sostituzione). Dall'ottobre 2017 è assegnataria in via esclusiva di tutti i procedimenti di lavoro e previdenza.

Nel rapporto informativo, richiamato dal parere attitudinale del 31.5.2018, è stata rimarcata l'elevata qualità dell'attività professionale svolta, grazie all'ottima preparazione tecnico giuridica e all'impegno profuso, così che *“le sue sentenze e ordinanze risultano sempre elaborate con la dovuta precisione, chiarezza e concisione. Sono sempre complete degli elementi richiesti dalle disposizioni di diritto sostanziale e processuale. Sono sempre perfettamente motivate sia in fatto che in diritto, chiare, lineari e complete, il tutto sia in lingua italiana sia in lingua tedesca o in forma bilingue.”*

Inoltre il Consiglio giudiziario, nel parere relativo alla V valutazione di professionalità, ha sottolineato come il magistrato abbia costantemente collaborato all'attuazione del programma di gestione e di definizione delle cause più risalenti, rendendosi disponibile a trattare con la massima

celerità alcuni procedimenti particolarmente complessi ai quali doveva essere data una corsia preferenziale.

Anche in questo caso la prevalenza della dott.ssa Monaco si fonda innanzitutto sulla ben superiore esperienza sia nel settore penale che in quello civile (profilo rilevante ai sensi degli artt. 16 e 27 cit.). L'esperienza professionale della dott.ssa Montagnoli si è caratterizzata nel settore civile, sia in primo che in secondo grado, avendo svolto funzioni penali in primo grado solo quale giudice del riesame e poi in appello solo quale supplente. Manca quindi nella dott.ssa Montagnoli una solida esperienza nel settore penale, necessaria per ricoprire le funzioni di presidente di una sezione promiscua. A questo si aggiunga l'assenza nella dott.ssa Montagnoli dell'esperienza ordinamentale quale membro del Consiglio giudiziario, presente nel profilo della dott.ssa Monaco.

Tanto premesso la Commissione, delibera di sottoporre al *plenum* le suddette conclusioni, assunte all'unanimità in favore della dott.ssa Silvia MONACO, e quindi

#### PROPONE

la destinazione della dott.ssa **Silvia MONACO**, magistrato di V valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, a sua domanda, alla Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano con funzioni di Presidente di Sezione - settore promiscuo, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

**CONFERMA NELLE FUNZIONI DIRETTIVE**

1.- Fasc. n. 23/QD/2018. Relatore: cons. MORLINI

Dott. Roberto POLELLA – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 29/09/2018 il dott. Roberto Polella ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, che gli sono state conferite con delibera del 16/07/2014 e che ha assunto in data 29/09/2014.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di L'Aquila, nella seduta del 17/07/2018, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. In definitiva, può affermarsi che il dott. Roberto Polella si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

**propone al Plenum**

di confermare il dott. Roberto Polella nell'incarico di Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con decorrenza dal 29/09/2018, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per gli adempimenti di competenza.



*Il Ministro della Giustizia*

Prot. n. 37/7/107-2018

Roma, 14 NOV. 2018



AL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA  
Commissione per il conferimento  
degli Uffici direttivi  
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 7 luglio 2014, a favore del magistrato indicato, dott. Roberto POLELLA, a decorrere dal 29 settembre 2018.

Alfonso Bonafede

**CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

1.- Fasc. n. 39/AQ/2018. Relatore: cons. MORLINI

Dott.ssa Fiorella CASADEI: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del C.S.M. in data 6 giugno 2018 con la quale è stato conferito l'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Rimini alla dott.ssa Sonia Pasini, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

La Commissione,

- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dalla dott.ssa Fiorella CASADEI per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del C.S.M. in data 6 giugno 2018 con la quale è stato conferito l'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Rimini alla dott.ssa Sonia Pasini, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- visto il parere dell'Ufficio Studi al riguardo, che di seguito si riporta:

**<< I. – Il ricorso.**

Con atto pervenuto il 17.10.2018, la dott.ssa Fiorella Casadei ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio per l'anullamento:

a) della delibera del C.S.M. del 6.6.2018 di nomina della dott.ssa Sonia Pasini all'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Rimini - settore Penale;

b) delle relative delibere della Quinta Commissione del C.S.M. con le quali è stata approvata la proposta a favore della dott.ssa Pasini;

c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso l'eventuale decreto di nomina della dott.ssa Sonia Pasini a Presidente di Sezione del Tribunale di Rimini - settore Penale e l'atto di concerto del Ministro della Giustizia.

La ricorrente premette in fatto che:

- il 27.7.2017 il C.S.M. ha pubblicato l'avviso per il conferimento dell'Ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribimale di Rimini - settore Penale;

- la stessa, magistrato della VII valutazione di professionalità, in servizio presso detto Tribunale come Presidente di fatto della sezione penale, ha presentato domanda di

partecipazione;

- la procedura si è conclusa con l'approvazione della proposta A in favore della dott.ssa Pasini, ed il conferimento in suo favore delle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Rimini - settore Penale;

- detta delibera, esaminata dopo la sua pubblicazione, è illegittima per i seguenti

#### **MOTIVI**

**I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del D. Lgs. n. 160/2006 e della circolare C.S.M. n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 - Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 - Violazione dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Travisamento - Irragionevolezza - Contraddittorietà - Manifesta ingiustizia.**

La ricorrente ricostruisce brevemente il quadro normativo di riferimento e il suo profilo professionale, evidenziando la varietà e durata delle funzioni svolte nell'arco della sua carriera, le pregresse esperienze direttive maturate (tra le quali, coordinatrice dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale di Rimini per nove anni; Presidente di fatto della sezione penale dello stesso tribunale, referente informatico distrettuale, coordinatrice dei tirocinanti presso l'ufficio GIP), e il contenuto della delibera gravata.

Con riferimento a quest'ultima, la dott.ssa Casadei ne sottolinea l'illegittimità nella parte relativa alla valutazione dell'indicatore specifico delle funzioni oggetto del posto messo a concorso: entrambe le candidate hanno, infatti, svolto funzioni penali giudicanti, ma la ricorrente lo ha fatto per 26 anni, contro i 18 della dott.ssa Pasini. La delibera, pertanto, avrebbe violato le disposizioni degli artt. 7 e 28 della Circolare nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che le esperienze maturate nel lavoro giudiziario vadano valutate in relazione ai risultati e alla durata e che, per gli uffici giudicanti, deve applicarsi il criterio della *“maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”*.

Gli elementi della maggiore anzianità nello svolgimento di funzioni omologhe a quelle oggetto della procedura concorsuale in discussione e della maggiore varietà di funzioni svolte, sono stati, inoltre, valorizzati al fine di affermare la prevalenza della dott.ssa Pasini sugli altri candidati, ma non quando la predetta è stata comparata alla ricorrente che l'avrebbe sopravanzata per quegli aspetti.

In relazione agli indicatori specifici di cui all'art. 15 della Circolare, il C.S.M. ha

omesso di valutare e di menzionare le rilevanti esperienze direttive svolte dalla ricorrente, quale coordinatrice per nove anni della sezione GIP - GUP del Tribunale di Rimini e, da ultimo, quale presidente di fatto della sezione penale dello stesso Tribunale ed i risultati raggiunti, evidenziati nel parere attitudinale specifico del 27.11.2017, nella relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia eseguita dal 17 settembre al 4 ottobre 2013 e nel rapporto del Presidente del Tribunale di Rimini per il conseguimento della VII valutazione di professionalità.

Eguale non valutate sono state le esperienze di collaborazione della ricorrente di cui all'art. 9 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria con riguardo alle diverse deleghe ricevute nel tempo dai dirigenti degli uffici ove ha prestato servizio ed indicate analiticamente nel ricorso, nonché quella quale Magistrato di riferimento per l'informatica.

In violazione dell'art. 26 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, il C.S.M. non ha poi proceduto ad una valutazione analitica delle circostanze rilevanti ai fini della ricorrenza degli indicatori specifici, omettendo di valutare fondamentali esperienze della ricorrente, ovvero, citandole, ma non considerandole in concreto in sede di valutazione e comparazione.

Infine, l'Organo di autogoverno ha ritenuto prevalente la dott.ssa Pasini esclusivamente in relazione al *“duplice aspetto costituito dalla sua attività di RID e dalla sua qualità di componente del Consiglio Giudiziario e presidente della Commissione Flussì”*, con ciò giungendo ad una valutazione illogica e violativa delle norme di autodisciplina in ragione della quantità e qualità di esperienze della ricorrente rilevanti ai fini degli indicatori specifici di cui all'art. 15, mentre le esperienze enfatizzate per la dott.ssa Pasini fanno riferimento in prevalenza agli indicatori generici. L'obiettivo degli indicatori specifici è, infatti, proprio *“individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire il posto a concorso”*, di talchè l'art. 26 del citato T.U. attribuisce agli stessi *“speciale rilievo”*, mentre quelli generici *“sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi”*. A ciò si aggiunga la breve durata della funzione di componente del Consiglio Giudiziario svolta dalla controinteressata, tanto valorizzata.

La ricorrente sostiene, in conclusione, che la motivazione della delibera impugnata è contraddittoria e, a tratti, apparente. Infatti, con riferimento agli indicatori specifici, la ricorrente prevale sulla controinteressata, in ragione della durata delle funzioni penali svolte, per ciò che concerne le esperienze maturate nel lavoro giudiziario (lett. a); analogamente, con riferimento alle pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni

(lett. b), la dott.ssa Casadei prevale in quanto nessuna analoga esperienza vanta la dott.ssa Pasini.

**2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 e della circolare C.S.M. n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 - Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 - Violazione dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Travisamento - Irragionevolezza - Contraddittorietà - Manifesta ingiustizia.**

Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo non essendo stato in alcun modo chiarito perché la vincitrice sia stata ritenuta prevalente rispetto alla dott.ssa Casadei anche sotto il profilo del merito.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il suo profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all'art. 11, co. 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Nella delibera impugnata, risulta esaminato e diffusamente argomentato solo il profilo del "merito" della dott.ssa Pasini, mentre non risultano presi in esame, neppure per affermarne sinteticamente la recessività rispetto a quanto risultante a favore della vincitrice, i contenuti dei pareri attitudinali specifici del Consiglio Giudiziario prodotti dalla ricorrente, dai quali, per espressa previsione regolamentare (art. 25, comma 2, del testo unico) avrebbero dovuto essere tratte indicazioni in ordine agli indicatori di capacità, laboriosità, diligenza e impegno.

Con riferimento alla **domanda cautelare** evidenzia la ricorrente come il *fumus* sia nei motivi di ricorso, mentre l'irreparabilità del danno è insita nel fatto che, in assenza di un provvedimento del giudice amministrativo, sarebbe impossibilitata a svolgere le funzioni semidirettive per cui è causa.

## **II. - Osservazioni dell'Ufficio Studi.**

Il ricorso appare infondato in fatto ed in diritto, di talché risulta opportuna la costituzione in giudizio per contrastare la pretesa della ricorrente.

### **a) Il quadro normativo di riferimento.**

Giova, in apertura, soffermarsi sulla cornice ordinamentale che regola la materia del conferimento degli incarichi semidirettivi, atteso che la ricorrente si duole della illegittima applicazione di tali disposizioni nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera plenaria gravata.

Il procedimento per il conferimento degli uffici semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015), approvato dal C.S.M. il 28 luglio 2015, in base al quale ai fini del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, *“si fa riferimento ai parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario (cfr. art. 2 co. 1)”*.

Dalla relazione espositiva si ricava che il testo si informa alle seguenti linee guida:

- a) razionalizzazione e semplificazione del testo;
- b) apertura massima dell'accesso alla dirigenza;
- c) valorizzazione della cultura dell'organizzazione e delle nuove competenze maturate nella gestione di realtà complesse;
- d) distinzione e specificazione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo o semidirettivo;
- e) indicazione di criteri chiari e precisi per il giudizio di comparazione tra candidati;
- f) semplificazione massima del procedimento e standardizzazione dei tempi e dei moduli valutativi.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato. Tale verifica va effettuata secondo i parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno, così come definiti dall'art. 11 del D.Lgs. 160 del 2006 ( art. 4).

L'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 160/2006, nel testo modificato dall'art. 2, comma 3, della L. n. 111/2007, prevede espressamente che, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive di primo e di secondo grado, occorre tenere conto degli *“elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5”*.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. modifica in modo significativo la previgente disciplina.

Infatti, le attitudini sono differenziate in indicatori generali e speciali.

Gli *indicatori generali* sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Tali indicatori sono riconducibili alle seguenti esperienze: svolgimento di funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse, esperienze maturate nel lavoro giudiziario, esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, soluzioni elaborate nelle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici contenuti nel bando concorsuale e, infine, esperienze ordinamentali e organizzative, anche svolte fuori dal ruolo organico della magistratura (art. 6).

Tali indicatori assumono valore pregnante poiché consentono di apprezzare l'intero patrimonio professionale acquisito dal candidato, come desunto dall'esperienza maturata nell'esercizio della giurisdizione e nell'espletamento di attività anche al di fuori della funzione giudiziaria, nonché dalla verifica in concreto dei risultati conseguiti.

Gli *indicatori specifici* sono destinati all'individuazione di esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire l'incarico messo a concorso (art.14).

La selezione e l'identificazione di queste esperienze qualificanti è stata possibile grazie alla distinzione tra le diverse tipologie di incarico e alla valorizzazione di conoscenze e competenze indicative di una maggiore adeguatezza del candidato rispetto allo specifico incarico da assegnare.

In quest'ottica si è operata una distinzione tra: Uffici semidirettivi di primo grado, Uffici semidirettivi di secondo grado, Uffici direttivi giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni, Uffici direttivi giudicanti e requirenti di grandi dimensioni, Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati, Uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado, Uffici direttivi giudicanti di legittimità, Uffici direttivi requirenti di legittimità, Uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore aggiunto.

In una prospettiva di maggiore efficienza del sistema giustizia, la distinzione degli indicatori della tipologia omogenea di uffici mira a soddisfare esigenze di meritocrazia e di modernizzazione.

La prova dei risultati conseguiti nell'espletamento delle funzioni giudiziarie e direttive è strettamente correlata alle fonti di conoscenza indicate nel Testo Unico.

Per gli Uffici semidirettivi di primo grado si valorizza l'attività giudiziaria e la specializzazione nel settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 15).

Dall'interpretazione sia letterale, sia sistematica delle disposizioni di legge, si desume, inequivocabilmente, che, anche per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi, va considerata e verificata l'attività giudiziaria espletata dal magistrato, giacché da essa non può prescindere nella valutazione di idoneità dell'aspirante a ricoprire l'ufficio richiesto.

L'art. 25 della Circolare contiene poi l'indicazione della finalità del giudizio comparativo, che è quella di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio (art. 25 della circolare "*La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali*"), mentre l'art. 26, II co., della Circolare precisa che, in ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I e che il giudizio deve essere complessivo e unitario, frutto di una valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, dovendo aver riguardo all'intero profilo professionale del magistrato, in relazione ai due profili distinti del "*merito*" e delle "*attitudini*".

L'art. 24 della Circolare stabilisce che l'anzianità non costituisce un parametro di valutazione, rilevando solo come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza, la persistenza e lo specifico valore e che, in applicazione del criterio generale di cui all'articolo 192, comma 4, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali, è dato rilievo, in via meramente residuale, alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura.

Va da sé che il merito e le attitudini vengano desunti dai dati ricavabili dal fascicolo personale del magistrato, ossia dalle risultanze relative alla quantità e qualità del lavoro svolto, dai pareri dei Consigli giudiziari, dalla scheda di autorelazione, dagli accertamenti effettuati dal C.S.M., dalle audizioni personali, dagli esiti delle ispezioni ministeriali, da qualsiasi fatto ritenuto rilevante, risultante da atti del C.S.M. o nella sua disponibilità, chiarendo che le decisioni disciplinari e i fatti ivi accertati sono anch'essi oggetto di valutazione.

#### **b) I limiti del sindacato giurisdizionale.**

Giova premettere che il T.A.R. per il Lazio ha già affermato la piena coerenza delle scelte compiute dal C.S.M. in sede di individuazione degli indicatori dell'attitudine direttiva rispetto al dato di normazione primaria (T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza n. 7146/2009). Del pari, il giudice amministrativo ha più volte affermato che le scelte operate dal C.S.M., nel dare attuazione alla riforma dell'Ordinamento giudiziario giunta a compimento con l'entrata in vigore della Legge n. 111/2007, risultano pienamente legittime (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza n. 7329/2009), anche per quanto riguarda il diverso e ridotto peso da attribuirsi all'anzianità nel ruolo della magistratura nell'ambito delle procedure concorsuali in oggetto.

Per quanto concerne l'estensione del sindacato di legittimità del giudice amministrativo in relazione agli atti con i quali il C.S.M. conferisce incarichi direttivi o semidirettivi, è opportuno richiamare l'uniforme giurisprudenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, secondo la quale il provvedimento con cui il C.S.M. conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi, in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni, ha natura ampiamente discrezionale ed è sindacabile, in sede di legittimità, limitatamente al vizio di eccesso di potere, per irragionevolezza, omissione, travisamento dei fatti o arbitrarietà, avendo, dunque, riguardo all'esistenza dei presupposti, alla congruità della motivazione nonché all'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (fra le tante più recenti, cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, dep. 11/12/2017, n. 5828; Cons. di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786; Cons. di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; 11 settembre 2009, n. 5479; 31 luglio 2009, n. 4839; 14 luglio 2008, n. 3513; Consiglio di Stato, Sez. Quinta, n. 3944/18, n. 3942/18 3941/18).

In sostanza, la peculiare posizione costituzionale del C.S.M. non esclude la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità, ma, tenuto conto del margine di apprezzamento particolarmente ampio riconosciuto all'organo di autogoverno, il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta e deve aver riguardo ai profili sintomatici (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità) del vizio di eccesso di potere, senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell'Organo di autogoverno.

Il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura è, quindi, consentito nella misura in cui assicura la verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il

quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione, senza trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 08/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep.08/11/2016), n. 11055)

Resta quindi preclusa, in sede di sindacato giurisdizionale, una valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto o della decisione, ovvero un giudizio di “*non con divisibilità*” della valutazione compiuta dal Consiglio poiché ciò implicherebbe un inammissibile sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera di discrezionalità riservata al Consiglio (cfr. *ex multis*, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 597 e 14 maggio 2015, n. 2425, T.A.R. sez. I, 30/01/2018, (ud. 17/01/2018, dep. 30/01/2018), n. 1075 (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).

Da quanto evidenziato consegue che, in sede di sindacato di legittimità, è precluso al giudice amministrativo il riesame delle valutazioni effettuate dall'Organo di governo autonomo e il sindacato sulla maggiore o minore attitudine dei candidati laddove detto apprezzamento consegua ad un *iter* logico corretto, ancorato ad elementi di giudizio correttamente assunti nella loro consistenza obiettiva.

D'altra parte, come più volte affermato dalle Sezioni Unite (cfr. *ex multis*, Sez. Un. 2312/12, n. 19787/15), in caso di concorso bandito dal Consiglio Superiore della Magistratura per l'attribuzione di un incarico giudiziario, il giudice amministrativo travalica i limiti esterni della giurisdizione qualora, nel giudizio avente ad oggetto la legittimità della delibera del C.S.M., operi direttamente una valutazione di merito del contenuto del provvedimento e non si limiti a sindacarne la legittimità, anche a mezzo del vizio dell'eccesso di potere, poiché in tal caso esercita una discrezionalità che appartiene all'Amministrazione.

Con specifico riguardo al diverso profilo delle modalità della comparazione dei candidati, la giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che “*nelle procedure di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura ordinaria, i candidati non devono essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti (attitudine e merito e, in via residuale, anzianità), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati*” (tra le numerose altre, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3

ottobre 2016, n. 10017 ; T.A.R. Roma (Lazio), Sez. I, 30/01/2018, n. 1075, Consiglio di Stato, V Sez. 28 ottobre 2016, n. 4552 ).

In particolare, è stato affermato che nessuna carenza motivazionale può rinvenirsi nel diverso grado di dettaglio con il quale sono “ricostruite le carriere dei due aspiranti, essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'asimmetria descrittiva integrata dalla previa individuazione del curriculum del magistrato ritenuto più idoneo sulla base dei parametri e degli indicatori delle prescrizioni consiliari e dalla successiva comparazione con gli altri candidati è in realtà apparente, laddove –omissis- faccia emergere gli elementi necessari e congrui ai fini della valutazione tecnico-discrezionale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2911; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 30/01/2018, n. 1075).

In sostanza i provvedimenti del C.S.M. non necessitano di una motivazione particolarmente diffusa purché, dopo la puntuale analisi dei profili dei candidati, il loro percorso formativo faccia emergere l'essenziale apprezzamento tecnico, in modo quanto più possibile manifesto, lineare, comprensibile e senza interruzioni, in tal rendendo sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, in speciale modo dai magistrati interessati, i motivi tecnici che hanno razionalmente condotto l'Organo deliberante, nel procedere all'apprezzamento complessivo dei candidati, alla preferenza per uno di loro (cfr. Consiglio di Stato, Sez. Quinta, n. 3944/18, n. 3942/18, n. 3941/18).

### **c) La delibera impugnata: il profilo professionale del candidato prescelto.**

Fatta questa doverosa premessa, occorre subito evidenziare che, nella procedura per cui è causa, il C.S.M. ha del tutto correttamente proceduto alla valutazione dell'attitudine semidirettiva dei candidati, spiegando le ragioni per cui, rispetto allo specifico incarico da conferire, ha ritenuto che il profilo professionale della dott.ssa Pasini fosse prevalente rispetto a quello dell'odierna ricorrente e degli altri candidati.

Ricorrente e resistente sono state entrambe destinatarie di una proposta da parte della V Commissione, la prima della proposta B), la seconda della proposta A), quest'ultima approvata all'esito del dibattito consiliare.

Per completezza si riporta la parte significativa del testo della delibera:

*“Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa Sonia PASINI risulta sicuramente il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.*

#### **3.1. Parametro del “merito”.**

*Il PAS del 27.03.2017 è ottimo. La dott.ssa PASINI ha un'esperienza professionale davvero ampia e completa e particolarmente caratterizzata sul piano attitudinale rispetto all'ufficio semidirettivo a concorso. Dal 1/12/1995 al 28/2/1999 ha svolto funzioni quale sostituto procuratore presso la Procura Circondariale di Palermo. Dal 1/3/1999 al 1/6/1999 presso la Pretura del Lavoro di Ancona e dal 2/6/1999 al 20/1/2003 presso il Tribunale di Ancona Sezione Lavoro ha svolto le funzioni tipiche del giudice della sezione civile/lavoro. Dal 21/1/2003 al 14/2/2010 è stata al Tribunale di Rimini giudice del dibattimento. Dal 21/1/2003 sino al 14/2/2010 è stata componente della Sezione Unica Penale, ove ha svolto funzioni dibattimentali, sia monocratiche sia quale componente del collegio, e si è occupata di tutte le materie, senza distinzione. In particolare, con riguardo alle materie di competenza del tribunale in composizione collegiale, ha trattato processi inerenti: associazioni per delinquere anche di stampo mafioso, delicati reati di violenza sessuale ai danni di minori, numerosi delitti inerenti lo sfruttamento della prostituzione anche ai danni di più persone offese, reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, gravi imputazioni di bancarotta ed usura, complessi reati in materia di stupefacenti. Ha presieduto il collegio giudicante in diversi processi. Dal 15/2/2010 svolge le funzioni di GIP/GUP del tribunale di Rimini. Durante il periodo di attività presso gli Uffici Giudiziari di Ancona è stata applicata al Tribunale Distrettuale sezione Riesami e Appelli di Ancona, anche quale Presidente supplente e al Tribunale per i Minorenni di Ancona. Durante il servizio presso la sezione GIP-G.U.P. (Tribunale di Rimini), allorché il Presidente del Tribunale lo ha richiesto, ha sostituito, in applicazione per la celebrazione di processi per direttissima, i magistrati della Sezione penale impegnati in udienza collegiale e monocratica. Le pregresse esperienze della Dr.ssa Pasini come Sostituto procuratore della Repubblica e Giudice della sezione civile/lavoro assicurano una visione ampia e pluridisciplinare delle materie che affronta. Come giudice penale ha dimostrato ampia capacità di padroneggiare il processo penale anche grazie alla conoscenza dei suoi antecedenti procedurali nella fase di indagine. Significativa la complessità dei processi trattati. Si spazia da reati associativi (per es. il processo "BELEGU Dritan+altri 12", di cui sei in custodia cautelare, per associazione per delinquere armata di stampo mafioso (art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 5 c.p.) estorsioni aggravate, gravi delitti di omicidio consumato e tentato, a reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali, a reati economici, falso, riciclaggio e altro, che vedeva coinvolto anche un avvocato di altro foro), e fiscali. Nell'esercizio delle funzioni collegiali ha maturato esperienza di Presidente di collegio e agito in supporto al Presidente. Nell'esercizio delle funzioni GIP-GUP, ha organizzato la gran mole di lavoro richiesta in modo efficiente e altamente produttivo. Ciò anche grazie alla ottima padronanza del mezzo informatico, che le consente la trattazione di un numero rilevante di procedimenti senza sacrificare la qualità dei provvedimenti. Ha curato il monitoraggio dei provvedimenti nelle successive fasi del procedimento, per verificare la (alta) percentuale di conferme, ciò che costituisce riprova della cura nella redazione dei provvedimenti, anche in punto trattamento sanzionatorio, del corretto inquadramento giuridico delle fattispecie, della corretta soluzione delle questioni fattuali e giuridiche.*

### **3.2. Parametro delle "attitudini".**

*Il profilo attitudinale risulta davvero di ottimo livello e qualificazione. La d.ssa PASINI è stata MAGRIF all'interno dell'Ufficio giudiziario di Rimini. In data 22/10/2014, è stata nominata Referente Distrettuale per l'Innovazione- RID (delibera del CSM Prot. n. 17082 del 23/10/2014). Tale importante incarico a livello distrettuale le ha permesso di ampliare ulteriormente le conoscenze e competenze in materia di innovazione tecnologica e di organizzazione. Come RID, oltre a continuare a comporre di diritto la Commissione Flussi e a partecipare attivamente al relativo lavoro, ha espletato diversi incombeni volti a diffondere e favorire al massimo l'innovazione tecnologica e l'informatizzazione degli Uffici del distretto. Nel novembre-dicembre 2014 ha provveduto al monitoraggio on line nel distretto in materia di notifiche telematiche penali tramite questionario del CSM (delibera*

del plenum del 5/11/2014). Dalla nomina ha sempre provveduto a redigere tempestivamente ogni anno la relazione sullo stato di attuazione dell'informatica giudiziaria (SAIO) ex art. 4.2 della circolare CSM 9.11.2011, ora art. 4.4 della nuova circolare 31.10.2016, previa predisposizione di modello del documento sull'informatica dell'ufficio (DIU), inviato ai vari uffici del distretto per la compilazione e restituzione. Ha fornito collaborazione al Presidente della Corte di Appello nella materia dell'informatica e innovazione tecnologica redigendo quale RID, in data 17/11/2016, una breve nota schematica sull'attuazione del PPT e sullo stato dell'informatica giudiziaria nel distretto in vista della predisposizione della relazione presidenziale annuale per l'apertura dell'anno giudiziario. In data 6 e 9 marzo 2015 ha predisposto nuovi piani di distribuzione delle dotazioni hardware (PC e scanner), elaborato utilizzando quali criteri oggettivi il criterio proporzionale alla pianta organica dei magistrati addetti ai vari Uffici. Ha altresì partecipato quale RID giudicante penale all'incontro tenutosi in data 24 novembre 2016 presso la Corte di Appello di Bologna con il Coordinatore dell'Area Penale della DGSIA, il Presidente della Corte, il Procuratore Generale, l'avvocato Generale, i Dirigenti giudiziari ed amministrativi del distretto e i MAGRIF del settore penale, per discutere delle problematiche inerenti all'informatizzazione del settore penale, verificare la situazione attuale e cercare possibili soluzioni tecniche a problemi d'interesse comune. Giova infine ricordare la nota del Presidente della Corte d'Appello di Bologna in data 1/2/2017, che riferendosi alla attività svolta dalla candidata quale RID distrettuale sottolinea "l'eccellente collaborazione avuta dalla dott. Sonia Pasini nello svolgimento dei compiti di Presidente di Corte" e il proprio apprezzamento per la "grande competenza e la assoluta serietà, anche a livello organizzativo, con le quali ha assolto alle proprie funzioni di RID per il settore giudicante penale", e ricorda le note inviategli dalla Collega candidata, nel giro di poche ore, che lo hanno aiutato nella stesura della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ricorda ancora, il Presidente, le "recentissime note" della Dr.ssa Pasini "sullo stato di attuazione dell'informatica giudiziaria nel settore penale", note che definisce "tempestive e complete", indizio certo di competenze "sicure" in materia informatica e di "capacità di organizzare compiutamente il proprio lavoro così da poter proseguire (senza esonero specifico) l'attività di RID già svolta senza incidere su di una produttività sempre eccellente".

In data 27/1/2014 è stata nominata componente della Commissione Flussi. In data 3-4 aprile 2016 è stata eletta al Consiglio Giudiziario del Distretto ed è stata nominata componente della Commissione Flussi con incarico di Presidente nel secondo biennio, nonché componente della Commissione per i Magistrati in Tirocinio. E' stata altresì eletta componente della Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari. In data 14/9/2015 è stata designata dal Capo dell'Ufficio quale magistrato formatore presso l'Ufficio GIP di tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013, n. 98 e succ. modd. Le statistiche comparate e aggiornate al 2017 evidenziano elevata produttività.

#### **4. La comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 del nuovo Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di proporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione,

tuttavia, la norma puntualizza che “speciale rilievo” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente di Sezione penale del Tribunale di Rimini.

L'art. 27 del T.U. sui criteri di valutazione per il conferimento delle funzioni semidirettive di primo e secondo grado negli uffici giudicanti e requirenti prevede che, a tal fine, hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16 e, tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

L'articolo 15, riguardo agli Uffici semidirettivi giudicanti di primo grado quale è quello in esame, stabilisce quali siano gli indicatori specifici di attitudine direttiva, tutti valutati secondo gli elementi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Si tratta di tutte quelle esperienze nel lavoro giudiziario che rivelano le specifiche competenze nel settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; nonché delle pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutata in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Ciò premesso, deve rilevarsi - su di un piano generale - che la preferenza accordata alla dott.ssa PASINI trova titolo, a norma dell'articolo 15, nel rilievo per cui ella ha svolto, con pieno merito stante l'elevata produttività e la qualità delle decisioni documentata dall'elevato tasso di conferme, funzioni penali per 18 anni, occupandosi di un ampio ventaglio di settori, spaziando dalle associazioni mafiose ai reati finanziari, ai delitti contro la persona, ai reati ambientali, ed ha esercitato funzioni di giudice del dibattimento penale, collegiale e monocratico, di gip/gup nonché di giudice del riesame e di giudice dei minorenni, svolgendo anche funzioni non occasionali di presidente di collegi ed altresì di presidente supplente presso il tribunale del riesame dei minori in applicazione. Inoltre la candidata ha mostrato eccellenti capacità organizzative, mediante i risultati ottenuti quale MAGRIF prima e quale RID poi in materia di informatizzazione degli uffici del distretto, ed altresì completa e approfondita conoscenza ordinamentale, mediante la composizione del Consiglio Giudiziario e, anche quale presidente, della relativa Commissione Flussi. Ha mostrato altresì competenze nell'ambito della formazione quale affidataria di tirocinanti ex art. 73.

Tanto rilevato in termini generali, passando alle singole comparazioni, deve notarsi che la prevalenza della dott.ssa PASINI su tutti gli aspiranti a concorso è netta ed evidente.

La dott.ssa PASINI prevale nei confronti della dott.ssa CASADEI, destinataria di altra proposta della Commissione, che la precede di cinque anni nel ruolo di anzianità, per diversi ordini di motivi. Deve premettersi che entrambe le candidate hanno, con pieno merito, esercitato negli ultimi 15 anni le funzioni penali giudicanti, spaziando entrambe in vari settori del diritto penale ed esercitando funzioni di gip/gup, giudice del dibattimento collegiale e monocratico, giudice del riesame, presiedendo anche collegi penali e di riesame e maturando esperienze in assise (d.ssa CASADEI) e nel settore minorile (d.ssa PASINI). Entrambe hanno mostrato non comuni capacità organizzative, utilizzando efficacemente lo strumento informatico anche al fine di organizzare al meglio i rapporti con l'ufficio gip e la procura della Repubblica per la gestione dei procedimenti nonché le attività di cancelleria, impegnandosi altresì nel settore della formazione e collaborando efficacemente con i dirigenti degli uffici, senza trascurare l'attività di

*coordinamento con amministrazioni esterne curate da entrambe le candidate nell'interesse del migliore funzionamento dei raccordi istituzionali per le ipotesi previste dalla legge. Tuttavia la d.ssa PASINI si lascia preferire in relazione al duplice aspetto costituito dalla sua attività di RID e dalla sua qualità di componente del Consiglio Giudiziario e presidente della Commissione Flussi. In particolare, quale RID la d.ssa PASINI ha organizzato efficacemente gli uffici del distretto, spaziando dal PPT alle verifiche telematiche, e lo ha fatto con celerità e precisione tali da meritargli l'espresso apprezzamento del Presidente della Corte di appello, che ha segnalato come l'attività del RID sia stata particolarmente efficace per il Distretto, come riportato nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario. Inoltre, quale Presidente della Commissione Flussi, la d.ssa PASINI ha utilizzato sinergicamente le proprie conoscenze informatiche e la propria attività di RID per consentire un migliore monitoraggio dei flussi di lavoro. Ancora, quale componente del Consiglio Giudiziario, ha acquisito specifica competenza ordinamentale. Tali caratteristiche, ossia la documentazione di speciale capacità organizzativa documentata dai risultati ottenuti quale RID nel contesto dell'informatizzazione degli uffici del distretto e la notevole competenza ordinamentale maturata mediante la partecipazione al Consiglio Giudiziario quale componente nonché la presidenza della Commissione Flussi, non si rinvergono in pari misura nel pur ottimo profilo della d.ssa CASADEI, ove sono segnalate apprezzabili competenze informatiche e il corretto utilizzo delle stesse per la migliore informatizzazione dell'ufficio, nonché efficaci attività svolte nella collaborazione con il dirigente dell'ufficio anche in materia di personale, che non raggiungono tuttavia il livello di complessità organizzativa, cui sono conseguiti i risultati documentati anche dal Presidente della Corte d'appello, ed il livello di conoscenza ordinamentale derivato dalla partecipazione al Consiglio Giudiziario, che connotano il profilo della d.ssa PASINI, che deve dunque ritenersi prevalente all'esito della valutazione complessiva ed integrata delle due candidate.*

*La dott.ssa PASINI prevale nei confronti della dott.ssa FOIERA, che la precede di due anni nel ruolo di anzianità, per diversi ordini di motivi. La d.ssa PASINI ha esercitato funzioni penali per 18 anni, delle quali gli ultimi 14 anni quale giudice penale, ed in precedenza quattro anni con funzioni requirenti a Palermo, mentre la d.ssa FOIERA non ha mai svolto funzioni penali giudicanti ed ha svolto funzioni requirenti per il periodo di 9 anni a Reggio Emilia e Firenze. Ne consegue che la d.ssa PASINI ha sviluppato considerevole esperienza nell'esercizio delle funzioni penali giudicanti, che manca del tutto nel profilo della concorrente, ed inoltre il complessivo periodo di svolgimento di funzioni penali è superiore di sei anni in capo alla d.ssa PASINI, che peraltro, ha anch'ella svolto funzioni penali anche requirenti. Inoltre deve osservarsi che negli ultimi anni la d.ssa PASINI ha svolto funzioni giudicanti penali dal 2003, mentre la d.ssa FOIERA, terminata nel 2008 l'esperienza penale requirente, dal 2009 è in servizio fuori ruolo presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, sicché la sua esperienza di esercizio di funzioni penali non solo è limitata alle funzioni requirenti, ma è cessata nel 2009, mentre l'esperienza della d.ssa PASINI è più estesa nel tempo e si compone di un 14ennio di funzioni penali giudicanti che si estende dal 2003 all'attualità. Ne consegue che l'esperienza della d.ssa PASINI nell'esercizio delle funzioni penali è sicuramente più vasta, più estesa nel tempo, più recente e relativa allo specifico settore penale giudicante, dovendosi in proposito ritenere che il magistrato che si candida alla presidenza della sezione penale di un tribunale debba preferibilmente recare nel proprio bagaglio una congrua esperienza di esercizio delle funzioni giudicanti penali, che è assente nel profilo della d.ssa FOIERA. A tanto deve aggiungersi che la capacità mostrata dalla d.ssa FOIERA nell'organizzare il proprio lavoro presso le procure di Reggio Emilia e Firenze prima, e presso l'Ispettorato Generale poi, è senz'altro lodevole ma non è superiore alle attitudini organizzative mostrate dalla d.ssa PASINI in occasione della sua attività, quale MAGRIF prima e RID poi, di informatizzazione del distretto, apprezzata anche dal Presidente della Corte d'appello. Peraltro, la sicura conoscenza ordinamentale della d.ssa FOIERA, conseguente al suo lungo periodo di*

*esercizio delle funzioni presso l'Ispettorato Generale, non è prevalente rispetto alla conoscenza ordinamentale garantita alla d.ssa PASINI dal suo periodo di partecipazione al Consiglio Giudiziario quale componente e quale presidente della Commissione Flussi. Nella valutazione comparata ed integrata dei due profili, dunque, prevale la d.ssa PASINI in considerazione della sua maggiore, più vasta, più estesa esperienza dell'esercizio delle funzioni penali, in particolare giudicanti, nonché della sua non minore capacità organizzativa e conoscenza ordinamentale.*

*La dott.ssa PASINI prevale nei confronti del dott. DI GIORGIO, che ne condivide l'anzianità nel ruolo della magistratura, per diversi ordini di motivi. Deve premettersi che entrambi i candidati hanno, con pieno merito, esercitato negli ultimi 15 anni le funzioni penali giudicanti, spaziando entrambe in vari settori del diritto penale ed esercitando funzioni di gip/gup, giudice del dibattimento collegiale e monocratico, giudice del riesame, presiedendo anche collegi penali e di riesame, sebbene la sola d.ssa PASINI abbia maturato esperienze anche nel settore minorile e, per converso, il dott. DI GIORGIO abbia esercitato fino al 2005 funzioni promiscue in uffici di assai ridotte dimensioni, sicché l'esperienza complessivamente maturata dalla d.ssa PASINI appare maggiormente ampia e completa. Inoltre la d.ssa PASINI si lascia preferire in relazione al duplice aspetto costituito dalla sua attività di RID e dalla sua qualità di componente del Consiglio Giudiziario e presidente della Commissione Flussi. In particolare, quale RID la d.ssa PASINI ha organizzato efficacemente gli uffici del distretto, spaziando dal PPT alle verifiche telematiche, e lo ha fatto con celerità e precisione tali da meritargli l'espresso apprezzamento del Presidente della Corte di appello, che ha segnalato come l'attività del RID sia stata particolarmente efficace per il Distretto, come riportato nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario. Inoltre, quale Presidente della Commissione Flussi, la d.ssa PASINI ha utilizzato sinergicamente le proprie conoscenze informatiche e la propria attività di RID per consentire un migliore monitoraggio dei flussi di lavoro. Ancora, quale componente del Consiglio Giudiziario, ha acquisito specifica competenza ordinamentale. Tali caratteristiche, ossia la documentazione di speciale capacità organizzativa documentata dai risultati ottenuti quale RID nel contesto dell'informatizzazione degli uffici del distretto e la notevole competenza ordinamentale maturata mediante la partecipazione al Consiglio Giudiziario quale componente nonché la presidenza della Commissione Flussi, non si rinvengono in pari misura nel profilo del dott. DI GIORGIO, ove sono segnalate esperienze nella formazione dei got e dei tirocinanti ex art. 73 e quale relatore a corsi decentrati e della SSPL, nonché quale presidente delle commissioni dismissione beni in sequestro, elettorale ed esame avvocati, ed altresì MAGRIF e componente della commissione flussi, che non raggiungono tuttavia il livello di complessità organizzativa, cui sono conseguiti i risultati documentati anche dal Presidente della Corte d'appello, ed il livello di conoscenza ordinamentale derivato dalla partecipazione al Consiglio Giudiziario, che connotano il profilo della d.ssa PASINI, che deve dunque ritenersi prevalente all'esito della valutazione complessiva ed integrata dei due candidati.*

*La dott.ssa PASINI prevale nei confronti del dott. SCHIARETTI, che le succede di un anno nel ruolo di anzianità della magistratura, per diversi ordini di motivi. Deve premettersi che entrambi i candidati hanno, con pieno merito, esercitato negli ultimi 15 anni le funzioni penali giudicanti, spaziando entrambe in vari settori del diritto penale ed esercitando funzioni di gip/gup, giudice del dibattimento collegiale e monocratico, giudice del riesame, presiedendo anche collegi penali, sebbene la sola d.ssa PASINI abbia maturato esperienze anche nel settore minorile e nella presidenza del riesame ma, dal suo canto, il dott. SCHIARETTI abbia svolto funzioni anche in Corte d'assise. Tuttavia la d.ssa PASINI si lascia preferire in relazione al duplice aspetto costituito dalla sua attività di RID e dalla sua qualità di componente del Consiglio Giudiziario e presidente della Commissione Flussi. In particolare, quale RID la d.ssa PASINI ha organizzato efficacemente gli uffici del distretto, spaziando dal PPT alle verifiche telematiche, e lo*

*ha fatto con celerità e precisione tali da meritargli l'espresso apprezzamento del Presidente della Corte di appello, che ha segnalato come l'attività del RID sia stata particolarmente efficace per il Distretto, come riportato nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario. Inoltre, quale Presidente della Commissione Flussi, la d.ssa PASINI ha utilizzato sinergicamente le proprie conoscenze informatiche e la propria attività di RID per consentire un migliore monitoraggio dei flussi di lavoro. Ancora, quale componente del Consiglio Giudiziario, ha acquisito specifica competenza ordinamentale. Tali caratteristiche, ossia la documentazione di speciale capacità organizzativa documentata dai risultati ottenuti quale RID nel contesto dell'informatizzazione degli uffici del distretto e la notevole competenza ordinamentale maturata mediante la partecipazione al Consiglio Giudiziario quale componente nonché la presidenza della Commissione Flussi, non si rinvengono in pari misura nel profilo del dott. DI GIORGIO, ove sono segnalate esperienze quale MAGRIF, affidamento di tirocinanti ex art. 73, got e Gdp, positivo utilizzo degli strumenti informatici per accelerare la definizione del lavoro giudiziario, che non raggiungono tuttavia il livello di complessità organizzativa, cui sono conseguiti i risultati documentati anche dal Presidente della Corte d'appello, ed il livello di conoscenza ordinamentale derivato dalla partecipazione al Consiglio Giudiziario, che connotano il profilo della d.ssa PASINI, che deve dunque ritenersi prevalente all'esito della valutazione complessiva ed integrata dei due candidati.*

*La dott.ssa PASINI prevale nei confronti della dott.ssa CORINALDESI, che le succede di quattro anni nel ruolo di anzianità della magistratura, per diversi ordini di motivi. Deve premettersi che entrambe le candidate hanno, con pieno merito, esercitato negli ultimi 15 anni le funzioni penali giudicanti, spaziando entrambe in vari settori del diritto penale ed esercitando funzioni di gip/gup, giudice del dibattimento collegiale e monocratico e presiedendo anche collegi penali, sebbene la sola d.ssa PASINI abbia maturato esperienze anche nel settore minorile e quale giudice del riesame ma, dal suo canto, la d.ssa CORINALDESI abbia svolto funzioni anche in Corte d'assise. Devesi osservare, in proposito, che pur a fronte dell'esperienza in assise, costituita dalla celebrazione di due processi, il profilo della d.ssa PASINI si lascia apprezzare maggiormente rispetto alla concorrente per avere svolto le funzioni di giudice del riesame, anche quale presidente del collegio, dal momento che la funzione del riesame costituisce un aspetto fondamentale delle materie trattate presso un tribunale penale ed una materia senz'altro primaria nel bagaglio professionale del magistrato, sicché il candidato alla presidenza di una sezione penale di un tribunale deve preferibilmente essere scelto tra chi abbia maturato esperienza nel fondamentale settore del riesame, perché ciò determina una esperienza significativamente più vasta e completa nell'esercizio delle funzioni penali, nella specifica ottica semidirettiva. Il profilo della d.ssa PASINI risulta dunque prevalente. Inoltre la d.ssa PASINI si lascia altresì preferire in relazione all'aspetto costituito dalla sua attività di RID e presidente della Commissione Flussi, avendo entrambe le candidate maturato esperienza come componenti del Consiglio Giudiziario. In particolare, quale RID la d.ssa PASINI ha organizzato efficacemente gli uffici del distretto, spaziando dal PPT alle verifiche telematiche, e lo ha fatto con celerità e precisione tali da meritargli l'espresso apprezzamento del Presidente della Corte di appello, che ha segnalato come l'attività del RID sia stata particolarmente efficace per il Distretto, come riportato nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario. Inoltre, quale Presidente della Commissione Flussi, la d.ssa PASINI ha utilizzato sinergicamente le proprie conoscenze informatiche e la propria attività di RID per consentire un migliore monitoraggio dei flussi di lavoro. Tali caratteristiche, ossia la documentazione di speciale capacità organizzativa documentata dai risultati ottenuti quale RID nel contesto dell'informatizzazione degli uffici del distretto e la presidenza della Commissione Flussi, non si rinvengono in pari misura nel profilo della d.ssa CORINALDESI, ove sono segnalate esperienze quale affidataria di mot, got e di tirocinanti ex art. 73, promotrice di buone prassi e protocolli interni, che non raggiungono tuttavia il livello di complessità organizzativa, cui sono conseguiti i risultati documentati anche dal Presidente della Corte d'appello, ed il livello di conoscenza ordinamentale derivato dalla*

*partecipazione al Consiglio Giudiziario, che connotano il profilo della d.ssa PASINI, che deve dunque ritenersi prevalente all'esito della valutazione complessiva ed integrata dei due candidati. Non conduce a conclusioni diverse il periodo di servizio della d.ssa CORINALDESI fuori ruolo, dapprima quale consulente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sugli omicidi Alpi-Hrovatin e poi quale consulente del Ministero per le Politiche della Famiglia, dal momento che si tratta di attività caratterizzate da aspetti prevalentemente valutativi, in particolare l'ufficio legislativo del Ministero per le Politiche della Famiglia, e scarsamente rilevanti dal punto di vista organizzativo, sicché sono inidonee ad incidere sul giudizio complessivamente più favorevole, all'esito della valutazione complessiva ed integrata dei profili delle due candidate, della d.ssa PASINI, per la sua maggiore e più completa esperienza nell'esercizio delle funzioni penali e per la sua maggiore attitudine organizzativa e direttiva, per quanto sin qui osservato. Deve pertanto preferirsi il profilo della d.ssa PASINI".*

#### **d) I motivi di ricorso.**

Come sarà di seguito evidenziato, l'apparato motivazionale della delibera è logicamente ineccepibile e gli argomenti critici introdotti dalla ricorrente non sono idonei a provare che l'Organo di autogoverno ha fatto cattivo uso del potere discrezionale normativamente attribuitogli.

Gli elementi sui quali la ricorrente fonda la denunciata illegittimità della delibera impugnata appaiono porsi, infatti, al di fuori dei limiti in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale di legittimità poiché tentano di fornire una diversa dimensione valutativa al proprio vissuto giudiziario e a quello del candidato prescelto e mirano a condurre il decidente a formulare un giudizio comparativo sul merito e sulle attitudini professionali degli aspiranti, con sconfinamento nella sfera di discrezionalità riconosciuta al Consiglio.

Palesamente infondati sono entrambi i motivi del ricorso (mancata valutazione di alcuni aspetti della carriera della ricorrente, delle circostanze rilevanti ai fini della ricorrenza degli indicatori specifici, mancata considerazione del merito della ricorrente, erronea applicazione della normativa primaria e consiliare), come si desume dalla mera lettura della delibera gravata: a pag. 169 viene, infatti, dato atto del previo esame approfondito dei fascicoli personali di tutti gli aspiranti e di tutta la documentazione depositata (pag. 169 della delibera), mentre a pag. 172 si specifica che *“entrambe le candidate hanno, con pieno merito, esercitato negli ultimi 15 anni le funzioni penali giudicanti, spaziando entrambe in vari settori del diritto penale ed esercitando funzioni di gip/gup, giudice del dibattimento collegiale e monocratico, giudice del riesame, presiedendo anche collegi penali e di riesame e maturando esperienze in assise (d.ssa CASADEI) e nel settore minorile (d.ssa PASINI). Entrambe hanno mostrato non comuni capacità organizzative, utilizzando efficacemente lo*

*strumento informatico anche al fine di organizzare al meglio i rapporti con l'ufficio gip e la procura della Repubblica per la gestione dei procedimenti nonché le attività di cancelleria, impegnandosi altresì nel settore della formazione e collaborando efficacemente con i dirigenti degli uffici, senza trascurare l'attività di coordinamento con amministrazioni esterne curate da entrambe le candidate nell'interesse del migliore funzionamento dei raccordi istituzionali per le ipotesi previste dalla legge", con ciò rendendo evidente, per quanto di interesse in questa sede, l'avvenuta considerazione e successiva valutazione, ai fini del conferimento dell'incarico di cui si tratta, di tutti gli elementi che hanno caratterizzato la carriera della dott.ssa Pasini e della dott.ssa Casadei.*

La lettura della delibera evidenzia, inoltre, per un verso, come non corrisponda al vero la circostanza che la dott.ssa Casadei possa vantare esperienze più varie rispetto a quelle della controinteressata, avendo entrambe svolto nell'arco della carriera una pluralità di esperienze diverse, e per l'altro, come tale pluralità di elementi sia stata comunque pienamente considerata dal Consiglio, unitamente all'aspetto delle deleghe ricevute dai dirigenti degli uffici, dell'attività di formazione espletata, delle abilità informatiche. Deve poi sottolinearsi come la valutazione consiliare abbia investito, il merito e le attitudini dei vari candidati traducendosi in una valutazione complessiva ed unitaria dei loro profili.

Nel dettaglio, le ragioni della prevalenza della dott.ssa Pasini vanno quindi ricercate nel lungo svolgimento di funzioni omologhe a quelle messe a concorso (18 anni) e nei risultati raggiunti in tale ambito, nonché nelle eccellenti capacità organizzative dimostrate e nella approfondita conoscenza ordinamentale.

Con riguardo al primo profilo, si osserva, infatti, che se è vero che la dott.ssa Pasini ha svolto funzioni penali per alcuni anni in meno rispetto alla ricorrente, è però da considerarsi come tale aspetto non possa in sé essere dirimente, data anche la varietà delle funzioni svolte dalla vincitrice, la sua elevata produttività e la qualità delle decisioni assunte, documentata anche dall'elevato tasso di conferme ottenute, nonché dall'essersi occupata di un ampio ventaglio di settori (criminalità organizzata, reati finanziari, delitti contro la persona, reati ambientali). La controinteressata ha inoltre svolto, in ambito penale, pressoché tutte le funzioni possibili (giudice di dibattimento penale, monocratico e collegiale, di gip/gup, giudice del riesame, giudice presso il Tribunale dei minorenni), svolgendo anche quelle di presidente del collegio e di presidente supplente presso il Tribunale del riesame dei minori. Con riferimento alle capacità organizzative, la dott.ssa Pasini, nella sua qualità di MAGRIF e

di RID, ha dato ampia prova delle proprie spiccate attitudini organizzative, collaborando con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna e contribuendo in maniera determinante alla informatizzazione degli uffici del distretto, come dimostra anche la nota del predetto Presidente di Corte. La sua conoscenza ordinamentale è peraltro varia ed approfondita, essendo stata nominata anche nella commissione flussi nel 2014 e poi nominata presidente della stessa nel secondo biennio, avendo fatto parte del Consiglio Giudiziario, ed essendo stata componente della commissione per i magistrati in tirocinio e della sezione autonoma dei magistrati onorari.

Quanto alla denuncia della ricorrente circa la mancata espressa menzione nel corpo della delibera di alcuni aspetti della propria carriera, giova rammentare che lo stesso giudice amministrativo ha comunque ritenuto che nessuna carenza motivazionale può rinvenirsi nel diverso grado di dettaglio con il quale sono *“ricostruite le carriere dei due aspiranti, essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'asimmetria descrittiva integrata dalla previa individuazione del curriculum del magistrato ritenuto più idoneo sulla base dei parametri e degli indicatori delle prescrizioni consiliari e dalla successiva comparazione con gli altri candidati è in realtà apparente, laddove - omissis - faccia emergere gli elementi necessari e congrui ai fini della valutazione tecnico-discrezionale”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2911; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 30/01/2018, n. 1075).

Sempre su questo tema, significativi appaiono i principi enunciati in proposito dal T.A.R. del Lazio nella recente sentenza n. 8562 del 22/06/2015, di cui, di seguito, si riporta un passo di particolare rilievo:

*“Per concludere sul punto, ritiene il Collegio che la scelta del relatore, come ripresa nella delibera oggetto di impugnazione, di indicare con maggiore enfasi e profusione di espressioni il profilo attitudinale e di merito di un candidato piuttosto che di un altro, e, in specie, quello del candidato oggetto di proposta e poi prescelto, lungi dal costituire un vizio della motivazione, rientra in una pur legittima scelta della più consona modalità esplicativa, rispetto alla quale, nell'ambito di una rosa di magistrati tutti di assoluta eccellenza e di elevatissimo profilo (nonché potenzialmente idonei allo svolgimento dell'incarico da conferire), ben possono essere posti in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si siano rivelati determinanti per la scelta.*

*Ne consegue che anche la scelta di riservare un maggiore spazio per rappresentare le caratteristiche e le qualità del magistrato proposto, non può certo riflettersi in un vizio di*

*legittimità dell'azione amministrativa, costituendo piuttosto una mera tecnica di redazione della motivazione, fatta salva la possibilità di verificare in modo oggettivo i fatti indicati nella relazione al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I<sup>a</sup>, sent. n. 1 del 02/01/2013)”*.

Quanto, inoltre, alle carenze riscontrate dalla dott.ssa Casadei in relazione alla modalità della comparazione degli aspiranti, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “... *né le fonti primarie né i criteri definiti dal Consiglio Superiore prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei tre parametri prestabiliti (anzianità, attitudine e merito), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopra indicati*” (in termini, Cons. Stato, Sez. IV<sup>a</sup>, sent. n. 31 del 09/01/96 e Cons. Stato, Sez. IV<sup>a</sup>, sent. n. 1872 del 13/12/99 n. 1872; nonché T.A.R. Lazio, sez. I<sup>a</sup>, sent. n. 6890 del 24/07/2007 e T.A.R. Lazio, sez. I<sup>a</sup>, sent. n. 1369 dell'11/02/2009).

Ne consegue che l'omessa dettagliata esplicitazione di tutti gli elementi curriculari riferibili alla ricorrente, non può certamente ritenersi indicativa di una mancata valutazione degli stessi nell'ambito del giudizio comparativo, investendo la doglianza una scelta di carattere esclusivamente espositivo, che – come detto – ha condotto l'Organo di autogoverno, nell'esplicitazione dei criteri che orientano il vaglio attitudinale, ad adottare uno stile di maggiore concisione nella presentazione dei candidati, implicante il contenimento dell'illustrazione delle esperienze e dei titoli maturati da ciascuno e la concentrazione dello sforzo argomentativo nel successivo snodo della comparazione dalla quale si evince con chiarezza le ragioni della prevalenza accordata alla vincitrice sulla odierna ricorrente.

Con riguardo infine al fatto che la dott.ssa Pasini non avrebbe svolto funzioni semidirettive, laddove la ricorrente, per delega del Presidente del Tribunale avrebbe di fatto presieduto la sezione penale del Tribunale di Rimini, si è già detto come siano state riconosciute alla dott.ssa Pasini spiccate capacità organizzative (v. riferimento alla esperienza di collaborazione con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna o alla modalità di organizzazione del proprio lavoro).

D'altra parte, a proposito della rilevanza che assumono gli indicatori nelle procedure di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi vale richiamare quanto di recente affermato dal T.A.R. Lazio, Sez. I, con sentenza n. 1074, del 30/01/2018, (ud. 17/01/2018,

dep. 30/01/2018), :“il possesso degli indicatori attitudinali individuati dal nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria non costituisce un requisito di legittimazione per l'accesso alle funzioni giudicanti semidirettive né determina l'automatica e incondizionata prevalenza del magistrato che li possiede rispetto a quello che non li possiede (cfr., per una diffusa analisi della recente disciplina consiliare Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786, che conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 novembre 2016, n. 11168). Ne deriva che la presenza, nei curricula degli aspiranti, di indicatori, sia generali sia specifici, impone solo una particolare accuratezza istruttoria, tale da comportare una reale considerazione dei requisiti attitudinali dei candidati, che però non predetermina gli esiti della successiva fase di valutazione degli stessi, nella quale si procederà, come previsto dall'art. 2 del medesimo testo unico, ad una valutazione integrata di tutti i profili attitudinali e del parametro del merito, il cui esito viene espresso in un giudizio "complessivo e unitario". Come rileva lo stesso Consiglio Superiore nella relazione introduttiva al testo unico 2015, i criteri obiettivi per la valutazione dell'idoneità direttiva mirano solo ad orientare l'esercizio dell'attività di scelta del magistrato più meritevole, ferma la "necessità di preservare l'autonomia valutativa del CSM, evitando di introdurre nelle procedure selettive criteri tali da minare la discrezionalità propria di un Organo di rilevanza costituzionale. In altri termini, nel ridisegnare la disciplina del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si è cercato un giusto punto di equilibrio tra il principio di legalità e l'irrinunciabile esigenza di tutelare il potere di autodeterminazione consiliare [...] ciò anche al fine di arrestare recenti tentativi di degradazione della discrezionalità consiliare a mera discrezionalità tecnica". La rilevata assenza di automatismi e il corrispondente rafforzamento dell'onere motivazionale, più in generale, non si traduce neppure nella necessaria adozione di una forma analitica di argomentazione, comportando la nuova disciplina consiliare soltanto un particolare onere di completezza argomentativa, che, anche con l'utilizzo di formule sintetiche, faccia emergere gli snodi fondanti dell'operato giudizio di prevalenza (sulla legittimità di una comparazione sintetica, cfr. da ultimo Tar Lazio, Roma, 10 marzo 2017, n. 3346, con ampi richiami giurisprudenziali)”.

Alla luce di quanto illustrato appare evidente come il Consiglio abbia fatto buon governo delle norme applicabili ai procedimenti per il conferimento dell'incarico semidirettivo di cui si discute e, avuto riguardo alla motivazione della delibera, non appaiono ravvisabili i vizi denunciati, emergendo con chiarezza i presupposti cui la scelta è stata

ancorata e il nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (fra le tante più recenti, cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, dep.11/12/2017, n. 5828; Cons. di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786; Cons. di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; 11 settembre 2009, n. 5479; 31 luglio 2009, n. 4839; 14 luglio 2008, n. 3513; Consiglio di Stato, Sez. Quinta, n. 3944/18, n. 3942/18).

In sostanza, nel caso di specie, l'Organo di autogoverno ha ritenuto che il profilo della dott.ssa Pasini fosse complessivamente e unitariamente considerato superiore a quello della ricorrente, nonostante quest'ultima abbia svolto funzioni penali per alcuni anni in più e abbia svolto funzioni semidirettive di fatto, non potendo all'evidenza tali elementi essere considerati isolatamente dal resto e disgiunti quindi dalla predetta valutazione complessiva del candidato che il Consiglio Superiore è chiamato a svolgere all'atto del conferimento di un incarico semidirettivo o direttivo.

Come già evidenziato, rimane estranea al sindacato giurisdizionale ogni valutazione di merito e, quindi, di opportunità e di convenienza delle scelte effettuate dall'Organo di autogoverno. E, a ben vedere, proprio queste costituiscono il vero oggetto delle doglianze della ricorrente che sono funzionali solo alla dimostrazione che ella è il miglior magistrato per l'ufficio semidirettivo conferito.

Circa la domanda cautelare se ne evidenzia l'infondatezza, essendo la prognosi di accoglimento del ricorso infausta alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte. Deve pertanto ritenersi esclusa la ricorrenza del presupposto del *fumus bonis iuris*, così come deve rilevarsi che la ricorrente con riguardo al *periculum in mora* si limita ad affermare che “*mentre alcun pregiudizio deriverebbe al C.S.M. da un provvedimento di questo Ecc.mo Tribunale che ordini il riesame (peraltro nella specie da parte di un Organo avente diversa composizione perché recentemente rinnovato) delle valutazioni comparative dei candidati, la ricorrente sarebbe invece impossibilitata a svolgere le funzioni semidirettive per cui è causa*”, con ciò rendendo evidente la mancata ricorrenza degli estremi del *periculum* stesso. In ogni caso, la sussistenza della probabile prognosi finale sfavorevole sull'esito del processo pone la premessa per valutare negativamente anche l'eventuale presenza del *periculum* comunque non configurabile nel caso di specie alla luce delle considerazioni sopra esposte. >>

Alla luce delle considerazioni che precedono sussistono, pertanto, valide ragioni per resistere in giudizio alla domanda proposta dalla dott.ssa Casadei di annullamento degli atti impugnati e chiedendo, altresì, il rigetto dell'avanzata istanza cautelare.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi in giudizio per resistere al ricorso al TAR Lazio indicato in premessa, chiedendo, altresì, il rigetto dell'avanzata istanza cautelare, per quanto suddetto, dandone comunicazione al Ministro della Giustizia.



## SESTA COMMISSIONE

## ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

## INDICE

**PARERI ..... 1**

1) Fasc. 36/PA/2018 - Nota pervenuta in data 11 ottobre 2018 con la quale il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha trasmesso, per il parere, il testo del decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"*. (relatore Consigliere BENEDETTI, Consigliere CRISCUOLI)..... 1

**PARERI**

1) **Fasc. 36/PA/2018** - Nota pervenuta in data 11 ottobre 2018 con la quale il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha trasmesso, per il parere, il testo del decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”.

**(relatore Consigliere BENEDETTI, Consigliere CRISCUOLI)**

La Sesta Commissione propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

«Il Consiglio,

vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2018 con la quale il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha trasmesso, per il parere, il testo del decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”;

visti i pareri dell'Ufficio Studi e documentazione n. 254 del 29 ottobre 2018 e n. 270 del 14 novembre 2018;

osserva:

**1. Premessa.**

A questo Consiglio è stata richiesta dal Ministro della giustizia, con nota pervenuta in data 11 ottobre 2018 la formulazione del parere ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, relativo al testo del decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge del 4 ottobre 2018 n. 113, recante disposizioni urgenti per la protezione internazionale e immigrazione, sicurezza

pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si compone di 40 articoli, distribuiti in quattro Titoli, in materia di immigrazione, sicurezza pubblica, organizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, disposizioni transitorie e di attuazione.

Il 7 novembre 2018 il Senato della Repubblica, nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge del predetto decreto, ha approvato il testo con modificazioni rispetto al testo originario.

\*\*\*\*

In tema di immigrazione il legislatore, al dichiarato scopo di conferire maggiore determinatezza al dato normativo, ha abrogato la protezione umanitaria come fattispecie "aperta", tipizzando alcune specifiche fattispecie che consentono la tutela dello straniero il quale non ha diritto alla protezione internazionale.

Il decreto-legge, inoltre, prevede nuove forme di trattenimento dello straniero, nonché un generale allungamento della durata del trattenimento stesso, sia in relazione alla convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, sia alla permanenza negli Hotspot e CPR ai fini dell'identificazione del richiedente.

Per il settore penale, il decreto-legge, con un intervento eterogeneo, amplia l'area della tutela penale con riferimento a condotte di blocco stradale e ferroviario, di occupazione di edifici, di elusione delle norme in materia di esecuzione di opere pubbliche con ricorso non autorizzato al subappalto e al cottimo, di accattonaggio molesto; aggiunge nuove ipotesi di reato a quelle per le quali è consentito di effettuare intercettazioni in deroga ai limiti di pena di cui all'art. 266, comma 1° c.p.p.; estende ai reati di cui agli artt. 612 bis. e 572 c.p. le modalità di controllo elettronico a distanza nei casi di applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare.

Significativo l'intervento effettuato nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali parificando, quanto all'iniziativa relativa all'azione di prevenzione, l'autorità amministrativa titolare del potere di proposta a quella giurisdizionale.

E' stata, infatti, eliminata l'obbligatorietà della comunicazione della proposta al procuratore distrettuale da parte del questore e del direttore della DIA e la correlata sanzione della inammissibilità della proposta in mancanza di comunicazione.

La novella, riducendo il coordinamento preventivo tra l’Autorità Giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza, può potenzialmente condurre ad un impatto sulle indagini in corso relative al medesimo soggetto.

L’ulteriore profilo di intervento ha riguardato la gestione dei beni confiscati nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, sia quanto alla loro destinazione, sia quanto alle modalità di messa in vendita, riconoscendo, inoltre, esplicitamente la competenza del giudice che ha disposto il sequestro in ordine alle controversie concernenti beni indivisi.

Sul versante delle misure di prevenzione personali è stato ampliato il novero dei soggetti cui può essere applicato il DASPO in relazione a competizioni sportive, includendovi anche coloro per i quali può essere richiesta la misura di prevenzione personale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 159/2011, nonché, alla luce dell’emendamento approvato in sede di conversione, il divieto di accesso a locali pubblici.

## **2. Le misure relative alla protezione internazionale**

Con il decreto-legge n. 113/2018 l’Esecutivo detta una pluralità di disposizioni *“nell’ambito di una complessa azione riorganizzativa, concernente il sistema di riconoscimento della protezione internazionale e le forme di tutela complementare, finalizzata in ultima istanza a una più efficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio nonché ad introdurre misure di contrasto al possibile ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale”*.

Per ciò che concerne il titolo I del decreto, l’intervento normativo più incisivo è senz’altro quello dell’abrogazione della protezione umanitaria, quale istituto generale, e la sua sostituzione con permessi di soggiorno per “casi speciali”, alcuni già previsti dalla normativa previgente, altri, invece, di nuova introduzione pur se rientranti nelle ipotesi di protezione umanitaria già riconosciute dalla giurisprudenza.

Lo scopo dell’iniziativa riformatrice è chiaramente esplicitato nella Relazione al decreto-legge laddove si afferma che: *“il presente intervento normativo si rende necessario ed urgente nell’ambito di una complessa azione riorganizzativa, concernente il sistema di riconoscimento della protezione internazionale e le forme di tutela complementare, finalizzata in ultima istanza a una più efficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio nonché ad introdurre misure di contrasto al possibile ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale”*.

È stato ritenuto che l'istituto della protezione umanitaria, introdotta nell'ordinamento interno, quale forma di protezione complementare e residuale, e, quindi, da utilizzare, in ipotesi di temporanea gravità è, di fatto, diventata *“il beneficio maggiormente riconosciuto nel sistema nazionale”*.

La ragione di tale snaturamento sarebbe riconducibile alla genericità e all'incertezza delle norme che la disciplinano che avrebbero favorito un'interpretazione eccessivamente estensiva da parte della giurisprudenza, come dimostrato dall'*“anomala sproporzione”* tra i casi di riconoscimento della protezione internazionale e quelli di riconoscimento della protezione umanitaria<sup>1</sup>.

L'intervento normativo è, quindi, volto a *“delimitare l'ambito di esercizio di tale discrezionalità alla individuazione e valutazione della sussistenza di ipotesi predeterminate nella norma, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei che individuano specifici casi di protezione complementare”*.

### **3. Le modifiche apportate alla protezione dello straniero dal decreto-legge n. 113/2018: dalla protezione umanitaria alla protezione in casi “speciali”.**

Il decreto-legge abroga entrambe le ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Resta salvo il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di *non refoulement*, *“in coerenza con il quadro ordinamentale vigente, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione”*.

In luogo del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari - quale previsto dal Testo unico in materia di immigrazione (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998) - sono regolate alcune fattispecie di permessi di soggiorno “speciali”.

Alcune di esse, in particolare, quelle di cui agli artt. 18 (*i permessi per motivi di protezione sociale*), 18-bis (*permesso per le vittime di violenza domestica*) e 22, comma 12-quater del T.U. sull'immigrazione (*permesso in ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo*), già presenti nell'ordinamento, sono state oggetto di ridefinizione ad opera del decreto-legge; altre fattispecie, non esplicitamente previste dal Testo unico, ma

---

<sup>1</sup> Nell'ultimo quinquennio: status di rifugiato 7%; protezione sussidiaria 15%; numero dei permessi di soggiorno per motivi umanitari 25%, incrementato al 28% per l'anno in corso.

riconosciute dalle Commissioni territoriali e dalla giurisprudenza, ricevono per la prima volta un'espressa disciplina poiché per queste, come chiarisce la relazione, *“non sarebbe comunque possibile il rimpatrio, posti i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale”*. E' il caso delle condizioni di salute di eccezionale gravità (*termine sostituito con “particolare gravità” nel corso dell'iter di conversione*) dello straniero; delle situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza; degli atti di particolare valore civile che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno.

Con riferimento ai permessi di soggiorno “speciali”, già presenti nell'ordinamento, ma modificati dal decreto-legge, sono mantenuti inalterati i presupposti in presenza dei quali può essere rilasciato il permesso di soggiorno a norma dell'art. 18 cit., ma è ora previsto che lo stesso rechi *“la dicitura casi speciali, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”*.

Anche il permesso di soggiorno “speciale”, di cui all'art. 18 *bis* del T.U., ha mantenuto inalterati i suoi tratti caratterizzanti (i presupposti in presenza dei quali può essere rilasciato, l'ambito delle fattispecie incluse), ma, attraverso l'introduzione del comma 1 *bis*, è ora previsto che rechi la dicitura “casi speciali”, abbia la durata di un anno e consenta l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nei registri anagrafici o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale diverso permesso di soggiorno, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Il permesso di soggiorno di cui all'art. 22 *quater* del T.U. è stato modificato dal decreto-legge, essendo stata soppressa la sua riconducibilità alle disposizioni dell'art. 5 comma 6, del T.U. Il nuovo comma 12 *sexies* dell'art. 22 prevede, inoltre, che *“Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla*

*scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo*". La durata è identica, essendo rimasto invariato il testo del comma 12 *quinquies* (ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale; il permesso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne avevano legittimato il rilascio).

Venendo, invece, alle "nuove" fattispecie di *permessi speciali* previsti dal legislatore d'urgenza, il primo a dover essere menzionato è quello contenuto nell'art. 19, comma 2, del T.U. sull'immigrazione. La norma, che contiene i casi di divieto di espulsione e di respingimento, dettava, infatti, anche prima della novella in discussione, particolari disposizioni per determinate categorie di soggetti vulnerabili, prevedendo i casi in cui non è comunque consentita l'espulsione: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

A dette categorie di soggetti non espellibili è stata ora aggiunta la lettera *d bis*), che prevede il divieto di espulsione per gli "*stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.*"

Il precedente comma è stato modificato in corso di conversione con la sostituzione delle parole "*eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile*" con le seguenti "*particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale tali da determinare un rilevante*" così temperando il rigore, invero eccessivo, della precedente formulazione ed ampliando la tutela delle posizioni soggettive garantite dall'art. 32 Cost.

Inoltre, il nuovo art. 20 *bis* cit. prevede *un permesso di soggiorno per calamità*, concedibile quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una

situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

Il permesso è rilasciato dal questore, ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L'ultima novità in tema di permessi di soggiorno, è quella di cui al nuovo art. 42 bis del T.U. La norma prevede che *“qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”*.

Il legislatore ha, infine, riformulato l'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, attuativo della direttiva 2005/85/CE, regolando il permesso per “protezione speciale”.

Tale permesso può essere rilasciato nei casi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale per i quali, tuttavia, sussiste la condizione di non sottoponibilità dello straniero ad espulsione e respingimento.

Si tratta delle ipotesi in cui lo straniero non potrebbe essere rimpatriato perché, nello Stato di destinazione, potrebbe essere oggetto di *persecuzione* per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (ipotesi disciplinata dall'art. 19, co. 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - ovvero potrebbe essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione - o ancora, verso uno Stato in cui si abbiano fondati motivi di ritenere che egli rischi di essere sottoposto a *tortura*, anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Solo entro il perimetro dei permessi di soggiorno così enumerati “sopravvive”, dunque, nell'impianto del decreto-legge, una forma di tutela altra rispetto a quella propria della protezione internazionale (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria) e della protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie (ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico dell'immigrazione, la cui disciplina non viene modificata dal decreto-legge in esame).

#### 4. Valutazione delle innovazioni operate dal D.L. n. 113 del 2018.

Tanto premesso riguardo alle innovazioni operate nella materia dal decreto, deve osservarsi come la scelta di tipizzazione di singole fattispecie riconducibili alla protezione umanitaria si presta alle osservazioni qui di seguito esposte.

##### 4.1. Eliminazione della clausola aperta di protezione per motivi umanitari.

Nelle intenzioni del legislatore, l'eliminazione della clausola aperta della protezione per "motivi umanitari" è ricollegata all'assenza di una normativa europea che obblighi gli Stati membri a introdurre nei propri ordinamenti nazionali detta forma di protezione umanitaria (cfr. Relazione al decreto-legge). La Relazione illustrativa sottolinea, infatti, che l'articolo 6, par. 4, della direttiva 115/2008/UE non impone la tutela per generiche ragioni umanitarie, ma prevede la mera possibilità che gli Stati amplino l'ambito delle forme di protezione tipiche, sino ad estenderlo ai motivi "umanitari", "caritatevoli" o "di altra natura", rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca a un cittadino di un Paese terzo irregolare sul territorio dello Stato il diritto di soggiornarvi.

Per chiarezza, si osserva come la protezione per motivi umanitari sia in realtà riconosciuta anche da altre fonti europee, quali l'art. 25 Regolamento CE/810/2009 che prevede, infatti, un codice comunitario dei "*visti con validità territoriale limitata rilasciati eccezionalmente*" per "*motivi umanitari o di interesse nazionale*" e validi solo "*per il territorio dello Stato membro di rilascio*". L'art. 6, co. 5, lett. c) del Regolamento UE/399/2016 (cd. codice frontiere Schengen) consente, inoltre, agli Stati membri di autorizzare l'entrata di uno straniero nel proprio territorio "*per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali*".

Il diritto eurounitario, pertanto, considera la protezione umanitaria come forma di tutela non episodica, ma riservata alla legislazione nazionale.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, peraltro, chiarito che gli Stati membri possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole, diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa europea, purché non modifichino i presupposti e l'ambito di applicazione della disciplina derivata dell'Unione<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Sent. 09.11.2010, caso Germania c. B. e D., C-57/09, C-101/09. L'art. 3 "Disposizioni più favorevoli" prevede che: "*Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone*

Prescindendo dal tema delle opzioni attribuite al legislatore interno nel determinare l'ambito di estensione della protezione assicurata dalle direttive europee e guardando alle novità introdotte dal decreto-legge dall'angolo prospettico dell'amministrazione della giustizia, appare indubbio che le stesse siano idonee a produrre ricadute sull'attività giurisdizionale: con riguardo al rispetto dei canoni della durata ragionevole del processo, alla salvaguardia dei principi di prevedibilità delle decisioni, alla soluzione dei conflitti giurisdizionali, nonché alla certezza delle competenze e delle misure giurisdizionali adottabili dai magistrati.

La prima ricaduta connessa all'abrogazione della protezione per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6 del T.U. sull'immigrazione è certamente rappresentata dalla verosimile riespansione dell'ambito di operatività dell'art. 10 Cost., quale conseguenza dell'eliminazione della clausola "aperta" di determinazione delle ipotesi di tutela per motivi umanitari di cui si è detto.

Come accennato in precedenza, prima degli interventi eurounitari sulla protezione internazionale e sulla previsione di forme di "tutela umanitaria", veniva data attuazione all'asilo costituzionale mediante l'applicazione diretta dell'art. 10, comma 3 Cost., avendo ritenuto la giurisprudenza, già richiamata, che detta norma configuri un "*vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento*" (Cass. S.U. n. 4674/1997).

La successiva adozione, da parte del legislatore europeo, delle direttive sopra menzionate e, da parte del legislatore nazionale, della disciplina di recepimento di cui si è detto, ha quindi fornito una nuova e diretta "copertura" al diritto di asilo (art. 32, comma 3 del D.Lgs. n. 25/2008 e art. 5, comma 6, del T.U. sull'Immigrazione), che ha svolto efficacemente, fino ad ora, un ruolo di reale "contenimento" delle ipotesi di tutela dello straniero vulnerabile, contribuendo all'attuazione degli indicati diritti costituzionali e facendo venir meno la necessità del ricorso diretto all'applicazione della norma "aperta" rappresentata dall'art. 10 Cost..

Orbene, la tipizzazione legislativa delle ipotesi di protezione realizzata con il decreto-legge in esame, in astratto pienamente legittima, e, per alcuni versi anche auspicabile in un'ottica di certezza del diritto, è però certamente non esaustiva, essendo ipotizzabili mutevoli e varie situazioni di vulnerabilità, potenzialmente idonee a fondare

---

*aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva".*

la richiesta di protezione dello straniero per motivi umanitari (come peraltro evidenziato dalla casistica giurisprudenziale sopra riportata). L'abrogazione dell'istituto della protezione per motivi umanitari potrebbe condurre ad una riespansione dell'ambito di operatività dell'art. 10, comma 3 Cost. immediatamente azionabile innanzi al giudice ordinario.<sup>3</sup> Parimenti analoga riespansione potrebbe verificarsi con riferimento a diverse posizioni soggettive costituzionalmente garantite, quali, ad esempio, quelle afferenti il diritto alla salute (art.32 Cost.), ciò anche in considerazione della tassatività delle fattispecie previste per il rilascio dei permessi c.d. speciali.

Ciò potrebbe comportare il verificarsi di un'incertezza sullo *status* dello straniero al quale è riconosciuta la tutela dei diritti costituzionali, senza la mediazione della fonte legislativa primaria, essendo rimesso all'autorità giudiziaria il compito di definire il perimetro della condizione del titolare del diritto, con riferimento, ad esempio, al divieto di respingimento, al diritto a soggiornare nel territorio dello Stato, all'accesso al lavoro, alle cure mediche, ai servizi, all'iscrizione anagrafica, laddove, invece, il permesso per motivi umanitari determinava (e determina nel caso dei "neo" permessi per casi speciali) una condizione ben definita. La conseguenza di tale condizione di incertezza, generata dalla novella legislativa, potrebbe essere un possibile incremento del contenzioso ed un ritardo nella tutela dei diritti fondamentali degli stranieri vulnerabili<sup>4</sup>.

Dalle novità normative del decreto-legge, emergono, ancora, altre due potenziali criticità, ricollegabili alla competenza del giudice ordinario e al rito da applicare:

- le controversie che saranno radicate a seguito della richiesta di tutela diretta dell'asilo costituzionale non appaiono riconducibili, almeno in maniera piana, ad alcune delle ipotesi che radicano la competenza delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale istituite presso i tribunali distrettuali, previste dall'art. 3 del D.L. n. 13 del 2017, conv. in l. 13 aprile n. 46, così come modificato dal D.L. n. 113 del

---

<sup>3</sup> Va anche precisato che nessun limite può provenire sul punto dagli obblighi comunitari in quanto, non solo per il citato plurimo riferimento delle fonti europee alla protezione umanitaria, ma anche per la più specifica disposizione sul diritto di asilo per la quale, anche se gli Stati membri dell'Unione europea devono considerarsi reciprocamente paesi d'origine sicuri «a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo» (art. unico del Protocollo n. 24, del Trattato di Lisbona del 2007, sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea), gli stessi mantengono inalterato il proprio potere di «decide[re] unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro» (art. unico, lett. d).

<sup>4</sup> Può rimandarsi sul punto, alla Risoluzione del Consiglio del 15 marzo 2017 sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi alla protezione internazionale, alle misure organizzative previste per i progetti tabellari dei tribunali distrettuali, ma anche alle iniziative per l'adozione di buone prassi e all'intero piano di applicazioni previsto per assicurare una risposta di giustizia pronta e efficace alla richiesta di protezione da parte dei migranti).

2018)5. Ciò significa che, in assenza di una chiara e specifica previsione normativa in ordine alla competenza delle Sezioni Specializzate anche per tali controversie, la competenza a decidere dovrebbe essere del tribunale ordinario monocratico;

-è, inoltre, del tutto prevedibile che il ricorso dello straniero contenga, cumulativamente o subordinatamente, tanto domande di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) o di protezione “per casi speciali (devolute pacificamente alle sezioni specializzate), quanto la domanda di tutela costituzionale “diretta” di cui sopra, con conseguente ambiguità, per i giudizi con domande “plurime”, in relazione all’individuazione del giudice competente e del rito applicabile (rito camerale ex art. 3 D.L. n. 113/2017 o rito sommario di cognizione ex art. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011). Da quanto detto si evince chiaramente come gli obiettivi ispiratori della riforma (indicati nel superamento delle condizioni di incertezza sui presupposti applicativi della protezione umanitaria e nel contenimento dello spazio applicativo di tali forme di protezione), non risultino del tutto garantiti dalla novella legislativa che, anzi rischia di incrementare il tasso di incertezza sui presupposti applicativi dei nuovi permessi speciali, sugli spazi che residualmente saranno destinati ad essere coperti dal ricorso all’art. 10 Cost. sul grado di tutela fornita allo straniero, sul giudice competente a decidere le controversie *de quibus* e sul rito conseguentemente applicabile.

Si consideri, inoltre, come la potenziale sottrazione alle sezioni specializzate del contenzioso relativo alla “ex protezione per motivi umanitari” – in assenza di specificazione sulla competenza in caso di connessione di domande ovvero di domande correlate alla diretta applicabilità dei precetti costituzionali - determinerebbe una vanificazione, almeno parziale, dell’obiettivo del legislatore sottostante la costituzione delle sezioni specializzate, le quali, per competenza e concentrazione, si sono dimostrate in grado di assicurare una tutela tempestiva e qualitativamente adeguata alla richiesta.

#### **4.2. L’effettività della tutela del divieto di trattamenti umani o degradanti (Art. 1, comma 2, D.L. n. 113/2018).**

Problematica risulta la sostituzione, da parte dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 113/2018, della norma relativa alla procedura per il riconoscimento del permesso per motivi umanitari prevista dall’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008 con quella del mero rilascio del permesso per protezione speciale nei casi di cui agli artt. 19, comma 1<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Non solo, infatti, esse non rientrano nelle ipotesi testuali previste dal comma 1, lett. da a) ad e), ma potrebbero, tuttavia, talora integrare le ipotesi riconducibili parallelamente anche al mancato riconoscimento di “permessi per protezione speciale” di cui alla lettera c).

<sup>6</sup> “*In nessun caso può' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di*

e 19 comma 1.1.<sup>7</sup> del D.Lgs. n. 286/1998<sup>8</sup>, ipotesi ricondotte dalla Relazione illustrativa al c.d. divieto di “*refoulement*”.

E’ noto, infatti, come la Convenzione di Ginevra, da cui origina il c.d. divieto di respingimento, non esaurisce gli obblighi internazionali e costituzionali, trovando integralmente applicazione altre norme convenzionali e, *in primis*, l’art. 3 della Convenzione EDU. Tale norma vieta agli Stati, accanto alla tortura, espressamente prevista dall’art. 19, comma 1.1., anche i *trattamenti inumani e degradanti*, non previsti da tale disposizione, così da assicurare una protezione complementare rispetto al divieto di *refoulement*, garantito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra. Va precisato, sul punto che per la Corte EDU, il rispetto di tali diritti deve essere garantito dallo Stato non solo sul territorio dello Stato, ma anche evitando che misure di allontanamento possano determinare la lesione dei diritti umani in Paesi ove sussista tale rischio (cd. protezione di riflesso).

Orbene occorre comunque garantire piena tutela ai diritti di cui all’art. 3 della Convenzione anche qualora sussistano condizioni ostative al divieto di *refoulement* (ipotesi molto ampliate da decreto - legge).

#### **4.3. L’art. 7 del D.L. n. 113/2018: diniego e revoca della protezione internazionale.**

L’art. 12 del d. lgs. 251/2007 prevedeva alla lettera c) il mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato per lo straniero che costituisca “*un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale*”. L’art. 7 del decreto-legge n. 113/2018, recante “*disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale*”, modifica detto art. 12, affiancando ai reati di cui all’art. 407,

---

*opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.*

<sup>7</sup> “*Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.*”

<sup>8</sup> Art. 1, comma 2, D.L. n. 113/2018: «2. Al Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) *all’articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»*

comma 2, lett. a) del codice di procedura penale anche le fattispecie previste “dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate”.

In merito, occorre ricordare che la Convenzione di Ginevra, all'art. 33, dopo aver previsto il divieto di espulsione o di respingimento di un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, precisa che “2. Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato”.

Orbene, si dubita del fatto che alcune delle fattispecie di reato incluse nel corpo dell'art. 12 D.Lgs. n. 251/07 possano integrare in sé la condizione di pregiudizio alla “sicurezza dello Stato” o la natura di “reato particolarmente grave”, ai sensi del citato art. 33 della Convenzione di Ginevra. In sostanza, l'ampliamento della categoria dei reati-presupposto del diniego o revoca della protezione internazionale appare per talune fattispecie non pienamente rispettoso degli obblighi costituzionali derivanti dagli artt. 10 e 117 Cost.. Non solo, anche la Direttiva 2011/ 95/Ce (cd. “Direttiva “qualifiche”), all'art. 14, comma 4 prevede che : <<Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando: a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro>>.

#### **4.4. Sospensione del riconoscimento della protezione internazionale ed espulsione immediata (Art. 10 D.L. n. 113/2018).**

Da segnalare le modifiche apportate dall'art. 10 del decreto-legge all'art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, con l'introduzione del comma 1bis.

Tale norma prevede nella prima parte che, per i richiedenti protezione che hanno in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale, la Commissione investita del procedimento accelerato, oltre al rigetto o accoglimento della domanda, può disporre l'eventuale sospensione dell'esame della domanda di protezione.

In caso di rigetto lo straniero deve lasciare il territorio nazionale e può essere espulso e ciò anche in pendenza del ricorso proposto al Tribunale contro il provvedimento sfavorevole, laddove la giurisprudenza comunitaria ne impone la sospensione degli effetti giuridici<sup>9</sup>.

Non appare chiaro, peraltro, se la norma si riferisca a tutte le ipotesi di rigetto della domanda o sia circoscritta alla sola ipotesi prevista dalla prima parte del comma 1-*bis*.

#### **4.5. Disposizioni in materia di Paese di origine sicuri.**

L'art. 7-*bis* del decreto legge, nella versione approvata al Senato, introduce nel corpo del d.lgs. n. 25/2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, poi modificata dalla direttiva UE/32/2013, un nuovo articolo 2 bis, rubricato "*Paesi di origine sicuri*" che prevede l'elaborazione con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, di una *lista ufficiale*, periodicamente aggiornata, di Paesi di origine "sicuri" nell'ottica di semplificare la definizione delle domande di protezione per il caso in cui il richiedente provenga per l'appunto da uno dei Paesi inclusi nella lista<sup>10</sup>:

---

<sup>9</sup> La Corte di giustizia (Grande Chambre, C-181/16, sentenza del 19 giugno 2018), infatti, ha esplicitamente affermato che "La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel combinato disposto con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nonché alla luce del principio di non-refoulement e del diritto ad un ricorso effettivo, sanciti dall'articolo 18, dall'articolo 19, paragrafo 2, e dall'articolo 47 della Carta, dev'essere interpretata nel senso che non osta all'adozione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva stessa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che abbia proposto domanda di protezione internazionale, direttamente a seguito del rigetto di tale domanda da parte dell'autorità competente ovvero cumulativamente con il rigetto stesso in un unico atto amministrativo e, pertanto, anteriormente alla decisione del ricorso giurisdizionale proposto avverso il rigetto medesimo", ma purché "lo Stato membro interessato garantisca la sospensione di tutti gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso".

<sup>10</sup> "1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri

La possibilità per gli Stati membri di dotarsi di tale lista, ai fini della semplificazione dell'esame delle domande di asilo, era prevista già dalla direttiva UE/25/2008 e successivamente dalla direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure), modificativa della precedente, recepita nell'ordinamento con il D.Lgs. 142/2015<sup>11</sup>. All'atto della implementazione di detta direttiva, però, il legislatore italiano non aveva inteso avvalersi della facoltà di creare la lista di cui si è detto. Al contrario, il legislatore dell'urgenza, ha ritenuto di utilizzare tale facoltà, riproducendo sostanzialmente il contenuto degli artt. 36 e 37 e dell'Allegato I della direttiva n. 32.

In merito, appare opportuno evidenziare che i parametri indicati a livello europeo per la valutazione del Paese al fine del suo inserimento nell'elenco ed indicati nel citato allegato I sono: l'ordinamento giuridico dello Stato da valutare, l'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e la sua situazione politica generale. In base ad essi, un Paese è inserito nell'elenco se “*si può dimostrare che, in via generale e costante*” non si verificano al suo interno atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del D.Lgs. 251/2007.

Orbene, conformemente al disposto del legislatore europeo, l'art. 7 bis del decreto legge prevede, infatti, al comma 2 che: “*Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”. Da evidenziare anche che la norma consente di considerare un determinato Paese sicuro “*con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone*”.

Quanto alle conseguenze della domanda di protezione avanzata da un soggetto proveniente da un Paese inserito nella lista, la direttiva UE/2013/32 stabilisce che gli

---

*di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea”.*

<sup>11</sup> Dodici Paesi membri, hanno adottato il concetto di Paese di origine sicuro: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Repubblica Ceca, Regno Unito e Slovacchia. Le liste nazionali in vigore, pubblicate dalla Commissione europea, non includono tuttavia gli stessi Paesi. Da notare che la maggior parte dei Paesi considera sicuri del tutto o in parte i 7 Paesi terzi proposti come sicuri dalla Commissione, ossia, Albania, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia.

Stati membri hanno la possibilità di non esaminare nel merito una domanda di asilo quando, a motivo di un legame sufficiente con un Paese terzo sicuro, il richiedente può invece cercare protezione in tale Stato. In presenza delle condizioni necessarie, la disposizione consente quindi agli Stati membri di chiudere la procedura di asilo e di rimpatriare il richiedente asilo verso il Paese terzo in questione.

Sebbene la normativa di nuova introduzione sia in linea con quella europea, appare necessario evidenziare la questione del valore della c.d. “lista” rispetto alle decisioni delle Commissioni e dei giudici.

Si tratta, infatti, di un atto amministrativo interministeriale, emanato sulla scorta di criteri normativi. Appare dubbio che esso, quanto all’identificazione del Paese sicuro, possa considerarsi vincolante; è evidente, infatti, che venendo in gioco diritti costituzionali, rimane fermo il potere dell’autorità giurisdizionale ordinaria di riconsiderare l’inserimento di un Paese nella lista dei Paesi sicuri mediante congrua motivazione, tanto più ove la predetta indicazione si discosti dai criteri di inserimento pure previsti dalla norma generale.

Il legislatore dell’urgenza, mutuando il disposto dell’art. 37, par. 3 della direttiva n. 32 cit., ha, inoltre, indicato le fonti da cui dovrà trarsi la cognizione della sicurezza o meno del Paese del richiedente, ovvero le informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell’Unione europea, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

In base al disposto dell’art. 7bis, infine, è necessario, al fine di ritenere il richiedente protezione proveniente da un Paese sicuro, che egli abbia la cittadinanza di tale Paese o che sia un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non abbia invocato “*gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova*”. Il richiedente può quindi in ogni caso far valere la peculiarità della sua situazione individuale, indipendentemente dalla

“presunzione di sicurezza” del Paese da cui proviene, dovendo però sopportare il relativo onere della prova per vincere tale presunzione<sup>12</sup>.

Il decreto legge nella versione da ultimo approvata innova, infine, l’art. 9, comma 2 del D.lgs. 25/2008 introducendovi il comma 2 *bis* che prevede che *“La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all’articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso »*.

Coerentemente, il legislatore ha anche previsto che: *«L’ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis »*.

#### **4.6. Domanda manifestamente infondata.**

Le domande presentate da soggetti provenienti da Paesi di origine sicuri sono esaminate in via prioritaria (art. 28 del D.Lgs. 25/2008) e sono sottoposte alla speciale procedura accelerata (prevista dall’art. 28-*bis*, D.Lgs. 25/2008). Tale procedura prescrive un termine massimo entro il quale è necessario svolgere l’audizione dell’interessato da parte della commissione territoriale per l’asilo competente pari a 14 giorni (in luogo dei 30 previsti dalla procedura ordinaria). Anche i termini di eventuali proroghe sono ridotti (ad un terzo) nella procedura accelerata.

Il testo emendato al Senato amplia, inoltre, notevolmente le cause di manifesta infondatezza delle domande di protezione.

Dalla lettura del testo che elenca le predetta cause di manifesta infondatezza emerge la rilevanza della lista dei Paesi sicuri, nonché in generale una estensione della gamma

---

<sup>12</sup> La previsione è conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 32, la quale esplicita al considerando 42 che *“la designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso”*.

delle ipotesi di manifesta infondatezza anche ad ipotesi di difficile inquadramento o ampiamente valutative, quale quella relativa alla non tempestività della domanda.

#### **4.7. Norme relative al rito.**

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge ha inserito nel D.Lgs. n. 150 del 2011 l'art. 19-*bis*, che individua nel rito sommario di cognizione, a trattazione collegiale, il rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate in materia di immigrazione per le controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno *ex art. 3* lettere d) e d-bis del D.L. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 46 del 2017.

Un diverso rito, di carattere camerale e collegiale, da concludersi con decreto, ugualmente non soggetto ad appello, è previsto per le altre controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale.

Resta, pertanto, incerto, in assenza di specifica previsione normativa, il rito per i giudizi relativi al riconoscimento di *status* personali diversi dalla protezione internazionale e ai permessi per casi speciali, derivanti direttamente dalle garanzie costituzionali e internazionali, nonché quello relativo alle controversie instaurate con plurime domande eterogenee<sup>13</sup>.

#### **4.8 Norme transitorie (Art. 1, commi 8 e 9, D.L. n. 113/2018).**

Alcune perplessità derivano anche dalle norme transitorie previste nei commi 8 e 9 dell'art. 1. Infatti, i commi 8 e 9 riconoscono validità ai permessi di soggiorno per motivi umanitari fino alla data della loro scadenza e la loro successiva convertibilità, in varie forme. Esse, tuttavia, trovano applicazione soltanto per i permessi di soggiorno per motivi umanitari che siano stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di una richiesta da parte delle Commissioni territoriali per la protezione internazionale.

E' evidente, invece, che dalla natura di diritto soggettivo perfetto consegue la necessità che tali disposizioni si applichino anche a coloro che si trovano, dal punto di vista temporale, in condizioni identiche, indipendentemente dal fatto che il permesso sia stato già rilasciato dall'autorità amministrativa o sulla base di una decisione dell'autorità

---

<sup>13</sup> La novella prevede che le controversie per "protezione speciale" *ex art. 32*, comma 3 sono sempre devolute alla sezione specializzata; tuttavia, se sono collegate a domande di protezione internazionale (riconoscimento status di rifugiato e protezione sussidiaria) sono soggette a rito camerale, mentre se proposte in via esclusiva (o al limite unitamente alla domanda di permesso di soggiorno per casi speciali) sono soggette al rito sommario di cognizione.

giudiziaria, pronunciata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o successivamente; ciò quantomeno se il richiedente abbia già presentato istanza amministrativa o ricorso giurisdizionale.

## **5. Modifiche in tema di trattenimenti dello straniero in fase di esecuzione delle espulsioni e durante il procedimento di concessione della protezione internazionale.**

### **5.1. Trattenimento nella fase dell'esecuzione delle espulsioni (Artt. 2 e 4, D.L. n. 113/2018).**

Gli interventi significativi sono costituiti dal prolungamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio<sup>14</sup>, nonché dall'introduzione, dopo la convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera, di nuove modalità di temporaneo trattenimento dello straniero in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione<sup>15</sup>.

L'art. 13, co. 5 *bis* (sul quale, come si vedrà nel prosieguo, interviene la novella dell'art. 4 del D.L. n. 113 del 2018) prevede che, nelle more del procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e fino alla conclusione dello stesso, lo straniero da espellere è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 cit. (ex Cie, ora Centri di permanenza per il rimpatrio – CPR).

L'art. 4 del D.L. n. 113 del 2018 è intervenuto proprio a proposito dell'istituto del trattenimento in corso di convalida, prevedendo che, nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente, il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida, in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza (nel corso dell'iter di conversione è stato espressamente previsto che i locali e le strutture garantiscano condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona).

Nel testo della previsione è stato poi aggiunto che, qualora “*le condizioni di cui al periodo precedente*” permangono anche dopo l'udienza di convalida (del provvedimento

---

<sup>14</sup> Art. 2 del D.L. 113 del 2018, che incide sull'art. 14, co. 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione).

<sup>15</sup> L'art. 4 incide sull'art. 13, co. 5 bis, del d.lgs. citato.

di accompagnamento alla frontiera), il giudice può autorizzare la permanenza dello straniero in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e, comunque, per un tempo non superiore alle quarantotto ore successive all'udienza di convalida.

L'art. 4 del D.L. n. 113 del 2018 ha, quindi, previsto che, ad alcune condizioni, il trattenimento dello straniero, nelle more del giudizio di convalida, possa aversi anche in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e, inoltre, ha introdotto una nuova ipotesi di temporaneo trattenimento dello stesso per la fase successiva all'udienza di convalida e in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, previa autorizzazione del giudice di pace e limitatamente ad un periodo massimo di quarantotto ore, così introducendo una nuova figura di temporanea '*detenzione amministrativa*'.

La novella, così come delineata, si espone ad alcuni rilievi.

Pur a fronte della possibilità, ammessa dalla direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, che il trattenimento possa essere disposto in luoghi diversi da quello all'uopo destinati, risulta tuttavia eccessivamente generico il riferimento a strutture idonee, diverse dai centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14, nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza o degli uffici di frontiera, anche per la necessità, evidenziata nel parere reso dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di una preventiva individuazione e mappatura di detti luoghi per un preliminare giudizio di idoneità.

La norma in esame presenta, inoltre, profili di criticità anche con riferimento al nuovo caso di detenzione amministrativa previsto per la fase successiva alla convalida del provvedimento del questore.

Ed infatti, il presupposto di tale nuova forma di trattenimento è costituito dalla mancanza di disponibilità di posti nei centri di cui all'art. 14 cit. o in quelli ubicati nel circondario del tribunale competente (testualmente "qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono"); sicché la formulazione della norma sembrerebbe presupporre la generale possibilità di trattenere lo straniero anche per il periodo successivo alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Sennonché manca una norma generale che autorizzi un trattenimento dopo la convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera, trattandosi di una forma di restrizione diversa da quella disciplinata dall'art. 14, comma 1, la quale riguarda la diversa ipotesi nella quale non può essere disposto l'accompagnamento

immediato alla frontiera. D'altra parte nella relazione illustrativa dello Schema di decreto-legge, sul punto, si afferma *“l'intervento introduce, quindi, un'ulteriore misura di legittima temporanea permanenza in luoghi diversi dai Centri di Permanenza per il rimpatrio finalizzata a migliorare il sistema di rimpatrio nazionale garantendo in ultima istanza una più efficiente gestione ed esecuzione delle operazioni di rimpatrio”*.

Anche sulla base di questa indicazione deve ritenersi, quindi, che la norma *de qua* costituisce essa stessa il fondamento del potere di trattenimento successivo alla convalida.

Se così è, non può non rilevarsi come, innanzitutto, in assenza di una norma generale che autorizzi il trattenimento dello straniero anche dopo la convalida, è del tutto indeterminato il presupposto per l'operatività della ulteriore ipotesi di *'detenzione amministrativa'*, non potendo l'indisponibilità di posti presso i CPR assumere rilevanza a tal fine se, come detto, non sussiste una norma generale attributiva del potere di cui il giudice di pace fa applicazione in tale caso.

Inoltre, anche a voler superare questi rilievi, per l'ipotesi in cui il giudice di pace autorizzi il trattenimento dello straniero dopo la fase della convalida del provvedimento di allontanamento in locali situati presso gli uffici di frontiera, trattandosi di una sostanziale proroga della durata del trattenimento, dovrebbe essere garantito il contraddittorio, doveroso in tutti i casi di trattamenti e delle relative proroghe (Cass. SS.UU. n. 9596 del 2012).

L'art. 2 del D.L. n. 113 del 2018 incide, invece, sull'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998, modificandone il comma 5.

L'art 14 cit. disciplina il caso in cui non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera o il suo respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell' allontanamento.

In tali casi è previsto il trattenimento dello straniero in un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). Tra le situazioni che legittimano il trattenimento in questa ipotesi rientrano, oltre quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis (pericolo di fuga), anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.

Il provvedimento di trattenimento va adottato dal questore e, poiché determina una condizione definibile di *'detenzione amministrativa'*, va trasmesso al giudice di pace competente entro quarantotto ore (art. 14, co. 3).

Il giudice provvede alla convalida entro le successive quarantotto ore (art. 14, co. 4).

Il decreto di convalida del provvedimento di trattenimento presso il CPR comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 30 giorni, ed in base all'originaria formulazione dell'art. 14 cit., per effetto delle successive proroghe disposte dal giudice di pace su richiesta del questore, il trattenimento poteva avere una durata massima di 90 giorni. In particolare era previsto che, qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presentasse gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, poteva prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Trascorso tale termine, il questore poteva chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora fossero emersi elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l'identificazione ovvero fosse necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non poteva essere superiore a novanta giorni<sup>16</sup>.

Immutati l'iter ed i presupposti per le singole proroghe, l'art. 2 del D.L. n. 113 del 2018 è intervenuto sui termini massimi di permanenza prolungandoli fino a 180 giorni<sup>1718</sup>.

---

<sup>16</sup> Il termine era stato portato a novanta giorni dalla L. n. 161 del 2014.

<sup>17</sup> Di minor rilievo per gli aspetti di interesse consiliare è la modifica apportata dall'art. 2, co 2, del D.L. n. 113 del 2018, il quale è intervenuto sulla materia dei lavori pubblici al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento ovvero ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri. In particolare ha autorizzato, per un periodo limitato a tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L., e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

<sup>18</sup> Il comma 3 dell'art. 2 cit., il comma 3 dell'art. 3 cit., ed il comma 2 dell'art. 4, infine, hanno previsto una clausola di invarianza finanziaria.

E' in relazione a quest'ultimo profilo che si palesano criticità. Il prolungamento dei termini di trattenimento nei CPR da 90 a 180 giorni, la previsione di nuove ipotesi di detenzione amministrativa e la previsione della possibilità per il giudice di pace di autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida e per le quarantotto ore successive, in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza non potranno che comportare un aumento delle spese. È pur vero che il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta "in sé" la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia "neutralizzato" con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (C. Cost. 132 del 2014); pur tuttavia non è chiaro su quali aspetti dell'amministrazione la compensazione opererà e potrà incidere con una corrispondente riduzione delle spese.

## 5.2. Trattenimenti dello straniero durante il procedimento di concessione della protezione internazionale (Art. 3 D.L. n. 113 del 2018, co. 1).

L'art. 3, co. 1, del D.L. n. 113 del 2018 ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale).

La novella, con riferimento allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale, ha introdotto due nuove ipotesi di trattenimento nei centri di cui all'art. 10 *ter*, co. 1 (*hotspots* o centri di crisi) o di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (CPR), motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero (in tal caso il trattenimento avviene nei centri di crisi di cui all'art. 10 *ter* e si può protrarre per un massimo di 30 giorni), o nel caso in cui non sia stato possibile determinare o verificare l'identità o la cittadinanza (in tal caso il trattenimento avviene nei CPR di cui all'art. 14 per un massimo di 180 giorni).

Per comprendere la portata della novella occorre preliminarmente delineare il sistema tratteggiato nell'originario testo dell'art. 6 del citato D.Lgs.

Il principio generale fissato dalla norma nell'*incipit* è che “*il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda*”.

A tale regola generale, però, sono previste eccezioni nei casi esplicitamente contemplati dal comma 2 dell'art. 6<sup>19</sup> che consente, nella ricorrenza di alcune condizioni, il trattenimento del richiedente asilo in appositi spazi dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 nei quali vengono trattenuti, altresì, gli stranieri in attesa di esecuzione del provvedimento di espulsione.

---

<sup>19</sup> L'art. 6 prevede che i richiedenti siano trattenuti, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (CPR), sulla base di una valutazione caso per caso, nelle ipotesi in cui: vi sia serio motivo di sospettare che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammessi come rifugiati; si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite; si tratti di persona nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; si tratti di persona appartenente a gruppi sovversivi, o ad associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645 del 1952; si tratti di persona che abbia compiuto atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista; sia condannata per reati inerenti armi da guerra; costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; nel caso in cui sussista rischio di fuga del richiedente; oppure nel caso in cui il richiedente, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ha presentato domanda di protezione al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.

La durata massima del trattenimento non può superare complessivamente dodici mesi.

Il D.L. n. 113 del 2018, con l'art. 3, ha aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 142 del 2015 il comma 3 *bis*<sup>20</sup>. Con quest'ultimo sono state introdotte due ulteriori ipotesi di deroga al principio generale in base al quale il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

Si tratta, in particolare, del caso in cui il trattenimento sia necessario per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, ovvero del caso in cui non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza.

Nel primo caso il trattenimento può protrarsi per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre trenta giorni, ed è effettuato in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10 *ter*, co. 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Centri di crisi<sup>21</sup>).

Nel secondo caso il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (CPR), con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14 e, per effetto di proroghe disposte dal questore, per un periodo massimo di 180 giorni.

Sia per il richiamo generico, contenuto all'art. 6, co. 5 *cit.* a tutti i casi di trattenimento e di proroga previsti dai commi precedenti, sia per l'esigenza indeclinabile di assicurare il controllo giurisdizionale sulle medesime, non sembrano esservi dubbi in ordine all'applicabilità del procedimento previsto all'art. 6, co. 5 e 8, *cit.* anche alle ipotesi di trattenimento di nuova introduzione.

Le nuove previsioni si espongono ai seguenti rilievi.

---

<sup>20</sup> “Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10 *ter*, comma 1, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni”.

<sup>21</sup> In base all'art. 10 *ter*, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, lo straniero, rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al D.L. 30.10.1995, n. 451 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29.12.1995, n. 563) e nelle strutture di cui all'art. 9 del D.Lgs. 18.8.2015, n. 142. La norma prescrive che presso tali «punti di crisi» siano effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico degli stranieri rintracciati, e che a tali cittadini sia assicurata adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di protezione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

Innanzitutto, il comma 4 dell'art. 6 cit. prevede che le informazioni ivi indicate siano date al solo straniero trattenuto nei centri di cui all'art. 14 cit. (CPR), ma nulla stabilisce per la nuova ipotesi del trattenimento nei centri di crisi di cui all'art. 10 ter cit., introducendo, così, un'irrazionale disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

L'ulteriore e più importante criticità discende dalla formulazione della seconda fattispecie di trattenimento discrezionale, prevista per il caso in cui non sia stato possibile determinare o verificare l'identità o la cittadinanza del richiedente. Per tale ipotesi, infatti, il legislatore non individua i parametri in base ai quali il questore può decidere di trattenere o meno lo straniero, in tal modo accordandogli una discrezionalità svincolata da qualsiasi tipizzazione dei presupposti di esercizio come tale non conforme al grado di garanzie richieste dall'art. 13 Cost..

Ancora, la norma non sembrerebbe del tutto in linea con l'art. 10 della Direttiva 2013/33/UE. Quest'ultima, infatti, prevede che il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri dedicati esclusivamente ai richiedenti asilo. La stessa disposizione contempla come eccezione la sola possibilità di ospitare il richiedente, nel caso di impossibilità di trattenimento nell'apposito centro, in un istituto penitenziario. Non sembra, invece, consentito il trattenimento dello straniero nelle strutture di cui all'art. 10 *ter* (centri di crisi) in quanto dedicate all'accoglienza di diverse figure di straniero e, cioè, dello straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare che è ivi condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza nonché per le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.

La novella, infine, nel prevedere che il termine massimo per il trattenimento di cui al secondo periodo del comma 3 bis è pari a 180 giorni non chiarisce se tale ipotesi può sommarsi alle altre, per le quali il termine massimo è di 12 mesi.

Al fine di una più agevole lettura del testo, le ulteriori modifiche normative sono riportate in nota<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> L'art. 3 del D.L. 113/2018 modifica i commi 7 e 9 dell'art. 6, D.Lgs. n. 142/2015, per adeguarli alla previsione dei due nuovi casi di trattenimento.

Il comma 7 prevede che il richiedente trattenuto che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento, nonchè per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. Orbene la novella prevede che tale disposizione si applichi anche nel caso in cui il trattenimento sia disposto al ricorrere delle due nuove ipotesi introdotte con il comma 3 bis.

Il comma 9, invece, prevede che il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi che lo legittimano; in aggiunta a quelli indicati dai commi 2, 3 e 7 dell'art. 6 cit. la novella ha introdotto anche quelli di cui al nuovo comma 3-bis.

L'art. 3 D.L. n. 113/2018, co. 2, invece, incide sugli articoli 23 bis, co. 1, 28, co. 1, lett. c, e 35 bis, co. 3, lett. a del D.Lgs. n. 25/2008. In particolare introduce modifiche al fine di coordinare dette disposizioni con la nuova ipotesi di trattenimento negli appositi centri di crisi di cui all'art. 10 ter, co. 1, cit.

Per quanto riguarda l'art. 23 bis occorre premettere che lo stesso prevede la sospensione in taluni casi della domanda di protezione internazionale. In particolare, prima della novella, la sospensione operava nel caso in cui il richiedente si fosse allontanato senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si fosse sottratto alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (CPR), senza aver sostenuto il colloquio con la commissione territoriale (art. 12).

Il D.L. n. 113/2018, con l'art. 3, co. 2, ha previsto che la domanda di protezione è sospesa anche quando l'allontanamento avvenga dai centri di crisi di cui all'art. 10 ter cit. nei quali l'istante viene trattenuto, come visto, alla luce del nuovo co. 3 bis inserito nell'art. 6, D.Lgs. n. 142/2015, nel caso in cui il trattenimento sia necessario per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, ovvero nel caso in cui non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza.

Per quanto riguarda l'art. 28, co. 1, lett. c), occorre premettere che questo dispone che la Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda di protezione internazionale in alcune ipotesi, ed in particolare quando: a) la domanda è palesemente fondata; b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis. .

Il D.L. n. 113/2018, con l'art. 3, co. 2, ha aggiunto una nuova ipotesi nella quale la domanda va esaminata prioritariamente, e cioè quello in cui è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di crisi di cui all'art. 10 ter cit., nei quali, come già visto, alla luce del nuovo co. 3 bis inserito nell'art. 6 D.Lgs. n. 142/2015, l'istante viene trattenuto nel caso in cui il trattenimento sia necessario per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, ovvero nel caso in cui non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza.

Per quanto riguarda l'art. 35 bis, co. 3, lett. a), occorre premettere che lo stesso disciplina i ricorsi avverso la decisione della Commissione territoriale sull'istanza di protezione internazionale, nonché avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In particolare il comma 3 prevede che la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28 -bis, commi 1 -ter e 2, lettera c).

Il D.L. n. 113/2018, art. 3, co. 2, aggiunge un'altra ipotesi in cui il ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. È il caso in cui nei confronti del soggetto istante è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10 *ter* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (centri di crisi) nelle quali lo stesso viene trattenuto, come già evidenziato, per effetto del nuovo co. 3 bis inserito nell'art. 6 del D.Lgs. n. 142/2015, nel caso in cui il trattenimento sia necessario per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, ovvero nel caso in cui non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza.

Infine l'articolo 5 D.L. n. 113/2018 interviene sull'articolo 13, comma 14-bis del D.Lgs. n. 286/1998 che disciplina l'espulsione dello straniero da parte del Ministro dell'Interno e del Prefetto e la sua esecuzione; la novella specifica che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia nell'intero spazio Schengen nonché negli Stati non membri dell'Unione europea cui si applica l'acquis Schengen.

La previgente formulazione già disponeva che il divieto di reingresso previsto dal comma 13 dello stesso articolo e sanzionato con la reclusione da uno a quattro anni accompagnata da una nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, fosse registrato dall'autorità di pubblica

In relazione alla durata di tale termine, occorre rilevare quanto segue.

L'art. 2 comma 7, ultimo periodo, del TU immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), in ossequio alle convenzioni e al diritto eurounitario, vieta a qualsiasi autorità o pubblico servizio di contattare le autorità diplomatiche o consolari degli stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.<sup>23</sup>

Tenuto conto di tale divieto, l'identificazione del richiedente asilo deve essere effettuata in base al regolamento UE EURODAC (reg. 603/2013 del 26 giugno 2013) ed al regolamento UE EUROPOL (reg. 794/2016 del 11 maggio 2016)<sup>24</sup>. Essi prevedono procedure di identificazione veloci mediante rilievo delle impronte digitali e fotosegnalamento, con inserimento dei relativi esiti nella banca dati europea.

A fronte del divieto di effettuare ulteriori indagini tramite le autorità del paese di origine (accertamento che può richiedere certamente tempi non brevi), appare non proporzionata la durata massima del trattenimento previsto per l'identificazione dal d.l. 133/2018, se rapportata al su indicato sistema di identificazione.

## **6. Gratuito patrocinio (Art. 15 D.L. n. 113/2018).**

sicurezza ed inserito nel sistema di informazione Schengen. L'art. 5 del D.L. n. 113/2018 modifica il riferimento normativo, sostituendo il rinvio alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388, con il rinvio al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 il quale istituisce e disciplina l'uso e l'esercizio del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione.

Si segnala che il divieto di ingresso era già previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 562 del 2006 nel caso in cui i cittadini di paesi terzi fossero segnalati nel SIS ai fini della non ammissione.

<sup>23</sup> Art. 2, comma 7 legge 286/1998: <<7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui e' cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari>>.

<sup>24</sup> Introdotti ai fini dell'applicazione del Regolamento di Dublino e del contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

L'articolo 15 modifica il TU spese di giustizia (D.P.R. n.115 del 2002), mediante l'introduzione, nell'ambito della disciplina dedicata alle disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, dell'art. 130 *bis* in virtù del quale la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporta la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio; analogamente, non sono liquidate a carico dello Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori.

Tale norma estende al giudizio civile una misura già prevista nel settore penale, mutuando quanto previsto dall'art. 106 del TU spese di giustizia per il gratuito patrocinio nel settore penale. Essa mira a responsabilizzare il difensore escludendo il diritto al compenso nel caso in cui l'impugnazione sia dichiarata inammissibile e ciò all'evidente finalità di scoraggiare ricorsi palesemente infondati o ex ante evidentemente privi dei necessari requisiti di ammissibilità. Sul punto giova rilevare che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n.16 del 30 gennaio 2018, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.106 del TU spese di giustizia nella parte in cui prevede che il compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non venga liquidato qualora l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza distinzione in merito alla causa della inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, co. 2, 24, co. 2 e 3, e 36 Cost..

## **7. Norme in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa**

Il Titolo II del decreto-legge 113/18 contiene disposizioni che incidono su materie eterogenee: sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa.

L'analisi del Titolo II del decreto-legge sarà limitata alle disposizioni di rilievo per il settore "penale" o, comunque, destinate ad avere diretti riflessi sulle attività giurisdizionali.

### **7.1. Modifiche al codice penale.**

Sul piano della disciplina sostanziale, le modifiche si sono concretate nella trasformazione di ipotesi contravvenzionali o di illeciti amministrativi in corrispondenti fattispecie delittuose e nell'introduzione di aggravanti ulteriori a fattispecie delittuose già esistenti.

In particolare, l'art. 23, co. 1, D.L. n. 113/2018, nell'originaria formulazione, ha ampliato la fattispecie delittuosa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 66/1948, da un canto includendovi, in aggiunta alla strada ferrata, anche la strada ordinaria, dall'altro prevedendo che il reato è integrato, oltre che da chi depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie sulle stesse, anche da chi ostruisce o ingombra l'una o l'altra.

Pertanto, l'art.1 bis del D.Lgs. n. 66/48, che sanzionava come illecito amministrativo tutte le suindicate condotte tenute su strade ordinarie e quelle di ostruzione e di ingombro tenute su strada ferrata, veniva abrogato.

Le modifiche sono state ispirate dalla palesata finalità di reprimere più efficacemente il blocco stradale e ferroviario, riconducendo nell'area di rilevanza penale tutte le condotte su indicate, anche se realizzate nella forma dell'assembramento di persone, in quanto ritenute lesive della sicurezza dei trasporti e della libertà di circolazione, sanzionandole con la reclusione da uno a sei anni.

Tuttavia, l'art. 23 del D.L. 133/2018 è stato emendato, reintroducendo l'art. 1 bis del D. D.Lgs. 66/48 che punisce con la sanzione amministrativa la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendola "*con il proprio corpo*". Analoga sanzione è stata prevista per i capi e i promotori. L'emendamento risponde allo scopo, da più parti segnalato, di evitare di assimilare le condotte di blocco stradale effettuato con assembramento di persone alle altre ipotesi connotate da un'oggettiva maggiore gravità in relazione al grado di lesività dei beni giuridici tutelati dalla norma.

L'art. 23, co. 2 cit., ha inoltre modificato l'art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 286/98, prevedendo che la condanna dello straniero, con sentenza definitiva, per il reato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 66/48, come riformulato, è preclusiva all'ingresso dello stesso nel territorio italiano.

Con l'emendamento apportato al comma 2 dell'art. 23 del D.L. 133/2018 è stato previsto che è ostativa all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato anche la condanna dello stesso, con sentenza irrevocabile, per la contravvenzione di cui all'art. 44, ul. co. R.D. 773/31, integrata dall'inottemperanza all'ordine di sciogliere le riunioni o gli assembramenti in luogo pubblico nei casi in cui ( art. 20 e 21) detto ordine può essere impartito.

L'art. 25 D.L. n. 113/2018 ha trasformato in delitto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 21, co. 1, della L. 646/ 82 prevedendo che è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera, l'appaltatore che concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, senza

autorizzazione del committente, l'esecuzione di lavori riguardanti la pubblica amministrazione.

Dello stesso delitto rispondono anche il subappaltatore e l'affidatario del cottimo ai quali si applicano le medesime sanzioni.

La nuova qualificazione delle condotte come delitti dolosi comporta che i fatti colposi, sussumibili nella fattispecie contravvenzionale, in futuro saranno penalmente irrilevanti; per quelli per cui è già intervenuta condanna, qualora questa non sia definitiva, dovrà essere pronunciata sentenza assolutoria; se, invece, la sentenza sarà passata in giudicato, dovrà essere revocata.

L'area di incidenza della intervenuta *abolitio* parziale concernente le condotte colpose è significativa, poiché mentre le condotte dell'appaltatore presentano di norma una connotazione dolosa, viceversa, per il subappaltatore e il concessionario del cottimo, assumevano pacifica rilevanza penale anche i casi in cui questi fossero venuti meno all'onere di diligenza nel verificare che l'appaltatore avesse ricevuto dal committente l'autorizzazione al subappalto o alla concessione del cottimo.

Per effetto degli emendamenti approvati dal Senato nella seduta del 7 novembre 2018 nel D.L. 133/18 sono stati introdotti nuovi istituti e modificati altri già previsti che sono stati oggetto di trattazione nel parere precedentemente depositato.

Si iscrivono nel novero degli interventi modificativi quelli di seguito indicati.

All'art. 30 del D. L. 133/98 è stato interamente riformulato l'art. 633 c.p. con un generale inasprimento delle pene e una rimodulazione delle circostanze aggravanti.

Anche nell'attuale formulazione il delitto, pur quando commesso su edifici pubblici, risulta punibile a querela di parte, mentre sarebbe stato opportuno un coordinamento con l'art. 639 bis c.p. che prevede la perseguibilità d'ufficio anche quando il reato di cui all'art. 633 c.p. sia commesso su edifici pubblici.

Per effetto di questa modifica anche l'art. 31 del D.L. 133/2018 è stato emendato, prevedendosi che è possibile procedere alle intercettazioni in deroga ai limiti di pena di cui all'art. 266 c.p.p. per il reato di cui all'art. 633, II co c.p, come riformulato.

All'art. 21 del D.L. 113/2018, dopo il primo comma, sono stati introdotti i commi i bis, 1 *ter* e 1 *quater*.

Il comma 1 *ter* ha inserito nel decreto legge n. 14/17, convertito con modifiche nella L. n. 48/17, l'art. 13 *bis* che prevede la possibilità per il questore di disporre, per ragioni di sicurezza, nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di

gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, nonché per i delitti di cui all'art. 73 del Testo Unico stupefacenti, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

Il divieto può essere limitato ad alcune fasce orarie e non può avere durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni; inoltre, deve avere contenuti compatibili con le esigenze di lavoro, di salute o mobilità del destinatario.

Il divieto può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni, ma ultraquattordicenni. In questo caso il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto di accesso l'obbligo di comparire, una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o nel comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

Anche in questo caso il provvedimento è soggetto a convalida da parte del giudice, su richiesta del P.M., secondo le modalità previste dall'art. 6, co. 3 e 4 della L. 401/89 che disciplina il DASPO sportivo, in quanto compatibili.

La violazione del divieto è sanzionata con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.

Con riferimento alla nuova disposizione deve osservarsi che la formulazione letterale sembrerebbe prevedere che destinatari della misura sono, non solo le persone condannate per reati (quindi, anche contravvenzioni) commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in esercizi pubblici ovvero in locali di pubblico intrattenimento, ma anche quelle condannate per gli ulteriori reati previsti (delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, nonché per i delitti di cui all'art. 73 del Testo Unico stupefacenti) commessi in contesti diversi, senza che sia, quindi, necessario un collegamento tra la commissione del fatto e la presenza dell'autore nei locali ai quali può essergli precluso l'accesso.

Se è questa la corretta interpretazione della norma, ne consegue che la misura appare caratterizzata da eccessivo rigore soprattutto se si considera che con la genericità dei poteri attribuiti al questore è compatibile l'imposizione di un obbligo di presentazione anche quotidiano, come pure l'estensione del divieto di accesso ad un'ampia gamma di locali, potendo il questore individuare esercizi pubblici "analoghi". Con tale inciso,

peraltro, è stato introdotto un elemento di ambiguità, non essendo chiaro quale sia la “tipologia” di locali cui far riferimento nei casi in cui la persona sia stata condannata per reati non commessi all’interno di esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento.

## **7.2. Modifiche al codice di procedura penale.**

Sul versante processuale va, invece, segnalato l’art. 31 D.L. n. 113/2018 che, ad integrazione dell’art. 266, comma 1, lett. f) *ter* c.p.p. ha inserito il reato aggravato di nuovo conio di cui all’art. 633, comma II, c.p. tra quelli per cui è consentito disporre le intercettazioni, anche in deroga al limite di pena indicato al comma 1 della citata norma (superiore nel massimo a cinque anni di reclusione).

L’art. 16 D.L. n. 113/2018, intervenendo sull’art. 282 *bis*, comma 6, c.p.p., ha introdotto nel novero dei reati per i quali è consentito l’uso del braccialetto elettronico come strumento di controllo delle prescrizioni imposte con la misura dell’allontanamento dalla casa familiare anche quelli di cui all’art. 572 e 612 *bis* c.p.

L’intervento novativo ha posto rimedio ad una lacuna della disposizione dovuta a un mero difetto di coordinamento, opportunamente estendendo al caso in cui la misura di cui all’art. 282 *bis*, 4 co., sia applicata per i reati di cui all’art. 572 e 612 *bis* c.p., quella modalità di controllo a distanza già prevista per reati di analoga gravità e che oggettivamente valgono a rafforzare l’efficacia deterrente della misura.

Tuttavia, sulla concreta portata operativa della previsione potrebbe negativamente incidere la clausola di invarianza finanziaria. Pur a fronte dell’incremento delle forniture conseguenti alla stipula del contratto con il nuovo fornitore, le dotazioni dei dispositivi sono, infatti, risultate spesso insufficienti.

In assenza di detti dispositivi, laddove la misura sia disposta per reati che non ne consentono altre più contenitive (così ad esempio quelli di cui agli artt. 570, 612 c.p.), non potrà farsi luogo a questa efficace modalità di controllo, mentre, allorquando detta misura si voglia disporre in sostituzione di quelle custodiali applicate con riferimento a reati che le consentono, per oggettive ragioni di simmetria, non potranno non trovare applicazione i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 20769 del 28/04/2016<sup>25</sup>, con conseguente impossibilità di dar luogo alla scarcerazione e

---

<sup>25</sup>Cass., SS.UU., Sent. n. 20769 del 28/04/2016 Cc. “Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità

all'applicazione della più tenue misura di cui all'art. 282 bis c.p. nel caso in cui il controllo a distanza risulti indispensabile per l'idoneità di quest'ultima.

### **7.3. Modifiche in materia di misure di prevenzione.**

Particolarmente significative sono le modifiche relative al settore delle misure di prevenzione.

La più rilevante concerne le misure di prevenzione patrimoniali.

L'art. 24 D.L. n. 113/2018 ha modificato l'art. 17, intitolato "*Titolarità della proposta*" nella parte concernente le modalità di raccordo tra il Questore, il Direttore della DIA e il Procuratore della Repubblica in tema di presentazione della proposta per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

In base all'originario testo dell'art. 17, nel caso in cui i proponenti la misura fossero stati il Questore o il Direttore della Direzione investigativa antimafia, per evitare che l'iniziativa di questi potesse arrecare pregiudizio ad attività di indagine in corso anche in altri procedimenti, in aggiunta all'attività di generale raccordo informativo del Procuratore Distrettuale, si stabiliva che i predetti organi dovessero non solo comunicare a quest'ultimo i nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti erano stati disposti gli accertamenti personali e patrimoniali di cui all'art. 19 (lett.a) e tenerlo aggiornato e informato costantemente sullo svolgimento delle indagini, ma altresì comunicargli integralmente la proposta almeno dieci giorni prima della presentazione in Tribunale.

All'inadempimento dell'obbligo di comunicazione conseguiva l'inammissibilità della proposta, con l'ovvia finalità di sterilizzare, con questa sanzione processuale, i possibili rischi di un pregiudizio alla segretezza delle indagini in corso in altri procedimenti.

Un obbligo di informazione era imposto al Questore e al Direttore della DIA anche quando avessero ritenuto insussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, dovendo trasmettere al Procuratore Distrettuale un provvedimento motivato, entro dieci giorni dalla sua adozione.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 24 del D.L. n. 113/18 all'art. 17 del D. Lgs. n. 159/11:

- la comunicazione della proposta al Procuratore Distrettuale da parte del Questore e del Direttore della DIA deve avere contenuti sintetici;

---

di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto".

- il Procuratore Distrettuale, ricevuta la comunicazione della proposta, laddove ravvisi rischi di pregiudizio per le indagini relative anche ad altri procedimenti, deve darne comunicazione all'autorità che intende effettuare la proposta nel termine di dieci giorni;

- qualora il Procuratore Distrettuale ritenga che sussiste il rischio di pregiudizio alla segretezza delle indagini preliminari in corso dovrà concordare con l'autorità proponente le modalità per la presentazione della proposta in forma congiunta;

- nessuna comunicazione è più dovuta da parte del Questore e del Direttore della DIA qualora ritengano che non ricorrano le condizioni per l'esercizio della azione di prevenzione.

Ne consegue che sulla base dell'art. 17, co. 3 *bis* del D.Lgs. n. 159/11 novellato:

- la comunicazione della proposta al Procuratore Distrettuale non è più obbligatoria, non determinando l'omissione di detto adempimento l'inammissibilità della stessa;

- il decorso del termine di dieci giorni, in assenza di comunicazioni da parte del Procuratore Distrettuale, fa presumere l'assenza di motivi ostativi alla presentazione della proposta connessi alla segretezza delle indagini;

- l'esigenza di tutela del segreto investigativo relativo alle indagini preliminari in corso ravvisata dal Procuratore Distrettuale non costituisce ragione di preclusione alla presentazione della proposta da parte del Direttore della Procuratore Distrettuale e del Questore, ma solo condizione per concordare modalità per la presentazione, in forma congiunta, della proposta;

- il mancato esercizio dell'azione di prevenzione non è più soggetto a controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

La riformulazione dell'art. 17 nei termini sopra illustrati risponde alla chiara volontà di riequilibrare il rapporto tra la magistratura requirente e gli altri organi titolari del potere di proposta, intervenendo su quei passaggi dell'*iter* procedimentale evidentemente ritenuti espressione di subalternità di questi ultimi rispetto alla prima.

L'eliminazione o l'attenuazione di alcuni adempimenti cui erano tenuti il Questore e il Direttore della DIA, come l'attribuzione al silenzio serbato dal Procuratore Distrettuale nei dieci giorni successivi alla comunicazione della proposta del significato di un implicito assenso alla presentazione di questa muovono, infatti, nell'ottica di riconoscere effettività all'autonomo potere di proposta di cui sono titolari i primi due organi, prevedendosi, quale unico contemperamento alla contrapposta esigenza di evitare pregiudizi alla segretezza delle indagini preliminari, l'obbligo di concordare modalità per la presentazione congiunta della proposta.

Il nuovo assetto dei rapporti tra gli organi amministrativi e la magistratura inquirente titolari del potere di proposta delineato dal legislatore d'urgenza trascura di considerare che non ragioni di "gerarchia", ma esigenze di effettiva tutela del segreto investigativo rendono inevitabile che, nella decisione circa il concreto esercizio dell'azione di prevenzione, le valutazioni del Procuratore Distrettuale siano destinate a prevalere rispetto all'iniziativa degli organi amministrativi titolari del potere di proposta.

Solo il Procuratore Distrettuale ha, infatti, la disponibilità degli atti processuali necessari per apprezzare se la *discovery*, conseguente all'esercizio dell'azione di prevenzione, possa risultare di pregiudizio alla segretezza di indagini in corso e, proprio in questa logica, la precedente formulazione della norma consentiva, sia pure in via interpretativa, di ritenere che l'azione di prevenzione potesse essere recessiva nel caso si palesasse il rischio concreto di pregiudizio delle indagini.

In quest'ottica sarebbe opportuno un ripensamento in ordine: alla previsione che al Procuratore Distrettuale sia data comunicazione "*sintetica*" della proposta, potendo solo quella integrale assicurare la piena conoscenza di tutti gli elementi che la sostengono e, quindi, consentire un apprezzamento adeguato dell'eventuale ricorrenza di rischi di pregiudizi alla segretezza delle indagini; all'assegnazione al Procuratore Distrettuale del termine di soli dieci giorni per la segnalazione all'autorità che intende effettuare la proposta di esigenze di tutela della segretezza delle indagini, trattandosi di un termine troppo breve per una approfondita valutazione del possibile rischio di violazione del segreto investigativo, tenuto conto del grado di complessità che sovente presentano le indagini svolte nel procedimento di prevenzione e nei procedimenti penali a questo connessi; infine, alla scelta di accordare preferenza all'azione di prevenzione anche quando si profili il rischio concreto di pregiudizio delle indagini, non apparendo il correttivo introdotto (l'individuazione di modalità per la presentazione congiunta della proposta) adeguato a scongiurare il rischio effettivo di detto pregiudizio.

Un riequilibrio dei rapporti tra gli organi amministrativi titolari del potere di proposta e il Procuratore Distrettuale potrebbe, infatti, essere opportunamente realizzato: reintroducendo la regola che la comunicazione al Procuratore Distrettuale debba avere ad oggetto la proposta; assegnando al Procuratore Distrettuale un termine congruo per le valutazioni che gli sono rimesse in ordine al pericolo di pregiudizio di investigazioni in corso e disponendo che, spirato detto termine, lo stesso dia comunicazione all'autorità amministrativa delle sue determinazioni; prevedendo, infine, che, allorquando il

Procuratore ravvisi il rischio di pregiudizio alle indagini e finché questo permanga, la proposta non sia presentata.

Qualora questa possibilità si ritenesse già implicitamente riconosciuta quale opzione compresa tra le modalità “concordate” di presentazione della proposta, per evitare dubbi interpretativi e così prevenire situazioni di possibile conflittualità tra l’autorità requirente e gli soggetti titolari della proposta, sarebbe auspicabile esplicitarla al fine di conferire maggiore chiarezza alla previsione.

Infine, in una logica di maggiore trasparenza e di una leale e proficua collaborazione tra le autorità amministrative titolari del potere di proposta e l’autorità giudiziaria, sarebbe opportuna la reintroduzione dell’originaria previsione che imponeva la trasmissione al Procuratore Distrettuale di un decreto motivato contenente l’illustrazione delle motivazioni per le quali erano stati ritenuti assenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di prevenzione.

Tale adempimento, nell’ipotesi in cui le indagini finalizzate all’applicazione della misura di prevenzione fossero state svolte in autonomia dal Questore e dal Direttore della DIA, consentirebbe all’autorità giudiziaria di conoscere la natura degli accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria e di valutare, anche alla luce di eventuali ulteriori risultanze nella disponibilità dell’autorità inquirente, se l’esito degli accertamenti effettuati siano effettivamente insufficienti a sostenere l’azione di prevenzione.

Di minor rilievo la modifica operata dall’art. 24 con riferimento all’art. 19 del D.Lgs. n. 159/11, essendosi inteso esplicitare quanto desumibile già in via interpretativa e, cioè, che la documentazione di cui è possibile disporre il sequestro nell’ambito delle indagini svolte in un procedimento di prevenzione, previa autorizzazione del giudice o del P.M., deve essere utile a rilevante a fini investigativi.

L’art. 24 D.L. n. 113/2018, ad integrazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 159/11, ha inserito il comma 2 *quater*, nel quale è previsto che la Corte di Appello, quando conferma il decreto impugnato, pone a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione le spese processuali relative al gravame.

Relativamente al regime delle spese processuali deve preliminarmente rilevarsi come, a seguito delle modifiche dell’art. 7 del D.Lgs. n. 159/11 (riguardante la disciplina del procedimento di applicazione della misura di prevenzione personale estesa, ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 159/11 anche all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale) intervenute ad opera dell’art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 161 del 17 ottobre 2017, si è previsto, nell’ambito del comma 10 *quinques*, che il

Tribunale della prevenzione, in caso di accoglimento, anche parziale della proposta “*pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali*”.

Tale norma è stata introdotta per disciplinare il profilo inerente alle spese processuali nel procedimento di prevenzione in precedenza dovute solo per il giudizio di Cassazione (ex art. 204, D.P.R. n. 115/2000)<sup>26</sup>.

La modifica introdotta nel corpo dell’art. 10 del D.Lgs. n. 159/11 (disciplinante, attraverso il rinvio compiuto dall’art. 27 del medesimo D.Lgs. n. 159/11 in tema di impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali) prevede viceversa che, all’esito dell’impugnazione, la Corte di appello ponga a carico della parte privata che abbia proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali, in caso di conferma del decreto impugnato.

Tale norma, nel differenziare il regime della condanna alle spese processuali in sede di impugnazione rispetto a quello previsto in primo grado non sembra, tuttavia, tener conto delle peculiarità del procedimento di prevenzione che ne evidenziano il carattere deficitario con riguardo a due ipotesi.

La prima concerne il caso, non infrequente, stante la possibilità di un’applicazione disgiunta della misura patrimoniale e di quella personale (resa possibile sulla base delle modifiche introdotte con il pacchetto sicurezza degli anni 2008/2009, cfr. art. 18 D.L.vo n. 159/11), di annullamento in appello della misura di sicurezza personale e di conferma di quella patrimoniale.

La seconda riguarda, invece, l’ipotesi in cui la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, in parziale riforma, sia revocata limitatamente ad alcuni beni (magari pochi o di esiguo valore) e confermata con riguardo ad altri, se del caso costituenti un patrimonio di ingente valore.

In entrambi i casi descritti la norma in esame, in primo luogo non consegnerebbe al giudice dell’appello una regola certa di giudizio in ordine alle ipotesi, sopra evidenziate, di conferma parziale, imponendo al giudice medesimo di ricavare in via interpretativa una soluzione in una materia, peraltro, caratterizzata da forti interessi patrimoniali non solo per l’entità dei beni aggredibili con la misura di prevenzione, ma anche per l’entità dei costi sostenuti nella fase di accertamento dei presupposti applicativi della medesima.

---

<sup>26</sup> cfr. Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2013 (dep. 4 aprile 2013), n. 15665, Vitale, in CED Cass., n. 254951; Cass. Pen., Sez. I, 26 gennaio 2015 (dep. 27 maggio 2015), n. 22229, Bellina, inedita. Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo 2015 (dep. 13 luglio 2016), n. 30100, Piazza e altri, inedita, con cui è stato annullato senza rinvio il decreto della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta ed è stata disposta la correzione del decreto definitivo «eliminando la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali».

Inoltre, se la norma fosse da interpretare nel senso che la condanna della parte privata al pagamento delle spese segue solo alla conferma integrale del decreto impugnato, il risultato sarebbe quello di far gravare sulla procedura l'onere delle spese processuali, spesso esose per la necessità di disporre complesse consulenze, sebbene, in concreto, la decisione in grado d'appello abbia confermato in tutto (in conseguenza dell'annullamento della sola misura personale) o in gran parte (per la riforma parziale) la misura patrimoniale.

Con l'art. 24, co. 1, lett. d), D.L. n. 113/2018, è stato modificato l'art. 67, ult. co., del D.Lgs. n. 159/11.

In conseguenza di detta modifica, gli effetti delle misure di prevenzione di cui ai commi 1, 2 e 4<sup>27</sup> sono stati estesi anche alle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, in relazione ai reati di cui agli artt. 640, co. 2, n. 1, commessi in danno dello Stato o di un ente pubblico e all'art. 640 bis c.p., aggiunti, quindi, a quelli previsti dall'art. 51, co. 3 *bis* c.p.p.

La formulazione letterale della norma è chiara nel senso di prevedere che gli effetti delle misure di prevenzione dianzi indicati si applicano al soggetto condannato per i reati nella medesima previsti, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale.

---

<sup>27</sup> Art. 67 “ Effetti delle misure di prevenzione”.

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti”.

Omissis

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni”.

D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe la *ratio* della previsione, conseguendo gli effetti previsti dall'art. 67 cit., *ope legis*, all'applicazione in via definitiva della misura di prevenzione personale.

Così interpretata, l'integrazione apportata all'art. 67, ult. co., dà luogo ai medesimi rilievi cui si espone il testo originario.

Sul piano dell'inquadramento generale, i divieti e le decadenze che l'art. 67, co. VIII cit. fa operare nei confronti dell'imputato condannato anche con sentenza non definitiva, se da qualificare come effetti penali della condanna, renderebbero di dubbia costituzionalità la norma per la violazione del principio di non colpevolezza consacrato all'art. 27, II Cost.

Peraltro, al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe auspicabile un'integrazione della previsione volta a precisare se, anche nell'ipotesi di riabilitazione del condannato, cessino tali effetti, come già previsto nel caso di riabilitazione della persona sottoposta a misure di prevenzione (art. 70, II co. del D.Lgs. n. 159/11).

Tale indicazione risulterebbe, infatti, risolutiva nel senso della natura "non sanzionatoria" delle decadenze e delle preclusioni di cui all'art. 67 cit., non essendovi altrimenti ragione di prevederne espressamente il venir meno in caso di riabilitazione, determinando quest'ultima la cessazione, *ope legis*, degli effetti penali della condanna (art. 178 c.p.); sulla base di tale rilievo sarebbe, pertanto, agevole argomentare che la condanna, nell'ipotesi in esame, assurge solo a presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di "inidoneità" del condannato a svolgere determinate attività, a beneficiare di alcune provvidenze, ad essere titolare di alcune autorizzazioni<sup>28</sup>.

L'esatto inquadramento dell'istituto presenta, peraltro, importanti riflessi anche in ordine alla legittimità dell'estensione dell'operatività degli effetti delle misure di prevenzione a terzi, persone fisiche o giuridiche, in rapporti "qualificati" con il condannato, non potendo gli effetti penali di una sentenza riguardare soggetti diversi da quest'ultimo.

Ed invero, l'art. 68, ult. co. cit., rinvia al comma IV dell'art. 67 cit., a mente del quale: *"Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze*

---

<sup>28</sup> Dall'estensione degli effetti di rimozione derivante dalla riabilitazione ex art. 178 c.p. alle cause di sospensione e decadenza degli amministratori locali per effetto di condanne non definitive la Corte Costituzionale ha argomentato l'infondatezza della questione di costituzionalità posta con riferimento all'art. 11, comma 1, letta a) del D.Lgs. n. 235/12 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. 190/12), in relazione all'art. 10, lett. c) del medesimo Decreto legislativo.

*previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni”.*

L'intervento novativo lascia irrisolti i problemi interpretativi e i vuoti di disciplina già ravvisabili con riferimento all'originaria formulazione della previsione.

Innanzitutto sarebbe opportuno precisare, nel rinvio operato al comma 4 dell'art. 67 del D.P.R. 159/11, che le persone, fisiche e giuridiche cui possono essere estesi gli effetti di cui all'art. 67, co. 1 e 2, devono avere i rapporti qualificati di cui al comma 4 di cui all'art. 67 cit. con il condannato o l'imputato e non con la persona sottoposta a misura di prevenzione, l'unica menzionata nel citato comma dell'art. 67.

Soprattutto, sarebbe auspicabile l'introduzione di specifiche previsioni che valgano ad individuare quale sia l'autorità giurisdizionale competente ad accertare sia le condizioni (il rapporto di convivenza con il condannato o l'imputato e la riferibilità a quest'ultimo della qualifica di amministratore di fatto delle persone giuridiche) che individuano i terzi cui possono essere estesi gli effetti di cui all'art. 67, co. 1 e 2 cit., sia a compiere gli approfonditi accertamenti richiesti dall'art. 68 D.Lgs. n. 159/11.

Ed invero, nel caso in cui gli effetti di cui all'art. 67, co. 1 e 2 cit., operino rispetto a persone, fisiche e giuridiche, in rapporto con la persona sottoposta a misura di prevenzione, l'art. 68 del D.Lgs. n. 159/11 attribuisce la competenza a decidere al Tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, prevedendo una procedura garantita per gli interessati.

Va da sé, pena l'ineffettività della previsione, che un siffatto accertamento non può mancare quando gli effetti di cui all'art. 67 cit. si vogliano estendere a terzi, persone fisiche o giuridiche, in rapporto con il condannato, ai quali, per l'ovvio rispetto del principio del contraddittorio, devono essere riconosciute garanzie analoghe a quelle di cui all'art. 68 cit.<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Con sentenza n. 510/2000, la Corte Costituzionale ha ritenuto la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'allora vigente art. 10 della L. 575/75 che al comma IV prevedeva una disposizione analoga a quella di cui all'art. 67, co. 4 del D. Lgs. 159/00 proprio in virtù del carattere garantito del procedimento, escludendo in ragione di questo ogni automatismo nella decisione e l'ampio diritto di difesa riconosciuto ai terzi per dimostrare l'assenza delle condizioni per l'estensione ad essi degli effetti della misura di prevenzione.

Tuttavia, da quest'ultima disposizione non appaiono ricavabili regole certe per l'individuazione del giudice competente a decidere, non potendo evidentemente valere la regola attributiva della competenza al Tribunale che ha adottato la misura di prevenzione, versandosi in ipotesi di soggetto condannato e non sottoposto a misura di prevenzione.

Detta incertezza determina, a cascata, dubbi anche in ordine alla procedura applicabile poiché nell'ipotesi, per vero più coerente con il sistema, che il giudice competente non fosse quello della prevenzione, ma quello del merito, la procedura può variare a seconda che l'accertamento debba avvenire nel corso del procedimento o dopo che questo si è concluso, con ulteriori diversità a seconda che la sentenza abbia carattere definitivo o meno.

Per superare i dubbi interpretativi evidenziati e fornire agli organi giurisdizionali chiare coordinate sarebbe pertanto auspicabile, nell'ambito dell'intervento novativo che ha avuto ad oggetto l'art. 67, co. 8, integrare la previsione, colmandone le incompletezze evidenziate.

Articolo 36 D.L. n. 113/2018 (Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati).

L'articolo 36 del decreto-legge reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati.

Esso in primo luogo, nell'ambito del primo comma, modifica l'articolo 35 del D.Lgs. n. 159/11 in tema di nomina e di revoca dell'amministratore giudiziario.

L'articolo 35 cit., nel prevedere che con decreto interministeriale siano individuati i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero di incarichi aziendali in corso, stabilisce che questi non devono comunque essere superiori a tre; è, inoltre, previsto che all'atto della nomina l'amministratore giudiziario è tenuto - proprio per la verifica del rispetto del limite suddetto - a comunicare al tribunale se e quali incarichi analoghi abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità.

Al fine di evitare "la stasi gestionale" originata dalla norma suddetta, si consente al professionista di poter acquisire, se del caso, tre incarichi dall'autorità giudiziaria, mantenendo le gestioni già in essere quale coadiutore dell'Agenzia.

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica poi, l'articolo 38 del codice antimafia, che disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare si consente all'Agenzia di individuare il coadiutore, di cui l'ente si avvale per la gestione dei beni confiscati fino all'emissione del provvedimento di

destinazione, anche tra soggetti diversi da quello nominato amministratore giudiziario dal tribunale; si precisa che, se diverso dall'amministratore giudiziario, il soggetto individuato debba essere comunque in possesso della specifica professionalità richiesta per gli amministratori giudiziari e che deve essere scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'amministratore può essere altresì nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia.

Tanto premesso, deve rilevarsi come il comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge, alla lettera a), n.1, corregga un refuso contenuto nell'articolo 48 del codice antimafia, nel quale erroneamente si faceva riferimento al "Presidente del Consiglio dei Ministri" invece che al Ministro dell'interno quale organo cui risultava essere attribuita la vigilanza sull'Agenzia.

Lo stesso comma apporta inoltre numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate.

Giova preliminarmente rilevare come il predetto articolo 48, comma 3, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, prevedesse sette modalità di destinazione dei beni immobili confiscati i quali, potevano: essere mantenuti al patrimonio dello Stato (lett. a e b); essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione per finalità istituzionali o sociali (lett. c); essere assegnati gratuitamente all'Agenzia o ad una serie di altri soggetti (lett. c-*bis*); essere trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del TU stupefacenti (lett. d).

Le modifiche introdotte dall'art. 36 co. 3, lett. a), n. 2) sono finalizzate a ricomprendere le città metropolitane nel novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile, con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato.

Nel corpo del successivo n. 3) viene superata l'attuale automaticità del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all'articolo 74 del TU in materia di stupefacenti, per la loro successiva destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, tale modifica tiene conto della circostanza che non tutti i beni confiscati per tale reato possono prestarsi a tali usi e che gli enti coinvolti potrebbero comunque non essere in grado di utilizzarli, stabilendo che, in tal caso, qualora entro un anno l'Ente territoriale destinatario non abbia provveduto alla

destinazione del bene, l’Agenzia disponga la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

Di particolare significato, nell’economia della presente disamina, è inoltre l’intervenuta riscrittura dei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 48 del codice antimafia a cura dell’art. 36, co. 3, lettera d) i quali ridisegnano il procedimento di vendita dei beni confiscati.

Il decreto-legge, nel potenziare l’autonomia organizzativa e delle attività istituzionali dell’Agenzia (cfr. disposizioni di cui all’art. 36, comma 3, lett. b), f), g) ed h)), accelera le procedure di vendita dei beni confiscati ed inserisce particolari meccanismi per la messa a reddito dei beni confiscati, con l’obiettivo di realizzare una più proficua gestione degli stessi.

La novità di maggior rilievo derivante dalla riformulazione del co. 5 dell’art. 48 D.Lgs. n. 159 del 2011 è certamente costituita dalla possibilità, prevista dalla norma, per il caso in cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, di effettuare la vendita “al migliore offerente”.

La norma individua, al riguardo, rigorose preclusioni volte ad evitare che i beni venduti possano tornare, in qualsiasi modo, nella disponibilità del prevenuto ovvero di soggetti allo stesso riconducibili anche al di fuori dell’ambito associativo criminoso.

La riscrittura della trama degli adempimenti per il trasferimento e l’assegnazione dei beni in confisca, attraverso la previsione delle predette preclusioni, appare volta a realizzare un complesso equilibrio tra la necessità di isolare i cespiti di provenienza ‘indiziata’ e quella di assicurarne la conservazione e la produttività economica.

I nuovi commi 6 e 7 rivedono la disciplina relativa all’esercizio del diritto di prelazione; si prevede in particolare che la prelazione all’acquisto può essere esercitata (ai soggetti cui è riconosciuta<sup>30</sup>), a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.

Laddove si rivelino impraticabili le altre forme di destinazione previste dal codice antimafia, si procede dunque alla vendita dell’immobile confiscato al migliore offerente, soluzione questa deputata ad ovviare a numerose situazioni in fase di stallo.

---

<sup>30</sup> A norma dei commi 6 e 7 è individuato, ampliandone il numero, il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione all’acquisto: oltre agli enti territoriali il diritto di prelazione è riconosciuto anche agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico, alle fondazioni bancarie; alle cooperative edilizie costituite da personale delle Forze di polizia o delle Forze armate (cui, prima del decreto-legge, era riconosciuto “il diritto di opzione prioritaria”).

La lettera e) dell'art. 36 D.L. n. 113/2018 inserisce inoltre un ulteriore comma, il 7-ter, nell'articolo 48 del codice antimafia, il quale prevede una specifica disciplina per la destinazione dei beni confiscati indivisi. L'Agenzia o il partecipante alla comunione possono promuovere incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p..

In questi casi il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene.

La disciplina contempla più ipotesi:

- nel caso in cui il bene sia indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, conformemente al valore stimato dal perito del tribunale;

- nel caso in cui l'assegnazione sia richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente;

- nel caso in cui l'assegnazione non sia chiesta, si procede alla vendita a cura dell'Agenzia e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma pari al valore stimato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari;

- nel caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia.

Tale previsione, mediante il rinvio alla disciplina dell'incidente di esecuzione (ai sensi dell'art. 666 c.p.p.), ovverosia ad una disciplina destrutturata e svolgente in camera di consiglio, devolve, pur delineando criteri decisori specifici, le questioni legate alla natura indivisa dei beni soggetti alla vendita al tribunale di prevenzione, così coinvolgendo la predetta autorità giudiziaria nella risoluzione di questioni di estrema complessità (anche per i delicati risvolti di natura economica) e di adempimenti (anche di Cancelleria) di notevole entità (si pensi ad esempio all'attività prodromica all'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti in buona fede).

Tale circostanza appare vieppiù significativa laddove si tenga conto della clausola di invarianza finanziaria prevista nell'ambito del co. 4 dell'art. 36 cit., in conseguenza della quale tale complicata vicenda processuale, gravida di adempimenti procedurali, deve essere gestita dal tribunale della prevenzione in assenza di incrementi sia di personale che di organico.

Tali difficoltà peraltro appaiono esondare il ristretto ambito della competenza del tribunale della prevenzione, laddove si tenga conto che, a norma dell'art.104 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., la normativa in questione, ovverosia quella incisa dal decreto-legge in esame e contenuta nell'ambito del titolo III del libro I del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, si applica anche all'autorità giudiziaria che abbia disposto un sequestro preventivo ovverosia, nella maggioranza dei casi, il giudice per le indagini preliminari.

Anche in tal caso i predetti adempimenti vanno dunque ad incidere, in assenza di incrementi di personale o di risorse, sul personale di un ufficio notoriamente gravato da numerosi, complessi e urgenti affari.

Tali circostanze rendono prevedibile che tale normativa accrescerà notevolmente il carico di lavoro, già ai limiti della sostenibilità, delle strutture amministrative, sovente non in grado di assicurare neppure i servizi essenziali.

Art. 20 D.L. n. 113/2018.

L'art. 20 ha integrato l'art. 6, co. 1, primo periodo, della L. n. 401/89, in tema di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Dopo il primo periodo dell'art. 6, co. 1 cit. è stato inserito un'ulteriore previsione in base alla quale il divieto di accesso del Questore può essere applicato anche ai soggetti di cui all'art. 4, co. 1, lettera d) del D.Lgs. n. 159/ 2011.

Detta norma, tra i destinatari di una misura di previsione personale, menziona le persone indiziate di uno dei reati di cui all'art. 51, co. 3 *quater* del codice di procedura penale, nonché coloro che operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordine democratico dello stato, con la commissione dei reati di interruzione armata contro i poteri dello stato, strage, guerra civile, banda armata epidemia, avvelenamento di acque e sostanze alimentari, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione (testualmente "*con la commissione di uno dei delitti previsti dal capo I del titolo IV del libro II del codice penale o degli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice*"), nonché a commette reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270 *sexies* del codice penale.

I reati di nuova introduzione sono tutti connotati da elevata pericolosità, il che rende condivisibile l'ampliamento del novero dei soggetti cui può essere applicato il Daspo, che

in tal caso è funzionale alla prevenzione dei più gravi rischi riconnessi alla presenza, in occasione delle manifestazioni sportive, di soggetti portatori di una specifica pericolosità.

Nondimeno non può non rilevarsi come l'inclusione dei soggetti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011 tra quelli idonei a giustificare l'adozione della misura si risolve nell'introduzione di presupposti nuovi per l'applicazione di questa.

Per tutti gli altri soggetti cui la misura è applicabile è, infatti, richiesto che, negli ultimi cinque anni, siano stati condannati, ancorché non in via definitiva, o denunciati per uno dei delitti menzionati all'art. 6, co. 1, parte prima, ovvero che abbiano tenuto specifiche condotte violente, di norma "estemporanee" o comunque circoscritte nel tempo e il cui accertamento, pertanto, pur da effettuarsi sulla base della rigorosa valutazione di concreti elementi di fatto, non presenta aspetti di particolare complessità ricostruttiva, ma al più valutativa.

Ben diverso e molto più impegnativo è, invece, l'accertamento per valutare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 4, co. 1, lett. d) .

La natura dell'accertamento della qualità di indiziato si sostanzia, infatti, in una valutazione di "qualificata probabilità" di commissione del reato. Occorre, in primo luogo, la certezza della commissione dei reati indicati o delle condotte descritte all'art. 4 cit., secondo parametri di natura squisitamente penalistica, pur se la misura di cui all'art. 6 in commento viene sussunta nell'ambito delle misure di prevenzione.

La diversità tra procedimento penale e di prevenzione rileva, infatti, solo sotto il profilo del grado e del tipo di "prova" della partecipazione del soggetto all'associazione criminale ovvero di commissione del reato: nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiedono elementi tali da indurre a un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano a un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminale o la commissione dei reati previsti. L'accertamento va, inoltre, compiuto, esclusivamente sulla base di "elementi di fatto", vale a dire circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, non potendo essere sufficienti elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture.

Consegue da quanto premesso che, se nei confronti di dette persone non sia stata già applicata una misura di prevenzione, l'accertamento della condizione di "indiziato" dei reati specificamente previsti all'art. 4, co. 1, lett. d) cit. o della loro partecipazione ad uno dei fatti in esso richiamati deve avvenire nel procedimento per l'applicazione del Daspo.

E qualora il Questore, in uno con il divieto di accesso ai luoghi in cui siano tenute le manifestazioni sportive, dovesse applicare anche la prescrizione aggiuntiva della presentazione ad un ufficio di polizia nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive, essendo questo un provvedimento soggetto a convalida da parte del giudice, l'accertamento sarà traslato prima sul P.M. che, in prima battuta, è chiamato a verificare se sussistono i presupposti di cui all'art. 6, co. I cit. e, qualora si determini a chiedere la convalida del provvedimento del Questore, sul giudice che dovrà effettuarla.

Ebbene, i tempi assegnati al P.M. e al giudice per provvedere sono estremamente brevi: il P.M. dovrà chiedere la convalida entro quarantotto ore a decorrere dalla notifica del provvedimento; il giudice dovrà effettuare la convalida entro 48 ore dal momento in cui gli è pervenuta la richiesta del P.M., ma non prima che siano decorsi quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, essendosi ritenuto, nell'elaborazione giurisprudenziale, che il termine da riconoscere allo stesso per presentare, personalmente o per mezzo del difensore, al giudice competente per la convalida, memorie e deduzioni (cfr. art. 6, co. II *bis* L. 401/89 ) non può essere inferiore a quello riconosciuto al P.M. (cfr. Cass. Sez. III, del 26 maggio 2011, n. 21022; Cass. Sez. III, n. 38702/18).

L'esiguità dei termini assegnati al P.M. e al giudice renderà prevedibilmente difficile, se non impossibile, l'espletamento di una seria verifica circa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 4, co. I, lett. d), della L. 159/11, tenuto conto del grado di complessità che di norma presentano le indagini relative ai reati in esso menzionati, nonché del carattere di urgenza che presentano molte delle attività del GIP, giudice competente a provvedere in ordine alla convalida.

Per evitare eccessi aggravati agli uffici di Procura e del GIP e, soprattutto al fine di consentire una ponderata valutazione da parte del P.M. e del GIP in ordine alla ricorrenza, rispettivamente, delle condizioni per chiedere la convalida e per disporla, sarebbe, pertanto, opportuna una modifica della norma, prevedendo la possibilità di applicare il Daspo a soggetti cui sia già stata applicata una misura di prevenzione personale per uno dei reati o delle condotte previste dall'art. 4, co. I, lett. d) della L. 159/11, ovvero prolungando i tempi complessivi del giudizio di convalida, potendo l'asimmetria con quelli previsti in caso di arresto e di fermo essere giustificata dalla diversa natura della misura in commento, inclusa, come detto, nel novero delle misure di prevenzione.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Cfr. Cass., Sez. 3, n. 15088 del 27/01/2016 .

**8. Norme varie.**

Art. 21 D.L. n. 113/2018.

L'art. 21 ha invece inciso sull'art. 9, co. 3, del D.L. n. 14/17, convertito nella L. n. 48/17, in tema di DASPO urbano .

Questo si sostanzia in una sanzione amministrativa pecuniaria e nell'ordine di allontanamento disposti dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comminata a chiunque impedisca l'accesso o la fruizione di determinati luoghi tra i quali si è con la novella voluto comprendere anche i luoghi destinati a presidi sanitari, allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.

Deve preliminarmente rilevarsi come a norma dell'art.10, co. 2 del D.L. n. 14/17, convertito nella L. 48/17 in caso di reiterazione delle condotte da cui è scaturito l'ordine di allontanamento e comunque di trasgressione di quest'ultimo, il Questore possa disporre, con decreto motivato, qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza e per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso alle medesime aree di cui all'art.9 e dunque, per effetto della novella, anche ai presidi sanitari.

Il Questore, precisa la norma, individua modalità (del divieto di accesso) compatibili “con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto”.

Tale provvedimento, attraverso il richiamo compiuto dal co. 4° dell'art.10 del D.L. n. 14/17 alle disposizioni di cui all'art.6 commi 2 *bis*, 3 e 4 della L. 401/1989, deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari previa richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero con ordinanza nel corpo della quale il predetto G.i.p. può anche modificare le predette prescrizioni.

Ebbene, in caso di applicazione del divieto di accesso anche ai presidi sanitari, sarà prevedibilmente difficile per il G.i.p. apprezzare le esigenze di salute dell'interessato e modulare le prescrizioni in modo da preservare le primarie esigenze di tutela della salute dello stesso, ciò a maggior ragione laddove si tenga conto dei ristretti termini previsti per la fase di convalida.

Art. 27 D.L. n. 113/2018.

Disposizione per migliorare la circolarità informativa.

L'art. 27 ha integralmente riscritto l'art. 160 del TUPS.

Sulla base della nuova previsione “*per le finalità di prevenzione generale dei reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze*

*di condanna irrevocabili a pena detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al Direttore della Direzione investigativa antimafia .*

*Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso le sezioni misure di prevenzione e presso l'ufficio GIP del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive competenze, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia”.*

La norma, come formulata, in primo luogo dà luogo a incertezze interpretative che ne renderanno l'applicazione non agevole e gravosa per le cancellerie.

Con riferimento all'obbligo di trasmissione dei dispositivi delle sentenze irrevocabili, l'individuazione del Questore cui gli atti devono essere trasmessi in quello dell'“ultima dimora” del condannato (nel caso in cui non sia noto quello di residenza), imporrà al personale di cancelleria la ricerca di quest'ultimo luogo sulla base della diretta consultazione degli atti del fascicolo in tutti quei casi, peraltro frequenti, in cui l'imputato/condannato abbia effettuato un'“elezione di domicilio”, indicato un fiduciario (il difensore o un terzo) per la consegna degli atti a lui diretti.

Quanto, invece, all'estensione dell'obbligo di comunicazione anche ai provvedimenti emessi dalle Sezioni misure di prevenzione e dagli uffici Gip/Gup, il riferimento ai provvedimenti “*ablativi e restrittivi emessi nell'ambito delle rispettive competenze*” lascia ampi margini di incertezza interpretativa con riguardo a due profili.

Il primo concerne la specifica natura dei provvedimenti che le cancellerie dei predetti uffici saranno tenuti a comunicare, rientrando nelle competenze di entrambi l'adozione di provvedimenti che, pur nella diversità di tipologia, producono effetti sul piano della libertà personale (“*restrittivi*”) e in ambito patrimoniale (“*ablativi*”).

Ad aggravare le incertezze vale poi la considerazione che, successivamente all'emissione di detti provvedimenti e persino nel tempo occorrente per effettuare l'adempimento concernente l'obbligo di comunicazione (per vero non individuato per questa categoria di atti, a meno di non voler ritenere che, con la locuzione “*Analogo obbligo*” di cui alla seconda parte in disamina, si sia inteso richiamare anche la tempistica di cui alla prima parte), potrebbero intervenire significative modifiche ai provvedimenti “*restrittivi*” o “*ablativi*” per effetto di modifiche, revoche o annullamenti e il tenore testuale della norma non rende chiaro se la comunicazione debba avere ad oggetto anche questi ultimi.

Il secondo profilo concerne l'individuazione della Questura destinataria dei provvedimenti di cui alla seconda parte della disposizione, genericamente indicata come quella competente, non essendo chiaro se la competenza sia da determinare in relazione all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ovvero ai criteri previsti nella

prima parte, maggiormente funzionali rispetto allo scopo per il quale la comunicazione è imposta.

Le considerazioni svolte in premessa renderebbero opportuna una rivisitazione della formulazione della norma onde dissolvere le incertezze interpretative evidenziate.

Sul piano della concreta attuazione deve poi evidenziarsi che l'adempimento si presenta gravoso, tenuto conto delle preliminari attività di cancelleria che richiede e la periodicità con cui deve essere effettuato e poco compatibile con la clausola di invarianza finanziaria.

\*\*\*\*\*

Il presente parere viene trasmesso al Ministro della Giustizia.»



**SETTIMA COMMISSIONE**  
**ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

- 1) - 7/AX/2015 - (relatore Consigliere MICCICHE') Modifica della delibera consiliare del 20.12.2017 e rinnovo interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Catania – sezione immigrazione..... 1
- 2) - 1/AX/2016 - (relatore Consigliere MICCICHE') Applicazione extradistrettuale del dott. Marco FLAMINI, Consigliere della Corte di Appello di Roma, al Tribunale de L'Aquila - sezione immigrazione..... 3
- 3) - 45/AE/2018 - (relatore Consigliere DONATI) Applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI, giudice del Tribunale di Siracusa - integrazione delibera plenaria del 24 ottobre 2018 (Prot. P17223 del 25.10.2018)..... 4

ODG 3097  
21.11.2018

La Settima Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

**1) - 7/AX/2015 - (relatore Consigliere MICCICHE')**

**Modifica della delibera consiliare del 20.12.2017 e rinnovo interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Catania – sezione immigrazione.**

Il Consiglio,

- letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*), nella parte in cui prevede che *“In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”*;

- letta la Circolare sulle *“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”*, approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018 (Prot. P11315 del 26.6.2018);

- considerato che con delibera prot. n. 1391/2017, adottata nella seduta del 20 dicembre 2017, è stata disposta l'applicazione extradistrettuale della dott.ssa Olivia CONDINO, giudice del Tribunale di Varese al Tribunale di Brescia, a decorrere dal 1° marzo 2018 per la durata di diciotto mesi fino al 17 settembre 2018;

- considerato che in data 20 giugno 2018 il CSM con delibera plenaria ha disposto il trasferimento della dott.ssa Condino al Tribunale di Milano e che il trasferimento della dott.ssa CONDINO al Tribunale di Milano ha determinato il sopravvenire di una situazione ostativa al prosieguo della sua applicazione al Tribunale di Catania;
- valutata, inoltre, la necessità che nelle more venga destinato un altro magistrato in applicazione al Tribunale di Catania, circostanza che impone la ripubblicazione dell'interpello;
- rilevato in proposito che così come disposto dalla disciplina primaria in esame, *“in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione”*;
- considerata altresì la deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G. (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017);
- ritenuto opportuno, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nelle precedenti delibere prevedere con il presente bando la deroga non soltanto rispetto a quanto statuito dal paragrafo 121, lettera b), della suddetta Circolare (nella parte in cui stabilisce che *“i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita”*) ma la deroga anche a quanto stabiliscono le lettere f) e g) del medesimo paragrafo 121, nella parte in cui non consentono l'applicazione di magistrati distrettuali o titolari di incarichi semidirettivi nonché agli artt. 168, 169 e 170, nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l'applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza, minorili e del lavoro;
- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;

- che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;
- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato:

Tanto premesso,

delibera

- di modificare la delibera Consiliare del 20 dicembre 2017 disponendo che l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catania della dott.ssa Olivia CONDINO abbia termine alla data del 15 febbraio 2019;
- di ripubblicare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Catania (settore civile);
- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il **30 novembre 2018**, direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: [settima@cosmag.it](mailto:settima@cosmag.it). Il dirigente dell'ufficio, stanti le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre **11 dicembre 2018**, il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.

## 2) - 1/AX/2016 - (relatore Consigliere MICCICHE')

**Applicazione extradistrettuale del dott. Marco FLAMINI, Consigliere della Corte di Appello di Roma, al Tribunale de L'Aquila - sezione immigrazione.**

Il Consiglio,

- vista la delibera Plenaria adottata nella seduta del 24 settembre 2018, con la quale il Consiglio Superiore ha disposto l'interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato alla sezione immigrazione del Tribunale de L'Aquila, in attuazione dell'art. 11 del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, in materia di applicazioni extradistrettuali straordinarie dirette a fronteggiare l'incremento del

numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;

- vista la Risoluzione in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative (delibera Plenum del 20 giugno 2018 - prot. CSM P/11315/2018);

- considerato che al suddetto interpello hanno espresso la propria disponibilità i dottori:

- Marco FLAMINI, Consigliere della Corte di Appello di Roma, ufficio giudiziario con organico di 111 magistrati e 9 vacanze, con una scopertura pari all'8,1%;
- Michela GRILLO, Giudice del Tribunale di Arezzo, ufficio giudiziario con organico di 18 magistrati e 3 vacanze, con una scopertura pari al 16,7%;
- Marina ANNIBALDI, Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, ufficio giudiziario con organico di 16 magistrati e 4 vacanze, con una scopertura pari al 25%;

- considerata l'elevata scopertura d'organico del Tribunale di Vibo Valentia e del Tribunale di Arezzo (che con l'applicazione della dott.ssa Grillo sarebbe superiore al 20%);

- ritenuto viceversa che sia possibile procedere all'applicazione del dott. Flamini, alla luce della non eccessiva percentuale di scopertura dell'ufficio di appartenenza dello stesso,

delibera

l'applicazione extradistrettuale del dott. Marco FLAMINI, Consigliere della Corte di Appello di Roma, al Tribunale de L'Aquila, a decorrere dal 3 dicembre 2018 e per la durata di diciotto mesi.

### **3) - 45/AE/2018 - (relatore Consigliere DONATI)**

**Applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI, giudice del Tribunale di Siracusa - integrazione delibera plenaria del 24 ottobre 2018 (Prot. P17223 del 25.10.2018).**

Il Consiglio,

- vista la delibera plenaria del 24 ottobre 2018 con la quale è stata disposta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI, giudice del Tribunale di Siracusa, per la trattazione del processo num. 716/2017 RGT all'udienza del 7 novembre 2018 e per ogni mercoledì delle prime settimane del mese ed il venerdì della quarta settimana, per un periodo di sei mesi;

- letta la successiva nota n. 6014 in data 29.10.2018 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta ha chiesto l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI anche per le udienze necessarie alla definizione dei processi nn. 851/2016 RG Trib, 85/2016 RG Trib, 1069/2016 RG Trib e 285/2016 RG Trib., trattandosi di processi in stato di avanzatissima fase istruttoria, prossimi alla definizione;

- considerato che l'applicazione extradistrettuale del dott. PALMERI può essere disposta ai sensi degli artt. 18 e 131 della Circolare del 20.6.2018 *“in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”*<sup>1</sup>;

Tanto premesso;

delibera

di integrare la delibera plenaria del 24 ottobre 2018 disponendo l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI, giudice del Tribunale di Siracusa, anche per la trattazione dei processi nn. 851/2016 RG Trib, 85/2016 RG Trib, 1069/2016 RG Trib e 285/2016 RG Trib.

---

<sup>1</sup> Si riporta l'articolo 131 (“Magistrato trasferito in altro distretto”) della circolare:

1. È possibile, anche in deroga ai criteri indicati all'articolo 121, il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Presidente di corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.



## SETTIMA COMMISSIONE

### ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

#### INDICE

1) <b>CSM-FT-VII-2018-126</b> - Formazione della tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019 del Tribunale di Cassino. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b>	8
2) <b>CSM-PG-VII-2018-10</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Trani. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b>	15
3) <b>CSM-PG-VII-2018-11</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Foggia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b>	21
4) <b>CSM-PG-VII-2018-12</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Bari. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b>	26
5) <b>CSM-PG-VII-2018-120</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Rieti. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in	

Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	30
<b>6) CSM-PG-VII-2018-121</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Roma. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	36
<b>7) CSM-PG-VII-2018-124</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Civitavecchia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	43
<b>8) CSM-PG-VII-2018-127</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Tivoli. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	49
<b>9) CSM-PG-VII-2018-13</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Bari. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	55
<b>10) CSM-PG-VII-2018-135</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Frosinone. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	62
<b>11) CSM-PG-VII-2018-136</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Latina. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	68
<b>12) CSM-PG-VII-2018-141</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Viterbo. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	74

13) CSM-PG-VII-2018-144 - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Velletri. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	80
14) CSM-PG-VII-2018-155 - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Cassino. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	86
15) CSM-PG-VII-2018-158 - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Roma. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	92
16) CSM-PG-VII-2018-159 - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Roma. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	96
17) CSM-PG-VII-2018-9 - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Bari. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MICCICHE' LOREDANA)</b> .....	102
18) CSM-PG-VII-2018-161 - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Avellino. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	107
19) CSM-PG-VII-2018-162 - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Benevento. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	113
20) CSM-PG-VII-2018-163 - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Napoli. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito	

in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	119
<b>21) CSM-PG-VII-2018-164</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	128
<b>22) CSM-PG-VII-2018-165</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Nola. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	134
<b>23) CSM-PG-VII-2018-166</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Napoli. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	140
<b>24) CSM-PG-VII-2018-168</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Napoli Nord in Aversa. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	146
<b>25) CSM-PG-VII-2018-170</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Caltanissetta. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	151
<b>26) CSM-PG-VII-2018-172</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Caltanissetta. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111 relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	157
<b>27) CSM-PG-VII-2018-173</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Enna. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	163

<b>28) CSM-PG-VII-2018-174</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	169
<b>29) CSM-PG-VII-2018-176</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Gela. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	173
<b>30) CSM-PG-VII-2018-177</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Napoli Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	179
<b>31) CSM-PG-VII-2018-179</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Torre Annunziata Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DONATI FILIPPO)</b> .....	183
<b>32) CSM-FT-VII-2018-135</b> - Formazione della tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019 del Tribunale di Firenze. - <b>(Relatore Cons. MANCINETTI MARCO)</b> .....	190
<b>33) CSM-PG-VII-2018-39</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Catanzaro. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MANCINETTI MARCO)</b> .....	201
<b>34) CSM-PG-VII-2018-41</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Crotona. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MANCINETTI MARCO)</b> .....	206
<b>35) CSM-PG-VII-2018-45</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. MANCINETTI MARCO)</b> .....	212

<b>36) CSM-PG-VII-2018-96</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Brindisi. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DAL MORO ALESSANDRA)</b> .....	216
<b>37) CSM-PG-VII-2018-97</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Lecce. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DAL MORO ALESSANDRA)</b> .....	222
<b>38) CSM-PG-VII-2018-98</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Lecce. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DAL MORO ALESSANDRA)</b> .....	228
<b>39) CSM-PG-VII-2018-99</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Lecce. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. DAL MORO ALESSANDRA)</b> .....	232
<b>40) CSM-PG-VII-2018-36</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Catania. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. CAVANNA STEFANO)</b> .....	238
<b>41) CSM-PG-VII-2018-83</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Siracusa. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. CAVANNA STEFANO)</b> .....	244
<b>42) CSM-PG-VII-2018-84</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Catania. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. CAVANNA STEFANO)</b> .....	250
<b>43) CSM-PG-VII-2018-85</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Caltagirone. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98,	

convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. CAVANNA STEFANO)</b> .....	254
<b>44) CSM-PG-VII-2018-86</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Ragusa. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. CAVANNA STEFANO)</b> .....	260
<b>45) CSM-PG-VII-2018-25</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Brescia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. SPINA LUIGI)</b> .....	266
<b>46) CSM-PG-VII-2018-27</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Brescia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111 relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. SPINA LUIGI)</b> .....	272
<b>47) CSM-PG-VII-2018-29</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Brescia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. SPINA LUIGI)</b> .....	276
<b>48) CSM-PG-VII-2018-62</b> - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Genova. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018. - <b>(Relatore Cons. SPINA LUIGI)</b> .....	282

ODG: 2018 47

La Commissione, all'unanimità, propone l'adozione delle seguenti delibere:

**1) CSM-FT-VII-2018-126** - Formazione della tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019 del Tribunale di Cassino.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

vista la proposta di formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2017-2019, del **TRIBUNALE DI CASSINO**, come riprodotta nella stampa del documento informatico, fatta propria dal Presidente della Corte d'appello di Roma;

1) rilevato che il DOG che accompagna la proposta tabellare è stato predisposto partendo dall'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio;

2) Il documento organizzativo generale contiene:

A) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio.

Sul punto è bene premettere che le tabelle relative al precedente triennio sono state approvate senza rilievi con delibera prot. n. 21297-2014, adottata nella seduta del 10 dicembre 2014.

Ciò detto, il Consiglio giudiziario ha osservato, in maniera condivisibile, che gli obiettivi prefissati nel pregresso triennio sono stati in gran parte raggiunti. Nel settore civile vi sono stati un aumento delle definizioni, particolarmente marcato nel settore lavoro e previdenza, e una riduzione delle sopravvenienze, con una conseguenziale riduzione del numero dei procedimenti pendenti. Nel settore penale, al contrario, nonostante l'aumento delle definizioni le pendenze sono anch'esse aumentate a causa dell'aumento delle sopravvenienze, particolarmente significativo nel settore Gip-Gup. Tale aumento delle sopravvenienze è stato principalmente determinato dall'accorpamento al Tribunale della sezione distaccata di Gaeta, già appartenente al Tribunale di Latina, con aumento di circa il 50% del bacino d'utenza del Tribunale. Inoltre, sottolinea il Consiglio giudiziario, il Tribunale è penalizzato da una "*cronica scopertura d'organico*", pari al 30%;

B) l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio.

All'esito degli iniziali rilievi della Commissione flussi, il dirigente dell'ufficio ha provveduto ad una migliore specificazione dei dati e delle previsioni iniziali, apparsi troppo generici, puntualizzando che la situazione dell'organico dell'ufficio potrebbe realisticamente compromettere gli esiti indicati. Quanto al dettaglio degli obiettivi, ci si riporta a quanto scritto a pag. 4 del parere del Consiglio giudiziario;

C) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le scoperture d'organico da cui è gravato il Tribunale sono rilevanti, pari a 19 unità su 78, e molto elevate soprattutto nel settore dei funzionari, dove a fronte di 17 posti previsti nella pianta organica, ne sono coperti soltanto 7;

D) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip-Gup e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi.

In considerazione del già riferito accorpamento al bacino d'utenza del Tribunale del territorio dell'ex sezione distaccata di Gaeta, è stato ampliato anche l'organico del Tribunale, con l'afflusso di un presidente di sezione e di un giudice, il primo collocato nella sezione penale, ed in particolare nell'ufficio Gip-Gup, ed il secondo collocato nella sezione civile;

E) la relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica;

F) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio;

G) un documento relativo alle modalità d'impiego dei giudici onorari, che nel Tribunale di Cassino di regola operano tramite il sistema dell'affiancamento ai singoli giudici togati.

Con il successivo decreto di variazione tabellare n. 139-2017 si è provveduto a riorganizzare il lavoro dei giudici onorari alla luce delle indicazioni fornite dal d.lgs. n. 116-2017;

H) in allegato, i programmi per la gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. Dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

I) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei giudici onorari e sui risultati conseguiti. Ci si riporta a quanto scritto in sintesi sub G);

J) la relazione complessiva sui risultati di convenzioni e tirocini;

3) considerato che, prima della predisposizione della segnalazione, e come risulta dalla stessa, il dirigente ha provveduto:

a) a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;

- b) a richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio;
  - c) a chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
  - d) ad inviare la segnalazione al titolare del corrispondente ufficio requirente;
- 4) preso atto dell'allegazione alla proposta tabellare dell'elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio in ufficio alla data del 6 luglio 2017;
- 5) verificato, quanto alla sussistenza di situazioni di **ultradecennalità**, che il dott. Gabriele Sordi risulta in servizio alla sezione civile dal 5 maggio del 2008 e tale sua collocazione risulta confermata anche dal decreto di variazione tabellare n. 157-2017; non emerge poi che il predetto sia stato collocato in differenti gruppi di lavoro nel corso del maturato decennio. Al riguardo, va precisato che al Tribunale di Cassino si applicano le disposizioni di cui alla delibera plenaria del 13 marzo 2008, come modificata dalla successiva delibera dell'11 febbraio 2015, poiché (così come chiarito anche dal parere dell'Ufficio studi del Consiglio dell'8 ottobre 2018) il limite decennale di permanenza nell'ufficio trova applicazione in tutti gli uffici con almeno due sezioni, anche in mancanza della sezione Gip-Gup. Quindi, per quanto risulta dagli atti, alla data della presente delibera è maturato il termine di ultradecennalità. Il dirigente è quindi tenuto ad avviare le procedure previste dagli artt. 152 e ss della vigente circolare;
- 6) considerato che sono stati specificamente indicati all'interno del documento organizzativo dell'ufficio:
- a) la ripartizione dei magistrati tra settore civile e penale, con autonoma considerazione del settore lavoro, in base alla qualità e quantità degli affari giudiziari;
  - b) il numero e il dimensionamento delle sezioni;
  - c) i magistrati assegnati alle singole sezioni, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 47 della vigente circolare;
  - d) l'individuazione dei criteri generali di assegnazione degli affari tra le sezioni, ai sensi dell'art. 50 della vigente circolare;
  - e) l'individuazione dei magistrati destinati all'esercizio delle funzioni GIP-GUP – con un numero di giudici assegnati conforme alla normativa vigente e proporzionato all'organico dell'ufficio requirente nonché al carico di lavoro complessivo del settore penale;

7) considerato che i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai collegi ed ai giudici (nonché al dirigente ed ai presidenti di sezione) previsti in tabella, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 163-169 e 85 bis della vigente circolare. In particolare tali criteri:

- ❖ risultano oggettivi e predeterminati;
- ❖ per i magistrati addetti alla sezione lavoro, risultano anche automatici;
- ❖ per l'ufficio GIP-GUP prevedono anche la concentrazione, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento (cfr. pagine 34 e 35 della proposta tabellare) e le modalità per assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi;
- ❖ per le udienze presidenziali in materia di famiglia prevedono la trattazione da parte del presidente di sezione per la quota di metà e, per la residua quota di metà, di due magistrati del Gruppo A) del settore civile (cfr. pag. 94 della proposta tabellare). Si tratta di previsioni conformi al testo dell'art. 85 bis della Circolare sulle tabelle, ora vigente;
- ❖ più in generale per il settore civile, si prevedono quattro distinte aree di specializzazione in cui i magistrati addetti al settore sono ripartiti;

8) rilevato che la proposta tabellare indica i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato;

9) rilevato che la proposta tabellare indica i criteri oggettivi per la sostituzione di magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti;

10) rilevato, quanto ai criteri predeterminati per la composizione dei collegi, che essi risultano adeguatamente indicati;

11) verificato che alle funzioni GIP-GUP sono stati destinati magistrati nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 114 della circolare e che agli stessi non sono stati assegnati ruoli separati di GIP o di GUP;

12) rilevato che nella variazione tabellare di cui al già citato decreto n. 157-2017 è stata dettagliatamente indicata, specificandone entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata al dirigente (il quale presiede uno dei due collegi penali dibattimentali, sul quale all'epoca pendevano 63 processi, *“la maggior parte dei quali in avanzata fase istruttoria dibattimentale e alcuni complessi e pendenti da anni, essendo in essi già mutata una o più volte la composizione del Collegio”*);

13) considerato che è stato indicato il carico di lavoro attribuito ai presidenti di sezione, conforme a quanto previsto dalla normativa;

14) preso atto dell'attribuzione ai presidenti di sezione degli incarichi di coordinamento nella direzione dell'ufficio indicati nell'art. 92 della vigente circolare e valutata la congruità della motivazione della scelta;

15) considerato che, quanto all'utilizzo dei giudici onorari, nelle more dell'approvazione delle tabelle, è sopraggiunto il d.lgs n. 116 del 13 luglio 2017, e che il CSM, con delibera del 6 dicembre 2017, ha precisato le modalità di utilizzo dei giudici onorari per il quadriennio successivo all'entrata in vigore della normativa. Inoltre, con delibera approvata nella seduta del 18 luglio 2018, il Consiglio ha modificato l'art. 10 della Circolare sulle tabelle, prevedendo l'obbligatorietà della costituzione dell'Ufficio per il processo nei Tribunali ordinari, secondo le modalità ivi indicate e con termine fino al 31 dicembre 2018 per l'adeguamento delle relative tabelle in ciascun Tribunale.

Nel Tribunale di Cassino l'ufficio per il processo risulta costituito con il modulo dell'affiancamento al giudice togato: *“tutti i Got sono affiancati ad uno o più giudici togati, ai quali ultimi sono state date dettagliate indicazioni sulle regole cui attenersi nella scelta, via via, dei processi da affidare alla trattazione del Got a ciascuno affiancato”*. Nelle pagine da 71 a 73 del Dog sono poi indicati più in dettaglio gli ambiti di operatività dell'Ufficio per il processo. Con la successiva, e già richiamata, variazione tabellare n. 139-2017 il presidente del Tribunale si è fatto carico di adeguare le regole di funzionamento dell'Ufficio per il processo agli elementi di novità contenuti nel d.lgs. n. 116-2017, il che è avvenuto in maniera corretta, anche con riferimento alla relativa normativa transitoria. Il tutto appare poi rispettoso del testo dell'art. 10 della Circolare, come di recente modificato;

16) considerato che la proposta tabellare indica i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato, distinguendo i giorni delle udienze monocratiche ed i giorni delle udienze collegiali, nonché, per il settore penale, i criteri obiettivi e predeterminati utilizzati per la fissazione dei ruoli da parte del dirigente *ex art. 132 disp. att. c.p.p.*;

17) considerato che la proposta tabellare indica i magistrati di riferimento per l'informatica (Magrif) per ciascun settore dell'Ufficio, con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e senza esonero dall'attività giurisdizionale, considerate le dimensioni dell'ufficio;

18) rilevato che, all'esito del regolare deposito della proposta di tabella e della comunicazione effettuata a tutti i magistrati (anche onorari) non sono state presentate osservazioni;

19) visto il parere espresso dal Consiglio Giudiziario che, nella seduta del 22 novembre 2017, tenendo conto dell'analisi operata dalla Commissione Flussi e delle successive controdeduzioni del presidente del Tribunale, non ha formulato rilievi;

20) considerato opportuno valutare contestualmente al progetto tabellare anche le seguenti variazioni tabellari, sulle quali il Consiglio giudiziario di Roma ha espresso unanime parere favorevole: decreto n. 105-2017, avente ad oggetto l'assegnazione all'ufficio del dott. Francesco Armato, giunto al Tribunale di Cassino in applicazione, conforme alla normativa applicabile; decreto n. 133-2017, avente ad oggetto l'assegnazione al settore del dibattimento penale della dott.ssa Eleonora Panzironi, conforme alla normativa applicabile; decreto n. 139-2017, già citato ed avente ad oggetto l'adeguamento alle regole contenute nel d.lgs. n. 116-2017 delle regole di funzionamento dell'Ufficio per il processo, conforme alla normativa applicabile; decreto n. 155-2017, avente ad oggetto l'assegnazione al settore Gip-Gup della dott.ssa Vittoria Sodani, conforme alla normativa applicabile; già citato decreto n. 157-2017, relativo alla riorganizzazione del settore penale dopo la nomina del dott. Massimo Capurso, già giudice del Tribunale di Cassino, a presidente dello stesso Tribunale, anch'esso conforme alla normativa applicabile; decreto n. 11-2018, relativo all'assegnazione del magistrato distrettuale dott. Mario Montanaro, conforme alla normativa applicabile; decreto n. 12-2018, relativo all'assegnazione di tre giudici onorari di nuova nomina (dottoresse Enrica Morena, Daniela Trotta e Valeria Caminada), conforme alla normativa applicabile.

Ritenuto pertanto, in via conclusiva, che il progetto tabellare debba essere approvato, attesa la sua conformità rispetto alla normativa primaria e secondaria vigente in materia

delibera

- di approvare la formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2017-2019, del Tribunale di Cassino, unitamente alle variazioni tabellari di cui ai decreti nn. 105-2017, 133-2017, 139-2017, 155-2017, 157-2017, 11-2018, 12-2018;
- di invitare il dirigente dell'Ufficio a rimuovere la posizione di ultradecennalità rilevata al punto 5.

**2) CSM-PG-VII-2018-10** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Trani. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario ma non anche un parere della Commissione flussi ;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*consolle del Magistrato;*

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente sulla base di una valutazione della produttività delle sezioni nell'ultimo triennio (2015-2017) ;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Sezione Civile Unica		109	135	244	109	193	302
Sezione Lavoro Unica					300	1500	1800

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*smaltimento arretrato ultratriennale; cause in cui è parte un fallimento e cause pregiudiziali ad altre procedure esecutive e concorsuali; cause matrimoniali in cui siano coinvolti interessi di figli minori o il diritto di contrarre nuove nozze; cause di responsabilità da colpa professionale medica; divisioni endoesecutive..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;  
attuazione del Progetto Strasburgo 2;  
rispetto protocolli di udienza;  
costituzione dell'Ufficio del Processo;  
efficiente utilizzo dei GOT;  
utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		283	148	257	394	572	762	817	1.004	1.308	1.694	1.909	2.532	11.680
DECRETI INGIUNTIVI		1	0	0	1	0	0	0	1	4	1	1	266	275
ESECUZIONI IMMOBILIARI		105	16	22	52	66	103	166	192	265	276	323	365	1.951
ESECUZIONI MOBILIARI		1	0	0	0	23	29	32	38	56	124	370	1.018	1.691
FALLIMENTARE		198	28	20	29	28	28	37	54	66	84	71	151	794
LAVORO		4	3	25	3	27	40	81	132	274	428	523	937	2.477
PREVIDENZA E ASSISTENZA		4	5	16	18	14	26	25	32	124	351	2.405	6.846	9.866
PROCEDIMENTI SPECIALI		1	1	1	1	3	13	10	12	12	18	49	449	570
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		1	2	4	20	32	59	54	91	140	206	284	533	1.426
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	346	354
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	63	19	12	7	0	0	52	153

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	189	165	185	302	466	684					1991
DECRETI INGIUNTIVI					1						1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	124	22	19	23	57	53					298
ESECUZIONI MOBILIARI	1					8					9
FALLIMENTARE	196	27	30	20	32	31					336
LAVORO	2	2	5	28	5	31					73
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	3	5	17	22	16					64
PROCEDIMENTI SPECIALI		2	1	1	1	3					8
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	1	2	6	25	43					79
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1										1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*carezza di organico e assenze per maternità; aumento delle sopravvenienze; squilibrio dei flussi e dei carichi tra le aree individuate nel precedente assetto tabellare.*

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	126	67	128	169	271	250	263	279	375	1.928
DECRETI INGIUNTIVI	1	0	0	1	0	0	0	0	3	5
ESECUZIONI IMMOBILIARI	47	8	15	28	27	58	89	88	114	474
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	0	2	4	6	19	31	62
FALLIMENTARE	33	3	4	2	4	5	3	5	5	64
LAVORO	4	3	7	2	20	20	46	70	129	301
PREVIDENZA E ASSISTENZA	4	4	13	18	9	13	12	17	66	156
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	1	0	1	1	1	5	4	4	18
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	1	4	16	22	32	28	48	45	197
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	0	0	0	1	1	1	1	5
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	63	19	9	5	96

16) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	36%	36%	42%	36%	40%					97%
DECRETI INGIUNTIVI				100%						500%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	32%	42%	65%	49%	51%					159%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%				25%					689%
FALLIMENTARE	15%	10%	20%	6%	13%					19%
LAVORO	100%	60%	25%	40%	65%					412%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	100%	80%	76%	82%	56%					244%
PROCEDIMENTI SPECIALI	50%	100%	0%	100%	33%					225%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	33%	50%	67%	64%	51%					249%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	100%									500%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	45%	45%	50%	43%	47%	33%	32%	28%	29%	17%
DECRETI INGIUNTIVI	100%			100%				0%	75%	2%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	45%	50%	68%	54%	41%	56%	54%	46%	43%	24%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%				9%	14%	19%	50%	55%	4%
FALLIMENTARE	17%	11%	20%	7%	14%	18%	8%	9%	8%	8%
LAVORO	100%	100%	28%	67%	74%	50%	57%	53%	47%	12%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	100%	80%	81%	100%	64%	50%	48%	53%	53%	2%
PROCEDIMENTI SPECIALI	100%	100%	0%	100%	33%	8%	50%	33%	33%	3%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	100%	50%	100%	80%	69%	54%	52%	53%	32%	14%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	100%					100%	100%	100%	100%	1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						100%	100%	75%	71%	63%

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	157	81	129	225	301	512	554	725	933	1.173	1.398	1.907	2.410	10.505
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	11	270	284
ESECUZIONI IMMOBILIARI	58	8	7	24	39	45	77	104	151	155	205	264	350	1.487
ESECUZIONI MOBILIARI	1	0	0	0	21	25	26	19	25	42	128	343	1.069	1.699
FALLIMENTARE	165	25	16	27	24	23	34	49	61	76	66	60	127	753
LAVORO	0	0	18	1	7	20	35	62	145	192	239	530	765	2.014
PREVIDENZA E ASSISTENZA	E 0	1	3	0	5	13	13	15	58	157	308	2.265	7.732	10.570
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	1	0	2	12	5	8	8	10	12	26	340	424
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	E 0	1	0	4	10	27	26	43	95	151	191	235	451	1.234
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	182	184
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	4	162	171

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	383	235	150						768
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI									
ESECUZIONI MOBILIARI	1		21						22
FALLIMENTARE									
LAVORO				20	48	15	40	120	243
PREVIDENZA E ASSISTENZA				13	10	12	50	200	285
PROCEDIMENTI SPECIALI									
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	5	9	22						36
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Trani, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**3) CSM-PG-VII-2018-11** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Foggia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario ma non anche un parere della Commissione flussi ;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format ma non ha indicato i motivi;

6) quanto al carico esigibile il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			242	92	138	230
Prima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI			123		123	123
Prima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			35		35	35
Prima Sezione Civile	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			98	30	60	90
Prima Sezione Civile	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO						
Prima Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			145		145	145
Prima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			121	48	72	120
Seconda Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			300	120	180	300
Seconda Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI			135		135	135
Seconda Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			158		158	158

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Seconda Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			12		12	12
Terza Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			300	120	180	300
Terza Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI			32		32	32
Terza Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI			183		183	183
Terza Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI			600		600	600
Terza Sezione Civile	FALLIMENTARE			300		300	300
Terza Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			5		5	5
Terza Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			13		15	15
Sezione Lavoro Unica	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO						
Sezione Lavoro Unica	DECRETI INGIUNTIVI			196		196	196
Sezione Lavoro Unica	LAVORO			210	126	84	210
Sezione Lavoro Unica	PREVIDENZA E ASSISTENZA			1800	900	900	1800
Sezione Lavoro Unica	PROCEDIMENTI SPECIALI			64		64	64

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*procedimenti in materia di famiglia; procedimenti in materia di licenziamento con particolare riferimento ai procedimenti disciplinati dal così detto rito fornero; procedimenti in materia di invalidità e inabilità; contenzioso ordinario in cui è parte il fallimento o un'impresa ammessa al concordato preventivo; procedimenti cautelari di urgenza con riferimento a natura e valore della controversia..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*monitoraggio da parte dei presidenti di sezione.*

12) le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	273	113	198	362	661	975	1.236	1.603	2.390	2.495	2.717	3.690	16.713
DECRETI INGIUNTIVI		2	2	51	27	10	12	16	17	31	20	30	612	830
ESECUZIONI IMMOBILIARI		638	47	59	91	194	258	356	298	328	382	418	565	3.634
ESECUZIONI MOBILIARI		2	0	3	6	57	42	38	64	137	84	330	1.911	2.674
FALLIMENTARE		352	19	9	38	32	49	50	57	75	101	126	266	1.174
LAVORO		0	0	9	55	106	205	481	387	374	455	589	969	3.630

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 3	10	391	1.013	1.929	2.300	1.665	1.304	2.278	3.234	5.326	7.733	27.186
PROCEDIMENTI SPECIALI	4	0	4	8	44	54	71	90	110	170	213	705	1.473
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	3	1	8	30	48	64	88	96	137	193	286	619	1.573
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	5	273	283
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	0	0	2	31	10	11	9	8	24	245	341

13) sebbene nel format dell'anno scorso gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato ultratriennale non fossero stati riportati, il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	80	40	69	152	239	287	389	450	550	2.256
DECRETI INGIUNTIVI	1	1	49	14	7	4	5	11	11	103
ESECUZIONI IMMOBILIARI	135	9	7	6	27	31	68	47	37	367
ESECUZIONI MOBILIARI	-1	0	3	0	6	6	5	10	43	72
FALLIMENTARE	23	0	1	3	2	2	3	4	11	49
LAVORO	0	0	9	45	67	120	303	187	150	881
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	9	383	666	1.238	1.682	996	507	1.166	6.648
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	0	2	6	21	29	26	32	51	168
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	1	3	14	22	22	24	25	30	143
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1

15) in mancanza dell'indicazione degli obiettivi nel precedente format è impossibile la comparazione dei dati di cui al punto 14) con detti obiettivi ;

16) la percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016 è la seguente:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	29%	35%	35%	42%	36%	29%	31%	28%	23%	13%
DECRETI INGIUNTIVI	50%	50%	96%	52%	70%	33%	31%	65%	35%	12%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	21%	19%	12%	7%	14%	12%	19%	16%	11%	10%
ESECUZIONI MOBILIARI	-50%		100%	0%	11%	14%	13%	16%	31%	3%
FALLIMENTARE	7%	0%	11%	8%	6%	4%	6%	7%	15%	4%
LAVORO			100%	82%	63%	59%	63%	48%	40%	24%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	33%	90%	98%	66%	64%	73%	60%	39%	51%	24%
PROCEDIMENTI SPECIALI	25%		50%	75%	48%	54%	37%	36%	46%	11%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	67%	100%	38%	47%	46%	34%	27%	26%	22%	9%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					50%	100%	100%			1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%				0%	0%	0%	0%	0%	0%

17) le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	193	73	129	210	422	688	847	1.153	1.840	2.059	2.217	2.786	3.479	16.096
DECRETI INGIUNTIVI	1	1	2	13	3	8	11	6	20	12	18	56	514	665
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ESECUZIONI	503	38	52	85	167	227	288	251	291	334	377	474	592	3.679

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>IMMOBILIARI</b>														
ESECUZIONI MOBILIARI	3	0	0	6	51	36	33	54	94	57	195	336	2.228	3.093
<b>FALLIMENTARE</b>														
FALLIMENTARE	329	19	8	35	30	47	47	53	64	87	105	119	255	1.198
<b>LAVORO</b>														
LAVORO	0	0	0	10	39	85	178	200	224	286	377	619	823	2.841
<b>PREVIDENZA ASSISTENZA</b>														
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 2	1	8	347	691	618	669	797	1.112	1.433	2.052	4.507	6.947	19.184
<b>PROCEDIMENTI SPECIALI</b>														
PROCEDIMENTI SPECIALI	3	0	2	2	23	25	45	58	59	112	107	156	674	1.266
<b>SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI</b>														
SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI	E 1	0	5	16	26	42	64	71	107	147	205	344	669	1.697
<b>VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE</b>														
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	9	325	338
<b>VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE</b>														
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	1	0	2	31	10	11	9	14	20	72	325	496

18) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	140	120	200	240	300	352	446	355	2153
DECRETI INGIUNTIVI	26	23	4	6	7	5	17	11	99
ESECUZIONI IMMOBILIARI	30	30	40	40	40	40	45	50	315
ESECUZIONI MOBILIARI	2	2	4	4	4	5	24	16	61
FALLIMENTARE	24	2	2	2	2	2	3	4	41
LAVORO	5	26	39	66	127	77	82	105	527
PREVIDENZA E ASSISTENZA	127	603	519	514	435	294	445	606	3543
PROCEDIMENTI SPECIALI	6	2	17	16	33	29	35	34	172
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	10	12	14	22	22	16	16	42	154
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			1					1	2
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			1			1	1	7	10

19) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale;

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Foggia, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**4) CSM-PG-VII-2018-12** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Bari. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione esclusivamente dei dati al 30.06.2017 forniti dal CSM;

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati utilizzati:

*altro: mancato computo di una capacità operativa full-time equivalente per i giudici onorari. difetti di implementazione del numero dei provvedimenti provvisori da parte della cancelleria.*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

Macroarea	2017	2018
ADOZIONI	21	21
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	6	6
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	190	190
MISURE AMMINISTRATIVE	1	1

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*procedimenti in favore di minori fuori famiglia; interventi in favore degli msna; dichiarazione stato di adottabilità e abbinamenti con affidamento a rischio giuridico; idoneità all'adozione internazionale.*

11) l'Ufficio non ha indicato strumenti concreti e non ha adottato indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità;

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nel format dello scorso anno):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ADOZIONI	0	0	1	1	1	0	0	0	58	109	170
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	9	9	10	13	13	24	96	250	522	632	1.578
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	1	0	0	2	2	7	12	24	72	43	163

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI			1	1	1			3
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	9	5	5	6	6	12	35	78
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	1				22	5	9	37

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

15) sulla base dei dati forniti dall'ufficio, risulta il seguente risultato raggiunto in concreto:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI	0	0	1	1	0	0	0	2
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4	3	6	5	6	13	49	86
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	1	0	0	2	0	5	9	17

16) pertanto emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI			100%	100%	0%			67%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	44%	60%	120%	83%	100%	108%	140%	110%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	100%				0%	100%	100%	46%

17) emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI			100%	100%	0%			1%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	44%	33%	60%	38%	46%	54%	51%	5%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	100%			100%	0%	71%	75%	10%

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nella tabella 1.5 del format):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	99	108

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	5	6	4	8	7	11	47	125	193	392	1.319	2.117
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	0	2	2	3	2	11	36	57	113

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ADOZIONI					1				1
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	5	5	4	6	6	8	23	50	107
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI					2	2	2	2	8

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*altro: web stat;*

*data di estrazione: 31-12-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente dell'ufficio di Tribunale per i minorenni di Bari;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**5) CSM-PG-VII-2018-120** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Rieti. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Rieti ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) risultano acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: entro il 30/06/2018);*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

In ragione di alcuni fattori di variabilità: la sospensione normativa dovuta al sisma del 2016, pur se già incidente sull'annualità pregressa ma i cui effetti sono destinati a durare nel tempo; l'ampio rinnovo dell'organico dei magistrati, che condurrà verosimilmente – per l'arco di tempo 1/7/17-30/6/18, ad indici FTE inferiori, in ragione di assai inferiori presenze/anno di magistrati)

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
		1195	5236	6431	598	2618	3216

Che si discosta notevolmente dalla mediana determinata dall'Ufficio Statistico (sentenze 115, definiti in altro modo 192 complessivi 262).

E' stato presumibilmente riportato il dato complessivo e non quello pro capite.

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

a) trattazione sollecita delle cause ultratriennali; b) rinvii delle controversie per la precisazione delle conclusioni; c) priorità fra le cause ultratriennali; d) priorità fra le cause infratriennali.

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*attuazione del Progetto Strasburgo 2;*

*rispetto protocolli di udienza;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	14	4	2	11	42	56	85	203	382	429	492	619	2.339
DECRETI INGIUNTIVI		11	1	0	1	2	1	0	1	1	1	1	102	122
ESECUZIONI IMMOBILIARI		10	3	6	8	18	34	82	106	125	86	119	192	789
ESECUZIONI MOBILIARI		0	0	0	1	0	3	6	6	19	27	115	288	465
FALLIMENTARE		109	12	6	5	4	3	14	9	23	23	33	65	306
LAVORO		0	0	0	0	0	0	0	0	2	48	128	246	424
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	115	614	746
PROCEDIMENTI SPECIALI		5	0	0	0	0	4	2	8	21	12	27	126	205
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		43	0	0	0	0	0	1	1	10	25	59	124	263
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	143	150
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	57	48	113

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	24	5	9	8	15	72	138	232	267	316	1086
DECRETI INGIUNTIVI	16	2	1		1		1		14	1	36
ESECUZIONI IMMOBILIARI											
ESECUZIONI MOBILIARI											
FALLIMENTARE											
LAVORO							2	13	26	50	91
PREVIDENZA E ASSISTENZA							1	45	29	58	133
PROCEDIMENTI SPECIALI	7					1	4	4	30	16	62
SEPARAZIONI E DIVORZI							1	3	11	17	32

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSI											
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										4	4

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	3	1	1	6	31	26	39	124	211	442
DECRETI INGIUNTIVI	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
ESECUZIONI IMMOBILIARI	6	1	2	4	9	11	36	46	43	158
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	0	0	1	5	4	11	21
FALLIMENTARE	3	0	0	0	0	0	1	0	1	5
LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	0	0	0	0	2	1	5	11	20
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	0	0	0	0	0	1	1	9	12
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	10%	11%	12%	40%	43%	19%	17%	46%	67%	41%
DECRETI INGIUNTIVI	50%	0%		0%		0%		0%	0%	25%
ESECUZIONI IMMOBILIARI										
ESECUZIONI MOBILIARI										
FALLIMENTARE										
LAVORO						0%	0%	0%	4%	2%
PREVIDENZA E ASSISTENZA						0%	0%	0%	0%	0%
PROCEDIMENTI SPECIALI	14%				0%	50%	25%	17%	69%	32%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						0%	33%	9%	53%	38%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									0%	0%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	21%	25%	50%	55%	74%	46%	46%	61%	55%	19%
DECRETI INGIUNTIVI	82%	0%		0%	0%	0%		0%	0%	7%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	60%	33%	33%	50%	50%	32%	44%	43%	34%	20%
ESECUZIONI MOBILIARI				0%		33%	83%	67%	58%	5%
FALLIMENTARE	3%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	0%	4%	2%
LAVORO									100%	0%
PREVIDENZA E ASSISTENZA									0%	0%
PROCEDIMENTI SPECIALI	20%					50%	50%	62%	52%	10%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2%						100%	100%	90%	5%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%									0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%							0%	0%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*sospensione attività processuali legge 229/16 per sisma 2016.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		11	3	1	5	11	30	46	79	171	252	334	393	636	1.972
DECRETI INGIUNTIVI		2	1	0	1	2	1	0	1	1	0	1	6	78	94
ESECUZIONI IMMOBILIARI		4	2	4	4	9	23	46	60	82	67	101	151	175	728
ESECUZIONI MOBILIARI		0	0	0	1	0	2	1	2	8	6	52	66	246	384
FALLIMENTARE		106	12	6	5	4	3	13	9	22	12	15	35	65	307
LAVORO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	57	137	203	398
PREVIDENZA ASSISTENZA	E	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	111	471	596
PROCEDIMENTI SPECIALI		4	0	0	0	0	2	1	3	10	8	11	16	87	142
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		42	0	0	0	0	0	0	0	1	7	26	50	145	271
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	124	130
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	8	23	71	108

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	5	3	9	12	20	40	80	110	279
DECRETI INGIUNTIVI	2	1	1	1		1	1		7
ESECUZIONI IMMOBILIARI	6	3	6	12	20	24	35	25	131
ESECUZIONI MOBILIARI		1		1	1	1	4	4	12
FALLIMENTARE	40	2	2	1	4	3	8	6	66
LAVORO							1	17	18
PREVIDENZA E ASSISTENZA							1	5	6
PROCEDIMENTI SPECIALI	1			1	1	1	5	4	13
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							2	4	6
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1								1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1						1	1	3

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*consolle penale;*

*struttura informatica dell'ufficio;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Rieti, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**6) CSM-PG-VII-2018-121** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Roma. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) risultano acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: nel corso dell'anno 2018);*

*i dati statistici a disposizione non consentono una chiara definizione dei carichi esigibili;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

Date le dimensioni dell'Ufficio il carico esigibile è stato nuovamente individuato per sezioni; all'interno di ogni sezione il presidente, in accordo con i giudici assegnati, ha determinato il valore del carico esigibile ed in alcuni casi è stato confermato quello dell'anno precedente, in altri si è individuato un valore leggermente diverso.

Va comunque ribadito che la definizione del carico esigibile rimane sempre particolarmente difficoltosa atteso che la produttività media continua ad essere determinata dalla divisione della produttività sezionale concetto al quale partecipa l'apporto dei giudici onorari - per il numero dei soli magistrati togati effettivamente presenti in sezione secondo il criterio del full time equivalent, emergendo, così, un dato eccentrico (e superiore) al carico effettivamente esigibile dal singolo magistrato. Ne consegue che la riduzione del 15% sovente operata risponde più che ad una prognosi di reale e concreta diminuzione della produttività del singolo giudice, all'esigenza di individuare un carico esigibile pro-capite "effettivo".

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile		280	745	1025	280	457	737

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Seconda Sezione Civile		220	70	290	220	70	290
Terza Sezione Civile				6737	70	5900	5970
Quarta Sezione Civile				750	120	530	650
Quinta Sezione Civile		192	192	384	192	192	384
Sesta Sezione Civile		250	700	950	250	700	950
Settima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			100	35	15	50
Settima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI			2500		2500	2500
Settima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			125		90	90
Ottava Sezione Civile				330	160	210	370
Nona Sezione Civile			650	650		850	850
Decima Sezione Civile		170	130	300	170	130	300
Undicesima Sezione Civile		142	171	313	142	171	313
Dodicesima Sezione Civile		210	100	310	210	100	310
Tredicesima Sezione Civile		220	90	310	220	100	320
Quattordicesima Sezione Civile		112	438	576	112	497	609
Sezione Civile Immigrazione					20	280	300
Primo Tribunale delle Imprese		130	241	371	130	240	370
Secondo Tribunale delle Imprese				400	175	194	369
Sezione Civile Agraria		2	3	5	2	3	5
Prima Sezione Lavoro		204	613	817	203	609	812
Seconda Sezione Lavoro		204	613	817	203	609	812
Terza Sezione Lavoro		204	613	817	203	609	812
Quarta Sezione Lavoro		204	613	817	203	609	812

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*smaltire i procedimenti ultratriennali e ultrabiennali.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*attuazione del Progetto Strasburgo 2;*

*rispetto protocolli di udienza;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		201	106	169	237	360	813	2.006	4.513	9.519	15.435	23.505	34.668	91.532
DECRETI INGIUNTIVI		10	0	0	0	10	3	3	7	4	14	18	2.999	3.068
EQUA RIPARAZIONE		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ESECUZIONI IMMOBILIARI		534	29	63	111	144	215	348	549	743	915	1.111	1.984	6.746
ESECUZIONI MOBILIARI		59	28	37	33	376	253	115	254	544	928	3.718	19.959	26.304
FALLIMENTARE		1.173	136	71	98	133	166	261	348	531	707	931	2.089	6.644
LAVORO		0	2	1	1	0	2	2	19	143	638	1.561	9.691	12.060
PREVIDENZA E ASSISTENZA	E	0	2	0	0	0	0	0	1	19	117	974	13.458	14.571
PROCEDIMENTI SPECIALI		167	14	14	15	7	8	7	23	24	53	198	2.407	2.937
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		4	3	3	1	5	3	33	110	397	733	1.302	2.957	5.551
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		73	7	8	1	3	1	3	0	16	47	154	3.642	3.955
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		86	10	8	25	19	111	25	31	34	40	75	644	1.108

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	87	48	105	153	256	442	1027	2119	3725	4897	12859
DECRETI INGIUNTIVI						1	1		19		21
ESECUZIONI IMMOBILIARI	80	6	9	12	41	56	122	164	209	290	989
ESECUZIONI MOBILIARI	50	40	28	15	33	338	185	69	200	400	1358
FALLIMENTARE	200	30	30	30	40	50	85	100	150	200	915
LAVORO	1			1		1	1	7	52	273	336
PREVIDENZA E ASSISTENZA									4	38	42
PROCEDIMENTI					1		1	1	7	14	24

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
SPECIALI											
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					1	5	6	42	115	160	329
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						1				17	18
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								1	3	7	11

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	56	43	69	119	193	431	1.178	2.779	4.691	9.559
DECRETI INGIUNTIVI	9	0	0	0	5	3	3	5	4	29
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	93	5	19	23	44	85	143	237	295	944
ESECUZIONI MOBILIARI	40	16	10	15	7	-7	7	33	130	251
FALLIMENTARE	204	16	7	10	24	28	39	47	89	464
LAVORO	0	1	0	-1	0	-1	1	14	114	128
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	1	0	0	0	0	-1	0	14	14
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	0	0	2	0	2	0	10	14	29
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	3	3	1	5	3	22	91	254	384
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	8	7	8	1	3	1	2	0	11	41
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	2	2	4	0	0	1	1	10	21

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	41%	41%	45%	46%	44%	42%	56%	75%	96%	74%
DECRETI INGIUNTIVI					500%	300%		26%		138%
EQUA RIPARAZIONE										
ESECUZIONI IMMOBILIARI	108%	56%	158%	56%	79%	70%	87%	113%	102%	95%
ESECUZIONI MOBILIARI	44%	57%	67%	45%	2%	-4%	10%	16%	32%	18%
FALLIMENTARE	89%	53%	23%	25%	48%	33%	39%	31%	44%	51%
LAVORO	0%		0%		0%	-100%	14%	27%	42%	38%
PREVIDENZA E ASSISTENZA								0%	37%	33%
PROCEDIMENTI SPECIALI				200%		200%	0%	143%	100%	121%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				100%	100%	50%	52%	79%	159%	117%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					300%				65%	228%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							100%	33%	143%	191%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	28%	41%	41%	50%	54%	53%	59%	62%	49%	10%
DECRETI INGIUNTIVI	90%				50%	100%	100%	71%	100%	1%
EQUA RIPARAZIONE	0%									0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	17%	17%	30%	21%	31%	40%	41%	43%	40%	14%
ESECUZIONI MOBILIARI	68%	57%	27%	45%	2%	-3%	6%	13%	24%	1%
FALLIMENTARE	17%	12%	10%	10%	18%	17%	15%	14%	17%	7%

Macroarea	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
LAVORO	+	50%	0%	-100%		-50%	50%	74%	80%	1%
PREVIDENZA E ASSISTENZA		50%						0%	74%	0%
PROCEDIMENTI SPECIALI	1%	0%	0%	13%	0%	25%	0%	43%	58%	1%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	50%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	83%	64%	7%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	11%	100%	100%	100%	100%	100%	67%		69%	1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1%	20%	25%	16%	0%	0%	4%	3%	29%	2%

17) Il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*ricorrenti e gravi scoperture di organico.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	145	63	100	118	167	382	828	1.734	4.828	9.138	15.366	24.658	33.391	90.918
DECRETI INGIUNTIVI	1	0	0	0	5	0	0	2	0	4	8	33	3.701	3.754
EQUA RIPARAZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	441	24	44	88	100	130	205	312	448	640	793	1.407	2.056	6.688
ESECUZIONI MOBILIARI	19	12	27	18	369	260	108	221	414	428	838	3.888	20.832	27.434
FALLIMENTARE	969	120	64	88	109	138	222	301	442	561	693	834	1.972	6.513
LAVORO	0	1	1	2	0	3	1	5	29	91	724	2.894	9.956	13.707
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	1	0	0	0	0	1	1	5	34	112	1.385	14.134	15.673
PROCEDIMENTI SPECIALI	166	14	14	13	7	6	7	13	10	19	45	184	2.394	2.892
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	0	0	0	0	0	11	19	143	395	851	1.540	2.704	5.665
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	65	0	0	0	0	0	1	0	5	13	37	259	3.466	3.846
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	85	8	6	21	19	111	24	30	24	29	41	132	641	1.171

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	236	130	187	444	1001	1892	3795	5216	12901
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	100	13	30	45	70	112	195	230	795
ESECUZIONI MOBILIARI	50	15	200	150	100	130	170	300	1115
FALLIMENTARE	125	20	35	40	50	70	90	130	560
LAVORO				1	2	9	43	190	245

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
PREVIDENZA E ASSISTENZA					1	1	9	44	55
PROCEDIMENTI SPECIALI						2	2	8	12
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				1	10	35	180	350	576
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							4	10	14
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2				1		1	1	5

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale.

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Roma, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**7) CSM-PG-VII-2018-124** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Civitavecchia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*i dati statistici a disposizione non consentono una chiara definizione dei carichi esigibili;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente (non era stato indicato);

In mancanza di dati attendibili relativi ai periodi precedenti al 2015 ed in presenza di dati omogenei per il periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2017 si è ritenuto di poter definire il carico esigibile, suddiviso per settori, nel rendimento medio ottenuto nel biennio sopra indicato. Il carico esigibile è stato determinato partendo dalla media matematica del rendimento dell'ufficio, settore per settore, nel biennio ed è riportato nella tabella, ed operando degli aggiustamenti rispetto ad alcune residue incongruenze legate probabilmente alla difficoltà di computo delle attività relative a macroaree dove operano contestualmente molti magistrati (professionali ed onorari) come avviene ad esempio nei settori volontaria giurisdizione (in materia di famiglia e non), procedimenti speciali e decreti ingiuntivi, al mancato computo dell'attività dei giudici onorari (che in alcuni settori è prioritaria) ed all'erroneo computo della percentuale di lavoro in alcuni settori (lavoro). Si procede, quindi, a computare settore per settore il carico esigibile pro capite con riferimento a ciascuno dei magistrati destinati alla singola macroarea, sulla base del rapporto tra produttività media dell'ufficio nel settore e numero di magistrati assegnati totalmente o parzialmente alla macroarea.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			200	135	123	258
	DECRETI INGIUNTIVI			100		180	180

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	ESECUZIONI IMMOBILIARI			280		370	370
	ESECUZIONI MOBILIARI			700		918	918
	FALLIMENTARE			100	43	135	178
	LAVORO			300	150	182	332
	PREVIDENZA E ASSISTENZA			400	150	750	900
	PROCEDIMENTI SPECIALI			25		121	121
	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			160	110	140	250
	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO					603	603
	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			180	59	91	150
	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			150		221	221

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*L'obiettivo prioritario, la cui possibile realizzazione è legata, tuttavia, a fattori, allo stato, imprevedibili è quello di far fronte alle sopravvenienze legate alle citate procedure di amministrazione controllata che dovrebbero incidere in maniera preponderante sul carico di lavoro dell'ufficio.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*rispetto protocolli di udienza;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	101	47	77	125	245	335	427	547	679	822	861	1.174	5.440
DECRETI INGIUNTIVI		12	5	3	2	3	0	1	5	13	1	7	255	307
ESECUZIONI IMMOBILIARI		95	10	8	44	63	129	116	128	194	199	264	331	1.581
ESECUZIONI MOBILIARI		0	1	2	0	3	49	56	67	62	47	283	733	1.303
FALLIMENTARE		65	16	9	3	8	10	12	17	19	33	35	74	301
LAVORO		3	1	0	0	1	2	91	154	233	338	583	713	2.119
PREVIDENZA E ASSISTENZA		5	2	1	0	1	2	6	35	61	186	248	1.223	1.770
PROCEDIMENTI SPECIALI		49	8	11	4	17	3	7	65	95	72	138	332	801

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	1	0	0	1	1	3	36	88	125	199	367	821
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	5	1	6	3	0	1	1	1	6	0	0	328	352
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	2	17	4	6	3	39	8	5	7	32	123

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	70	38	56	94	127						385
DECRETI INGIUNTIVI											
ESECUZIONI IMMOBILIARI	98	15	12	12	31						168
ESECUZIONI MOBILIARI			1	3		5	49	61	135	71	325
FALLIMENTARE	20	10	10								40
LAVORO	2				1	1	2	161	160	80	407
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1		2			1	3	7	38	40	92
PROCEDIMENTI SPECIALI											
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			1			1	1	3	42		48
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2	3	1	6	3		1	1	1	6	24
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				2	17	4	6	3	10		42

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	43	22	39	59	109	103	142	134	112	763
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	24	4	4	7	17	32	23	21	39	171
ESECUZIONI MOBILIARI	0	1	0	0	1	33	29	2	2	68
FALLIMENTARE	14	2	3	2	1	1	3	5	2	33
LAVORO	0	0	0	0	0	0	80	100	135	315
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	11	24	35
PROCEDIMENTI SPECIALI	12	0	3	4	9	2	3	8	30	71
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	1	2	7	18	28
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	5	0	0	1	0	1	3	10
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	4	0	4	1	2	1	12

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	40%	39%	41%	46%						198%
DECRETI INGIUNTIVI										
ESECUZIONI IMMOBILIARI	21%	33%	33%	23%						102%
ESECUZIONI MOBILIARI		100%	0%		20%	67%	48%	1%	3%	21%
FALLIMENTARE	47%	20%								82%
LAVORO	0%			0%	0%	0%	50%	62%	169%	77%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%	0%			0%	0%	0%	29%	60%	38%
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0%			0%	100%	67%	17%		58%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	83%	0%		100%	0%	100%	50%	42%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			0%	24%	0%	67%	33%	20%		29%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	43%	47%	51%	47%	44%	31%	33%	24%	16%	14%
DECRETI INGIUNTIVI	0%	0%	0%	0%	0%		0%	-20%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	25%	40%	50%	16%	27%	25%	20%	16%	20%	11%
ESECUZIONI MOBILIARI		100%	0%		33%	67%	52%	3%	3%	5%
FALLIMENTARE	22%	12%	33%	67%	12%	10%	25%	29%	11%	11%
LAVORO	0%	0%			0%	0%	88%	65%	58%	15%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%	0%	0%		0%	0%	0%	31%	39%	2%
PROCEDIMENTI SPECIALI	24%	0%	27%	100%	53%	67%	43%	12%	32%	9%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0%			0%	100%	67%	19%	20%	3%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	83%	0%		100%	0%	100%	50%	3%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			0%	24%	0%	67%	33%	5%	12%	10%

17) il Consiglio giudiziario non ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti. Per i seguenti motivi:

*nel precedente piano di gestione non sono indicati obiettivi di smaltimento*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	58	25	38	66	136	232	285	413	567	692	705	935	1.243	5.395
DECRETI INGIUNTIVI	12	5	3	2	3	0	1	6	13	1	6	2	294	348
ESECUZIONI IMMOBILIARI	71	6	4	37	46	97	93	107	155	172	229	284	382	1.683
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	2	0	2	16	27	65	60	38	65	318	776	1.369
FALLIMENTARE	51	14	6	1	7	9	9	12	17	24	31	44	66	291
LAVORO	3	1	0	0	1	2	11	54	98	220	281	508	573	1.752
PREVIDENZA E ASSISTENZA	5	2	1	0	1	2	6	24	37	88	192	877	1.096	2.331
PROCEDIMENTI SPECIALI	37	8	8	0	8	1	4	57	65	37	72	113	334	744
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	1	0	0	1	0	1	29	70	107	178	236	393	1.016
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	5	1	1	3	0	0	1	0	3	0	0	4	404	422
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	2	13	4	2	2	37	7	3	5	11	108	194

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	74	43	87	136	174	240	300	300	1354
DECRETI INGIUNTIVI	20	2	3	1		4	12	1	43
ESECUZIONI IMMOBILIARI	20	15	20	25	40	40	60	60	280
ESECUZIONI MOBILIARI	3		1	16	20	40	40	30	150
FALLIMENTARE	20	1	3	3	3	5	6	5	46
LAVORO	2		1	2	49	40	80	140	314
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3		1	2	6	20	40	100	172
PROCEDIMENTI SPECIALI	22			1	5	30	35	25	118
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1		1		2	20	50	60	134
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2	17	4	6	3	30	5	4	71

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*funzionario statistico distrettuale;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**8) CSM-PG-VII-2018-127** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Tivoli. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Tivoli ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) risultano acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

Nel presente programma si è inteso, anzitutto, valorizzare la specificità delle Sezioni che compongono il settore civile del Tribunale. A seguito della prescritta riunione e con metodo partecipato si è perciò deciso di indicare due carichi esigibili, uno per la Sezione civile unica e l'altro per quella del lavoro, ove infatti prestano servizio unicamente tre magistrati togati. La modificazione del carico esigibile dipende perciò da questa innovazione

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Sezione Civile Unica					200	800	1000
Sezione Civile Agraria					6	4	10
Sezione Lavoro Unica					300	1000	1300

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*smaltire i procedimenti ultratriennali ed ultrabiennali nel settore civile e diminuire l'arretrato nel settore penale monocratico e collegiale.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*rispetto protocolli di udienza;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	44	25	19	20	45	104	218	356	638	1.030	1.448	1.755	5.702
DECRETI INGIUNTIVI		3	1	1	0	1	2	2	0	3	0	4	202	219
ESECUZIONI IMMOBILIARI		227	78	100	113	151	212	294	348	347	363	448	527	3.208
ESECUZIONI MOBILIARI		6	0	4	4	5	7	8	10	37	79	169	929	1.258
FALLIMENTARE		27	11	12	6	7	14	27	25	29	48	56	144	406
LAVORO		0	0	0	2	1	5	96	135	206	254	332	542	1.573
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	0	0	5	22	67	155	652	3.122	4.023
PROCEDIMENTI SPECIALI		15	7	2	8	3	4	6	58	58	31	58	359	609
SEPARAZIONI E DIVORZI		3	0	0	0	2	4	20	27	66	110	255	634	1.121
CONTENZIOSI														
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	3	0	0	1	4	5	3	2	5	23	470	516
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	2	10	28	28	12	10	40	114	244

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	32	5	9	7	9	34	53	93	143	270	655
DECRETI INGIUNTIVI	2	1	1	1	2	1	3	4	3	7	25
ESECUZIONI IMMOBILIARI	16	7	10	10	12	15	22	30	40	40	202
ESECUZIONI MOBILIARI	10	1	1	1	1	1	1	2	10	36	64
FALLIMENTARE	6	3	3	3	2	2	5	7	7	8	46
LAVORO					1	2	3	32	34	48	120
PREVIDENZA E ASSISTENZA		1			1	1	2	3	6	18	32

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
PROCEDIMENTI SPECIALI	3	2	2	1	3	7	1	2	21	22	64
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	15	2			1	7	1	4	8	20	58
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2		3			1	4	5	2	2	19
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2					2	13	14	14	7	52

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	8	11	6	9	25	76	161	196	349	841
DECRETI INGIUNTIVI	1	1	0	0	0	1	1	0	3	7
ESECUZIONI IMMOBILIARI	35	10	10	31	18	15	48	52	47	266
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	1	2	3	3	2	5	21	37
FALLIMENTARE	7	1	0	0	0	1	2	3	4	18
LAVORO	0	0	0	1	1	4	80	103	112	301
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	3	18	54	75
PROCEDIMENTI SPECIALI	7	1	0	1	1	0	3	52	47	112
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	0	0	0	1	1	10	19	34	67
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	3	0	0	1	4	1	0	1	10
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	22%	122%	86%	100%	74%	143%	173%	137%	129%	128%
DECRETI INGIUNTIVI	33%	100%	0%	0%	0%	33%	25%	0%	43%	28%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	152%	100%	100%	258%	120%	68%	160%	130%	118%	132%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	100%	200%	300%	300%	100%	50%	58%	58%
FALLIMENTARE	78%	33%	0%	0%	0%	20%	29%	43%	50%	39%
LAVORO				100%	50%	133%	250%	303%	233%	251%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%			0%	0%	0%	100%	300%	300%	234%
PROCEDIMENTI SPECIALI	140%	50%	0%	33%	14%	0%	150%	248%	214%	175%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	12%			0%	14%	100%	250%	238%	170%	116%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	100%			100%	100%	20%	0%	50%	53%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%				0%	0%	0%	7%	29%	6%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	18%	44%	32%	45%	56%	73%	74%	55%	55%	15%
DECRETI INGIUNTIVI	33%	100%	0%		0%	50%	50%		100%	3%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	15%	13%	10%	27%	12%	7%	16%	15%	14%	8%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%		25%	50%	60%	43%	25%	50%	57%	3%
FALLIMENTARE	26%	9%	0%	0%	0%	7%	7%	12%	14%	4%
LAVORO				50%	100%	80%	83%	76%	54%	19%
PREVIDENZA E ASSISTENZA							60%	82%	81%	2%

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
PROCEDIMENTI SPECIALI	47%	14%	0%	12%	33%	0%	50%	90%	81%	18%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	67%				50%	25%	50%	70%	52%	6%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		100%			100%	100%	20%	0%	50%	2%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					0%	0%	0%	4%	17%	1%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;  
 18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	36	14	13	11	20	28	57	160	289	585	1.037	1.341	1.795	5.386
DECRETI INGIUNTIVI	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	291	297
ESECUZIONI IMMOBILIARI	192	68	90	82	133	197	246	296	300	306	367	411	628	3.316
ESECUZIONI MOBILIARI	6	0	3	2	2	4	6	5	16	25	76	117	1.355	1.617
FALLIMENTARE	20	10	12	6	7	13	25	22	25	44	47	78	134	443
LAVORO	0	0	0	1	0	1	16	32	94	140	197	324	560	1.365
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	2	4	13	38	106	593	3.140	3.896
PROCEDIMENTI SPECIALI	8	6	2	7	2	4	3	6	11	10	15	60	396	530
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	0	0	0	1	3	10	8	32	60	165	306	563	1.149
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	4	3	1	2	8	17	575	610
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	2	10	28	27	10	8	25	19	183	312

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	65	14	25	57	130	180	230	300	1001
DECRETI INGIUNTIVI	3		2	1	5	1	2		14
ESECUZIONI IMMOBILIARI	55	25	25	35	45	50	50	45	330
ESECUZIONI MOBILIARI	10		2	3	4	9	29	57	114
FALLIMENTARE	25	5	5	8	12	9	12	11	87
LAVORO		1		3	39	81	140	70	334
PREVIDENZA E ASSISTENZA					2	9	6	40	57
PROCEDIMENTI SPECIALI	17	7	3	4	4	8	19	14	76
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1		1	3	9	9	30	55	108
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					4	2	1	3	10
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			2	10	28	27	11	9	87

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*struttura informatica dell'ufficio;*

*data di estrazione: 30-09-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Tivoli;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**9) CSM-PG-VII-2018-13** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Bari. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario ma non anche un parere della Commissione flussi;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: uno-due anni);*

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

*i dati statistici a disposizione non consentono una chiara definizione dei carichi esigibili;*

*i dati statistici a disposizione non si adattano all'organizzazione tabellare dell'ufficio;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	60	215	275	65	239	304
Prima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Prima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			61		43	43
Prima Sezione Civile	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	110	179	289	125	194	319
Prima Sezione Civile	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO						

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	101	202	303	112	255	367
Prima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			289		435	435
Seconda Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	164	414	578	159	428	587
Seconda Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Seconda Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI			954		811	811
Seconda Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI						
Seconda Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			43		97	97
Seconda Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Terza Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	245	214	459	230	204	434
Terza Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Terza Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			430		373	373
Terza Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Quarta Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	239	275	514	210	300	510
Quarta Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Quarta Sezione Civile	FALLIMENTARE	85	291	376	74	256	330
Quarta Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			14		75	75
Quarta Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			14		174	174
Sezione Civile Immigrazione	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO					1526	1526
Sezione Civile Immigrazione	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Tribunale delle Imprese	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO				125	167	292
Tribunale delle Imprese	DECRETI INGIUNTIVI						
Tribunale delle Imprese	PROCEDIMENTI SPECIALI					315	315
Tribunale delle Imprese	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Sezione Lavoro Unica	DECRETI INGIUNTIVI						
Sezione Lavoro Unica	LAVORO	266	240	506	240	159	399
Sezione Lavoro Unica	PREVIDENZA E ASSISTENZA	220	477	697	255	461	716
Sezione Lavoro Unica	PROCEDIMENTI SPECIALI						

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*definizione procedimenti ultratriennali.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		685	426	589	942	1.476	1.904	2.394	2.917	3.514	3.917	5.369	7.958	32.091
DECRETI INGIUNTIVI		1	0	0	1	5	4	2	12	9	4	2	902	942
ESECUZIONI IMMOBILIARI		558	65	87	116	160	221	282	412	421	540	528	739	4.129
ESECUZIONI MOBILIARI		259	62	93	10	20	27	36	44	102	238	480	2.721	4.092
FALLIMENTARE		846	72	73	58	94	100	110	174	199	180	187	428	2.521
LAVORO		7	8	14	185	275	588	1.306	870	1.008	1.363	1.743	2.448	9.815
PREVIDENZA E ASSISTENZA		11	6	16	38	69	277	361	329	467	952	3.262	8.824	14.612
PROCEDIMENTI SPECIALI		16	23	37	104	177	100	51	70	69	73	137	1.103	1.960
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		32	21	45	81	105	121	174	224	360	424	626	1.232	3.445
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	1	0	1	1	1	1	0	12	12	23	1.004	1.056
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		90	12	24	19	35	57	82	73	50	101	395	584	1.522

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	486	338	477	677	690	702	500	340	317	279	4806
DECRETI INGIUNTIVI										1	1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	409	33	46	59	100	125	60	60	58	50	1000
ESECUZIONI MOBILIARI	5	1	3	7	10	42	30	25	46	110	279
FALLIMENTARE	815										815
LAVORO											
PREVIDENZA E ASSISTENZA											
PROCEDIMENTI SPECIALI	11	6	23	37	98	29	21	21	16	34	296
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	20	17	26	55	89	123	20	40	40	40	470

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			1		1	1	1	1		9	14
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	18	59	8	23	17	24	35	58	40	15	297

14) Il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte;

Per i seguenti motivi:

*carezza organico magistrati professionali e personale amministrativo, got in fase di tirocinio e insufficienza edilizia giudiziaria.*

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	379	193	292	392	636	619	684	750	856	4.801
DECRETI INGIUNTIVI	1	0	0	1	5	3	1	3	5	19
ESECUZIONI IMMOBILIARI	95	9	10	23	25	49	56	83	75	425
ESECUZIONI MOBILIARI	108	27	48	3	-10	-4	10	3	32	217
FALLIMENTARE	125	10	10	9	7	12	9	10	7	199
LAVORO	5	6	13	126	208	341	678	306	363	2.046
PREVIDENZA E ASSISTENZA	4	6	14	31	64	254	262	140	216	991
PROCEDIMENTI SPECIALI	7	8	26	85	148	76	26	28	35	439
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	12	8	13	21	30	42	49	77	93	345
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	-1	1	0	0	0	1	1	0	4	6
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	35	2	8	4	14	22	16	16	17	134

16) pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	46%	40%	43%	57%	91%	124%	201%	237%	307%	100%
DECRETI INGIUNTIVI									500%	1900%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	21%	20%	17%	23%	20%	82%	93%	143%	150%	42%
ESECUZIONI MOBILIARI	1800%	900%	686%	30%	-24%	-13%	40%	7%	29%	78%
FALLIMENTARE	15%									24%
LAVORO										
PREVIDENZA E ASSISTENZA										
PROCEDIMENTI SPECIALI	41%	35%	70%	87%	510%	362%	124%	175%	103%	148%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	32%	31%	24%	24%	24%	210%	123%	192%	233%	73%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		100%		0%	0%	100%	100%		44%	43%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	45%	25%	35%	24%	58%	63%	28%	40%	113%	45%

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	55%	45%	50%	42%	43%	33%	29%	26%	24%	15%
DECRETI INGIUNTIVI	100%			100%	100%	75%	50%	25%	56%	2%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	17%	14%	11%	20%	16%	22%	20%	20%	18%	10%
ESECUZIONI MOBILIARI	42%	44%	52%	30%	-50%	-15%	28%	7%	31%	5%

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
FALLIMENTARE	15%	14%	14%	16%	7%	12%	8%	6%	4%	8%
LAVORO	71%	75%	93%	68%	76%	58%	52%	35%	36%	21%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	36%	100%	88%	82%	93%	92%	73%	43%	46%	7%
PROCEDIMENTI SPECIALI	44%	35%	70%	82%	84%	76%	51%	40%	51%	22%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	38%	38%	29%	26%	29%	35%	28%	34%	26%	10%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		100%		0%	0%	100%	100%		33%	1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	39%	17%	33%	21%	40%	39%	20%	22%	34%	9%

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	306	233	297	550	840	1.285	1.710	2.167	2.658	2.953	3.393	4.960	7.439	28.791
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	1	1	9	4	3	1	0	1.093	1.112
ESECUZIONI IMMOBILIARI	463	56	77	93	135	172	226	329	346	453	458	515	845	4.168
ESECUZIONI MOBILIARI	151	35	45	7	30	31	26	41	70	141	189	525	2.806	4.097
FALLIMENTARE	721	62	63	49	87	88	101	164	192	164	173	191	393	2.448
LAVORO	2	2	1	59	67	247	628	564	645	858	1.132	1.530	2.490	8.225
PREVIDENZA E ASSISTENZA	7	0	2	7	5	23	99	189	251	433	952	3.485	7.849	13.302
PROCEDIMENTI SPECIALI	9	15	11	19	29	24	25	42	34	34	57	137	1.072	1.508
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	20	13	32	60	75	79	125	147	267	308	409	634	1.161	3.330
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	0	1	1	0	0	0	8	4	4	16	576	611
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	55	10	16	15	21	35	66	57	33	73	197	90	209	877

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	1110	582	512	422	408	349	260	167	3810
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	336	14	10	10	10	10	5	5	400
ESECUZIONI MOBILIARI	136	13	32	26	23	37	77	160	504
FALLIMENTARE	250	30	30	20	20				350
LAVORO	9	86	140	344	630	340	270	181	2000
PREVIDENZA E ASSISTENZA	12	14	13	80	190	240	332	585	1466
PROCEDIMENTI SPECIALI	47	23	29	12	12	42	31	41	237
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	71	67	82	89	137	54	60	40	600
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	1	1	1	1		4	4	13
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	107	17	23	34	56	40	13	38	328

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Bari, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**10) CSM-PG-VII-2018-135** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Frosinone. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Frosinone ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio, lo ha determinato con riferimento al numero totale di procedimenti definiti. Non è quindi possibile operare una comparazione tra i due dati.

Riportare le motivazioni sulle quali si fonda la determinazione del carico esigibile.

Considerati l'organico della Sezione civile e il fatto che la gran parte dei magistrati ad essa assegnati ha ruoli promiscui, il carico esigibile viene stabilito con esclusivo riferimento al numero totale delle definizioni e senza distinzioni per macroaree. Sulla base di tale premessa, il carico esigibile per il 2018 è stabilito in 1.150 procedimenti definiti, corrispondente alla media delle definizioni fatte registrare nel quadriennio 30 giugno 2013-30 giugno 2017

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
		115			115	1035	1150

Che si discosta notevolmente dalla mediana determinata dall'Ufficio Statistico per i definiti in altro modo (192 altrimenti definiti, mentre in questo piano 1035)

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*1) definizione dei procedimenti già assegnati al GOT dimissionario dott.ssa Zedda, da costei trattenuti in decisione e destinati alla rimessione sul ruolo;*

2) anzianità di iscrizione a ruolo con speciale riguardo ai procedimenti ultratriennali.

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*rispetto protocolli di udienza;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	200	2007	200	2009	2010	2011	2012	201	2014	2015	2016	Totale
		6	6		8					3				
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		88	47	45	101	109	145	221	359	628	840	951	1.361	4.895
DECRETI INGIUNTIVI		5	0	0	7	1	5	7	0	6	1	5	317	354
ESECUZIONI IMMOBILIARI		43	26	36	45	45	100	133	134	190	165	181	324	1.422
ESECUZIONI MOBILIARI		8	1	7	2	7	20	11	17	46	88	145	451	803
FALLIMENTARE		78	14	10	17	25	33	35	61	52	72	66	136	599
LAVORO		6	0	0	0	1	9	325	53	78	172	428	616	1.688
PREVIDENZA E ASSISTENZA		1	0	0	1	0	4	6	3	30	131	325	1.450	1.951
PROCEDIMENTI SPECIALI		6	0	0	1	4	4	5	10	15	31	51	233	360
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		5	0	2	0	1	0	7	10	19	33	97	203	377
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	230	247
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	1	1	1	3	0	2	15	30	29	26	104	213

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	30	21	30	28	13	14	20	27	47	80	310
DECRETI INGIUNTIVI	4					7	8	9	2	6	36
ESECUZIONI IMMOBILIARI	9	1	5	3	5	5					28
ESECUZIONI MOBILIARI	4	1	1	6	2	5	7	7	10	24	67
FALLIMENTARE	7	1	1	1	2	3	3	3	6	5	32
LAVORO	5	2	1		1	4	29	350	28	42	462
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	1			2	1	8	18	13	40	84
PROCEDIMENTI SPECIALI	2	2	1		1	4	4	9	16	16	55
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1			2		1		7	6	13	30
VG IN MATERIA	1							1	1	1	4

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	1	1	2	7	8	6	8	14	48

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	34	19	16	39	56	60	116	184	288	812
DECRETI INGIUNTIVI	2	0	0	0	0	0	2	0	1	5
ESECUZIONI IMMOBILIARI	13	5	7	6	11	28	48	40	37	195
ESECUZIONI MOBILIARI	1	-1	0	1	1	2	7	15	41	67
FALLIMENTARE	13	3	2	2	5	3	3	11	3	45
LAVORO	3	0	0	0	1	9	324	52	66	455
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	0	0	1	0	4	6	3	30	45
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	0	0	0	3	2	2	3	9	20
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	3	6	11	20
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	1	1	0	2	0	2	14	29	50

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	67%	63%	57%	300%	400%	300%	430%	391%	360%	262%
DECRETI INGIUNTIVI	50%				0%	0%	22%	0%	17%	14%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	130%	100%	233%	120%	220%					696%
ESECUZIONI MOBILIARI	20%	-100%	0%	50%	20%	29%	100%	150%	171%	100%
FALLIMENTARE	162%	300%	200%	100%	167%	100%	100%	183%	60%	141%
LAVORO	43%	0%		0%	25%	31%	93%	186%	157%	98%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	50%			50%	0%	50%	33%	23%	75%	54%
PROCEDIMENTI SPECIALI	25%	0%		0%	75%	50%	22%	19%	56%	36%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%		0%		0%		43%	100%	85%	67%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%						0%	0%	100%	25%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	100%	100%	100%	0%	29%	0%	33%	175%	207%	104%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	39%	40%	36%	39%	51%	41%	52%	51%	46%	17%
DECRETI INGIUNTIVI	40%			0%	0%	0%	29%		17%	1%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	30%	19%	19%	13%	24%	28%	36%	30%	19%	14%
ESECUZIONI MOBILIARI	12%	-100%	0%	50%	14%	10%	64%	88%	89%	8%
FALLIMENTARE	17%	21%	20%	12%	20%	9%	9%	18%	6%	8%
LAVORO	50%				100%	100%	100%	98%	85%	27%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	100%			100%		100%	100%	100%	100%	2%
PROCEDIMENTI SPECIALI	17%			0%	75%	50%	40%	30%	60%	6%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%		0%		0%		43%	60%	58%	5%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%								100%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	100%	100%	100%	0%	67%		100%	93%	97%	23%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	54	28	29	62	53	85	105	175	340	519	686	974	1.339	4.449
DECRETI INGIUNTIVI	3	0	0	7	1	5	5	0	5	1	4	19	229	279
ESECUZIONI IMMOBILIARI	30	21	29	39	34	72	85	94	153	135	151	237	315	1.395
ESECUZIONI MOBILIARI	7	2	7	1	6	18	4	2	5	12	30	79	656	829
FALLIMENTARE	65	11	8	15	20	30	32	50	49	64	58	60	173	635
LAVORO	3	0	0	0	0	0	1	1	12	49	165	251	586	1.068
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	75	301	1.629	2.034
PROCEDIMENTI SPECIALI	5	0	0	1	1	2	3	7	6	10	23	32	219	309
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	5	0	2	0	1	0	4	4	8	17	62	107	260	470
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	190	208
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	1	1	0	0	1	1	3	4	15	55	81

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	127	76	69	105	74	121	142	202	916
DECRETI INGIUNTIVI	4	7	1	4	5		5	1	27
ESECUZIONI IMMOBILIARI	9	4	4	10					27
ESECUZIONI MOBILIARI	15	1	4	20	5	10	17	35	107
FALLIMENTARE	4	1	1	1	2	3	3	3	18
LAVORO	1			2	9	10	24	91	137
PREVIDENZA E ASSISTENZA				1	2	2	4	57	66
PROCEDIMENTI SPECIALI	3	1	2	3	4	7	7	11	38
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	3		1						4
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								2	2
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	1		1	1	1	3	8

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*funzionario statistico distrettuale;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Frosinone, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**11) CSM-PG-VII-2018-136** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Latina. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,  
visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Latina ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio non ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

Se NO, perché?

*tempi ristretti*

2) risultano acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
				160	120	40	160

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*oltre a quello temporale, la documentata urgenza della decisione, il valore della causa (superiore ad euro 500.000,00) nonché il numero o la particolare qualità delle parti..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

costituzione dell'Ufficio del Processo;

efficiente utilizzo dei GOT;

utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		314	165	306	389	599	898	1.246	1.571	2.012	1.836	2.110	2.722	14.168
DECRETI INGIUNTIVI		1	0	0	0	5	2	6	5	11	1	3	657	691
ESECUZIONI IMMOBILIARI		424	57	67	97	135	165	254	323	355	386	355	491	3.109
ESECUZIONI MOBILIARI		48	48	26	65	119	29	24	62	137	77	248	735	1.618
FALLIMENTARE		667	59	27	26	38	65	96	126	125	136	116	178	1.659
LAVORO		0	1	1	7	27	91	373	515	537	535	776	798	3.661
PREVIDENZA E ASSISTENZA		4	0	1	1	5	10	115	110	230	345	585	2.105	3.511
PROCEDIMENTI SPECIALI		11	2	3	8	6	5	27	50	95	64	203	807	1.281
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		2	2	4	6	6	15	41	76	156	188	283	575	1.354
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		3	0	0	0	5	0	1	2	2	7	30	644	694
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		27	0	0	0	0	0	10	9	26	51	29	147	299

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	257	162	228	308	410	571	907				2843
DECRETI INGIUNTIVI											
ESECUZIONI IMMOBILIARI	419	50	60	75							604
ESECUZIONI MOBILIARI	37	29	68	48	76	127	41	48	119	197	790
FALLIMENTARE	594										594
LAVORO	1		2	1	12	52	137	518	569		1292
PREVIDENZA E ASSISTENZA	7	8	8	13	2	6	20	163	125		352
PROCEDIMENTI SPECIALI	5	4	1	2	2	1	1	8	24	49	97
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	1	5	6	13	10	26	62	100	189	414
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1							1		1	3
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui

ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	153	86	111	131	206	315	409	423	445	2.279
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	56	7	10	14	16	21	32	43	26	225
ESECUZIONI MOBILIARI	13	38	22	55	40	12	10	30	93	313
FALLIMENTARE	56	4	2	1	5	5	6	4	7	90
LAVORO	0	1	0	4	20	59	125	104	118	431
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3	0	1	0	3	2	15	22	75	121
PROCEDIMENTI SPECIALI	4	1	1	4	2	0	7	12	28	59
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	2	1	3	4	10	20	53	95	189
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	-8	0	0	0	0	0	1	1	1	-5

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	37%	38%	36%	32%	36%	35%				80%
DECRETI INGIUNTIVI										
ESECUZIONI IMMOBILIARI	12%	12%	13%							37%
ESECUZIONI MOBILIARI	20%	56%	46%	72%	31%	29%	21%	25%	47%	40%
FALLIMENTARE	9%									15%
LAVORO	0%	50%	0%	33%	38%	43%	24%	18%		33%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	20%	0%	8%	0%	50%	10%	9%	18%		34%
PROCEDIMENTI SPECIALI	44%	100%	50%	200%	200%	0%	88%	50%	57%	61%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	33%	40%	17%	23%	40%	38%	32%	53%	50%	46%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%						0%		0%	33%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	49%	52%	36%	34%	34%	35%	33%	27%	22%	16%
DECRETI INGIUNTIVI	0%				0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	13%	12%	15%	14%	12%	13%	13%	13%	7%	7%
ESECUZIONI MOBILIARI	27%	79%	85%	85%	34%	41%	42%	48%	68%	19%
FALLIMENTARE	8%	7%	7%	4%	13%	8%	6%	3%	6%	5%
LAVORO		100%	0%	57%	74%	65%	34%	20%	22%	12%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	75%		100%	0%	60%	20%	13%	20%	33%	3%
PROCEDIMENTI SPECIALI	36%	50%	33%	50%	33%	0%	26%	24%	29%	5%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	50%	100%	25%	50%	67%	67%	49%	70%	61%	14%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%				20%		0%	0%	0%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	-30%						10%	11%	4%	-2%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*carenze nell'organico dei magistrati.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO	161	79	195	258	393	583	837	1.148	1.567	1.460	1.715	2.200	2.513	13.109

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>CIVILE ORDINARIO</b>														
DECRETI INGIUNTIVI	1	0	0	0	5	2	6	5	11	1	0	2	1.147	1.180
ESECUZIONI IMMOBILIARI	368	50	57	83	119	144	222	280	329	334	334	443	514	3.277
ESECUZIONI MOBILIARI	35	10	4	10	79	17	14	32	44	21	62	163	871	1.362
FALLIMENTARE	611	55	25	25	33	60	90	122	118	127	112	101	191	1.670
LAVORO	0	0	1	3	7	32	248	411	419	419	609	617	822	3.588
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 1	0	0	1	2	8	100	88	155	243	295	1.125	2.208	4.226
PROCEDIMENTI SPECIALI	7	1	2	4	4	5	20	38	67	43	121	250	637	1.199
SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI	E 1	0	3	3	2	5	21	23	61	113	189	339	544	1.304
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	3	0	0	0	4	0	1	2	2	7	7	47	496	569
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	35	0	0	0	0	0	9	8	25	51	14	53	278	473

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	200	150	100	150	200	250	300	200	1550
DECRETI INGIUNTIVI	1		5	2	5	5	15	1	34
ESECUZIONI IMMOBILIARI	150	40	30	30	60	70	80	90	550
ESECUZIONI MOBILIARI	40	10	40	10	10	20	30	25	185
FALLIMENTARE	50	12	12	12	12	12	12	8	130
LAVORO	9	4	13	30	200	200	200	150	806
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3	1	4	9	50	60	100	140	367
PROCEDIMENTI SPECIALI	19	5	5	5	23	30	40	35	162
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	6	4	4	11	27	30	50	40	172
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2		4		1	2	2	7	18
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	15				5	5	10	10	45

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Latina, segnalando la persistente pendenza di cause

ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**12) CSM-PG-VII-2018-141** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Viterbo. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Viterbo ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) risultano acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio non si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM); ha, invece, utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;*

*consolle del Magistrato;*

*struttura informatica dell'ufficio;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

E' stato individuato un diverso valore di carico esigibile, ossia la "capacità di lavoro" dei magistrati, rispetto a quello dell'anno precedente, suddividendolo pro capite per l'intero ufficio, e non già per Macromateria, in considerazione delle piccole dimensioni dell'Ufficio, con una sola sezione civile, nella quale quasi tutti i magistrati svolgono funzioni promiscue, e delle difficoltà di comparazione dei dati relativi ai periodi pregressi nell'ipotesi di suddivisione per macromateria. Si è così concordemente individuato il carico esigibile in base al dato medio pro capite dell'ufficio ricavato dai prospetti statistici in misura pari alla media totale dei procedimenti definiti nel periodo, 1.248, di cui 216 definiti con sentenza e 1.032 definiti in altro modo. La determinazione del carico esigibile è stata basata sull'avvenuta copertura dell'organico, e dunque sui magistrati effettivamente presenti, e sulla considerazione degli esoneri di cui fruisce un magistrato in base alla L.n.104/1992.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
					216	1032	1248

Che si discosta notevolmente dalla mediana determinata dall'Ufficio Statistico per i definiti in altro modo (192 altrimenti definiti, mentre in questo piano 1032)

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*riduzione arretrato ultratriennale, riduzione pendenze, riduzione durata processi, uniformità orientamenti giurisprudenziali.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		12	10	27	30	95	135	275	379	655	818	961	1.245	4.642
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	154	161
ESECUZIONI IMMOBILIARI		94	19	42	37	109	128	171	217	258	188	243	317	1.823
ESECUZIONI MOBILIARI		1	1	1	1	4	7	6	13	28	77	159	685	983
FALLIMENTARE		118	3	9	3	12	18	15	14	27	20	27	74	340
LAVORO		0	1	0	0	0	0	0	7	17	57	133	240	455
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	89	467	571
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	1	0	0	3	2	8	12	13	32	56	260	387
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		1	1	0	1	4	11	30	51	81	110	166	335	791
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	394	414
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	1	0	0	0	2	4	1	0	2	15	57	82

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	10	4	10	30	39	112	166	255	85	37	748
DECRETI INGIUNTIVI						1	1	1	1	2	6
ESECUZIONI IMMOBILIARI	20	5	5	8	6	9	5	3	2		63
ESECUZIONI MOBILIARI	1	1	1	2	1	4	9	8	19	37	83
FALLIMENTARE	20	2		1		1	2	1	2		29
LAVORO			14	2			2		13	30	61

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
PREVIDENZA E ASSISTENZA								1	2		3
PROCEDIMENTI SPECIALI			1		1	4	5	12	15	20	58
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			1	1	1	4	14	35	58		114
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1										1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			1	1		1	2	3	7	2	17

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	9	7	21	15	60	99	154	140	192	697
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	28	6	16	15	36	40	38	17	35	231
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	0	1	0	3	4	16	24
FALLIMENTARE	22	0	0	0	1	1	0	1	3	28
LAVORO	0	1	0	0	0	0	0	6	16	23
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	1	0	0	2	1	2	7	4	17
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	1	0	0	3	7	15	22	24	73
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	64%	70%	70%	38%	54%	60%	60%	165%	519%	93%
DECRETI INGIUNTIVI					0%	0%	0%	100%	0%	17%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	112%	120%	200%	250%	400%	800%	1267%	850%		367%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	0%	0%	25%	0%	38%	21%	43%	29%
FALLIMENTARE	100%		0%		100%	50%	0%	50%		97%
LAVORO		7%	0%			0%		46%	53%	38%
PREVIDENZA E ASSISTENZA							0%	0%		0%
PROCEDIMENTI SPECIALI		100%		0%	50%	20%	17%	47%	20%	29%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		100%	0%	0%	75%	50%	43%	38%		64%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%									0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	75%	70%	78%	50%	63%	73%	56%	37%	29%	15%
DECRETI INGIUNTIVI					0%			100%	0%	1%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	30%	32%	38%	41%	33%	31%	22%	8%	14%	13%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	0%	0%	25%	0%	50%	31%	57%	2%
FALLIMENTARE	19%	0%	0%	0%	8%	6%	0%	7%	11%	8%
LAVORO		100%						86%	94%	5%
PREVIDENZA E ASSISTENZA							0%			0%

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
PROCEDIMENTI SPECIALI		100%			67%	50%	25%	58%	31%	4%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	100%	100%		0%	75%	64%	50%	43%	30%	9%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%				0%	0%	0%		0%

17) Il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*scopertura di organico.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	3	3	6	15	35	36	121	239	463	566	695	1.021	1.131	4.334
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	53	58
ESECUZIONI IMMOBILIARI	66	13	26	22	73	88	133	200	223	158	207	245	336	1.790
ESECUZIONI MOBILIARI	1	1	1	1	3	7	3	9	12	28	66	168	581	881
FALLIMENTARE	96	3	9	3	11	17	15	13	24	16	20	31	89	347
LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	34	83	332	459
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12	95	551	660
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	1	1	6	5	9	14	20	39	252	347
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	E 0	0	0	1	1	4	15	29	57	81	118	193	258	757
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	24	246	281
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	1	0	0	0	2	4	1	0	2	14	13	43	80

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	16	12	47	65	156	154	141	100	691
DECRETI INGIUNTIVI			1			1	1	2	5
ESECUZIONI IMMOBILIARI	7	5	11	5	7	3	12	1	51
ESECUZIONI MOBILIARI	1		2	3	1	6	9	20	42
FALLIMENTARE	5		1	1	1		1	1	10
LAVORO						1	4	24	29
PREVIDENZA E ASSISTENZA								4	4
PROCEDIMENTI SPECIALI			2	2	7	9	9	23	52
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		1	3	6	20	18	20	15	83
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								6	6
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				2	3	1		2	8

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*struttura informatica dell'ufficio;*

*data di estrazione: 30-09-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Viterbo;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**13) CSM-PG-VII-2018-144** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Velletri. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Velletri ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) risultano acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;*

*struttura informatica dell'ufficio;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: 120 giorni);*

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

*i dati statistici a disposizione non consentono una chiara definizione dei carichi esigibili;*

*i dati statistici a disposizione non si adattano all'organizzazione tabellare dell'ufficio;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	169	118	287	175	120	295
	DECRETI INGIUNTIVI		262	262		265	265
	ESECUZIONI IMMOBILIARI		1800	1800		1800	1800
	ESECUZIONI MOBILIARI		4384	4384		4389	4389
	FALLIMENTARE	133	395	528	135	400	535

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	LAVORO	244	163	407	245	165	410
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	243	696	939	245	700	945
	PROCEDIMENTI SPECIALI	7	121	128	10	125	135
	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	144	83	227	150	95	245
	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		1610	1610		1620	1620
	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	143	274	417	145	276	421
	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		179	179		180	180

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*processi in materia di impugnazione dei licenziamenti, procedimenti cautelari, procedimenti di più antica iscrizione.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	230	43	61	81	148	232	357	616	1.188	1.532	1.810	2.685	8.983
DECRETI INGIUNTIVI		30	3	2	0	0	7	6	4	25	8	19	473	577
ESECUCIONI IMMOBILIARI		538	58	83	130	120	184	293	384	467	493	481	758	3.989
ESECUCIONI MOBILIARI		0	0	0	1	6	8	31	18	81	126	361	1.301	1.933
FALLIMENTARE		242	19	24	10	14	29	40	44	51	94	114	279	960
LAVORO		114	5	4	2	4	5	18	35	129	326	597	1.025	2.264
PREVIDENZA E ASSISTENZA		529	7	4	11	1	5	7	13	40	138	399	2.814	3.968
PROCEDIMENTI SPECIALI		60	5	4	3	9	11	7	8	25	16	76	498	722
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		16	3	2	4	2	9	16	57	93	159	328	771	1.460
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		2	0	1	0	1	2	0	5	2	14	42	677	746
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	1	0	0	0	10	6	4	34	37	112	204

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	15	2	3	5	8	8	23	33	59	102	258
DECRETI INGIUNTIVI	29	3	3	2			7	1	1	4	50
ESECUZIONI IMMOBILIARI	16	2	2	3	5	4	7	11	13	15	78
ESECUZIONI MOBILIARI		1	1	14	11	10	15	25	30	36	143
FALLIMENTARE	12	2	1	1	1	1	1	2	3	3	27
LAVORO	111	4	8	4	2	2	2	14	13	30	190
PREVIDENZA E ASSISTENZA	522	4	7	4	10	1	2	3	3	12	568
PROCEDIMENTI SPECIALI	8	1	1	1	1	2	2	1	2	4	23
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	1	1	1	1	1	2	4	12	21	46
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2			1		1	2		5	4	15
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								1	1	1	3

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	112	31	45	67	117	181	289	450	714	2.006
DECRETI INGIUNTIVI	22	3	2	0	0	7	2	2	24	62
ESECUZIONI IMMOBILIARI	69	9	14	19	15	31	39	59	60	315
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	1	5	7	27	7	60	107
FALLIMENTARE	34	5	1	3	3	3	5	4	12	70
LAVORO	104	4	1	1	1	5	16	32	94	258
PREVIDENZA E ASSISTENZA	512	6	3	1	0	5	4	10	33	574
PROCEDIMENTI SPECIALI	51	5	3	3	7	9	6	8	21	113
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	15	1	2	4	2	5	11	42	58	140
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	659%	1033%	900%	838%	1462%	787%	876%	763%	700%	778%
DECRETI INGIUNTIVI	69%	100%	100%			100%	200%	200%	600%	124%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	383%	450%	467%	380%	375%	443%	355%	454%	400%	404%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	0%	9%	50%	47%	108%	23%	167%	75%
FALLIMENTARE	243%	500%	100%	300%	300%	300%	250%	133%	400%	259%
LAVORO	90%	50%	25%	50%	50%	250%	114%	246%	313%	136%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	97%	86%	75%	10%	0%	250%	133%	333%	275%	101%
PROCEDIMENTI SPECIALI	567%	500%	300%	300%	350%	450%	600%	400%	525%	491%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	500%	100%	200%	400%	200%	250%	275%	350%	276%	304%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		0%		0%	0%		0%	0%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							0%	200%	100%	133%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	49%	72%	74%	83%	79%	78%	81%	73%	60%	22%
DECRETI INGIUNTIVI	73%	100%	100%			100%	33%	50%	96%	11%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	13%	16%	17%	15%	12%	17%	13%	15%	13%	8%
ESECUZIONI MOBILIARI				100%	83%	88%	87%	39%	74%	6%
FALLIMENTARE	14%	26%	4%	30%	21%	10%	12%	9%	24%	7%
LAVORO	91%	80%	25%	50%	25%	100%	89%	91%	73%	11%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	97%	86%	75%	9%	0%	100%	57%	77%	82%	14%
PROCEDIMENTI SPECIALI	85%	100%	75%	100%	78%	82%	86%	100%	84%	16%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	94%	33%	100%	100%	100%	56%	69%	74%	62%	10%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		0%		0%	0%		0%	0%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			100%				0%	33%	25%	2%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*carico dei ruoli rispetto all'organico.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	118	12	16	14	31	51	68	166	474	893	1.178	1.849	2.567	7.437
DECRETI INGIUNTIVI	8	0	0	0	0	0	4	2	1	7	12	16	551	601
ESECUZIONI IMMOBILIARI	469	49	69	111	105	153	254	325	407	428	426	596	795	4.187
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	0	1	1	4	11	21	78	163	486	1.563	2.328
FALLIMENTARE	208	14	23	7	11	26	35	40	39	75	85	120	283	966
LAVORO	10	1	3	1	3	0	2	3	35	115	253	476	960	1.862
PREVIDENZA E ASSISTENZA	17	1	1	10	1	0	3	3	7	37	119	375	3.156	3.730
PROCEDIMENTI SPECIALI	9	0	1	0	2	2	1	0	4	5	36	92	613	765
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	2	0	0	0	4	5	15	35	68	190	367	710	1.397
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2	0	1	0	1	2	0	5	2	8	11	48	798	878
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	10	4	3	5	15	12	216	265

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	75	11	22	34	26	84	137	200	589
DECRETI INGIUNTIVI	9				1		2	9	21
ESECUZIONI IMMOBILIARI	42	12	15	15	15	10	10	10	129
ESECUZIONI MOBILIARI	6	3	60	15	15	30	50	50	229

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
FALLIMENTARE	40	7	6	10	14	10	10	10	107
LAVORO	15	1	3		2	3	31	60	115
PREVIDENZA E ASSISTENZA	22	9	1		4	4	13	15	68
PROCEDIMENTI SPECIALI	9	1	10		1	3	5	4	33
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	8		1	6	5	12	15	20	67
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	3		1	2		5	2	9	22
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1				9	5	4	15	34

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale;

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Velletri, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**14) CSM-PG-VII-2018-155** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Cassino. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Cassino ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*i dati statistici a disposizione non si adattano all'organizzazione tabellare dell'ufficio;*

*altro: i carichi esigibili sono stati determinati per le quattro aree di specializzazione in cui è suddivisa la sezione civile. gli stessi non possono essere inseriti nel format, in quanto non è prevista la possibilità di modificare la maschera. di conseguenza i carichi esigibile vengono indicato nel solo documento di accompagnamento..*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

nella relazione il Dirigente dell'ufficio ha indicato distintamente anche il carico esigibile dei GOT.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
		168	404	572	168	404	572

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*oltre a quello temporale, la documentata urgenza della decisione, il valore della causa.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*altro: verifica trimestrale , con ripartizione delle cause più risalenti tra tutti i giudici.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		62	43	71	91	143	242	289	372	705	1.214	1.369	1.704	6.305
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	0	2	0	2	9	7	174	194
ESECUZIONI IMMOBILIARI		148	30	40	39	65	90	96	125	142	148	190	257	1.370
ESECUZIONI MOBILIARI		3	0	8	10	10	8	14	18	37	77	140	530	855
FALLIMENTARE		127	17	11	10	14	23	24	17	28	59	40	98	468
LAVORO		1	2	5	13	39	55	129	127	133	221	304	634	1.663
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	1	0	3	7	5	12	47	154	550	1.206	1.985
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	1	2	1	4	5	6	15	19	31	79	258	421
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	0	1	1	9	6	19	34	107	196	389	762
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	0	1	0	0	3	1	0	2	6	17	276	307
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	1	3	7	18	7	10	108	154

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	44	51	65	50	75	104	175	187	229	323	1303
DECRETI INGIUNTIVI								2		3	5
ESECUZIONI IMMOBILIARI	100	20	20	20	20	20	10	5	5	5	225
ESECUZIONI MOBILIARI	2		2	9	10	11	11	16	29	53	143
FALLIMENTARE	80	10	6	5	6	7	12	11	10	10	157
LAVORO	1		2	10	15	51	72	169	157	130	607
PREVIDENZA E ASSISTENZA				2	1	4	9	8	19	70	113
PROCEDIMENTI SPECIALI				4	1	4	5	9	15	23	61
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					1	1	14	10	23	48	97
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1		1			3	1		5	11
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							3	4	7	10	24

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	24	25	35	42	59	86	78	142	189	680
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ESECUZIONI IMMOBILIARI	38	8	14	10	24	22	24	30	31	201
ESECUZIONI MOBILIARI	-1	0	5	5	6	3	7	8	19	52
FALLIMENTARE	14	6	3	1	1	2	7	4	4	42
LAVORO	1	0	4	9	24	40	91	63	65	297
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	0	0	3	3	5	26	38
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	1	1	0	2	1	2	6	7	20
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	1	3	3	9	16	32
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	25%	38%	70%	56%	57%	49%	42%	62%	59%	52%
DECRETI INGIUNTIVI							0%		67%	40%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	32%	40%	70%	50%	120%	220%	480%	600%	620%	89%
ESECUZIONI MOBILIARI	-50%	0%	56%	50%	55%	27%	44%	28%	36%	36%
FALLIMENTARE	16%	100%	60%	17%	14%	17%	64%	40%	40%	27%
LAVORO	100%	0%	40%	60%	47%	56%	54%	40%	50%	49%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			50%	0%	0%	33%	38%	26%	37%	34%
PROCEDIMENTI SPECIALI			25%	0%	50%	20%	22%	40%	30%	33%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				0%	100%	21%	30%	39%	33%	33%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		0%			0%	0%		20%	9%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						0%	0%	0%	10%	4%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	39%	58%	49%	46%	41%	36%	27%	38%	27%	11%
DECRETI INGIUNTIVI							0%		100%	1%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	26%	27%	35%	26%	37%	24%	25%	24%	22%	15%
ESECUZIONI MOBILIARI	-33%		62%	50%	60%	38%	50%	44%	51%	6%
FALLIMENTARE	11%	35%	27%	10%	7%	9%	29%	24%	14%	9%
LAVORO	100%	0%	80%	69%	62%	73%	71%	50%	49%	18%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			100%		0%	43%	60%	42%	55%	2%
PROCEDIMENTI SPECIALI		100%	50%	0%	50%	20%	33%	40%	37%	5%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				0%	100%	33%	50%	47%	47%	4%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		0%			0%	0%		50%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						0%	0%	0%	6%	1%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	38	18	36	49	84	156	211	230	516	906	1.074	1.337	1.950	6.605
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	8	3	171	191

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ESECUZIONI IMMOBILIARI	110	22	26	29	41	68	72	95	111	126	157	194	233	1.284
ESECUZIONI MOBILIARI	4	0	3	5	4	5	7	10	18	29	52	193	629	959
FALLIMENTARE	113	11	8	9	13	21	17	13	24	49	24	33	122	457
LAVORO	0	2	1	4	15	15	38	64	68	130	157	327	685	1.506
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 0	0	0	0	3	4	2	7	21	39	118	500	1.242	1.936
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	1	1	2	4	4	9	12	10	36	44	277	400
SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI	E 0	0	0	1	0	6	3	10	18	72	130	220	415	875
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	1	0	0	3	1	0	1	4	8	21	195	235
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	1	3	7	17	5	9	42	129	213

18) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*carenze nell'organico.*

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	94	50	56	82	102	100	159	240	883
DECRETI INGIUNTIVI					2		2	8	12
ESECUZIONI IMMOBILIARI	78	15	15	18	22	23	26	30	227
ESECUZIONI MOBILIARI	7	5	3	4	7	10	20	60	116
FALLIMENTARE	20	2	2	2	3	3	4	10	46
LAVORO	3	4	15	15	38	64	64	68	271
PREVIDENZA E ASSISTENZA			3	4	2	4	9	27	49
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	1	2	3	4	12	12	8	43
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		1		8	5	15	20	20	69
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2			3	1		1	4	11
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				1	3	7	7	8	26

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 30-09-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Cassino, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**15) CSM-PG-VII-2018-158** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Roma. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione esclusivamente dei dati al 30.06.2017 forniti dal CSM;

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati utilizzati:

*ritardo nell'acquisizione dei dati rispetto ai tempi assegnati per la stesura del programma;*

*altro: le statistiche non prevedono l'attribuzione per materia a singoli magistrati. nel caso di specie le misure amministrative sono assegnate ad un solo giudice..*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente, aumentandolo per tutte le macro aree, in particolare per le « Adozioni », i « Procedimenti contenziosi » e le « Misure amministrative »; tale aumento è determinato dall'adozione di criteri diversi da quelli adottati per la determinazione dei carichi esigibili 2017. In particolare il Dirigente ha tenuto conto della produttività media del singolo magistrato registrata nel quadriennio per ogni singola voce indicata nel Format, desunta dai dati riassuntivi relativi al quadriennio, distinti per macroaree

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

Macroarea	2017	2018
ADOZIONI	56	94
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	306	299
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI		21
MISURE AMMINISTRATIVE	118	198

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

procedimenti più risalenti.

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*riassegnazione tra tutti i magistrati dei procedimenti più risalenti - monitoraggio trimestrale dei ruoli*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nel format dello scorso anno):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ADOZIONI	0	1	0	2	1	5	15	33	85	124	266
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1	0	19	73	187	329	441	691	1.307	854	3.902
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	2	2	5	0	0	1	0	10

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI		1		2	1	1	3	8
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1		19	73	120	160	273	646
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				2	2	5		9

14) sulla base dei dati forniti dall'ufficio, risulta il seguente risultato raggiunto in concreto:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
				0				
ADOZIONI	0	1	0	2	-2	4	8	13
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	-7	-5	3	45	125	213	285	659
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	2	0	0	-2	0

15) Pertanto emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI		100%		100%	-200%	400%	267%	162%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	-700%		16%	62%	104%	133%	104%	102%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				100%	0%	0%		0%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI		100%		100%	-200%	80%	53%	5%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	-700%		16%	62%	67%	65%	65%	17%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				100%	0%	0%		0%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nella tabella 1.5 del format):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	3	1	7	23	99	206	197	536
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	8	5	16	28	62	116	156	287	612	1.096	1.015	3.401
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	0	2	5	2	7	20	47	66	149

18) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ADOZIONI					3	1	7	23	34
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	8	5	16	28	62	116	156	287	678
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI					2	5	2	7	16

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale.

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**16) CSM-PG-VII-2018-159** - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Roma. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente della Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha previsto un lieve aumento per tutte le materie, salvo che per la macro area "Equa riparazione" ove è previsto un consistente aumento, e per la macro area "Previdenza e assistenza" ove invece è prevista una sensibile riduzione.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			160	139	33	172
	EQUA RIPARAZIONE			140		220	220
	LAVORO			151	138	21	159
	PREVIDENZA E ASSISTENZA			89	58	8	66
	PROCEDIMENTI SPECIALI						
	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			78	54	26	80
	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			96	16	88	104
	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			24	4	15	19

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*in particolare, cause connesse con procedure concorsuali  
impugnazioni straordinarie (revocazione ed opposizione di terzo)  
giudizi di rinvio dalla Cassazione  
cause di appello il cui oggetto si risolve nella disamina di questioni processuali importanti per la rimessione al giudice di primo grado;  
cause di elementare soluzione*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*attuazione del Progetto Strasburgo 2;*

*rispetto protocolli di udienza;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		25	16	46	219	713	1.282	2.650	3.923	4.713	5.528	6.791	7.423	33.329
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	10
EQUA RIPARAZIONE		0	0	0	0	0	1	606	5.092	0	0	61	898	6.658
FALLIMENTARE		0	0	0	0	0	1	0	0	1	14	123	218	357
LAVORO		14	0	3	2	23	89	182	446	1.572	2.610	3.085	3.742	11.768
PREVIDENZA E ASSISTENZA		1	0	0	0	0	4	20	87	337	729	1.318	1.558	4.054
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	9	9	25
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	0	0	0	0	1	1	3	31	213	399	648
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	68	360	440
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	2	8	1	3	11	6	70	107	104	312

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	8	20	46	137	414	1095	1857	3033	1494	831	480	9415
EQUA RIPARAZIONE							3	1823	5278			7104
FALLIMENTARE										2	26	28
LAVORO				1	2	28	94	242	711	1521	1045	3644

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
PREVIDENZA E ASSISTENZA							8	64	267	423	330	1092
PROCEDIMENTI SPECIALI												
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI									1	10	122	133
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										2	48	50
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									7	6	104	117

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	11	9	38	194	612	1.047	1.562	1.402	916	551	6.342
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	-1	1	595	3.427	0	0	4.022
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12	14
LAVORO	13	0	2	0	22	83	168	382	1.220	1.508	3.398
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	0	0	0	0	3	19	81	274	444	822
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	1	3	29	33
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	2	8	1	1	9	6	47	74

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	39%	20%	28%	47%	56%	56%	52%	94%	110%	115%	67%
DECRETI INGIUNTIVI											
EQUA RIPARAZIONE						33%	33%	65%			57%
FALLIMENTARE									50%	46%	50%
LAVORO			200%	0%	79%	88%	69%	54%	80%	144%	93%
PREVIDENZA E ASSISTENZA						38%	30%	30%	65%	135%	75%
PROCEDIMENTI SPECIALI											
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI								100%	30%	24%	25%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									0%	23%	22%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								129%	100%	45%	63%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	44%	56%	83%	89%	86%	82%	59%	36%	19%	10%	19%
DECRETI INGIUNTIVI									33%	25%	20%
EQUA RIPARAZIONE						100%	98%	67%			60%
FALLIMENTARE									100%	86%	4%
LAVORO	93%		67%	0%	96%	93%	92%	86%	78%	58%	29%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	100%					75%	95%	93%	81%	61%	20%

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
PROCEDIMENTI SPECIALI					100%			100%	0%	25%	12%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							0%	100%	100%	94%	5%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										92%	2%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				100%	100%	100%	33%	82%	100%	67%	24%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	14	7	8	25	101	235	1.088	2.521	3.797	4.977	6.091	6.212	8.228	33.304
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	3	11
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	1	0	11	1.665	0	0	2	74	762	2.515
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	41	89	232	364
LAVORO	1	0	1	2	1	6	14	64	352	1.102	2.141	3.278	2.985	9.947
PREVIDENZA E ASSISTENZA	E 0	0	0	0	0	1	1	6	63	285	782	1.326	1.364	3.828
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	1	13
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	E 0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	30	207	338	578
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	68	440	513
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	2	2	0	23	33	12	69	141

18) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	24	27	112	286	1166	2498	2162	1525	1006	8806
EQUA RIPARAZIONE					75	3459		2	6	3542
FALLIMENTARE										
LAVORO		2	3	2	17	75	411	1237	1128	2875
PREVIDENZA E ASSISTENZA				1	1	9	83	324	423	841
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			1			1	1	5	106	114
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								3	21	24
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						7	4	39	47	97

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente della Corte di Appello di Roma;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**17) CSM-PG-VII-2018-9** - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Bari. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LOREDANA MICCICHE'**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente della Corte di Appello di Bari ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario ma non anche un parere della Commissione flussi;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile		159	130	289	116	211	327
Seconda Sezione Civile		96	68	164	109	164	273
Terza Sezione Civile		103	70	173	113	196	309
Primo Tribunale delle Imprese		21	36	57	11	5	16
Sezione Promiscua Minorenni		77	191	268	58	187	245
Sezione Lavoro Unica		365	36	401	360	27	387

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*non sussistono valide ragioni per modificare i criteri di priorità indicati nel programma di gestione dell'anno scorso, che pertanto vanno confermati.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*  
*attuazione del Progetto Strasburgo 2;*  
*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*  
*utilizzo dei giudici ausiliari;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
					8									
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		3	5	9	18	16	63	355	934	1.177	1.321	1.514	2.026	7.441
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	12	21
EQUA RIPARAZIONE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	520	522
FALLIMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8
LAVORO		0	0	0	0	5	22	97	339	651	666	1.029	908	3.717
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	3	6	22	112	343	665	729	1.331	3.211
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	0	0	0	0	0	2	18	15	41	24	36	136
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	41	110	163
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	43	218	266
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	25	32

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		2	5	20	19	30	125	632	1012	100		1945
EQUA RIPARAZIONE										1	1	2
FALLIMENTARE											1	1
LAVORO				1		7	45	159				212
PREVIDENZA E ASSISTENZA					2	4	20	50				76
PROCEDIMENTI SPECIALI								7	21	17	41	86
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI										2	16	18
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											11	11
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									2		2	4

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

vuoti di organico, dimissioni giudici ausiliari e aumento di sopravvenienze.

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	0	1	5	11	12	46	279	611	512	273	1.750
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
LAVORO	0	0	0	0	5	19	87	236	416	322	1.085
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	3	6	21	70	192	356	648
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	1	16	7	12	36
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	0%	20%	25%	58%	40%	37%	44%	60%	512%		90%
DECRETI INGIUNTIVI											
EQUA RIPARAZIONE									0%	0%	0%
FALLIMENTARE										100%	100%
LAVORO			0%		71%	42%	55%				512%
PREVIDENZA E ASSISTENZA				0%	75%	30%	42%				853%
PROCEDIMENTI SPECIALI							14%	76%	41%	29%	42%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI									50%	56%	56%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										36%	36%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								0%		0%	0%

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	0%	20%	56%	61%	75%	73%	79%	65%	44%	21%	24%
DECRETI INGIUNTIVI							100%	50%		50%	19%
EQUA RIPARAZIONE									0%		0%
FALLIMENTARE										100%	12%
LAVORO					100%	86%	90%	70%	64%	48%	29%
PREVIDENZA E ASSISTENZA					100%	100%	95%	62%	56%	54%	20%
PROCEDIMENTI SPECIALI							50%	89%	47%	29%	26%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI									100%	82%	6%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										80%	2%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								0%			0%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	3	4	4	7	4	17	76	323	665	1.048	1.309	1.594	2.348	7.402

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	10	9	22
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	404	415
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
LAVORO	0	0	0	0	0	3	10	103	235	344	453	690	813	2.651
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 0	0	0	0	0	0	1	42	151	309	432	1.088	1.934	3.957
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	1	2	8	29	19	18	47	124
SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	45	95	156
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	63	257	331
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	47	51

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	13	14	11	36	173	640	1070	150		2107
EQUA RIPARAZIONE							1		1	2
LAVORO			2	7	46	189	405	120	80	849
PREVIDENZA E ASSISTENZA					9	58	217	200	100	584
PROCEDIMENTI SPECIALI					1	11	13	38	22	85
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							1	3	22	26
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								2	13	15
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						2			3	5

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*altro: relazioni dei presidenti di sezione;*

*data di estrazione: 30-09-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente della Corte di Appello di Bari;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**18) CSM-PG-VII-2018-161** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Avellino. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: 6 mesi);*

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

*i dati statistici a disposizione non si adattano all'organizzazione tabellare dell'ufficio;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente, mentre lo ha rideterminato, sulla base della media dell'ultimo triennio (più stabile, a seguito degli accorpamenti conseguenti alla modifica delle circoscrizioni giudiziarie nel settembre 2013), equiparando le ordinanze ex art. 702 bis e art 702 ter c.p.c., ordinanze di incompetenza, ordinanze ex art. 348 bis e ex art. 348 ter, ordinanze ex art. 186 ter e art. 186 quater, ordinanze di inammissibilità, alle sentenze, e inserendo decreti ingiuntivi e ordinanze cautelari tra gli altrimenti definiti.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	138	411	138	144	272	416
Prima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI		148	148			
Prima Sezione Civile	FALLIMENTARE	36	139	175	37	155	192

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI	4	145	149			
Prima Sezione Civile	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	30	65	95	24	57	81
Prima Sezione Civile	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		843	843		773	773
Prima Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	27	49	76	29	57	86
Prima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		642	642		628	628
Seconda Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	168	268	436	171	269	440
Seconda Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI		148				
Seconda Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI		135	135		180	180
Seconda Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI		1973	1973		1200	1200
Seconda Sezione Civile	LAVORO	105	100	205	106	105	211
Seconda Sezione Civile	PREVIDENZA E ASSISTENZA	192	676	880	156	724	880
Seconda Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI	4	145	149			
Sezione Civile Agraria							

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*le procedure di primo grado ultratriennali e gli appelli ultrabiennali nonché gli stessi del precedente programma 2017.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	105	126	155	217	358	481	660	821	1.245	1.411	1.833	2.467	9.879
DECRETI INGIUNTIVI		1	0	0	0	1	4	2	2	5	3	10	272	300
ESECUZIONI IMMOBILIARI		268	41	43	69	87	141	160	158	136	187	169	171	1.630
ESECUZIONI MOBILIARI		5	1	7	6	111	112	133	128	204	415	471	1.096	2.689
FALLIMENTARE		447	33	18	16	28	45	44	55	43	69	107	158	1.063
LAVORO		0	0	0	0	3	4	46	80	178	196	439	701	1.647
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	2	1	8	35	83	218	1.235	3.199	4.781
PROCEDIMENTI SPECIALI		6	1	5	3	3	8	7	17	22	18	50	248	388

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	4	0	1	2	4	6	19	39	41	70	74	231	491
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	151	165
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	4	10	15	0	2	35	66

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	28	30	47	60	80	134	184	235	309	445	1552
DECRETI INGIUNTIVI	1					1	5	2	3	7	19
ESECUZIONI IMMOBILIARI	40	7	8	9	14	16	28	33	33	27	215
ESECUZIONI MOBILIARI					1	11	10	13	13	20	68
FALLIMENTARE	45	3	4	2	2	3	5	5	6	5	80
LAVORO					1	2	4	19	30	62	118
PREVIDENZA E ASSISTENZA						1	1	6	13	34	55
PROCEDIMENTI SPECIALI	1		1	2	1	1	3	2	6	9	26
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1			1	2	2	2	8	15	18	49
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	3							1		6	10
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1							4	10	15	30

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	67	52	70	79	141	176	219	271	423	1.498
DECRETI INGIUNTIVI	1	0	0	0	1	1	0	1	1	5
ESECUZIONI IMMOBILIARI	46	11	9	18	15	27	28	25	8	187
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	-2	0	5	6	8	38	55
FALLIMENTARE	40	2	2	1	1	2	1	4	4	57
LAVORO	0	0	0	0	3	2	23	20	42	90
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	2	1	7	8	37	55
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	1	2	0	2	0	2	4	8	19
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	1	3	3	9	16	13	45
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	116%	111%	117%	99%	105%	96%	93%	88%	95%	97%
DECRETI INGIUNTIVI	100%				100%	20%	0%	33%	14%	26%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	98%	138%	100%	129%	94%	96%	85%	76%	30%	87%
ESECUZIONI MOBILIARI				-200%	0%	50%	46%	62%	190%	81%
FALLIMENTARE	83%	50%	100%	50%	33%	40%	20%	67%	80%	71%
LAVORO				0%	150%	50%	121%	67%	68%	76%
PREVIDENZA E ASSISTENZA					200%	100%	117%	62%	109%	100%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%	100%	100%	0%	200%	0%	100%	67%	89%	73%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%		0%	50%	150%	150%	112%	107%	72%	92%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	33%						0%		50%	40%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%						0%	0%	0%	0%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	64%	41%	45%	36%	39%	37%	33%	33%	34%	15%
DECRETI INGIUNTIVI	100%				100%	25%	0%	50%	20%	2%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	17%	27%	21%	26%	17%	19%	18%	16%	6%	11%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	0%	-33%	0%	4%	5%	6%	19%	2%
FALLIMENTARE	9%	6%	11%	6%	4%	4%	2%	7%	9%	5%
LAVORO					100%	50%	50%	25%	24%	5%
PREVIDENZA E ASSISTENZA					100%	100%	88%	23%	45%	1%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%	100%	40%	0%	67%	0%	29%	24%	36%	5%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%		0%	50%	75%	50%	47%	41%	32%	9%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	50%								75%	2%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							0%	0%	0%	0%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*non è stato raggiunto per il solo settore esecuzioni mobiliari a causa dell'attribuzione del settore in via esclusiva ai gop per la scopertura di organico dei magistrati togati.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	38	74	85	138	217	305	441	550	822	1.047	1.385	1.766	2.400	9.268
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	3	2	1	4	1	8	13	233	265
ESECUZIONI IMMOBILIARI	222	30	34	51	72	114	132	133	128	166	147	135	154	1.518
ESECUZIONI MOBILIARI	5	1	7	8	111	107	127	120	166	261	207	333	1.127	2.580
FALLIMENTARE	407	31	16	15	27	43	43	51	39	66	90	101	135	1.064
LAVORO	0	0	0	0	0	2	23	60	136	140	272	381	621	1.635
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	1	27	46	115	266	1.070	3.349	4.874
PROCEDIMENTI SPECIALI	6	0	3	3	1	8	5	13	14	16	23	51	299	442
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	4	0	1	1	1	3	10	23	28	40	37	81	303	532
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	144	150
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	4	10	15	0	2	7	57	95

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	140	113	105	105	105	105	105	105	883
DECRETI INGIUNTIVI	1		1	3	2	1	5	3	16
ESECUZIONI IMMOBILIARI	20	20	20	20	10	10	10	10	120
ESECUZIONI MOBILIARI	13	6	15	15	15	15	15	14	108
FALLIMENTARE	10	10	10	10	10	9	9	9	77
LAVORO				2	10	15	19	19	65
PREVIDENZA E ASSISTENZA					2	15	15	16	48
PROCEDIMENTI SPECIALI	2	2	2	2	2	2	2	2	16
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	5	2	2	4	4	3	3	3	26
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2						1	1	4
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					4	10	15		29

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Avellino, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**19) CSM-PG-VII-2018-162** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Benevento. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio non si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM); ha, invece, utilizzato:

*risultanze statistiche fornite dai direttori amministrativi.*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

*i dati statistici a disposizione non si adattano all'organizzazione tabellare dell'ufficio;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	3038	1694	4732	2193	1391	3584
	DECRETI INGIUNTIVI		2765	2765		2631	2631
	ESECUZIONI IMMOBILIARI		283	283		327	327
	ESECUZIONI MOBILIARI		2334	2334		2588	2588
	FALLIMENTARE	93	239	332	69	180	249
	LAVORO	904	465	1360	622	382	1004
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	596	3754	4350	688	4544	5232
	PROCEDIMENTI SPECIALI	69	854	923	73	766	839
	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	164	371	535	254	373	627
	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		500	500		703	703

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	123	276	399	134	312	446
	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1086	1086	1	1035	1036

Appare indicato il carico complessivo per macromateria, non il carico esigibile pro capite. Correttamente a seguito della specifica analisi dell'arretrato 2011-2013 è stata decisa una riassegnazione dei GOP in affiancamento ai togati nell'ufficio per il processo.

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*obiettivo prioritario del totale azzeramento delle controversie pendenti al dicembre 2013.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*altro: previsione di indicazioni circa le regioni e modalità dei rinvii; la redistribuzione dei gop in affiancamento, la perequazione dei ruoli per la più equa distribuzione delle sopravvenienze, nonché la destinazione dei nuovi gop per un biennio all'ufficio per il processo..*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	144	54	66	95	179	373	555	902	1.414	1.667	1.815	2.474	9.738
DECRETI INGIUNTIVI		0	1	30	222	13	80	134	226	0	2	2	318	1.028
ESECUCIONI IMMOBILIARI		352	79	89	89	98	139	129	151	136	179	184	214	1.839
ESECUCIONI MOBILIARI		0	0	2	3	6	25	33	21	59	87	368	1.210	1.814
FALLIMENTARE		206	15	7	11	10	10	45	63	71	66	97	191	792
LAVORO		0	0	0	0	1	1	3	19	82	259	530	851	1.746
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	1	1	2	2	3	7	27	188	728	3.906	4.865
PROCEDIMENTI SPECIALI		8	0	5	4	11	27	17	11	14	32	53	273	455
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		1	0	2	2	6	20	15	27	51	68	86	243	521
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	9	108	123
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	14	3	4	9	44	5	9	24	20	32	94	258

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	100	61	66	80	137	302	547	746	1044	1624	4707
DECRETI INGIUNTIVI	1		1	30	224	14	81	136	226	1	714
ESECUZIONI IMMOBILIARI	207	37	61	62	82	88	121	113	142	131	1044
ESECUZIONI MOBILIARI					3	5	16	15	9	64	112
FALLIMENTARE	232	12	15	10	12	12	13	46	66	75	493
LAVORO	2					2	1	5	40	151	201
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3			1	3	4	3	4	7	54	79
PROCEDIMENTI SPECIALI	5	5		5	4	12	28	21	21	20	121
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	1	1	2	3	7	28	21	37	78	180
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				1	1	1	1				4
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			14	3	4	9	44	5	9	24	112

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	29	15	23	33	96	222	342	430	480	1.670
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	52	4	7	16	3	16	9	20	7	134
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	0	1	5	2	14	37	59
FALLIMENTARE	-9	0	0	0	1	1	7	8	7	15
LAVORO	0	0	0	0	1	1	1	16	70	89
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	1	1	1	1	3	21	29
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	2	4	8	3	3	20
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	0	1	1	3	8	12	18	34	78
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	18%	23%	29%	24%	32%	41%	46%	41%	30%	35%
DECRETI INGIUNTIVI	0%	0%	0%	0%	0%	-1%	1%	0%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	21%	7%	11%	20%	3%	13%	8%	14%	5%	13%
ESECUZIONI MOBILIARI				0%	20%	31%	13%	156%	58%	53%
FALLIMENTARE	-4%	0%	0%	0%	8%	8%	15%	12%	9%	3%
LAVORO	0%				50%	100%	20%	40%	46%	44%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%		100%	33%	25%	33%	25%	43%	39%	37%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%		0%	0%	17%	14%	38%	14%	15%	17%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	33%	0%	50%	33%	43%	29%	57%	49%	44%	43%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			0%	0%	0%	0%				0%

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	1%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	20%	28%	35%	35%	54%	60%	62%	48%	34%	17%
DECRETI INGIUNTIVI		0%	0%	0%	0%	-1%	1%	0%		0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	15%	5%	8%	18%	3%	12%	7%	13%	5%	7%
ESECUZIONI MOBILIARI			0%	0%	17%	20%	6%	67%	63%	3%
FALLIMENTARE	-4%	0%	0%	0%	10%	10%	16%	13%	10%	2%
LAVORO					100%	100%	33%	84%	85%	5%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			100%	100%	50%	50%	33%	43%	78%	1%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%		0%	0%	18%	15%	47%	27%	21%	4%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	100%		50%	50%	50%	40%	80%	67%	67%	15%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			0%	0%	0%	0%				0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*l'obiettivo appare essere stato raggiunto nella misura per 1/3: in particolare, dall'esame dei dati e dei prospetti allegati emerge la pendenza al 30-6-2017 di n. 533, n. 687 e n. 1179 procedimenti iscritti rispettivamente al 2011, 2012 e 2013 rispetto alla pendenza iniziale di n. 1709, n. 877 e n. 1381 rispettivamente al 2011, 2012 e 2013. si registra, altresì, quanto al settore delle controversie del lavoro l'obiettivo pressoché raggiunto, attesa la pendenza al 30-6-2017 di n. 2 procedimenti iscritti al 2012 e 33 procedimenti iscritti al 2013..*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	115	39	43	62	83	151	213	472	934	1.259	1.392	1.860	2.416	9.039
DECRETI INGIUNTIVI	0	1	30	222	13	81	133	226	0	1	1	3	228	939
ESECUZIONI IMMOBILIARI	300	75	82	73	95	123	120	131	129	153	146	172	221	1.820
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	2	3	5	20	31	7	22	25	149	207	1.031	1.502
FALLIMENTARE	215	15	7	11	9	9	38	55	64	55	81	113	178	850
LAVORO	0	0	0	0	0	0	2	3	12	54	213	502	871	1.657
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	1	1	2	4	6	29	97	330	4.082	4.552
PROCEDIMENTI SPECIALI	8	0	5	4	9	23	9	8	11	14	16	50	285	442
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	1	1	3	12	3	9	17	44	43	75	269	477
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	3	2	93	103
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	14	3	4	9	44	5	9	23	18	25	29	89	272

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	307	137	302	547	746	1044	1624	1866	6573
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	367	82	88	121	113	142	131	192	1236
ESECUZIONI MOBILIARI		3	5	16	15	9	64	111	223
FALLIMENTARE	269	12	12	13	46	66	75	75	568
LAVORO	2		2	1	5	40	151	336	537
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3	3	4	3	4	7	54	260	338
PROCEDIMENTI SPECIALI	15	4	12	28	21	21	20	43	164
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	6	3	7	28	21	37	78	77	257
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	1	1	1				2	6
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	17	4	9	44	5	9	24	20	132

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Benevento;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**20) CSM-PG-VII-2018-163** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Napoli. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario

3) l'Ufficio non si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM); ha, invece, utilizzato:

*struttura informatica dell'ufficio;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: costante monitoraggio e immediato intervento);*

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

*mancata tempestività nella fornitura dei dati rispetto ai tempi assegnati per la stesura del programma;*

*i dati statistici a disposizione non consentono una chiara definizione dei carichi esigibili;*

*i dati statistici a disposizione non si adattano all'organizzazione tabellare dell'ufficio;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

*altro: il format non consente di calcolare autonomamente il carico esigibile per il gruppo di lavoro istituito ai sensi della delibera csm 1/6/2017 per i procedimenti riguardanti l'immigrazione..*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha in parte confermato il carico esigibile dell'anno precedente, in parte lo ha modificato:

**Sezioni prima, seconda, quinta, ottava, quattordicesima e Sezione distaccata di Ischia:** conferma c.e. del 2017.

**Sezione terza:** si conferma sostanzialmente il c.e. 2017, con una lieve variazione in diminuzione per le sentenze.

**Sezione quarta:** sulla base delle esperienze pregresse si è ragionevolmente ridotto il c.e. rispetto al 2017 per i definiti in altro modo.

**Sezione sesta:**

Il carico esigibile è stato ridotto a causa del trasferimento del Presidente e di due giudici, nonché, per i definiti in altro modo, a causa della previsione troppo generica condizionata da una serie di fattori non controllabili.

Nella relazione è stato riportato anche il carico esigibile dei GG.OO.PP.

**Sezione settima:** è stato ridotto il c.e. con riferimento al contenzioso ordinario, in particolare per l'esigenza prioritaria di definizione delle procedure concorsuali.

**Sezione Nona :** diminuzione del c.e. delle sentenze ed aumento per i definiti in altro modo, in quanto si dà priorità all'uso dell'istituto di cui all'art. 185 bis cpc (proposta di conciliazione del giudice).

**Decima sezione :** riduzione del c.e. per il contenzioso per insostenibilità di quello indicato nel 2017.

**Undicesima sezione:** riduzione del c.e. per insostenibilità di quello precedentemente indicato.

**Dodicesima sezione:** riduzione del c.e. per insostenibilità di quello precedentemente indicato.

**Tredicesima Sezione :**

Per il calcolo del carico esigibile dei magistrati togati l'ufficio ha depurato il rendimento dei due GOT.

Carico esigibile in aumento rispetto al 2017, in considerazione dell'attuale composizione della sezione che al suo interno ha visto la creazione di un sottogruppo di giudici competente esclusivamente per i procedimenti riguardanti gli starnieri.

**Sezioni lavoro :** leggero decremento nella macro area « Lavoro » e leggero aumento nella macro area « Previdenza ed Assistenza».

-

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	12	24	36	12	24	36
Prima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Prima Sezione Civile	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	238	34	272	238	34	272
Prima Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			60		60	60
Prima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Seconda Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	175	130	305	175	130	305
Seconda Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Seconda Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI						
Seconda Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Terza Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	22	38	60	20	38	58
Terza Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI			13		13	13
Terza Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			46		46	46

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Terza Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			11		11	11
Quarta Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	150	200	350	150	150	300
Quarta Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Quarta Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI						
Quarta Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Quarta Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Quinta Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	65	90	155	65	90	155
Quinta Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Quinta Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI			85		85	85
Quinta Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI			530		530	530
Sesta Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	152	200	352	140	150	290
Sesta Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Sesta Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI						
Sesta Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Sesta Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Settima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			80	43	7	50
Settima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Settima Sezione Civile	FALLIMENTARE			190		190	190
Settima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			6		29	29
Ottava Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	130	90	220	100	120	220
Ottava Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Ottava Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI						
Ottava Sezione Civile	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO						
Ottava Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Nona Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	150	700	850	140	125	265
Nona Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI					100	100
Nona Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI					500	500
Decima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	160	130	290	160	110	270
Decima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Decima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI						
Decima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Undicesima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	140	280	420	140	180	320
Undicesima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI		220	220		220	220
Undicesima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI		35	35		35	35
Undicesima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Dodicesima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	140	280	420	140	180	320
Dodicesima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI		220	220		220	220
Dodicesima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI		35	35		35	35
Dodicesima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Tredicesima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			79	75	177	252
Tredicesima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			130		480	480
Tredicesima Sezione Civile	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						
Tredicesima Sezione Civile	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO						
Tredicesima Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			64		114	114
Tredicesima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Quattordicesima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	65	90	155	65	90	155
Quattordicesima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Quattordicesima Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI			85		85	85
Quattordicesima Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI			530		530	530
Sezione Unica Promiscua	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			180	130	50	180
Sezione Unica Promiscua	DECRETI INGIUNTIVI						
Sezione Unica Promiscua	ESECUZIONI MOBILIARI			200		200	200
Sezione Unica Promiscua	PROCEDIMENTI SPECIALI						
Sezione Unica Promiscua	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO						
Sezione Unica Promiscua	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Prima Sezione Lavoro	DECRETI INGIUNTIVI						
Prima Sezione Lavoro	LAVORO	100	50	150	80	40	120
Prima Sezione Lavoro	PREVIDENZA E ASSISTENZA		400	400	80	400	480

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Lavoro	PROCEDIMENTI SPECIALI						
Seconda Sezione Lavoro	DECRETI INGIUNTIVI						
Seconda Sezione Lavoro	LAVORO	100	50	150	80	40	120
Seconda Sezione Lavoro	PREVIDENZA E ASSISTENZA		400	400	80	400	480
Seconda Sezione Lavoro	PROCEDIMENTI SPECIALI						
Terza Sezione Lavoro	DECRETI INGIUNTIVI						
Terza Sezione Lavoro	LAVORO	100	50	150	80	40	120
Terza Sezione Lavoro	PREVIDENZA E ASSISTENZA		400	400	80	400	480
Terza Sezione Lavoro	PROCEDIMENTI SPECIALI						

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*abbattimento dell'arretrato.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*rispetto protocolli di udienza;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	200	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	882	404	536	855	1.183	1.698	2.777	4.226	6.620	7.788	11.598	18.127	56.694
DECRETI INGIUNTIVI		75	0	4	2	9	4	7	5	11	7	50	1.599	1.773
ESECUZIONI IMMOBILIARI		393	99	166	218	284	385	512	604	705	668	737	867	5.638
ESECUZIONI MOBILIARI		3	0	3	1	7	6	10	44	2.532	7.582	2.618	11.223	24.029
FALLIMENTARE		662	73	20	56	87	135	180	200	300	291	312	654	2.970
LAVORO		2	0	3	2	0	4	8	27	202	874	2.355	5.715	9.192
PREVIDENZA ASSISTENZA	E	0	0	4	1	2	12	6	7	61	391	4.159	15.987	20.630
PROCEDIMENTI SPECIALI		50	45	20	22	27	35	25	66	75	49	138	1.324	1.876
SEPARAZIONI E DIVORZI		3	5	7	11	10	17	38	113	268	543	962	1.793	3.770

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
<b>CONTENZIOSI</b>													
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	16	5	12	8	5	7	5	3	8	12	66	1.679	1.826
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2	0	2	26	7	8	16	67	64	136	183	422	933

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	459	249	325	437	672	883	1112	1653	1803	2167	9760
DECRETI INGIUNTIVI											
ESECUZIONI IMMOBILIARI	50	9	25	30	60	60	80	140	140	245	839
ESECUZIONI MOBILIARI			1	3		3	2	8	34	1500	1551
FALLIMENTARE	207	166	24		17	89	20	57	47	64	691
LAVORO		1		4	4	7	7	25	202	663	913
PREVIDENZA E ASSISTENZA				4	2	3	14	6	25	190	244
PROCEDIMENTI SPECIALI	10	1	4		1	1	1	3	4	7	32
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			1	1	3	5	23	65	145	264	507
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1			3			1				5
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	325	183	256	402	542	729	1.284	1.915	2.542	8.178
DECRETI INGIUNTIVI	65	0	1	1	7	2	3	2	1	82
ESECUZIONI IMMOBILIARI	75	15	17	32	27	72	64	108	110	520
ESECUZIONI MOBILIARI	1	0	0	0	0	1	0	24	530	556
FALLIMENTARE	122	10	1	8	5	13	16	23	35	233
LAVORO	1	0	3	1	0	2	8	24	187	226
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	4	1	1	11	6	6	59	88
PROCEDIMENTI SPECIALI	24	3	1	7	4	0	5	36	38	118
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	-1	2	1	7	7	9	22	66	197	310
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	9	0	0	0	2	0	0	0	2	13
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	1	1	2	2	8	2	6	22

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	46%	56%	59%	60%	61%	66%	78%	106%	117%	84%
DECRETI INGIUNTIVI										
ESECUZIONI IMMOBILIARI	127%	60%	57%	53%	45%	90%	46%	77%	45%	62%
ESECUZIONI MOBILIARI		0%	0%		0%	50%	0%	71%	35%	36%
FALLIMENTARE	33%	42%		47%	6%	65%	28%	49%	55%	34%
LAVORO	100%		75%	25%	0%	29%	32%	12%	28%	25%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			100%	50%	33%	79%	100%	24%	31%	36%
PROCEDIMENTI SPECIALI	218%	75%		700%	400%	0%	167%	900%	543%	369%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		200%	100%	233%	140%	39%	34%	46%	75%	61%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	900%		0%			0%				260%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	37%	45%	48%	47%	46%	43%	46%	45%	38%	14%
DECRETI INGIUNTIVI	87%		25%	50%	78%	50%	43%	40%	9%	5%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	19%	15%	10%	15%	10%	19%	12%	18%	16%	9%
ESECUZIONI MOBILIARI	33%		0%	0%	0%	17%	0%	55%	21%	2%
FALLIMENTARE	18%	14%	5%	14%	6%	10%	9%	12%	12%	8%
LAVORO	50%		100%	50%		50%	100%	89%	93%	2%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			100%	100%	50%	92%	100%	86%	97%	0%
PROCEDIMENTI SPECIALI	48%	7%	5%	32%	15%	0%	20%	55%	51%	6%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	-33%	40%	14%	64%	70%	53%	58%	58%	74%	8%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	56%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	25%	1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		50%	4%	29%	25%	50%	3%	9%	2%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	557	221	280	453	641	969	1.493	2.311	4.078	5.251	7.941	12.543	14.863	51.601
DECRETI INGIUNTIVI	10	0	3	1	2	2	4	3	10	6	28	64	1.453	1.586
ESECUZIONI IMMOBILIARI	318	84	149	186	257	313	448	496	595	525	615	713	953	5.652
ESECUZIONI MOBILIARI	2	0	3	1	7	5	10	20	2.002	4.565	843	4.526	11.899	23.883
FALLIMENTARE	540	63	19	48	82	122	164	177	265	258	269	415	479	2.901
LAVORO	1	0	0	1	0	2	0	3	15	115	662	2.094	5.262	8.155
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	1	1	0	1	2	28	345	4.074	15.467	19.919
PROCEDIMENTI SPECIALI	26	42	19	15	23	35	20	30	37	29	48	122	1.304	1.750
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	4	3	6	4	3	8	16	47	71	277	566	968	1.785	3.758
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	7	5	12	8	3	7	5	3	6	3	15	66	1.418	1.558
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2	0	1	25	5	6	8	65	58	72	74	47	325	688

18) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	771	360	460	636	1014	1668	2488	2846	10243
DECRETI INGIUNTIVI			6		2	1			9
ESECUZIONI IMMOBILIARI	197	48	46	96	103	130	169	167	956
ESECUZIONI MOBILIARI	5	1	8	5	9	22	835	913	1798
FALLIMENTARE	197	9	8	12	22	24	44	39	355
LAVORO				1	2	12	51	328	394
PREVIDENZA E ASSISTENZA						5	22	73	100
PROCEDIMENTI SPECIALI	13	3	1	1	1	13	7	7	46
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		1	3	6	27	63	133	199	432
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1		2	1			1	4	9
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	7	1			1	2	2	3	16

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*struttura informatica dell'ufficio;*

*data di estrazione: 30-11-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Napoli, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**21) CSM-PG-VII-2018-164** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

- 1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;
- 2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;
- 3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);
- 4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;
- 5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;
- 6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;
- 7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	92	99	191	92	99	191
Prima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI		179	179		179	179
Prima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI		103	103		103	103
Prima Sezione Civile	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	30	45	75	30	45	75
Prima Sezione Civile	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO						
Prima Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	27	61	88	27	61	88
Prima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Seconda Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI		197	197		197	197
Seconda Sezione Civile	LAVORO	121	148	269	121	148	269
Seconda Sezione Civile	PREVIDENZA E ASSISTENZA	133	342	475	133	342	475
Seconda Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI	10	22	32	10	22	32
Terza Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	57	101	158	57	101	158

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Terza Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI						
Terza Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI		117	117		117	117
Terza Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI		995	995		995	995
Terza Sezione Civile	FALLIMENTARE	10	64	74	10	64	74
Terza Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI	1	12	13	1	12	13
Terza Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Quarta Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	186	154	340	186	154	340
Quarta Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI		191	191		191	191
Quarta Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI	3	24	27	3	24	27
Quarta Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:  
Cause di più antica iscrizione, famiglia e persone, tutelare, fasi preliminari procedure concorsuali, fallimenti, esecuzioni, con specifica indicazione dell'accelerazione delle fasi più sensibili di tali materie.

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

*altro: istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'ufficio di procura e differimento processi relativi a reati con prescrizione prossima.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		627	319	632	1.021	1.658	1.974	2.315	2.483	2.988	2.790	3.102	4.065	23.974
DECRETI INGIUNTIVI		2	0	1	1	1	11	16	33	17	2	32	963	1.079
ESECUZIONI IMMOBILIARI		211	24	39	43	76	113	250	300	313	287	294	417	2.367
ESECUZIONI MOBILIARI		22	3	8	8	14	21	41	597	444	204	460	1.827	3.649

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
FALLIMENTARE	601	60	38	55	41	56	78	83	91	82	61	191	1.437
LAVORO	0	0	11	67	219	329	927	848	1.070	1.037	1.268	2.330	8.106
PREVIDENZA E ASSISTENZA	E 0	0	2	14	46	131	240	309	590	1.261	3.851	5.797	12.241
PROCEDIMENTI SPECIALI	11	2	4	4	9	28	96	90	124	93	248	660	1.369
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	6	2	10	13	13	28	85	128	259	293	393	675	1.905
VG IN MATERIA FAMIGLIA E PERSONE	DI 1	1	1	1	2	0	1	3	8	11	21	372	422
VG NON IN MATERIA FAMIGLIA E PERSONE	DI 1	2	1	6	7	4	27	26	60	15	17	138	304

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	142	86	91	145	220	310	379	437	508	559	2877
DECRETI INGIUNTIVI											
ESECUZIONI IMMOBILIARI	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
ESECUZIONI MOBILIARI	8		4	3	5	5	5	20	300	300	650
FALLIMENTARE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
LAVORO	4		5	24	108	140	166	315	290	350	1402
PREVIDENZA E ASSISTENZA	5	2	5	3	29	74	180	130	125	145	698
PROCEDIMENTI SPECIALI											
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							25	20	15	14	74
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									15	20	35
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	217	117	214	270	419	452	457	462	609	3.217
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	51	6	13	4	30	28	95	81	96	404
ESECUZIONI MOBILIARI	3	1	2	-3	4	3	9	12	112	143
FALLIMENTARE	90	8	6	5	4	8	9	4	11	145
LAVORO	0	0	9	60	147	168	419	321	266	1.390
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	11	30	91	140	129	215	617
PROCEDIMENTI SPECIALI	5	1	2	2	3	4	21	23	24	85
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	1	7	5	8	14	31	37	58	162
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	1	2	0	0	0	4	7
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	1	1	3	6	1	10	22

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005 +	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	95%	129%	148%	123%	135%	119%	105%	91%	109%	112%
DECRETI INGIUNTIVI										
ESECUZIONI IMMOBILIARI	127%	30%	65%	20%	150%	140%	475%	405%	480%	202%
ESECUZIONI MOBILIARI	38%	25%	67%	-60%	80%	60%	45%	4%	37%	22%
FALLIMENTARE	450%	80%	60%	50%	40%	80%	90%	40%	110%	145%
LAVORO	0%	0%	38%	56%	105%	101%	133%	111%	76%	99%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%	0%	33%	38%	41%	51%	108%	103%	148%	88%
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						56%	155%	247%	414%	219%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								0%	20%	20%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	35%	37%	34%	26%	25%	23%	20%	19%	20%	13%
DECRETI INGIUNTIVI	0%		100%	0%	0%	0%	-6%	0%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	24%	25%	33%	9%	39%	25%	38%	27%	31%	17%
ESECUZIONI MOBILIARI	14%	33%	25%	-38%	29%	14%	22%	2%	25%	4%
FALLIMENTARE	15%	13%	16%	9%	10%	14%	12%	5%	12%	10%
LAVORO			82%	90%	67%	51%	45%	38%	25%	17%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			50%	79%	65%	69%	58%	42%	36%	5%
PROCEDIMENTI SPECIALI	45%	50%	50%	50%	33%	14%	22%	26%	19%	6%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	17%	50%	70%	38%	62%	50%	36%	29%	22%	9%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	0%	100%	100%		0%	0%	50%	2%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	0%	17%	14%	75%	22%	4%	17%	7%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*per la scoperta di due ruoli per l'intero periodo presso la prima sezione civile e per l'ingente arretrato accumulatosi negli anni divenuto ormai storicizzato e tale da richiedere per il suo totale smaltimento l'adozione solo di misure eccezionali..*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	410	202	418	751	1.239	1.522	1.858	2.021	2.379	2.194	2.439	3.017	4.158	22.608
DECRETI INGIUNTIVI	2	0	0	1	1	11	17	33	17	1	22	78	865	1.048
ESECUZIONI IMMOBILIARI	160	18	26	39	46	85	155	219	217	215	224	312	451	2.167
ESECUZIONI MOBILIARI	19	2	6	11	10	18	32	585	332	56	184	188	5.730	7.173
FALLIMENTARE	511	52	32	50	37	48	69	79	80	72	48	95	133	1.306
LAVORO	0	0	2	7	72	161	508	527	804	812	876	1.601	2.041	7.411
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	3	16	40	100	180	375	607	1.404	3.884	6.250	12.860
PROCEDIMENTI SPECIALI	6	1	2	2	6	24	75	67	100	61	133	187	544	1.208
SEPARAZIONI E DIVORZI	5	1	3	8	5	14	54	91	201	197	268	387	821	2.055

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>CONTENZIOSI</b>														
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	1	1	0	0	0	1	3	4	3	4	16	420	454
<b>NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE</b>														
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	2	1	5	6	1	21	25	50	6	6	21	137	282

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	475	363	370	370	380	390	230	330	2908
DECRETI INGIUNTIVI	3	1	1	11	16	33	17	1	83
ESECUZIONI IMMOBILIARI	40	20	20	20	20	20	20	20	180
ESECUZIONI MOBILIARI	10	3	5	10	20	300	200	50	598
FALLIMENTARE	20	10	10	10	10	10	10	10	90
LAVORO	4	25	116	180	300	200	200	200	1225
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3	5	26	73	138	113	200	200	758
PROCEDIMENTI SPECIALI	13	2	6	25	20	20	20	20	126
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	13	10	8	15	33	65	90	60	294
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	3				1	1	1	1	7
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	4	6	6	1	5	5	5	5	37

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*consolle penale;*

*data di estrazione: 31-12-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**22) CSM-PG-VII-2018-165** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Nola. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente ; non è stato indicato il carico esigibile per il 2017; nel 2017 si è disposto l'accorpamento in un'unica sezione dei settori Volontaria giurisdizione, fallimenti ed esecuzioni, e per la prima volta il carico esigibile viene indicato sulla base delle macroaree del format

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO				130	145	275
	DECRETI INGIUNTIVI					300	300
	ESECUZIONI IMMOBILIARI					190	190
	ESECUZIONI MOBILIARI					1320	1320
	FALLIMENTARE				120	240	360
	LAVORO				130	135	265
	PREVIDENZA E ASSISTENZA				250	650	900
	PROCEDIMENTI SPECIALI				12	168	180
	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				135	145	280
	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO					290	290

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				200	520	720
	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					240	240

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*hanno precedenza i procedimenti più risalenti nel tempo; nonché quelli aventi ad oggetto materie di carattere familiare.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*altro: corsia preferenziale per le controversie più risalenti, con precedenza alle controversie aventi ad oggetto gravi emergenze di natura personalistica.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	289	131	210	328	569	705	985	1.277	1.778	1.958	2.288	3.172	13.690
DECRETI INGIUNTIVI		5	0	0	0	0	0	1	2	7	15	51	509	590
EQUA RIPARAZIONE		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ESECUZIONI IMMOBILIARI		201	18	41	63	70	118	142	159	166	221	242	307	1.748
ESECUZIONI MOBILIARI		0	3	1	2	3	1	3	12	29	227	518	1.385	2.184
FALLIMENTARE		230	23	16	11	42	38	76	62	95	112	102	219	1.026
LAVORO		3	2	5	23	48	70	186	272	397	652	907	1.342	3.907
PREVIDENZA E ASSISTENZA		2	5	4	14	37	64	138	232	682	2.789	4.365	5.829	14.161
PROCEDIMENTI SPECIALI		24	3	6	8	1	11	19	24	71	81	132	375	755
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		6	0	1	1	5	6	8	20	57	125	268	581	1.078
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	1	0	0	0	3	9	26	445	484
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	39	30	10	19	2	7	26	41	12	31	141	358

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	150	125	180	250	400	500	500	500	460	350	3415
DECRETI INGIUNTIVI	1								2	6	9

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ESECUZIONI IMMOBILIARI	80	10	5	25	35	45	80	100	100	80	560
ESECUZIONI MOBILIARI			1					1	10	30	42
FALLIMENTARE	100	20	20	10	8	35	30	50	50	80	403
LAVORO	5	4	7	15	60	50	80	140	180	230	771
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	4	12	12	34	40	70	130	190	500	993
PROCEDIMENTI SPECIALI	14	6	8	11	10	10	13	13	30	55	170
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	4	1		1	1	4	10	10	25	60	116
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						1				2	3
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			20	20	5	10	2	5	10	20	92

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	85	58	79	150	265	219	311	315	330	1.812
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	48	3	10	15	15	26	35	43	44	239
ESECUZIONI MOBILIARI	0	1	-1	1	0	-1	1	2	7	10
FALLIMENTARE	54	5	7	2	6	10	18	11	23	136
LAVORO	3	2	5	19	36	54	132	180	207	638
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2	5	4	14	34	55	121	182	417	834
PROCEDIMENTI SPECIALI	4	0	2	4	0	4	11	8	44	77
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	1	0	0	4	6	13	38	62
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	31%	32%	32%	38%	53%	44%	62%	68%	94%	53%
DECRETI INGIUNTIVI	0%							0%	0%	0%
EQUA RIPARAZIONE										
ESECUZIONI IMMOBILIARI	53%	60%	40%	43%	33%	32%	35%	43%	55%	43%
ESECUZIONI MOBILIARI		100%					100%	20%	23%	24%
FALLIMENTARE	45%	25%	70%	25%	17%	33%	36%	22%	29%	34%
LAVORO	33%	29%	33%	32%	72%	68%	94%	100%	90%	83%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	40%	42%	33%	41%	85%	79%	93%	96%	83%	84%
PROCEDIMENTI SPECIALI	20%	0%	18%	40%	0%	31%	85%	27%	80%	45%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%		100%	0%	0%	40%	60%	52%	63%	53%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					0%				0%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	29%	44%	38%	46%	47%	31%	32%	25%	19%	13%
DECRETI INGIUNTIVI	0%						0%	0%	0%	0%
EQUA RIPARAZIONE					0%					0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	24%	17%	24%	24%	21%	22%	25%	27%	27%	14%
ESECUZIONI MOBILIARI		33%	-	50%	0%	-100%	33%	17%	24%	0%
FALLIMENTARE	23%	22%	44%	18%	14%	26%	24%	18%	24%	13%
LAVORO	100%	100%	100%	83%	75%	77%	71%	66%	52%	16%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	100%	100%	100%	100%	92%	86%	88%	78%	61%	6%
PROCEDIMENTI SPECIALI	17%	0%	33%	50%	0%	36%	58%	33%	62%	10%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%		100%	0%	0%	67%	75%	65%	67%	6%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					0%				0%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*sostanzialmente sono stati raggiunti gli obiettivi fissati nel precedente programma di gestione, nonostante le criticità verificatesi nei vari settori, criticità dovute a trasferimenti, maternità e diverso utilizzo della magistratura onoraria. il mancato utilizzo dei got (ora gop) ha comportato delle criticità soprattutto nel settore lavoro. altro dato di rilievo è stato l'incremento delle sopravvenienze..*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	204	73	131	178	304	486	674	962	1.448	1.625	1.899	2.428	2.967	13.379
DECRETI INGIUNTIVI	5	0	0	0	0	0	1	2	7	14	40	44	761	874
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	153	15	31	48	55	92	107	116	122	167	185	225	368	1.684
ESECUZIONI MOBILIARI	0	2	2	1	3	2	2	10	22	75	272	389	1.726	2.506
FALLIMENTARE	176	18	9	9	36	28	58	51	72	88	82	121	202	950
LAVORO	0	0	0	4	12	16	54	92	190	418	567	1.006	1.248	3.607
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	3	9	17	50	265	1.005	2.059	4.710	6.287	14.405
PROCEDIMENTI SPECIALI	20	3	4	4	1	7	8	16	27	44	59	83	451	727
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	6	0	0	1	5	2	2	7	19	50	152	329	581	1.154
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	8	36	480	533
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	39	30	10	19	2	7	26	41	9	12	33	123	351

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	210	108	153	200	250	300	350	400	1971

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
DECRETI INGIUNTIVI	1					2	4	3	10
ESECUZIONI IMMOBILIARI	234	3	5	8	8	9	10	10	287
ESECUZIONI MOBILIARI	1	1	2	4	4	8	22	24	66
FALLIMENTARE	237	2	11	13	22	20	19	16	340
LAVORO	2	9	20	24	70	100	150	200	575
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	3	6	22	30	100	250	1000	1412
PROCEDIMENTI SPECIALI	14	2		6	6	10	10	15	63
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			8	9	6	13	39	63	138
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								265	265
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								10	10

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale.

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Nola, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**23) CSM-PG-VII-2018-166** - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Napoli. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente della Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: entro il 30/06/2018);*

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente; Il nuovo carico esigibile per macro area civile è stato determinato dalla media ponderata dei carichi esigibili indicati nel piano di smaltimento del 2017 per le varie sezioni, ovvero in 145 definizioni annue complessive comprensive anche dei provvedimenti di volontaria giurisdizione per Consigliere, la metà per i Presidenti di sezione; per la macro-area lavoro e previdenza in 290 per Consigliere, tenendo conto delle indicazioni del presidente coordinatore.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile				130	80	65	145
Seconda Sezione Civile				140	85	60	145
Terza Sezione Civile				160	90	55	145
Quarta Sezione Civile				150	90	55	145
Quinta Sezione Civile				140	90	55	145
Sesta Sezione Civile				140	90	55	145

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Settima Sezione Civile				160	90	55	145
Ottava Sezione Civile				150	90	55	145
Nona Sezione Civile				150	90	55	145
Sezione Promiscua Minorenni				140	90	55	145
Sezione Lavoro Unica				280	290		290

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*trattazione prioritaria dei procedimenti di cui all'art. 92 dell'o.g.; dei procedimenti di cui sia parte un fallimento; dei procedimenti provenienti da un rinvio della corte di cassazione o per revisione; dei procedimenti in materia di proprietà industriale; dei procedimenti pendenti in grado di appello per i quali il primo grado sia iniziato da più di sei anni; dei procedimenti per i quali sono stati superati i termini previsti dalla legge pinto.*

11) l'Ufficio non ha indicato strumenti concreti e non ha adottato indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità;

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	41	30	42	71	188	733	1.657	2.385	3.014	3.534	4.599	5.815	22.109
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	1	1	4	2	6	4	7	22	47
EQUA RIPARAZIONE		1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	290	297
FALLIMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	132	134
LAVORO		1	1	7	7	23	132	531	1.663	1.975	2.181	2.280	2.769	11.570
PREVIDENZA E ASSISTENZA		2	1	9	30	162	1.011	2.453	3.985	3.896	2.518	1.970	1.664	17.701
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	0	0	0	0	5	4	54	44	37	41	36	221
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	100	118
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	211	220
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	1	0	6	20	6	42	75

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	24	17	33	56	108	275	994	1530	1393	674	456	5560

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
EQUA RIPARAZIONE									1			1
FALLIMENTARE												
LAVORO	2	1	1	7	8	28	183	500	1000	800	800	3330
PREVIDENZA E ASSISTENZA	4			9	41	248	800	1500	1300	800	800	5502
PROCEDIMENTI SPECIALI												
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI											4	4
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE												
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											2	2

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	18	16	21	38	111	432	852	973	811	658	3.930
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	7
EQUA RIPARAZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVORO	0	0	1	1	12	80	326	969	579	312	2.280
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2	1	1	17	119	678	1.356	2.065	1.524	404	6.167
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	1	4	35	12	3	55
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	44%	48%	38%	35%	40%	43%	56%	70%	120%	144%	71%
DECRETI INGIUNTIVI											
EQUA RIPARAZIONE								0%			100%
FALLIMENTARE											
LAVORO	0%	0%	14%	12%	43%	44%	65%	97%	72%	39%	68%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	50%		11%	41%	48%	85%	90%	159%	190%	50%	112%
PROCEDIMENTI SPECIALI											
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI										25%	25%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										50%	50%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	44%	53%	50%	54%	59%	59%	51%	41%	27%	19%	18%
DECRETI INGIUNTIVI					0%	0%	25%	50%	67%	25%	15%
EQUA RIPARAZIONE	100%	0%			0%			0%			0%
FALLIMENTARE									0%		0%
LAVORO	0%	0%	14%	14%	52%	61%	61%	58%	29%	14%	20%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	100%	100%	11%	57%	73%	67%	55%	52%	39%	16%	35%
PROCEDIMENTI SPECIALI						20%	100%	65%	27%	8%	25%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI										100%	1%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							0%		0%	5%	1%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	23	14	21	33	77	301	805	1.412	2.203	2.876	4.124	4.705	6.721	23.315
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	1	1	3	1	2	3	7	21	21	60
EQUA RIPARAZIONE	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	11	302	318
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94	96
LAVORO	1	1	6	6	11	52	205	694	1.396	1.869	2.089	2.501	2.207	11.038
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	8	13	43	333	1.097	1.920	2.372	2.114	1.830	1.606	1.585	12.921
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	4	0	19	32	34	39	27	55	210
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	108	130
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	229	247
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	1	0	6	19	5	15	49	95

18) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*mentre dai prospetti statici allegati risulta un decremento complessivo dei procedimenti ultrabiennali ed ultratriennali per il settore contenzioso civile e il settore lavoro e previdenza, non risulta raggiunto l'obiettivo di totale smaltimento dell'arretrato ultrabiennale per tutte le sezioni previsto dal programma di gestione 2017, atteso che per tutte le sezioni, ad eccezione della i bis, al 30.06.2017 risultano pendenze ultrabiennali.*

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	77	41	109	427	1116	1810	2604	30		6214
EQUA RIPARAZIONE	1		1			2			1	5
FALLIMENTARE										
LAVORO	8	6	13	70	200	500	1000	800	800	3397
PREVIDENZA E ASSISTENZA	9	16	80	400	1000	1500	1300	800	800	5905

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
PROCEDIMENTI SPECIALI				4	2	31	40	36	39	152
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI									5	5
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									2	2
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					1		6	19	5	31

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*funzionario statistico distrettuale;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**24) CSM-PG-VII-2018-168** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Napoli Nord in Aversa. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario (da controllare);

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*altro: dalla relazione della commissione flussi emerge che i dati sinteticamente indicati nel format risultano, poi, illustrati nella relazione esplicativa a firma del presidente del tribunale e che i dati statistici utilizzati nei suddetti atti risultano corrispondenti a quelli estratti a livello distrettuale ed acquisiti direttamente dalla commissione in mancanza di allegazione da parte del tribunale.*

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente; il carico esigibile è stato incrementato in ragione dell'aumento esponenziale di anno in anno dei flussi in entrata.

7) è stato riportato il carico esigibile che risulta aumentato rispetto all'anno precedente

ANNO PRECEDENTE: 85 sentenze e 408 definizioni in altro modo;

ANNO CORRENTE: 125 sentenze e 448 definizioni in altro modo

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*sono stati adottati criteri di priorità individuati per le singole sezioni come segue; per la prima sezione : 1) giudici in materia familiare , tra questi, in primis quelli in cui sono coinvolti i minori e quelli in materia di status; 2) procedimenti in materia cautelare; 3) procedimenti relativi al contenzioso ordinario di più elevato valore. per la seconda sezione: 1) procedimenti cautelari;2) cause per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni alla persona deceduta o macrolesa; 3) cause per le quali emergano esigenze di effettiva urgenza rimesse all'apprezzamento del singolo giudice.per la sezione lavoro : 1) procedimenti cautelari; 2) procedimenti con rito c.d. fornero; 3) opposizioni alle ordinanze rese con rito c.d. fornero; 4) cause di licenziamenti irrogati nell'area della tutela obbligatoria ed in quelli effettuati nella vigenza del d.lgs. 22/2015.e stato infine previsto un criterio prioritario ulteriore e trasversale che prevede la trattazione delle cause in cui è parte un fallimento, in considerazione di quanto previsto dallart. 7 della legge 132 del 2015.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

*altro: costante monitoraggio da parte della presidenza , ulteriore potenziamento del processo civile telematico.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

<b>Macroarea</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	195	1.502	2.423	4.030	8.150
DECRETI INGIUNTIVI	1	7	21	1.113	1.142
ESECUZIONI IMMOBILIARI	46	388	540	628	1.602
ESECUZIONI MOBILIARI	16	308	741	2.353	3.418
FALLIMENTARE	0	96	187	316	599
LAVORO	92	557	1.118	2.001	3.768
PREVIDENZA E ASSISTENZA	15	1.115	5.995	11.885	19.010
PROCEDIMENTI SPECIALI	2	21	73	649	745
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	14	175	486	1.175	1.850
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	3	14	653	670
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	5	21	137	350	513

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

<b>Macroarea</b>	<b>Ante 2005</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Totale</b>
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO										322	322
DECRETI INGIUNTIVI										1	1
ESECUZIONI IMMOBILIARI											
ESECUZIONI MOBILIARI										41	41
FALLIMENTARE											
LAVORO										131	131
PREVIDENZA E ASSISTENZA										105	105
PROCEDIMENTI SPECIALI										4	4
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI										7	7
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										3	3
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										9	9

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui

ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	132	132
DECRETI INGIUNTIVI	1	1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	8	8
ESECUZIONI MOBILIARI	15	15
FALLIMENTARE	0	0
LAVORO	53	53
PREVIDENZA E ASSISTENZA	13	13
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	1
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	14	14
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	4	4

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	41%	41%
DECRETI INGIUNTIVI	100%	100%
ESECUZIONI IMMOBILIARI		
ESECUZIONI MOBILIARI	37%	37%
FALLIMENTARE		
LAVORO	40%	40%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	12%	12%
PROCEDIMENTI SPECIALI	25%	25%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	200%	200%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	44%	44%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	68%	2%
DECRETI INGIUNTIVI	100%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	17%	0%
ESECUZIONI MOBILIARI	94%	0%
FALLIMENTARE		0%
LAVORO	58%	1%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	87%	0%
PROCEDIMENTI SPECIALI	50%	0%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	100%	1%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	80%	1%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2013	201	2015	2016	2017	Totale
		4				
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	63	633	1.503	2.651	4.359	9.209
DECRETI INGIUNTIVI	0	3	9	13	1.085	1.110
ESECUZIONI IMMOBILIARI	38	312	475	509	686	2.020
ESECUZIONI MOBILIARI	1	77	261	460	3.392	4.191
FALLIMENTARE	0	89	156	159	317	721
LAVORO	39	201	553	1.082	1.950	3.825
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2	133	1.075	6.619	12.413	20.242
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	8	31	67	534	641
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	35	211	641	1.223	2.110

Macroarea	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	2	4	33	641	680
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	14	17	18	113	163

18) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*rilevante incremento delle sopravvenienze.*

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018 non sono stati specificatamente indicati, come richiesto, ma è stato genericamente previsto "l'azzeramento, entro il 31.12.2018, di tutto l'arretrato ultratriennale maturato, ossia di tutti i procedimenti iscritti a ruolo negli anni 2013 e 2014, nonché il contenimento per gli altri procedimenti dei tempi medi di durata";

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*consolle penale;*

*data di estrazione: 30-05-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**25) CSM-PG-VII-2018-170** - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Caltanissetta. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*i dati statistici a disposizione non consentono una chiara definizione dei carichi esigibili;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente, ribadita comunque la necessità di determinarlo con riferimento al carico ed alla capacità di smaltimento dell'ultimo biennio

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
150	148	298	156	107	263

E, per ciò che in particolare riguarda il solo settore contenzioso ordinario

Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
			52	20	

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*In materia di contenzioso lavoro e previdenza: cause di iscrizione ultrabiennale, procedimenti con il "rito fornero" e licenziamenti con tutela "reale".*

*Nel contenzioso ordinario: cause di iscrizione ultratriennale; reclami contro sentenze dichiarative di fallimenti; materia degli alimenti, separazione tra coniugi; scioglimento di matrimonio; controversie agrarie.*

*Sezione specializzata minorenni: procedimenti che in occasione dello spoglio appariranno di pronta soluzione.*

*Nel settore penale: tutti i processi ex art. 132 bis disp. att. c.p.p., con imminente prescrizione, con richiesta dell'imputato parte offesa parte civile o difensori di procedere, con imminente prescrizione.*

*Priorità da privilegiare sarà anche la trattazione dei procedimenti di annullamento con rinvio provenienti dalla Cassazione.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*attuazione del Progetto Strasburgo 2;*

*rispetto protocolli di udienza;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	6	241	379	312	327	326	482	669	2.742
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	2	2	4
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	7	54	61
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	6	5	11
LAVORO	0	0	0	5	48	139	164	195	551
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	8	71	135	133	146	493
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	1	1	0	5	11	18
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	15	20	35
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	6	61	67
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	1	0	2	2	14	19

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	1	21	301	120	2	2	2	449
EQUA RIPARAZIONE								
FALLIMENTARE								
LAVORO				11	40	113	22	186
PREVIDENZA E ASSISTENZA				2	53	132	24	211
PROCEDIMENTI SPECIALI					1	1		2
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							1	1

Macroarea	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					1		3	4

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	4	169	60	2	2	5	242
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0
LAVORO	0	0	0	5	47	109	161
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	7	68	103	178
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	19%	56%	50%	100%	100%	250%	54%
DECRETI INGIUNTIVI							
FALLIMENTARE							
LAVORO			0%	12%	42%	495%	87%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			0%	13%	52%	429%	84%
PROCEDIMENTI SPECIALI				0%	0%		0%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						0%	0%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				0%		0%	0%
EQUA RIPARAZIONE							

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	67%	70%	16%	1%	1%	2%	9%
DECRETI INGIUNTIVI							0%
FALLIMENTARE							0%
LAVORO				100%	98%	78%	29%
PREVIDENZA E ASSISTENZA				88%	96%	76%	36%
PROCEDIMENTI SPECIALI				0%	0%		0%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							0%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				0%		0%	0%
EQUA RIPARAZIONE							

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte per i seguenti motivi:

sono stati raggiunti gli obiettivi per il settore penale e anche superati quelli nel settore lavoro. Il mancato raggiungimento di parte degli obiettivi previsti per il settore civile è evidentemente dovuto a una grave scopertura di organico nonché all'incremento delle sopravvenienze di contenzioso ordinario e all'elevatissimo numero di procedimenti di protezione internazionale iscritti.

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	2	72	319	310	325	321	412	581	886	3.228
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	2	8	41	51
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
LAVORO	0	0	0	0	1	30	143	163	173	510
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	1	3	32	81	125	183	425
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	1	1	0	4	9	6	21
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	3	6	32	41
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	9	33	42
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	1	0	2	1	3	12	19

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	5	149	276	10	10	10	20	480
EQUA RIPARAZIONE							5	5
FALLIMENTARE							2	2
LAVORO					6	60	26	92
PREVIDENZA E ASSISTENZA				3	19	70	38	130
PROCEDIMENTI SPECIALI				1	1	4		6
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							6	6
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				1		2	1	4

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;  
struttura informatica dell'ufficio;  
funzionario statistico distrettuale;  
data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**26) CSM-PG-VII-2018-172** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Caltanissetta. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111 relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) risultano acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;  
false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: 30 gg.);  
mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
		520	100	420	520

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*procedimenti di iscrizione, con gradualità, oltre il decennio, poi oltre il quinquennio e poi oltre il triennio;  
procedimenti relativi alla famiglia; procedimenti nei quali è parte la curatela fallimentare, procedimenti di risarcimento del danno da sinistro stradale per ammontare ad 100.000,00 per morte o lesioni personali;  
procedimenti per il risarcimento danni da trasfusione di sangue infetto; procedimenti nei quali il tribunale è giudice di appello: definizione del termine di legge delle controversie di competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*periodiche rilevazioni statistiche.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macroamaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	22	4	5	12	19	35	55	154	223	324	594	1.885	3.332
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	4	163	174
ESECUZIONI IMMOBILIARI		187	9	18	24	17	25	50	48	67	66	51	93	655
ESECUZIONI MOBILIARI		0	1	0	1	3	4	8	13	7	10	48	199	294
FALLIMENTARE		175	19	7	6	11	10	8	16	21	19	22	68	382
LAVORO		0	0	0	0	1	1	66	11	21	85	180	308	673
PREVIDENZA E ASSISTENZA		2	1	0	1	0	0	2	8	22	161	681	1.307	2.185
PROCEDIMENTI SPECIALI		2	0	0	1	0	0	6	8	6	11	23	143	200
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	0	0	0	0	3	7	20	44	104	174	352
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	86	88
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	1	0	0	0	0	0	2	4	6	6	27	47

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	23	5	5	5	14	23	35	61	15	8	194
DECRETI INGIUNTIVI						1			1	3	5
ESECUZIONI IMMOBILIARI	50	7	5	5	5	5	5	5	5	5	97
ESECUZIONI MOBILIARI	4		5	9	13	15	54	55	25	22	202
FALLIMENTARE	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
LAVORO						1	1	67	14	57	140
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2		1		1			6	11	6	27
PROCEDIMENTI SPECIALI	3				1			6	8	12	30
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI								4	12	27	43
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									1	4	5

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui

ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	10	3	2	7	15	23	30	62	72	224
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
ESECUZIONI IMMOBILIARI	32	0	4	3	3	4	6	0	3	55
ESECUZIONI MOBILIARI	0	1	0	0	2	0	0	3	1	7
FALLIMENTARE	14	0	0	0	0	3	0	0	2	19
LAVORO	0	0	0	0	1	1	66	11	19	98
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	1	0	0	0	4	19	24
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	1	0	0	6	7	5	19
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	2	5	13	20
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	36%	60%	40%	50%	65%	66%	49%	413%	900%	115%
DECRETI INGIUNTIVI					100%			0%	33%	40%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	56%	0%	80%	60%	60%	80%	120%	0%	60%	57%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	20%	0%	0%	13%	0%	0%	12%	5%	3%
FALLIMENTARE	117%	0%	0%	0%	0%	150%	0%	0%	100%	68%
LAVORO					100%	100%	99%	79%	33%	70%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%	0%		100%			0%	36%	317%	89%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%			100%			100%	88%	42%	63%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							50%	42%	48%	47%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								0%	0%	-20%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	45%	75%	40%	58%	79%	66%	55%	40%	32%	7%
DECRETI INGIUNTIVI					100%			0%	100%	1%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	17%	0%	22%	12%	18%	16%	12%	0%	4%	8%
ESECUZIONI MOBILIARI		100%		0%	67%	0%	0%	23%	14%	2%
FALLIMENTARE	8%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	10%	5%
LAVORO					100%	100%	100%	100%	90%	15%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%	0%		100%			0%	50%	86%	1%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%			100%			100%	88%	83%	10%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							67%	71%	65%	6%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	-	0%						0%	0%	-2%
	100%									

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*la relazione di accompagnamento dà conto delle diverse ragioni che hanno determinato il mancato raggiungimento di tale obiettivo.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	12	1	3	5	4	12	25	92	151	239	329	778	1.490	3.141
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	146	149
ESECUZIONI IMMOBILIARI	155	9	14	21	14	21	44	48	64	53	43	74	143	703
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	1	1	4	8	10	6	6	18	49	239	342
FALLIMENTARE	161	19	7	6	11	7	8	16	19	17	17	27	58	373
LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	141	228	253	642
PREVIDENZA E ASSISTENZA	E 2	1	0	0	0	0	2	4	3	21	197	803	1.110	2.143
PROCEDIMENTI SPECIALI	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	12	40	152	211
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	1	2	7	28	72	116	152	378
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	147	150
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2	1	0	0	0	0	0	2	4	4	2	5	34	54

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	22	6	9	10					47
DECRETI INGIUNTIVI						1		1	2
ESECUZIONI IMMOBILIARI	125	11	10	4					150
ESECUZIONI MOBILIARI		1	1	4	8	8	2	8	32
FALLIMENTARE	125	6	5	4	4	3	3	3	153
LAVORO			1		1	1	8	40	51
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3				2	6	8	63	82
PROCEDIMENTI SPECIALI	2					4	2	4	12
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					2	4	8	20	34
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1					1	4	2	8

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;  
funzionario statistico distrettuale;  
data di estrazione: 09-11-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**27) CSM-PG-VII-2018-173** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Enna. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Enna ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*false pendenze (l'ufficio segnala che non ha avviato le procedure di bonifica);*

*i dati statistici a disposizione non si adattano all'organizzazione tabellare dell'ufficio;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

*altro: incongruità dei dati relativi alle macroaree delle esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e procedimenti speciali tra i dati statici estratti nel 2016 e quelli estratti nel 2017 (nota di accompagnamento).*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

Nella relazione di accompagnamento viene rappresentato che il carico esigibile viene per la prima volta determinato in relazione a ciascuna delle macromaterie, tiene conto delle notevoli scoperture dell'organico e del fatto che i magistrati sono assegnati a diverse sezioni.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	627	290	917	617	319	936
DECRETI INGIUNTIVI		837	837		1157	1157
ESECUZIONI IMMOBILIARI		197	197		159	159
ESECUZIONI MOBILIARI		714	714		717	717
FALLIMENTARE	9	41	50	2	74	76
LAVORO	296	106	402	261	72	333
PREVIDENZA E ASSISTENZA	359	555	914	272	514	786
PROCEDIMENTI SPECIALI	29	302	331	18	318	336
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	128	125	253	148	119	267

Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		342	342		444	444
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	60	147	207	75	161	236
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		686	686		483	483

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*controversie iscritte ante 2011; controversie che coinvolgono i diritti primari della persona, ivi compreso il danno grave alla persona di chi agisce ovvero di danno ai prossimi congiunti di persona deceduta o con invalidità grave; separazione e divorzi; curatele fallimentari; crediti delle imprese commerciali ed agricole; controversie aventi ad oggetto contestazioni da parte del debitore che sia imprenditore verso crediti bancari per i quali la banca abbia ottenuto decreto ingiuntivo.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;  
efficiente utilizzo dei GOT;  
utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	17	6	8	20	46	35	142	239	497	534	581	669	2.794
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	2	0	1	7	4	7	167	188
ESECUZIONI IMMOBILIARI	224	20	21	28	33	40	58	78	93	72	80	99	846
ESECUZIONI MOBILIARI	0	2	0	25	5	8	7	7	29	19	81	283	466
FALLIMENTARE	113	2	5	3	3	7	16	8	7	9	13	39	225
LAVORO	0	0	0	2	10	4	136	28	62	117	286	352	997
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	0	2	7	9	14	52	165	418	1.058	1.726
PROCEDIMENTI SPECIALI	3	0	1	1	2	1	4	48	16	8	55	155	294
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	1	3	13	24	63	77	158	339
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	9	65	78
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	21	32

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE	11	3	6	10	31	78	80	130	130	120	599

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ORDINARIO											
DECRETI INGIUNTIVI						3			1	7	11
ESECUZIONI IMMOBILIARI	50	5	4	4	5	5	7	10	12	18	120
ESECUZIONI MOBILIARI			1	1	20	4	4	4	6	20	60
FALLIMENTARE	27	1	1	3	1	1	4	5	2	2	47
LAVORO			1		5	10	8	143	5	5	177
PREVIDENZA E ASSISTENZA				1		5	8	12	18	67	111
PROCEDIMENTI SPECIALI	1			1	1	2		2	40	10	57
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						2	1	7	18	20	48
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										1	1

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	6	2	5	9	29	15	92	128	197	483
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	25	4	0	2	4	11	5	7	14	72
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	1	0	3	2	3	12	21
FALLIMENTARE	17	1	1	1	0	1	3	0	2	26
LAVORO	0	0	0	1	9	3	72	20	29	134
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	0	2	2	7	8	27	47
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	1	1	2	20	5	29
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	3	12	18	33
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	43%	33%	50%	29%	37%	19%	71%	98%	164%	81%
DECRETI INGIUNTIVI					0%			0%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	45%	100%	0%	40%	80%	157%	50%	58%	78%	60%
ESECUZIONI MOBILIARI		0%	0%	5%	0%	75%	50%	50%	60%	35%
FALLIMENTARE	61%	100%	33%	100%	0%	25%	60%	0%	100%	55%
LAVORO		0%		20%	90%	38%	50%	400%	580%	76%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			100%		40%	25%	58%	44%	40%	42%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%		0%	0%	50%		100%	50%	50%	51%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					0%	0%	43%	67%	90%	69%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									0%	0%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	35%	33%	62%	45%	63%	43%	65%	54%	40%	17%
DECRETI INGIUNTIVI						0%		0%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	11%	20%	0%	7%	12%	28%	9%	9%	15%	9%
ESECUZIONI MOBILIARI		0%		4%	0%	38%	29%	43%	41%	5%
FALLIMENTARE	15%	50%	20%	33%	0%	14%	19%	0%	29%	12%
LAVORO				50%	90%	75%	53%	71%	47%	13%
PREVIDENZA E ASSISTENZA			100%		100%	29%	78%	57%	52%	3%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%		0%	0%	50%	100%	50%	42%	31%	10%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						0%	100%	92%	75%	10%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				0%						0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									0%	0%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*pregnanti scoperture di organico, inadeguatezza pianta organica, vuoti nei ruoli del personale amministrativo.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	11	4	3	11	17	20	50	111	300	399	485	557	655	2.623
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	2	0	1	7	4	7	4	134	159
ESECUZIONI IMMOBILIARI	199	16	21	26	29	29	53	71	79	68	61	89	94	835
ESECUZIONI MOBILIARI	0	2	0	24	5	5	5	4	17	15	38	79	350	544
FALLIMENTARE	96	1	4	2	3	6	13	8	5	7	8	16	43	212
LAVORO	0	0	0	1	1	1	64	8	33	58	173	285	296	920
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	5	2	6	25	77	193	610	1.165	2.083
PROCEDIMENTI SPECIALI	3	0	1	1	1	0	2	28	11	6	31	52	205	341
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	1	0	1	6	39	55	91	154	347
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	4	83	91
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	26	34

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	7	3	6	9	29	64	151	177	446
DECRETI INGIUNTIVI						1	7	2	10
ESECUZIONI IMMOBILIARI	36	4	5	5	8	5	6	5	74

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ESECUZIONI MOBILIARI		23	5	7	5	3	18	12	73
FALLIMENTARE	30	1	1	2	4	2	2	2	44
LAVORO	1	3	7	4	76	7	26	46	170
PREVIDENZA E ASSISTENZA				5	3	4	19	68	99
PROCEDIMENTI SPECIALI	3	1	1	1	2	15	4	3	30
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				1		3	10	50	64
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							1		1

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*struttura informatica dell'ufficio;  
data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Enna, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**28) CSM-PG-VII-2018-174** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente dell'ufficio di Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

- 1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;
- 2) E' stato acquisito il parere della Commissione flussi e vi è la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;
- 3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione esclusivamente dei dati al 30.06.2017 forniti dal CSM;
- 4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati utilizzati;
- 5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;
- 6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

L' aumento del carico esigibile è stata la conseguenza dell'incremento di iscrizione dei procedimenti amministrativi relativi in larga misura ai minori stranieri non accompagnati.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

Macroarea	2017	2018
ADOZIONI	6	6
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	50	50
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	8	8
MISURE AMMINISTRATIVE	85	110

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*-procedimenti di adottabilità; -procedimenti di volontaria giurisdizione ultratriennali..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti; efficiente utilizzo dei got; utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nel format dello scorso anno):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	20
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	3	4	4	8	9	19	39	63	102	188	439
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	2	1	2	1	8	6	15	49	84

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI								
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1	2	2	3	3	6	8	25
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI			1	1	1	1	4	8

14) sulla base dei dati forniti dall'ufficio, risulta il seguente risultato raggiunto in concreto:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	3	1	3	2	3	3	8	23
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	0	2	0	1	3

15) Pertanto emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI								
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	300%	50%	150%	67%	100%	50%	100%	92%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI			0%	0%	200%	0%	25%	38%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI								0%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	100%	25%	75%	25%	33%	16%	21%	5%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI			0%	0%	100%	0%	12%	4%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*mancanza di un magistrato in pianta organica che consta di 4 magistrati togati e 16 giudici onorari; dei magistrati togati sono in servizio solo tre: per la natura stessa di alcune controversie che richiedono un "costante" monitoraggio ( procedimenti per adozioni e cause inerenti alla responsabilità genitoriale), nonché per il rilevante aumento dei procedimenti amministrativi relativi ai minori stranieri non accompagnati che hanno registrato un incremento del 241,65% ( in un anno passati da 425 a 1452).*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nella tabella 1.5 del format):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	19
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	0	3	1	6	6	16	31	49	72	115	258	557
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	2	1	0	1	7	1	7	43	32	94

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ADOZIONI									
VOLONTARIA GIURISDIZIONE		2	1	2	3	3	6	8	25
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI			1	1		1	4	1	8

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*altro: è stato redatto il piano di gestione 2018 per il settore penale ma non sono indicati i dati statistici;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**29) CSM-PG-VII-2018-176** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Gela. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Gela ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;  
consolle del Magistrato;  
struttura informatica dell'ufficio;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: 60 giorni);*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

(e ciò in ragione della necessità di depurare il dato dal carico di lavoro degli onorari, precedentemente computato pur mantenendo un dato pro-capite unico per l'intero ufficio)

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
		320	90	270	360

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*cause ultradecennali; controversie di cui è parte un fallimento; procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone; procedimenti di valore superiore a euro 500.000,00.in materia di lavoro: procedimenti di cui all'art. 1 della l. 92/2012 (c.d. fornero); ricorsi cautelari di urgenza.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*  
*costituzione dell'Ufficio del Processo;*  
*efficiente utilizzo dei GOT;*  
*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	23	9	15	24	36	71	113	197	326	455	579	685	2.533
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	110	112
ESECUZIONI IMMOBILIARI		133	16	35	69	39	42	43	42	102	104	84	96	805
ESECUZIONI MOBILIARI		3	3	1	5	5	10	8	11	20	36	93	247	442
FALLIMENTARE		92	1	3	4	12	8	6	11	15	12	27	47	238
LAVORO		0	0	0	0	1	4	22	32	44	98	263	252	716
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	0	0	1	1	24	141	432	1.101	1.700
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	0	0	0	0	0	1	7	6	11	30	96	151
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	0	0	0	0	10	19	44	87	132	188	480
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	11	53	71
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	1	0	0	18	16	45	56	136

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	4	4	3	5	6	8	14	20	34	58	156
DECRETI INGIUNTIVI											
ESECUZIONI IMMOBILIARI	15	2	3	8	10	5	6	6	7	15	77
ESECUZIONI MOBILIARI	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	15
FALLIMENTARE	25	1	1	1	1	2	2	1	2	3	39
LAVORO						1	2	5	8	9	25
PREVIDENZA E ASSISTENZA								1	1	4	6
PROCEDIMENTI SPECIALI								1	2	2	5
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							1	3	12	12	28
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						1				2	3
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							1			3	4

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	5	5	8	12	16	30	61	97	139	373
DECRETI INGIUNTIVI	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	3	2	2	10	1	5	1	3	27	54
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	1	2	2	6	5	7	12	35
FALLIMENTARE	13	0	1	0	0	0	0	0	1	15
LAVORO	0	0	0	0	1	4	18	28	27	78
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	1	18	19
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	6	14	24	44
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	62%	167%	160%	200%	200%	214%	305%	285%	240%	239%
DECRETI INGIUNTIVI										
ESECUZIONI IMMOBILIARI	18%	67%	25%	100%	20%	83%	17%	43%	180%	70%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	100%	200%	200%	300%	500%	350%	300%	233%
FALLIMENTARE	50%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	38%
LAVORO					100%	200%	360%	350%	300%	312%
PREVIDENZA E ASSISTENZA							0%	100%	450%	317%
PROCEDIMENTI SPECIALI							100%	250%	0%	120%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						0%	200%	117%	200%	157%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					0%				50%	33%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						100%			67%	75%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	22%	56%	53%	50%	44%	42%	54%	49%	43%	15%
DECRETI INGIUNTIVI			100%							0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	2%	12%	6%	14%	3%	12%	2%	7%	26%	7%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	100%	40%	40%	60%	62%	64%	60%	8%
FALLIMENTARE	14%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	6%
LAVORO					100%	100%	82%	88%	61%	11%
PREVIDENZA E ASSISTENZA							0%	100%	75%	1%
PROCEDIMENTI SPECIALI							100%	71%	0%	4%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							60%	74%	55%	9%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					0%				50%	1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						100%			11%	2%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	18	4	7	12	20	41	52	100	187	296	443	499	656	2.335

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
DECRETI INGIUNTIVI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	70
ESECUZIONI IMMOBILIARI	130	14	33	59	38	37	42	39	75	72	59	73	81	752
ESECUZIONI MOBILIARI	3	3	0	3	3	4	3	4	8	15	34	79	218	377
FALLIMENTARE	79	1	2	4	12	8	6	11	14	11	23	29	38	238
LAVORO	0	0	0	0	0	0	4	4	17	51	127	164	185	552
PREVIDENZA E ASSISTENZA	E 0	0	0	0	0	0	1	0	6	53	162	491	1.024	1.737
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	13	16	111	155
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	4	5	20	39	80	94	153	395
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	7	3	40	54
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	37	20	64	148

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	18	7	10	15	20	25	30	35	160
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	15	5	5	5	5	5	5	5	50
ESECUZIONI MOBILIARI	5	1	1	1	2	3	6	6	25
FALLIMENTARE	5	1	2	2	2	2	2	2	18
LAVORO					10	10	10	10	40
PREVIDENZA E ASSISTENZA					1		10	20	31
PROCEDIMENTI SPECIALI						2	4	4	10
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					5	7	15	30	57
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							1	3	4
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							10	11	21

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;  
consolle penale;  
struttura informatica dell'ufficio;  
funzionario statistico distrettuale;  
data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Gela, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**30) CSM-PG-VII-2018-177** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Napoli Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) dalla documentazione esaminata non risulta acquisito il parere della Commissione flussi, mentre risulta la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio non si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal CSM; ha, invece, utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;*

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati utilizzati;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile, riportato come segue, sembra riferito all'intero Ufficio, anziché al singolo Magistrato

Macroarea	2017	2018
ADOZIONI	65	53
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	181	224
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	23	20
MISURE AMMINISTRATIVE	32	31

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*abbattimento delle pendenze ultratriennali; procedimenti relativi ai figli di collaboratori di giustizia; procedimenti di adottabilità e di decadenza della responsabilità genitoriale più urgenti e delicati; particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

monitoraggio semestrale per le procedure più urgenti; giurisdizionalizzazione del processo civile con la calendarizzazione dei fascicoli che consenta ai magistrati di tenere sempre sotto controllo l'andamento.

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nel format dello scorso anno):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	1	0	33	85	162	281
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1	0	1	2	2	24	57	181	471	870	1.609
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	1	0	0	8	31	58	59	157

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI						1		1
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1		1	2	2	24	57	87
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				1			8	9

14) sulla base dei dati forniti dall'ufficio, risulta il seguente risultato raggiunto in concreto:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
				0				
ADOZIONI	0	0	0	0	0	-3	-3	-6
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1	0	0	0	0	21	42	64
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	1	0	0	6	7

15) Pertanto emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI						-300%		-600%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	100%		0%	0%	0%	88%	74%	74%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				100%			75%	78%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI						-300%		-2%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	100%		0%	0%	0%	88%	74%	4%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				100%			75%	4%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte per i seguenti motivi:

*risultano ancora pendenti 33 procedimenti relativi alle annualità 2013 e precedenti di cui 25 di volontaria giurisdizione per motivazioni di carattere processuale (richiesta di integrazione della documentazione agli*

atti, mancata conclusione dei percorsi disposti ecc.) e/o relative al merito delle decisioni (minori fortemente oppositivi a soluzioni risolutive).

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nella tabella 1.5 del format):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	4	3	14	49	174	267	511
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	0	0	1	2	2	3	15	74	118	588	929	1.732
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	2	12	23	29	48	114

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ADOZIONI						4	3	3	10
VOLONTARIA GIURISDIZIONE			1	2	2	3	15	33	56
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI							2	5	7

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale.

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**31) CSM-PG-VII-2018-179** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Torre Annunziata Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario (da controllare);

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;  
struttura informatica dell'ufficio;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

*false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: mesi sei);*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato quasi integralmente il carico esigibile dell'anno precedente; sono state apportate modifiche solamente alla macroarea "separazioni e divorzi" con l'incremento delle udienze presidenziali, alle aree relative ai fallimenti e alle esecuzioni mobiliari, avendo in passato sottostimato le definizioni, e all'area dei decreti ingiuntivi in conseguenza di una modifica tabellare che ha attribuito alla sezione la cognizione di procedimenti monitori relativi al credito al consumo

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare, ma senza distinguere tra sentenze ed altre modalità di definizione*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			115		115	115
Prima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI			6		6	6
Prima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			23		23	23
Prima Sezione Civile	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			78		80	80

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO			160		160	160
Prima Sezione Civile	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			105		105	105
Seconda Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			214		214	214
Seconda Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI			200		200	200
Seconda Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			30		30	30
Terza Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			70		70	70
Terza Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI			40		80	80
Terza Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI			90		90	90
Terza Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI			220		350	350
Terza Sezione Civile	FALLIMENTARE			50		75	75
Terza Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI			80		80	80
Terza Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			40		40	40
Sezione Lavoro Unica	DECRETI INGIUNTIVI					50	50
Sezione Lavoro Unica	LAVORO			185		130	130
Sezione Lavoro Unica	PREVIDENZA E ASSISTENZA			550		500	500
Sezione Lavoro Unica	PROCEDIMENTI SPECIALI					12	12

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*cause ultraquinquennali - procedimenti in materia di famiglia e volontaria giurisdizione - tutela soggetti deboli - tutela sul mercato.*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;  
efficiente utilizzo dei GOT;  
utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;  
altro: creazione di gruppi informatici tra i giudici delle sezioni per il settore civile. per quello penale: inversione dell'attuale rapporto fra udienze collegiali e monocratiche, fissazione di udienze periodiche in cui trattare i processi più risalenti, incremento dell'utilizzo dei giudici onorari, realizzazione di settori di semi-specializzazione.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		205	519	103	93	184	288	419	647	1.119	1.576	2.224	3.081	10.458
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	0	9	11	27	7	33	297	384
ESECUZIONI IMMOBILIARI		176	22	29	43	43	79	103	146	194	174	212	265	1.486
ESECUZIONI MOBILIARI		4	1	7	2	266	46	22	67	39	138	212	845	1.649
FALLIMENTARE		153	19	14	9	19	31	43	41	61	50	66	123	629
LAVORO		0	0	0	1	0	0	3	16	42	152	415	1.164	1.793
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	2	0	0	3	12	91	216	1.763	5.248	7.335
PROCEDIMENTI SPECIALI		2	0	34	0	2	3	23	28	37	20	52	354	555
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		1	0	1	2	8	6	18	40	69	118	258	475	996
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	1	0	0	1	0	3	2	2	6	12	326	353
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	1	1	0	3	7	23	31	28	14	19	131	258

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	177	430	474	97	87	178	223	376	344	553	2939
DECRETI INGIUNTIVI								8	11	31	50
ESECUZIONI IMMOBILIARI	24	4	4	4	6	6	12	11	14	10	95
ESECUZIONI MOBILIARI				6		243	45	20	65	35	414
FALLIMENTARE	22	7	6	6	3	5	8	6	6	3	72
LAVORO	1						4	11	22	45	83
PREVIDENZA E ASSISTENZA					5	2	2	8	26	92	135
PROCEDIMENTI SPECIALI				34		3	2	38	23	46	146
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	5	1		2	2	8	5	15	40	60	138
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			1			1		3	2	2	9
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										2	2

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	149	25	33	56	103	158	188	278	509	1.499
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ESECUZIONI IMMOBILIARI	32	4	1	0	5	9	25	39	58	173
ESECUZIONI MOBILIARI	2	1	0	1	1	2	-1	3	12	21
FALLIMENTARE	20	1	1	3	1	5	7	4	9	51
LAVORO	0	0	0	1	0	0	3	9	34	47
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	2	0	0	3	9	76	90
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	0	0	0	1	1	2	12	16	33
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1	0	0	2	4	3	9	21	30	70
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	3	5	3	11

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	25%	5%	34%	64%	58%	71%	50%	81%	92%	51%
DECRETI INGIUNTIVI							12%	0%	10%	8%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	114%	100%	25%	0%	83%	75%	227%	279%	580%	182%
ESECUZIONI MOBILIARI			0%		0%	4%	-5%	5%	34%	5%
FALLIMENTARE	69%	17%	17%	100%	20%	62%	117%	67%	300%	71%
LAVORO	0%					0%	27%	41%	76%	57%
PREVIDENZA E ASSISTENZA				40%	0%	0%	38%	35%	83%	67%
PROCEDIMENTI SPECIALI			0%		33%	50%	5%	52%	35%	23%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	17%		0%	100%	50%	60%	60%	52%	50%	51%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%			0%		33%	0%	0%	11%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									150%	550%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	73%	5%	32%	60%	56%	55%	45%	43%	45%	14%
DECRETI INGIUNTIVI							11%	0%	11%	1%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	18%	18%	3%	0%	12%	11%	24%	27%	30%	12%
ESECUZIONI MOBILIARI	50%	100%	0%	50%	0%	4%	-5%	4%	31%	1%
FALLIMENTARE	13%	5%	7%	33%	5%	16%	16%	10%	15%	8%
LAVORO				100%			100%	56%	81%	3%
PREVIDENZA E ASSISTENZA				100%			100%	75%	84%	1%
PROCEDIMENTI SPECIALI	50%		0%		50%	33%	9%	43%	43%	6%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	100%		0%	100%	50%	50%	50%	52%	43%	7%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%			0%		33%	0%	0%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%	0%		0%	0%	13%	16%	11%	4%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*Per il settore civile: non risultano raggiunti gli obiettivi in particolare per la macro-area delle esecuzioni mobiliari. Per il settore penale: non risultano raggiunti gli obiettivi limitatamente all'ambito del monocratico.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	56	494	70	37	81	130	231	369	610	1.004	1.391	2.226	3.326	10.025
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	8	11	24	5	23	25	212	308
ESECUZIONI IMMOBILIARI	144	18	28	43	38	70	78	107	136	131	201	186	280	1.460

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ESECUZIONI MOBILIARI	2	0	7	1	265	44	23	64	27	108	92	125	761	1.519
FALLIMENTARE	133	18	13	6	18	26	36	37	52	45	57	73	92	606
LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	7	8	13	123	376	805	1.332
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 0	0	0	0	0	0	0	3	15	26	243	1.446	5.697	7.430
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	0	34	0	1	2	21	16	21	7	16	48	292	459
SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI	E 0	0	1	0	4	3	9	19	39	55	146	273	535	1.084
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	1	0	0	1	0	2	2	2	3	7	16	366	400
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	1	1	0	3	7	20	26	25	12	15	30	89	229

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	76	37	71	114	164	226	365	543	1596
DECRETI INGIUNTIVI	3				1		2	2	8
ESECUZIONI IMMOBILIARI	34	6	10	8	10	10	12	10	100
ESECUZIONI MOBILIARI	5	1	190	33	12	30	30	100	401
FALLIMENTARE	36	5	4	5	8	6	6	3	73
LAVORO				1	1	10	8	26	46
PREVIDENZA E ASSISTENZA					1	7	15	32	55
PROCEDIMENTI SPECIALI	2					2	5	2	11
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	1	4	5	14	20	35	59	140
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					1	1	2	2	6
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1		1	4	15	26	20	9	76

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;  
struttura informatica dell'ufficio;  
data di estrazione: 31-01-2018.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**32) CSM-FT-VII-2018-135** - Formazione della tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019 del Tribunale di Firenze.

**Relatore Cons. MARCO MANCINETTI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

vista la proposta di formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2017-2019, del **TRIBUNALE DI FIRENZE**, come riprodotta nella stampa del documento informatico, fatta propria dal Presidente della Corte d'appello di Firenze;

1) rilevato che il DOG che accompagna la proposta tabellare è stato predisposto partendo dall'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, *come risultanti dai dati statistici adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascun ufficio e per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio*;

2) Il documento organizzativo generale contiene:

A) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio.

In proposito va rilevato che le tabelle relative al pregresso triennio 2014-2016 sono state approvate dal Consiglio con delibera prot. n. 13413-2015, adottata nella seduta dell'8 luglio 2015.

Nel settore civile è stato raggiunto l'obiettivo di ridurre le cause ultratriennali, che però non sono state azzerate, anche a causa dell'aumento delle sopravvenienze.

Nel settore penale vi è stato *“un considerevole aumento del numero dei procedimenti definiti per il rito collegiale e per il rito monocratico”*, con conseguente perseguimento dell'obiettivo di *“mantenimento della situazione”* che era stato prefissato nelle precedenti tabelle.

E' stato egualmente conseguito l'obiettivo di attuare uno studio volto alla ridefinizione delle competenze specialistiche delle sezioni dibattimentali. Infatti nell'estate del 2016 si è insediata una Commissione la quale ha concluso affermando la necessità di dotare di adeguata specializzazione anche il settore monocratico del dibattimento penale e di superare lo squilibrio esistente tra il carico di lavoro della Corte d'assise e quello delle sezioni ordinarie del Tribunale penale.

Il dirigente ha inoltre istituito un gruppo di lavoro con magistrati appartenenti a tutte le sezioni penali del Tribunale con lo scopo di applicare nel miglior modo possibile l'applicativo ministeriale denominato Giada 2;

B) l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio.

Per il settore civile gli obiettivi sono i seguenti: eliminazione totale delle residue cause ultradecennali e riduzione del 20% di quelle ultratriennali; riduzione dei tempi di definizione

delle cause in materia di protezione internazionale; riduzione dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi.

Nel settore penale, la concretizzazione delle proposte elaborate dalla Commissione e dal gruppo di studio di cui si è scritto in premessa consolideranno “*gli obiettivi di un progressivo miglioramento dell’efficienza dell’Ufficio, in termini qualitativi e quantitativi di definizione*” (così nel parere del Consiglio giudiziario);

C) la relazione sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati;

D) l’analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip-Gup e quelli con funzioni dibattimentali nonché del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi;

E) la relazione sullo stato dell’informatizzazione nell’ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l’informatica;

F) l’indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio.

Nel settore civile le salienti novità sono le seguenti: suddivisione del settore in cinque sezioni a fronte delle tre precedentemente esistenti, con istituzione *ex novo* della IV sezione, dedicata alla materia della protezione internazionale, e della V sezione specializzata del Tribunale delle imprese, competente anche sulla materia fallimentare; consequenziale rideterminazione delle materie di competenza delle prime tre sezioni civili nonché delle relative piante organiche; a trattare la materia delle esecuzioni immobiliari saranno due magistrati, a fronte dell’unico magistrato precedentemente addetto, i quali saranno però “*destinatari di un residuale ruolo di contenzioso civile, ed in particolare delle cause di opposizione a precetto*”.

Per quanto attiene al settore penale, la principale novità è la costituzione della terza sezione penale, composta da sette giudici, di cui uno coassegnato alla Corte d’assise. In via consequenziale sono state ridefinite le piante organiche delle altre due sezioni. E’ stato poi disposto il congelamento della seconda sezione di Corte d’assise, con assegnazione del relativo presidente alla direzione della terza sezione penale. E’ stato altresì creato un collegio specializzato in materia di misure di prevenzione, collocato all’interno della terza sezione e presieduto dal presidente della prima sezione di Corte d’assise;

G) in allegato, i programmi per la gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

H) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei giudici onorari e sui risultati conseguiti;

Il DOG invece non contiene la relazione sulla costituzione dell'ufficio per il processo, all'epoca facoltativa, e neppure la relazione su convenzioni e tirocini in essere presso l'ufficio.

3) considerato che, prima della predisposizione della segnalazione, e come risulta dalla stessa, il dirigente ha provveduto:

a) a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;

b) a richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, dopo aver fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;

c) a chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;

d) a consultare il Comitato pari opportunità decentrato, nell'ambito delle sue competenze istituzionali;

e) ad inviare la segnalazione al titolare del corrispondente ufficio requirente;

4) preso atto dell'allegazione, alla proposta tabellare:

a) dell'elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l'ufficio alla data del 29 settembre 2017, con indicazione separata di quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino;

b) delle statistiche dell'ufficio, con indicazione di dati adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per ogni ufficio e/o sezione;

5) verificata la sussistenza delle seguenti situazioni di ultradecennalità già maturate e non rimosse alla data di redazione della proposta tabellare, ovvero maturate alla data di approvazione della presente delibera: dott.ssa Grazia Aloisio, alla I sezione civile dal dicembre del 2003; dott. Fiorenzo Sabatino Zazzeri, alla II sezione civile dal settembre del 2008; dott.ssa Sabina Gallini, alla II sezione penale dall'ottobre del 2008. Si **invita** pertanto il dirigente ad avviare le procedure previste dagli artt. 152 e ss della vigente circolare;

6) considerato che sono stati specificamente indicati all'interno del documento organizzativo dell'ufficio:

- a) la ripartizione dei magistrati tra settore civile e penale, con autonoma considerazione del settore lavoro, in base alla qualità ed alla quantità degli affari giudiziari ed avuto riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi disciplinati dalla normativa secondaria;
- b) il numero e il dimensionamento delle sezioni;
- c) i magistrati assegnati alle singole sezioni, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 47 della vigente circolare, tenuto conto della possibilità di coassegnazioni in base alle tabelle infradistrettuali e dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari, con indicazione delle motivazioni sottese all'eventuale deroga ai sensi dell'art. 47.2, lett. b);
- d) l'individuazione dei criteri generali di assegnazione degli affari tra le sezioni, ai sensi dell'art. 50 della vigente circolare;
- e) le modalità con cui si è data attuazione alle innovazioni introdotte dall'art. 117 e dall'intero Titolo IV (*Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute*) della vigente circolare;
- f) la costituzione di sezioni specializzate ai sensi dell'art. 57 della vigente circolare e-o la previsione di singoli ruoli specializzati nei casi previsti dall'art. 60 della vigente circolare, in base alla ragionata analisi dei flussi degli affari;
- g) l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 64 e ss. della vigente circolare e della risoluzione consiliare del 13 luglio 2012 e successive modifiche;
- h) l'istituzione della sezione GIP-GUP, con un numero di giudici assegnati conforme alla normativa vigente e proporzionato all'organico dell'ufficio requirente nonché al carico di lavoro complessivo del settore penale;
- i) l'indicazione della sezione incaricata della decisione sulle richieste di riesame e appello sulle misure cautelari o reali, organizzata in modo da permettere la formazione di più collegi formati da magistrati diversi da quelli assegnati alle altre sezioni penali o al settore GIP-GUP.

7) considerato che i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai collegi ed ai giudici (nonché al dirigente ed ai presidenti di sezione) previsti in tabella, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 163-169 e 85 bis della vigente circolare. In particolare tali criteri:

- ❖ risultano oggettivi e predeterminati;

- ❖ per i magistrati addetti alla sezione lavoro, risultano anche automatici;
- ❖ per l'ufficio GIP-GUP prevedono anche la concentrazione, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento e le modalità per assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi;
- ❖ per le udienze presidenziali in materia di famiglia rispettano il testo dell'art. 85 bis della Circolare, nelle more introdotto, in quanto la delega avviene in favore dei giudici facenti parte della sezione specializzata ed il presidente di sezione mantiene una quota adeguata del carico. Occorrerà però, alla luce degli interessi coinvolti, ridurre decisamente i tempi di fissazione delle udienze presidenziali, attualmente fissate con una tempistica "non inferiore all'anno" (così a pag. 4 delle controdeduzioni del presidente del Tribunale);

8) rilevato che la proposta tabellare indica i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato;

9) rilevato che la proposta tabellare indica i criteri oggettivi per la sostituzione di magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti;

10) rilevato che la proposta tabellare indica i criteri predeterminati per la composizione dei collegi, anche all'interno della singola sezione, secondo le previsioni degli artt. 206-214 della circolare;

11) verificato che alle funzioni GIP-GUP sono stati destinati magistrati nel rispetto delle limitazioni previste dall'art.114 della circolare e che agli stessi non sono stati assegnati ruoli separati di GIP o di GUP e non sono state assegnate funzioni di giudice del dibattimento;

12) verificata altresì l'istituzione della sezione autonoma in materia di protezione internazionale, ai sensi dell'art.2 del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, come convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017 e secondo le disposizioni organizzative dettate dalla circolare P18697 del 25 ottobre 2017, di cui all'art. 66 *bis* della vigente circolare;

13) rilevato che nella proposta tabellare è stata indicata, specificandone entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata al dirigente, limitata alla presidenza dei collegi per le ricusazioni (cfr. pagina 1 della tabella; osservate le competenze delle singole sezioni si può verificare che la quasi totalità delle competenze presidenziali di natura giurisdizionale è stata delegata ai presidenti di sezione o ai singoli giudici);

14) considerato che è stato indicato il carico di lavoro attribuito ai presidenti di sezione, pari ad almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione;

15) preso atto dell'attribuzione ai presidenti di sezione degli incarichi di coordinamento nella direzione dell'ufficio indicati nell'art. 92 della vigente circolare e valutata la congruità della motivazione della scelta;

16) preso atto della nomina del vicario, avvenuta nel rispetto della procedura di cui all'art. 94;

17) considerato che, quanto all'utilizzo dei giudici onorari, nelle more dell'approvazione delle tabelle è sopraggiunto il d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, e che il CSM, con delibera del 6.12.2017, ha precisato le modalità di utilizzo dei giudici onorari per il quadriennio successivo all'entrata in vigore della normativa. Inoltre, con delibera approvata nella seduta del 18 luglio 2018, il Consiglio ha modificato l'art. 10 della Circolare sulle tabelle, prevedendo l'obbligatorietà della costituzione dell'Ufficio per il processo nei Tribunali ordinari, secondo le modalità ivi indicate e con termine fino al 31 dicembre 2018 per l'adeguamento delle relative tabelle in ciascun Tribunale. Si tratta di una modifica rilevante anche quanto all'utilizzo dei giudici onorari, visto che l'utilizzo degli stessi dovrà avvenire a regime anzitutto all'interno dell'ufficio per il processo. Ne consegue che il progetto tabellare in esame deve essere adeguato alle richiamate disposizioni normative primarie e secondarie adottando, entro il suddetto termine del 31 dicembre 2018, un decreto di variazione tabellare in ossequio alla normativa sopravvenuta e tenendo conto anche delle nuove modalità di utilizzazione che caratterizzeranno i giudici onorari nominati dopo l'entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 116-2017;

18) considerato che la proposta tabellare indica i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato, distinguendo i giorni delle udienze monocratiche ed i giorni delle udienze collegiali, nonché, per il settore penale, i criteri obiettivi e predeterminati utilizzati per la fissazione dei ruoli da parte del dirigente *ex art. 132 disp. att. c.p.p.*;

19) considerato che la proposta tabellare indica:

- a) i magistrati di riferimento per l'informatica per ciascun ufficio (Magrif), con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e delle misura e modalità dell'esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria (pari al 10%, ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 6.2 della circolare P 25382 dell'11 novembre 2011 e successive modifiche);
- b) i magistrati addetti alla formazione decentrata e la misura e modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilito nella percentuale del 30% mentre l'art. 220 della circolare prevede un esonero consistente "*in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% del carico di lavoro*". Si dovrà dunque provvedere a correggere tale lieve discrepanza;

c) i magistrati eletti al Consiglio Giudiziario, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché la misura (pari al 40%) e la modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 225 della circolare;

20) rilevato che, all'esito del regolare deposito della proposta di tabella e della comunicazione effettuata a tutti i magistrati (anche onorari) sono state presentate osservazioni nei termini di cui all'art. 19 da numerosi magistrati appartenenti alle sezioni civili.

Si procederà ora a riportare in sintesi il contenuto di ciascuna osservazione e le puntuali controdeduzioni svolte in proposito dal presidente del Tribunale.

Le dott.sse Daniela Garufi e Virginia Mazzeo, entrambi giudici della prima sezione civile, criticano la proposta di aumentare da otto a dieci le udienze monocratiche mensili dei magistrati della prima sezione civile. Sostengono a tal proposito, in distinte ma convergenti osservazioni, che la frequente collegialità dei giudizi di competenza della prima sezione richiede un impegno nelle camere di consiglio superiore a quello delle altre sezioni sicché occorre lasciare un tempo adeguato allo studio dei fascicoli ed alla redazione dei provvedimenti, laddove un aumento del numero delle udienze *“non ottiene affatto neanche l'accelerazione della definizione dei procedimenti da istruire”*. Convergenti osservazioni svolge anche il presidente della prima sezione civile, dott. Fernando Prodomo.

Ha replicato il presidente del Tribunale che la previsione di due udienze in più al mese, oltre ad allineare la prima sezione con le regole interne vigenti nelle altre sezioni del Tribunale fiorentino ed in vari Tribunali italiani, consentirà ai giudici di attuare i criteri di priorità previsti dai documenti organizzativi dell'ufficio e di meglio calendarizzare le udienze dedicate al contenzioso più risalente.

La dott.ssa Patrizia Pompei, presidente della terza sezione civile del Tribunale, dopo aver contestato in maniera articolata l'attendibilità di alcuni dati statistici ed aver diffusamente spiegato le ragioni che hanno portato la terza sezione ad accumulare un rilevante arretrato nonostante un'elevata produttività, chiede l'assegnazione di un settimo magistrato alla sezione impresa, il quale dovrebbe anzitutto occuparsi come relatore dei reclami avverso i provvedimenti adottati dai giudici delegati nonché delle cause di opposizione a precetto, irragionevolmente attribuite ai tre magistrati che si occupano della materia d'impresa. Tale unità aggiuntiva dovrebbe essere attinta dalla prima o dalla seconda sezione civile.

Ribatte il presidente del Tribunale che la soppressione del quarto posto dedicato al Tribunale delle imprese era stata già deliberata con pregressa variazione tabellare. Reintrodurlo non sarebbe ragionevole alla luce dei flussi del contenzioso in materia di impresa (nel 2016 le sopravvenienze sono state pari a 349 procedimenti, compresi i procedimenti cautelari, mentre le pendenze sono pari a 689

alla data del 14.9.2017) e delle condizioni in cui versano la prima e la seconda sezione civile del Tribunale. Proprio i flussi del contenzioso in materia di impresa giustificano la compartecipazione dei relativi giudici anche ad altre funzioni, il che non è precluso in assoluto dall'art. 66 della circolare, così come non lo è la denunciata sperequazione con i giudici addetti alle procedure concorsuali quanto al carico dei reclami.

I giudici Cosmo Crolla, Silvia Governatori e Rosa Selvarolo si dolgono delle eccessive incombenze loro affidate, consistenti nelle competenze come giudici del registro, sui decreti ingiuntivi *pro quota* e su una quota dei reclami cautelari, il che non sarebbe compensato dalla sottrazione delle competenze relative alle opposizioni a precetto.

Replica il dirigente che le decisioni assunte sono rispettose dei complessivi flussi di lavoro dell'ufficio e dell'art. 66 della Circolare. Risulta poi concretizzato l'esonero spettante alla dott.ssa Governatori quale formatore decentrato mentre per la dott.ssa Selvarolo, madre di due figli minori di anni sei, risulta rispettato quanto prescritto dagli artt. 117 e 277 della Circolare sulle tabelle anche perché le funzioni a lei assegnate non richiedono una costante presenza in ufficio.

Hanno altresì proposto osservazioni tutti i magistrati, professionali ed onorari, assegnati alla neo istituita Quarta sezione civile del Tribunale, competente nella materia della protezione internazionale. In tali osservazioni si chiede un potenziamento dell'organico della sezione, alla luce delle gravose pendenze accumulate e della priorità data dal legislatore alla definizione di tale tipologia di controversie. I giudici onorari presenti nella sezione chiedono di poter tenere un'udienza settimanale in più per contribuire con maggiore efficacia alla riduzione dell'arretrato.

Il dirigente osserva sul tema che l'assetto della sezione protezione internazionale del Tribunale è stato già definito con pregressa variazione tabellare, regolarmente approvata, mentre le osservazioni presentate non fanno i conti con la diminuzione delle sopravvenienze che caratterizza il contenzioso in esame.

Sono infine pervenute anche le osservazioni del giudice onorario dott.ssa Lorenzetti, la quale chiede di essere impiegata con maggiore frequenza svolgendo più udienze. A tali osservazioni il presidente del Tribunale replica affermando che la questione sarà affrontata in sede di costituzione dell'ufficio per il processo;

21) visto il parere espresso dal Consiglio Giudiziario, che, nella seduta del 30 novembre 2017, tenendo conto delle osservazioni presentate nonché delle controdeduzioni del dirigente ha espresso **unanime parere positivo**, senza formulare rilievi;

22) ritenuto che le valutazioni formulate dal Consiglio giudiziario siano corrette e condivisibili, per le ragioni che ora saranno sinteticamente espresse.

In via preliminare va rilevato che la proposta tabellare qui in esame non è riprodotiva della precedente ma contiene significative ed incisive innovazioni organizzative. Nel settore penale essa è stata preceduta dalla costituzione di una commissione e di un gruppo di lavoro, che hanno formulato specifiche proposte poi accolte dal dirigente. Si tratta di proposte ragionevoli e conformi ai flussi di lavoro dell'ufficio, le quali non hanno incontrato obiezioni né da parte dei magistrati interessati né da parte del Consiglio giudiziario. In particolare, appare ragionevole la scelta di congelare una delle due sezioni di Corte d'assise e di coassegnare ad altre funzioni i giudici in servizio all'altra, recuperando le relative risorse umane per conseguire una migliore efficienza del complessivo settore penale .

Nel settore civile si è seguita una diversa metodologia e non è stata formata una specifica Commissione ma, nondimeno, vi è stato un ampio e significativo confronto tra tutti i magistrati operanti nel settore. Come si leggerà tra breve, ritiene il Consiglio, al pari di quanto ha già ritenuto il Consiglio giudiziario, che le scelte del dirigente siano state il frutto di un'adeguata ponderazione e distribuzione delle risorse esistenti, senza privilegiare un settore in danno dell'altro.

Ciò posto, e cominciando dalle osservazioni dei giudici della prima sezione civile, si ritiene che la decisione del dirigente di aumentare da otto a dieci il numero delle udienze non contrasti con alcuna norma, primaria o secondaria, e sia coerente con gli obiettivi di riduzione dell'arretrato che vogliono essere perseguiti: un maggior numero di udienze può infatti consentire una migliore e più razionale ripartizione delle cause secondo la loro anzianità, con le conseguenti corsie preferenziali per le cause più vetuste. Si tratta quindi di una soluzione organizzativa senz'altro opinabile ma che rientra nella discrezionalità del dirigente, così come scritto nel parere del Consiglio giudiziario.

Venendo ora alle osservazioni della dott.ssa Pompei, vero è che la soppressione del quarto posto di giudice delle imprese, oltre a trovare corrispondenza nei complessivi flussi di lavoro di sezione e dell'ufficio, è stato già deliberato con pregressa variazione tabellare. Non appare poi praticabile la soluzione di ridurre l'organico della prima sezione civile, gravata da un significativo arretrato e nella quale le udienze presidenziali in materia di famiglia vengono (addirittura) fissate con una tempistica "*non inferiore all'anno*" (così a pag. 4 delle controdeduzioni del presidente del Tribunale), che dovrà necessariamente essere accorciata, trattandosi di un contenzioso che, per gli interessi sottesi in gioco, necessita di tempi molto più ridotti. La proposta della dott.ssa Pompei di sottrarre un giudice alla seconda sezione civile destinando ai giudici onorari tutte le cause in materia di sfratto, non tiene poi in debita considerazione né che la seconda sezione ha già visto il proprio organico ridursi di due unità né

che con le cause in materia di sfratto si devono prendere decisioni di natura *lato sensu* cautelare e difficilmente reversibili, a cominciare da quelle ex art. 665 c.p.c., sicché è ragionevole non affidarle ai giudici onorari. Quanto alle residue osservazioni della dott.ssa Pompei si rimanda *per relationem* a quanto scritto, in maniera completa e condivisibile, da parte del Consiglio giudiziario.

Anche quanto alle osservazioni dei dottori Crolla, Selvarolo e Governatori appare opportuno rifarsi alla completa motivazione contenuta nel parere del Consiglio giudiziario, alla quale non v'è nulla da aggiungere.

In ordine poi alle osservazioni dei giudici della sezione protezione internazionale, esse sono astrattamente condivisibili ma non fanno i conti con la situazione di difficoltà in cui versano le altre sezioni civili del Tribunale, a cominciare dalla prima sezione. Inoltre, risulta dai dati forniti dal presidente del Tribunale che le sopravvenienze in materia di protezione internazionale sono in diminuzione sicché è ragionevole che con le risorse attribuite si riesca a smaltire in un congruo periodo l'arretrato accumulatosi.

Residuano infine le osservazioni dei giudici onorari, le quali potranno essere meglio valutate nella variazione tabellare di cui al punto 17), da porre in essere entro il 31 dicembre 2018.

23) rilevato che sono state individuate delle incongruenze nell'inserimento dei dati da parte dell'ufficio, donde l'esigenza di sanare dette incongruenze, previa interlocuzione con l'Ufficio Statistico del CSM, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente delibera;

Ritenuto pertanto, in via conclusiva, che il progetto tabellare debba essere approvato attesa la sua conformità rispetto alla normativa primaria e secondaria vigente in materia, con le necessarie integrazioni di cui al punto 17) e con la rimozione delle situazioni di ultradecennalità rilevate al punto 5):

delibera

- di approvare la formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2017-2019, del Tribunale di Firenze;
- di invitare il dirigente dell'Ufficio ad adottare entro il 31 dicembre 2018 un decreto di variazione tabellare in ossequio alla normativa richiamata al punto 17);
- di invitare il dirigente dell'Ufficio a rimuovere le posizioni di ultradecennalità rilevate al punto 5) ed a provvedere alla rettifica di quanto indicato al punto 19) lett.b.
- di invitare l'Ufficio a sanare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente delibera, le anomalie segnalate sub par 23) previa interlocuzione con l'Ufficio statistiche del Consiglio.

**33) CSM-PG-VII-2018-39** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Catanzaro. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. MARCO MANCINETTI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario ; non risulta essere stata acquisito il parere della Commissione flussi ;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

- non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;
- false pendenze (l'ufficio segnala che ha avviato le procedure di bonifica con i seguenti tempi di attuazione: nell'immediato prossimo);
- incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;
- mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
		150	90	240	150	90	240

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:  
*Oltre alle cause più antiche, anche quelle di particolare importanza, ovvero: cause relative alla famiglia, quelle concernenti i diritti fondamentali delle persone, i giudizi in cui sia parte un fallimento, i giudizi contemplati nell'art. 92 O.G., i procedimenti relativi alla materia dell'immigrazione, le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza, "le quali non debbano seguire strettamente ... l'ordine di anzianità, ma i criteri di priorità legati alla natura della controversia (licenziamento, etc.) o alla sua importanza sociale o all'urgenza".*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*Provvedimenti tabellari; cronoprogramma delle udienze onde fissare anticipatamente i procedimenti aventi priorità.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		150	150	284	450	628	909	950	1.108	1.457	1.491	2.795	3.203	13.575
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	2	6	0	4	7	5	7	6	484	521
ESECUZIONI IMMOBILIARI		79	9	7	21	38	59	49	109	93	104	139	176	883
ESECUZIONI MOBILIARI		8	0	0	3	6	4	5	10	19	59	325	4.203	4.642
FALLIMENTARE		94	13	10	3	13	12	16	18	19	31	38	121	388
LAVORO		0	0	1	0	0	0	56	18	21	85	375	547	1.103
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	1	0	1	0	4	16	90	691	1.448	2.251
PROCEDIMENTI SPECIALI		9	3	5	6	28	23	16	22	25	23	61	315	536
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	2	1	7	14	27	30	58	58	91	157	325	770
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	9	218	230
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	18	22	15	28	0	2	2	19	52	155	313

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 non erano stati inseriti, distinti anno per anno in base all'anno di iscrizione, nell'apposito format (essendo stati inseriti nel documento di accompagnamento al programma di gestione per l'anno 2017 in modo discorsivo: in particolare, era prevista la definizione di almeno il 70% delle cause iscritte al 31.12.2008);

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	66	75	148	203	203	236	148	174	211	1.464
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	2	0	0	4	2	4	12
ESECUZIONI IMMOBILIARI	26	2	3	4	6	16	14	16	16	103
ESECUZIONI MOBILIARI	1	0	0	2	1	2	3	2	6	17
FALLIMENTARE	13	1	2	1	1	1	2	5	1	27
LAVORO	0	0	0	0	0	-1	52	15	17	83
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	1	0	1	0	3	11	16
PROCEDIMENTI SPECIALI	3	3	2	2	2	6	5	6	8	37
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	2	0	3	7	11	9	15	11	58
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	2	0	0	1	4

15) La mancata indicazione, per il 2017, degli obiettivi quantitativi di smaltimento nell'apposito format, distinti anno per anno, comporta l'impossibilità di indicare la percentuale di smaltimento rispetto all'obbiettivo, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della giustizia, distinguendo i procedimenti in base all'anno di iscrizione;

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	44%	50%	52%	45%	32%	26%	16%	16%	14%	11%
DECRETI INGIUNTIVI				100%	0%		100%	29%	80%	2%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	33%	22%	43%	19%	16%	27%	29%	15%	17%	12%
ESECUZIONI MOBILIARI	12%			67%	17%	50%	60%	20%	32%	0%
FALLIMENTARE	14%	8%	20%	33%	8%	8%	12%	28%	5%	7%
LAVORO			0%				93%	83%	81%	8%
PREVIDENZA E ASSISTENZA				100%		100%		75%	69%	1%
PROCEDIMENTI SPECIALI	33%	100%	40%	33%	7%	26%	31%	27%	32%	7%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		100%	0%	43%	50%	41%	30%	26%	19%	8%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						0%	0%			0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			0%	0%	7%	7%		0%	50%	1%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che gli obiettivi presenti nel programma di gestione per l'anno 2017 siano stati raggiunti solo in parte. Il Presidente del Tribunale, nella relazione di accompagnamento al programma di gestione, ha dettagliatamente evidenziato le criticità che hanno impedito il pieno raggiungimento dell'obiettivo di smaltimento delle cause iscritte sino al 31/12/2018: in particolare, nella I sezione civile le carenze di organico hanno fatto sì che i pochi giudici togati in servizio dovessero occuparsi prevalentemente delle cause urgenti (procedimenti cautelari, possessori, quasi possessori *ante causam*), sottratte alla competenza dei giudici onorari, nonché degli affari a trattazione prioritaria (cause in materia di famiglia, anche con ascolto di minori); nella II sezione civile la grave scopertura di organico (con 4 giudici in servizio – anziché 7 – oltre il Presidente) ha comportato la necessità di trattare in prevalenza gli affari urgenti, con ricadute negative sul conseguimento dell'obiettivo dello smaltimento dell'arretrato del contenzioso ordinario, che, peraltro, comprende complesse cause ereditarie connotate da elevata litigiosità e nelle quali si sono resi necessari adempimenti istruttori o provvedimenti di integrazione del contraddittorio.

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	84	75	136	247	425	673	802	934	1.246	1.204	1.359	2.248	3.743	13.176
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	6	0	0	5	1	3	2	12	277	306
ESECUZIONI IMMOBILIARI	53	7	4	17	32	43	35	93	77	91	114	131	141	838
ESECUZIONI MOBILIARI	7	0	0	1	5	2	2	8	13	22	126	804	2.127	3.117
FALLIMENTARE	81	12	8	2	12	11	14	13	18	24	24	41	102	362
LAVORO	0	0	1	0	0	1	4	3	4	25	137	266	546	987
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 0	0	0	0	0	0	0	1	5	29	102	390	1.406	1.933
PROCEDIMENTI SPECIALI	6	0	3	4	26	17	11	16	17	13	25	57	313	508
SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI	E 0	0	1	4	7	16	21	43	47	69	126	199	321	854
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	8	206	220
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	18	22	14	26	0	2	1	8	38	78	177	384

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	336	316	482	737	435	502	681	397	3886
DECRETI INGIUNTIVI		2			4	6	5	7	24
ESECUZIONI IMMOBILIARI	72	20	19	25	22	35	29	20	242
ESECUZIONI MOBILIARI	5	2	5	3	3	8	15	29	70
FALLIMENTARE			7	6	8	8	9	12	50
LAVORO	2			1	7	7	12	54	83
PREVIDENZA E ASSISTENZA		1				3	10	55	69
PROCEDIMENTI SPECIALI	6	3	7	7	11	14	15	14	77
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2	5	9	21	25	26	27	38	153
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE				1	1			1	3
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	16	19	12	25		2	2	17	93

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;  
data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali, delle quali sarà opportuno tener conto nella predisposizione del nuovo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**34) CSM-PG-VII-2018-41** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Crotone. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. MARCO MANCINETTI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Crotona ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente, precisandolo;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			100	40	60	100
	DECRETI INGIUNTIVI			120		120	120
	ESECUZIONI IMMOBILIARI			80		80	80
	ESECUZIONI MOBILIARI			200		200	200
	FALLIMENTARE			15	20		20
	LAVORO			60	60		60
	PREVIDENZA E ASSISTENZA			200	200		200
	PROCEDIMENTI SPECIALI			15		20	20
	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			50	60		60
	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO			100		100	100
	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			15		25	25
	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			100		100	100

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

- prioritaria definizione delle controversie ultratriennali, a cominciare da quelle ultradecennali, poi ultraquinquennali, ecc.; in aggiunta a tale criterio cronologico, trattazione celere per tutte le controversie rilevanti, ovvero: quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili della persona umana; quelle in tema di risarcimento danni, soprattutto se di rilevante valore economico e derivanti da lesione del diritto alla salute; quelle in materia di famiglia, stato delle persone e successione; quelle di derivazione fallimentare; le azioni possessorie; le opposizioni ai decreti ingiuntivi;

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

- verifiche periodiche con i magistrati, in apposite riunioni, della effettiva attuazione del piano di gestione e della tempestiva esecuzione dei piani di rientro; definizione dei procedimenti ex art. 281 sexies cpc; potenziamento gestione informatica, accorpamento per udienze delle cause cd. seriali,

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	125	42	64	114	180	289	329	442	646	662	780	925	4.598
DECRETI INGIUNTIVI		12	4	3	2	2	3	1	0	0	0	1	219	247
ESECUZIONI IMMOBILIARI		43	4	4	10	24	37	47	53	65	86	79	99	551
ESECUZIONI MOBILIARI		0	0	3	1	10	11	6	14	47	89	67	294	542
FALLIMENTARE		20	4	0	1	7	4	17	21	22	18	23	62	199
LAVORO		1	1	1	1	3	9	95	41	53	115	236	324	880
PREVIDENZA E ASSISTENZA		1	1	1	10	4	12	21	51	120	422	1.437	2.630	4.710
PROCEDIMENTI SPECIALI		43	2	3	6	6	7	6	7	17	24	41	164	326
SEPARAZIONI E DIVORZI		93	1	0	3	3	2	6	9	25	44	89	207	482
CONTENZIOSI														
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		15	0	0	0	0	0	2	3	1	8	10	132	171
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		1	0	2	0	1	0	3	0	1	2	9	55	74

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	250	30	60	80	100	20	20	20	20	14	614
DECRETI INGIUNTIVI	13	1	4	4	6	5	4	1	2	1	41
ESECUZIONI IMMOBILIARI	29	7	3	7	12	24	39	48	20	20	209
ESECUZIONI MOBILIARI			2	1	1	23	13	2	35	64	141
FALLIMENTARE	15	9	4	1	1	8	4	18	12	10	82
LAVORO		1	1	3	3	5	14	30	10	3	70
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2	1	3	4	13	10	26	35	92	202	388

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
PROCEDIMENTI SPECIALI	30	2	4	7	14	11	10	9	8	10	105
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	30	1	1	2	4	4	5	5	5	3	60
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	16	2		1	1			2	4	4	30
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	4			2	2	6	3	11	4	7	39

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	54	20	32	55	83	111	99	158	173	785
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	21	2	-1	4	8	10	10	16	21	91
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	-25	0	-14	6	2	7	33	9
FALLIMENTARE	2	0	0	0	1	0	2	0	3	8
LAVORO	0	1	0	0	2	2	80	16	20	121
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	1	1	6	11	31	71	122
PROCEDIMENTI SPECIALI	2	0	1	3	4	5	1	3	11	30
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	61	1	0	0	2	1	3	4	9	81
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	19%	33%	40%	55%	415%	555%	495%	790%	1236%	128%
DECRETI INGIUNTIVI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	58%	67%	-14%	33%	33%	26%	21%	80%	105%	44%
ESECUZIONI MOBILIARI		0%	-	0%	-61%	46%	100%	20%	52%	6%
			2500%							
FALLIMENTARE	8%	0%	0%	0%	12%	0%	11%	0%	30%	10%
LAVORO	0%	100%	0%	0%	40%	14%	267%	160%	667%	173%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%	0%	25%	8%	10%	23%	31%	34%	35%	31%
PROCEDIMENTI SPECIALI	6%	0%	14%	21%	36%	50%	11%	38%	110%	29%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	197%	100%	0%	0%	50%	20%	60%	80%	300%	135%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		0%	0%			0%	0%	25%	3%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		0%	0%	0%	0%	9%	0%	14%	5%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	43%	48%	50%	48%	46%	38%	30%	36%	27%	17%
DECRETI INGIUNTIVI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	49%	50%	-25%	40%	33%	27%	21%	30%	32%	17%
ESECUZIONI MOBILIARI			-	0%	-140%	55%	33%	50%	70%	2%
			833%							
FALLIMENTARE	10%	0%		0%	14%	0%	12%	0%	14%	4%
LAVORO	0%	100%	0%	0%	67%	22%	84%	39%	38%	14%

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%	0%	100%	10%	25%	50%	52%	61%	59%	3%
PROCEDIMENTI SPECIALI	5%	0%	33%	50%	67%	71%	17%	43%	65%	9%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	66%	100%		0%	67%	50%	50%	44%	36%	17%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%						0%	0%	100%	1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		0%		0%		33%		100%	3%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	71	22	32	59	97	178	230	284	473	528	572	730	1.048	4.324
DECRETI INGIUNTIVI	12	4	3	2	2	3	1	0	0	0	1	13	142	183
ESECUZIONI IMMOBILIARI	22	2	5	6	16	27	37	37	44	64	68	71	126	525
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	28	1	24	5	4	7	14	16	18	75	265	457
FALLIMENTARE	18	4	0	1	6	4	15	21	19	17	19	39	64	227
LAVORO	1	0	1	1	1	7	15	25	33	72	106	175	228	665
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 1	1	0	9	3	6	10	20	49	192	371	1.325	2.350	4.337
PROCEDIMENTI SPECIALI	41	2	2	3	2	2	5	4	6	10	15	39	103	234
SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI	E 32	0	0	3	1	1	3	5	16	26	57	112	193	449
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	15	0	0	0	0	0	2	3	0	3	4	10	106	143
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	2	0	1	0	2	0	0	1	5	8	37	57

18) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che gli obiettivi fissati nel precedente programma di gestione siano stati raggiunti; deve, tuttavia, rilevarsi, avuto riguardo al significativo arretrato ultratriennale che permane, che il Dirigente dell'ufficio, nella relazione di accompagnamento, ha evidenziato che: - la situazione dell'organico reale dei magistrati in servizio presso il Tribunale di Crotona è stata gravissima per quasi tutto il periodo preso in considerazione ai fini del programma di gestione in disamina (avendo operato l'ufficio, nel settore civile, con quattro giudici su 13, a causa delle gravi scoperture di organico, risalenti nel tempo, coperte soltanto parzialmente con i MOT che hanno preso possesso il 2.11.2017, e delle assenze per maternità); -la circostanza che da oltre dieci anni i posti vacanti vengono coperti esclusivamente con magistrati di prima nomina, i quali, maturato il periodo minimo di legittimazione, si trasferiscono presso sedi più vicine ai luoghi di provenienza, impedisce una trattazione celere degli affari e causa la periodica formazione di arretrati e pendenze difficili da smaltire;

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	164	91	100	100	90	90	80	80	795
DECRETI INGIUNTIVI	22	6	5	4	1	2	1		41
ESECUZIONI IMMOBILIARI	39	9	18	28	30	20	20	20	184
ESECUZIONI MOBILIARI	3	1	23	13	2	35	64	110	251
FALLIMENTARE	24	1	7	4	10	10	10	10	76

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
LAVORO	2	2	1	7	23	33	22	20	110
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2	9	3	9	13	29	72	257	394
PROCEDIMENTI SPECIALI	46	5	4	2	5	4	8	15	89
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	33	3	2	1	4	6	20	20	89
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	19	1			2	4	4	10	40
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	6	2	6	3	11	4	7	43	82

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;  
funzionario statistico distrettuale;  
data di estrazione: 31-12-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Crotone, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali, delle quali sarà opportuno tener conto nella predisposizione del nuovo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**35) CSM-PG-VII-2018-45** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. MARCO MANCINETTI**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal CSM e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;  
struttura informatica dell'ufficio;  
CISIA;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati utilizzati:

*in materia di interventi sulla potestà dei genitori, il valore relativo al periodo 1/7/16- 1/6/17 è fuorviato dalla circostanza che, soltanto dall'1/1/17 la griglia delle statistiche ministeriali consente l'iscrizione sub art. 19 d.lgs n. 142/15 delle procedure di tutela dei minori stranieri non accompagnati.*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato interamente quello dell'anno precedente. Nella relazione di accompagnamento viene precisato che la modifica del carico esigibile riguarda essenzialmente il settore della volontaria giurisdizione e discende dall'attuale assetto dell'ufficio (a pieno organico) e dalla ripartizione degli affari prevista nel nuovo progetto tabellare, nonché dai livelli crescenti di produttività riscontrata, che rendono non più adeguato il precedente carico esigibile, riformulato alla luce delle risultanze statistiche relative alle definizioni. Peraltro, va evidenziato che il dato riferito alla voce "volontaria giurisdizione" comprende sia la volontaria giurisdizione che le procedure relative ai minori stranieri non accompagnati e che il carico esigibile relativo alla tipologia di affari in questione oscilla - secondo le indicazioni specifiche contenute nella relazione di accompagnamento - tra 705 e 656 definizioni, a seconda della diversa composizione dei ruoli in concreto. Per il resto il carico esigibile viene sostanzialmente confermato;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

Macroarea	2017	2018
ADOZIONI	40	40
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	450	705
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	4	5
MISURE AMMINISTRATIVE	100	100

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*definizione delle procedure iscritte a registro volontaria giurisdizione da oltre un anno; privilegiare procedimenti di adottabilità e di volontaria giurisdizione che contemplano il collocamento extrafamiliare del minore;*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*mantenere il passo settimanale delle camere di consiglio; monitoraggio;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nel format dello scorso anno):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	2	10	74	86
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	0	0	0	2	0	5	14	32	109	1.475	1.637
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	0	1	2	0	1	3	10	17

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI								
VOLONTARIA GIURISDIZIONE						3	9	12
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI					1	2		3

14) sulla base dei dati forniti dall'ufficio, risulta il seguente risultato raggiunto in concreto:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
				0				
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	0	0	0	2	0	5	9	16
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	-1	1	1	0	1

15) Pertanto emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI								
VOLONTARIA GIURISDIZIONE						167%	100%	133%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI					100%	50%		33%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI								0%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE				100%		100%	64%	1%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI					100%	50%		6%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte per i seguenti motivi: eccessivo numero sopravvenienze; peculiarità legate ai destinatari della giustizia minorile.

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nella tabella 1.5 del format):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	4	34	45	83
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	0	0	0	0	0	0	5	3	22	27	117	174
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	6	12

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ADOZIONI									
VOLONTARIA GIURISDIZIONE							5	3	8
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				1		1		1	3

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni dai registri di cancelleria;  
data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**36) CSM-PG-VII-2018-96** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Brindisi. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. ALESSANDRA DAL MORO**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*altro: soltanto sulle modalità di calcolo delle pendenze delle procedure esecutive immobiliari.*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

*Si è ritenuto di modificare i carichi esigibili indicati nel programma di gestione dell'anno 2017, sulla base delle seguenti considerazioni, in seguito più specificamente elencate: valutazione del contributo dei GOP; necessità di monitorare l'andamento dell'ufficio nelle macroaree fallimenti ed esecuzioni immobiliari e di migliorarne la efficienza quantitativa e qualitativa; valutazione attenta della produttività media nell'ultimo biennio; esigenza di rispettare i criteri di priorità e di privilegiare la definizione dei procedimenti ultratriennali, anche a scapito del dato quantitativo degli affari esauriti.*

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO				320	130	450
	DECRETI INGIUNTIVI						
	ESECUZIONI IMMOBILIARI					190	190
	ESECUZIONI MOBILIARI						
	FALLIMENTARE				40	90	130
	LAVORO				130	130	260
	PREVIDENZA E ASSISTENZA				600	300	900

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	PROCEDIMENTI SPECIALI						
	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				20	180	200
	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO						
	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					200	200
	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					200	200

Con riferimento alla macroarea contenzioso civile ordinario si evidenzia che il documento di accompagnamento ex art. 37 indica in 400 le «definizioni» senza ulteriori distinzioni tra sentenze e altrimenti definiti.

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*procedimenti in materia di famiglia, stato e capacità delle persone; procedimenti cautelari e monitori; procedimenti ultradecennali e a seguire ultratriennali; procedimenti in cui è parte un fallimento; atp in materia previdenziale; cause di licenziamento; giudizi contenziosi ordinari di valore superiore a 300.000 ..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*altro: riunioni bimestrali per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del programma di gestione; eliminazione di eventuali sperequazioni fra singoli giudici circa il numero degli affari ultradecennali pendenti sui rispettivi ruoli; verifica della mancata definizione di procedure esecutive ante 2000 ed esistenza di procedure fallimentari "dormienti"; adozione buone prassi indicate dal csm nella macromateria esecuzioni immobiliari..*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	95	45	106	179	245	356	457	855	1.126	1.322	1.548	2.053	8.387
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	73	74
ESECUZIONI IMMOBILIARI		75	10	14	14	28	56	83	126	135	172	216	274	1.203
ESECUZIONI MOBILIARI		1	4	1	3	9	8	12	30	73	132	199	754	1.226
FALLIMENTARE		159	15	8	22	14	20	29	20	30	47	69	114	547
LAVORO		0	0	0	0	0	0	1	9	79	248	505	738	1.580
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	0	0	0	2	28	596	1.820	4.381	6.827
PROCEDIMENTI SPECIALI		1	1	2	0	1	4	2	6	18	28	35	329	427
SEPARAZIONI E DIVORZI		0	0	0	0	0	1	4	7	15	86	158	587	858

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
<b>CONTENZIOSI</b>													
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	11	249	266
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	4	8	17	6	36	13	30	43	5	10	19	121	312

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	79	62	68	150	200	250	300	450	600	800	2959
DECRETI INGIUNTIVI							1				1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	17	2	4	5	9	25	30	50	90	80	312
ESECUZIONI MOBILIARI		1	2		1	2	5	10	25	75	121
FALLIMENTARE	152	15	8	8	15	10	15	15	10	10	258
LAVORO								4	35	90	129
PREVIDENZA E ASSISTENZA									8	68	76
PROCEDIMENTI SPECIALI		1	1	2		1	5	3	8	20	41
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI							1	5	10	23	39
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						1	1	2			4
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		4	8	17	6	36	13	30	40	5	159

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	38	27	52	84	113	158	181	307	349	1.309
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	15	-1	4	1	7	10	14	32	24	106
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	1	1	1	0	6	11	24	44
FALLIMENTARE	15	2	1	0	0	0	1	0	2	21
LAVORO	0	0	0	0	0	0	1	4	51	56
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	2	0	0	2	0	2	2	8
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	2	2	8	12
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	27%	40%	35%	42%	45%	53%	40%	51%	44%	44%
DECRETI INGIUNTIVI						0%				0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	79%	-25%	80%	11%	28%	33%	28%	36%	30%	34%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%		100%	50%	0%	60%	44%	32%	36%
FALLIMENTARE	9%	25%	12%	0%	0%	0%	7%	0%	20%	8%
LAVORO							25%	11%	57%	43%
PREVIDENZA E ASSISTENZA								0%	16%	14%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%	0%	100%		0%	40%	0%	25%	10%	20%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						0%	40%	20%	35%	31%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					0%	0%	0%			0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	1%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	40%	60%	49%	47%	46%	44%	40%	36%	31%	16%
DECRETI INGIUNTIVI						0%				0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	20%	-10%	29%	7%	25%	18%	17%	25%	18%	9%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	100%	33%	11%	0%	50%	37%	33%	4%
FALLIMENTARE	9%	13%	12%	0%	0%	0%	3%	0%	7%	4%
LAVORO							100%	44%	65%	4%
PREVIDENZA E ASSISTENZA								0%	39%	0%
PROCEDIMENTI SPECIALI	0%	0%	100%		0%	50%	0%	33%	11%	2%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						0%	50%	29%	53%	1%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					0%	0%	0%			0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	57	18	54	95	132	198	276	548	777	1.010	1.261	1.658	1.911	7.995
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	178	180
ESECUZIONI IMMOBILIARI	60	11	10	13	21	46	69	94	111	141	190	191	295	1.252
ESECUZIONI MOBILIARI	1	4	0	2	8	8	6	19	49	81	79	208	867	1.332
FALLIMENTARE	144	13	7	22	14	20	28	20	28	43	62	59	101	561
LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	5	28	131	271	470	766	1.671
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	2	17	218	683	1.852	3.953	6.725
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	1	0	0	1	2	2	4	16	18	23	56	295	419
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	1	2	5	7	42	89	251	455	852
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	3	9	276	293
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	4	8	17	6	36	13	30	42	5	9	14	37	108	329

Per i seguenti motivi:

con riferimento ai procedimenti ante 2000, registro sicid (per i quali era prevista l'eliminazione totale), pendono ancora 18 procedimenti contenziosi ordinari, in gran parte giudizi di divisione caratterizzati dalla difficoltà di vendita dei beni oggetto di causa e da eventi interruttivi (per quanto per sei di essi sia fissata

*l'udienza di precisazione delle conclusioni). con riferimento ai procedimenti iscritti al ruolo prima del 31.12.2006, registro sicid, invece che della prevista riduzione pari all'80%, ve ne è stata una pari a circa il 50%, differenza dovuta alla oggettiva difficoltà di far fronte al complessivo carico di lavoro. con riferimento alla riduzione del 90% per i procedimenti iscritti al sicic ante 2000, si è dato atto del mancato raggiungimento dell'obiettivo per un deficitario funzionamento del settore, in relazione al quale sono in via di predisposizione apposite procedure per migliorarne il livello..*

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	140	60	80	100	200	300	400	500	1780
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	60	10	15	30	40	60	70	80	365
ESECUZIONI MOBILIARI	2	2	8	9	7	24	50	80	182
FALLIMENTARE	70	10	6	10	15	10	10	10	141
LAVORO						8	30	100	138
PREVIDENZA E ASSISTENZA						2	18	200	220
PROCEDIMENTI SPECIALI	4		1	2	2	5	15	15	44
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				1	3	6	10	30	50
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			1	1	2			1	5
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	29	6	36	13	30	43	5	10	172

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 30-09-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Brindisi;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**37) CSM-PG-VII-2018-97** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Lecce. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. ALESSANDRA DAL MORO**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio non ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

Se NO, perché?

*nelle relazioni dei presidenti di sezione in alcuni casi non si dà atto della partecipazione dei singoli magistrati.*

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

*i dati statistici a disposizione non consentono una chiara definizione dei carichi esigibili;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati espone dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile					1847	1911	3758
Seconda Sezione Civile					2831	3304	6135
Terza Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO				266		266
Terza Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI					3623	3623
Terza Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI					902	902

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Terza Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI					3577	3577
Terza Sezione Civile	FALLIMENTARE				66	356	422
Sezione Civile Agraria					11	6	17
Sezione Lavoro Unica	LAVORO				1298	993	2291
Sezione Lavoro Unica	PREVIDENZA E ASSISTENZA				3759	410	4169

*Il dato trasmesso è diverso da quello indicato nel documento di accompagnamento al format ex art. 37 (è stato verosimilmente riferito al dato cumulativo e non a quello individuale).*

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*definizione dei procedimenti ultratriennali nelle materie del lavoro e previdenza, (atp obbligatori, licenziamenti, procedimenti monitori e cautelari), famiglia, stato e capacità delle persone, protezione internazionale, procedimenti cautelari monitori..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*altro: monitoraggio delle pendenze e delle definizioni attraverso i presidenti di sezione, trattazione della materia della famiglia, attribuzione al presidente di sezione della trattazione degli atp nella sezione lavoro..*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	476	152	203	223	348	518	584	956	1.759	2.477	3.832	5.675	17.203
DECRETI INGIUNTIVI		23	33	4	16	6	4	2	3	4	1	5	474	575
ESECUZIONI IMMOBILIARI		161	18	28	30	48	92	138	250	369	400	466	691	2.691
ESECUZIONI MOBILIARI		11	3	10	6	79	63	84	118	177	188	348	1.708	2.795
FALLIMENTARE		223	29	26	26	39	38	47	29	67	89	82	186	881
LAVORO		5	4	11	9	27	55	81	228	531	883	1.071	1.654	4.559
PREVIDENZA E ASSISTENZA		3	1	5	6	18	40	32	90	374	1.526	5.167	12.112	19.374
PROCEDIMENTI SPECIALI		34	31	26	29	16	29	33	38	37	28	51	537	889
SEPARAZIONI E DIVORZI		17	2	5	2	12	11	43	82	116	184	310	807	1.591
CONTENZIOSI														
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		3	14	1	3	2	2	1	1	2	0	2	347	378
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		50	66	169	162	120	102	53	30	19	6	32	169	978

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO											
DECRETI INGIUNTIVI	2	3				2		1		1	9
ESECUZIONI IMMOBILIARI											
ESECUZIONI MOBILIARI	10	2	2	2	2	2	7	11	23	35	96
FALLIMENTARE	21	3	3	2	2	4	4	4	3	7	53
LAVORO	6	3	6	13	13	45	79	137	357	704	1363
PREVIDENZA E ASSISTENZA	7	3	4	7	19	27	66	85	197	669	1084
PROCEDIMENTI SPECIALI											
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	372	93	121	182	248	428	673	143	1351	2453	6064
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		20	20	30	30	30	20				150
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		4	9	9	10	10	20	20	40	40	162

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	112	38	43	87	134	200	274	394	749	2.031
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	57	0	11	5	11	25	42	74	110	335
ESECUZIONI MOBILIARI	2	1	0	3	4	6	19	36	74	145
FALLIMENTARE	44	4	8	7	12	6	6	8	16	111
LAVORO	5	4	9	6	20	44	62	135	338	623
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3	0	5	4	13	33	27	74	296	455
PROCEDIMENTI SPECIALI	5	1	2	0	3	9	5	1	13	39
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	8	1	3	0	7	6	17	34	39	115
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO										
DECRETI INGIUNTIVI	0%				0%		0%		0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI										
ESECUZIONI MOBILIARI	17%	50%	0%	150%	200%	86%	173%	157%	211%	151%

Macroarea	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
FALLIMENTARE	183%	133%	400%	350%	300%	150%	150%	267%	229%	209%
LAVORO	56%	67%	69%	46%	44%	56%	45%	38%	48%	46%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	30%	0%	71%	21%	48%	50%	32%	38%	44%	42%
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2%	1%	2%	0%	2%	1%	12%	3%	2%	2%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	0%	0%	0%	0%				1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	1%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	24%	25%	21%	39%	39%	39%	47%	41%	43%	12%
DECRETI INGIUNTIVI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	35%	0%	39%	17%	23%	27%	30%	30%	30%	12%
ESECUZIONI MOBILIARI	18%	33%	0%	50%	5%	10%	23%	31%	42%	5%
FALLIMENTARE	20%	14%	31%	27%	31%	16%	13%	28%	24%	13%
LAVORO	100%	100%	82%	67%	74%	80%	77%	59%	64%	14%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	100%	0%	100%	67%	72%	82%	84%	82%	79%	2%
PROCEDIMENTI SPECIALI	15%	3%	8%	0%	19%	31%	15%	3%	35%	4%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	47%	50%	60%	0%	58%	55%	40%	41%	34%	7%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*L'obiettivo è stato raggiunto in parte a causa delle sopravvenienze eccezionali in materia di immigrazione, della conseguente designazione per la trattazione di tali affari di magistrati specializzati con esonero dalla trattazione di altri affari nonché a causa del turn over dei magistrati in tutte le sezioni civili con svariati periodi di vacanza dei ruoli..*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	364	114	160	136	214	318	310	562	1.010	1.455	2.234	3.889	5.513	16.279
DECRETI INGIUNTIVI	23	33	4	16	6	4	2	3	4	0	5	3	309	412
ESECUZIONI IMMOBILIARI	104	18	17	25	37	67	96	176	259	309	382	505	584	2.579
ESECUZIONI MOBILIARI	9	2	10	3	75	57	65	82	103	116	183	528	1.539	2.772
FALLIMENTARE	179	25	18	19	27	32	41	21	51	82	66	81	191	833
LAVORO	0	0	2	3	7	11	19	93	193	430	675	1.096	1.414	3.943
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 0	1	0	2	5	7	5	16	78	438	1.534	6.210	11.249	19.545
PROCEDIMENTI SPECIALI	29	30	24	29	13	20	28	37	24	14	27	63	516	854
SEPARAZIONI DIVORZI CONTENZIOSI	E 9	1	2	2	5	5	26	48	77	106	179	348	924	1.732
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	3	14	1	3	2	2	1	1	1	0	2	4	370	404
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	50	66	169	162	120	102	53	29	19	6	23	80	139	1.018

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	311	87	156	244	265	446	600	542	2651
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	32	4	8	14	22	20	30	35	165
ESECUZIONI MOBILIARI	24	5	76	59	50	40	30	20	304
FALLIMENTARE	50	4	7	7	8	3	6	9	94
LAVORO	8	6	12	30	49	80	70	60	315
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2	2	7	14	13	36	90	84	248
PROCEDIMENTI SPECIALI	13		3	6	8	7	8	15	60
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	15	1	7	9	35	41	43	65	216
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale;

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Lecce, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**38) CSM-PG-VII-2018-98** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Lecce. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. ALESSANDRA DAL MORO**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

- 1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;
- 2) Dal parere del C.G. non risulta sia stato acquisito il parere della Commissione flussi; vi è la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;
- 3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione esclusivamente dei dati al 30.06.2017 forniti dal CSM;
- 4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati utilizzati;
- 5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;
- 6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;
- 7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

Macroarea	2017	2018
ADOZIONI	30	30
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	30	235
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	30	6
MISURE AMMINISTRATIVE	30	1

- 8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;
- 9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;
- 10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*procedimenti di adozione, controllo della responsabilità genitorialità con riferimento a minori in età prescolare, procedimenti ultradecennali adozione del primo provvedimento entro un anno.*

- 11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*controllo dei dati statistici ogni quattro mesi per la valutazione di eventuali segnalazioni di criticità.*

- 12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nel format dello scorso anno):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ADOZIONI	0	0	1	0	1	0	3	5	5	83	98
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	343	66	74	85	73	79	80	117	170	375	1.462
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	1	0	4	9	6	16	8	44

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI		1	1		3			5
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	69	13	15	17	15	16	16	161
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				1		4	9	14

14) sulla base dei dati forniti dall'ufficio, risulta il seguente risultato raggiunto in concreto:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
				0				
ADOZIONI	0	0	0	0	1	0	3	4
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	153	36	27	17	15	19	18	285
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	-2	0	0	-5	-7

15) Pertanto emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI		0%	0%		33%			80%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	222%	277%	180%	100%	100%	119%	112%	177%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				-200%		0%	-56%	-50%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI			0%		100%		100%	4%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	45%	55%	36%	20%	21%	24%	22%	19%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI				-200%		0%	-56%	-16%

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ADOZIONI	0	0	1	0	0	0	0	1	1	31	37	71
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	190	30	47	68	58	60	62	80	150	278	297	1.320
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	3	0	4	14	8	19	14	10	72

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ADOZIONI									
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	29	4	7	10	8	12	9	12	91
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI							2	1	3

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale;

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**39) CSM-PG-VII-2018-99** - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Lecce. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. ALESSANDRA DAL MORO**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente della Corte di Appello di Lecce ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

*Nella **Prima Sezione civile** il carico esigibile, fissato per il decorso anno a 82/112 sentenze per magistrato togato, viene ridotto per il corrente anno a 70/100 sentenze (in media 90): ciò a causa dei nuovi criteri tabellari, che impongono di assegnare ai giudici ausiliari cause meno impegnative, con conseguente assegnazione di quelle di più complessa definizione ai magistrati togati ed "inevitabile incidenza sulla loro produttività". Tale target costituisce, secondo il Presidente della Sezione, un ragionevole punto di equilibrio fra l'esigenza di ridurre le pendenze e, al contempo, garantire una risposta giudiziaria di qualità.*

*Analogamente, nella **Seconda Sezione civile** il carico esigibile, fissato nel decorso anno a 85/115 sentenze per magistrato togato, viene ridotto per il corrente anno a 75/105 sentenze (mediamente 90), per le medesime ragioni indicate dalla prima sezione. Nonostante ciò, tenuto anche conto della potenzialità produttiva dei giudici ausiliari (ad oggi ancora non espressa del tutto) e della possibilità che sia coperto il posto oggi vacante, viene espresso per il 2018 un giudizio prognostico "di pressoché completo contenimento delle sopravvenienze".*

*Nella **Sezione promiscua** e nella **Sezione lavoro** viene confermato il carico esigibile del precedente anno (rispettivamente 25/35 Sentenze civili (mediamente 30) per la prima - che ha anche una competenza penale - e 120 sentenze per la seconda, delle quali 40 di lavoro e 80 di Previdenza/assistenza)*

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile					90	25	115
Seconda Sezione Civile					90	20	110
Sezione Unica Promiscua					30	200	230
Sezione Lavoro Unica					120	25	145

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*procedimenti di più antica iscrizione (iniziato in primo grado da più di un decennio); procedimenti di maggiore complessità; di valore superiore a 520.000,00 euro; procedimenti relativi a sinistri stradali mortali e nei quali è parte una procedura concorsuale..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*attuazione del Progetto Strasburgo 2;*

*rispetto protocolli di udienza;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	2	1	1	4	12	64	190	527	975	1.308	1.548	4.632
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	15
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	111	150
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
LAVORO	0	0	0	0	0	1	20	150	268	563	618	1.620
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	1	9	83	283	444	851	2.211	3.882
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	17	26
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	1	0	1	0	4	6	12	63	87
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	37	41
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE		1		1	1	4	13	77	218	626	420	1361

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ORDINARIO												
EQUA RIPARAZIONE									17			17
FALLIMENTARE												
LAVORO							2	15	40	100	40	197
PREVIDENZA E ASSISTENZA							2	28	229	300	50	609
PROCEDIMENTI SPECIALI												
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI										3	6	9
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										2		2
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									14	1		15

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	2	1	1	3	7	41	122	369	427	973
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVORO	0	0	0	0	0	1	13	90	173	277
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	1	8	80	238	338	665
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	1	0	0	0	3	2	6
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	200%	100%	100%	75%	54%	53%	56%	59%	102%	71%
DECRETI INGIUNTIVI										
FALLIMENTARE										
LAVORO					0%	7%	32%	90%	433%	141%
PREVIDENZA E ASSISTENZA					50%	29%	35%	79%	676%	109%
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI								100%	33%	67%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								50%		50%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								0%	0%	0%
EQUA RIPARAZIONE										

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	100%	100%	100%	75%	58%	64%	64%	70%	44%	21%

Macroarea	2005+	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
DECRETI INGIUNTIVI									75%	20%
FALLIMENTARE										0%
LAVORO						100%	65%	60%	65%	17%
PREVIDENZA E ASSISTENZA					100%	89%	96%	84%	76%	17%
PROCEDIMENTI SPECIALI									100%	12%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				100%		0%		75%	33%	7%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								100%		2%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										0%
EQUA RIPARAZIONE										

17) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*incompletezza ed inadeguatezza degli organici; applicazione ed esoneri parziali di magistrati dall'attività giudiziaria..*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macroamaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	1	5	23	68	158	548	1.111	1.273	1.362	4.549
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	1	3	3	9	16
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	2	1	109	112
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
LAVORO	0	0	0	7	60	95	371	553	421	1.507
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	3	45	106	319	715	862	2.051
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	5	11	14	30
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	1	0	1	4	2	10	52	70
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	3	28	31
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	1	1	1	8	32	119	310	502	454	1428
EQUA RIPARAZIONE										
LAVORO						9	90	100	100	299
PREVIDENZA E ASSISTENZA					1	14	80	120	250	465
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					1		1	6	3	11
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*altro: non specificato;*

*data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente della Corte di Appello di Lecce;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**40) CSM-PG-VII-2018-36** - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Catania. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. STEFANO CAVANNA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente della Corte di Appello di Catania ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario; non risulta dal verbale del Consiglio Giudiziario che sia stato acquisito il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico;

5) il Consiglio Giudiziario ha preso atto che l'Ufficio non ha evidenziato criticità rispetto ai dati;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente, prevedendo un aumento per le seguenti ragioni, emergenti dal documento di accompagnamento allegato al format : a) incremento del carico esigibile della prima sezione civile, *“alla luce della produttività media della sezione nell'anno precedente e tenuto conto che l'integrale copertura dell'organico nell'anno 2018 non può che positivamente influire sulla complessiva efficienza della sezione”*; incremento del carico esigibile della sezione persona ,famiglia e minori, *“alla luce della crescente produttività riscontrabile nell'ultimo quadriennio, e in particolare nell'anno decorso, e considerata la necessità di compiere ogni sforzo per continuare a garantire l'efficienza dell'attività della sezione anche nella difficilissima fase attuale , caratterizzata dall'anomalo numero dei procedimenti sopravvenuti in tema di protezione internazionale”*

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile		110	90	200	110	110	220
Seconda Sezione Civile		120	40	160	120	40	160
Terza Sezione Civile							
Quarta Sezione Civile							
Sezione Promiscua Minorenni				120	60	70	130

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Sezione Civile Agraria							
Sezione Lavoro Unica		157	43	200	157	43	200

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*cause di più antica iscrizione a ruolo; cause concernenti i diritti fondamentali delle persone; cause aventi ad oggetto licenziamenti, trasferimenti, contratti a termine e di somministrazione nel lavoro privato e reiterazione di contratti a termine nel lavoro pubblico; cause che presentano questioni suscettibili di incidere sulla definizione di altre controversie (c.d. leading case); cause nelle quali è parte il fallimento; cause in materia di responsabilità medica; procedimenti di equa riparazione; cause nelle quali vengono in esame situazioni di grave disagio e malessere dei minori..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	3	1	4	15	36	275	520	882	1.085	1.125	1.157	1.782	6.885
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	6
EQUA RIPARAZIONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165
FALLIMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
LAVORO		1	0	0	0	0	3	33	128	134	274	500	587	1.660
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	0	2	21	83	97	207	306	478	1.194
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	0	0	0	0	0	0	4	12	5	10	17	48
SEPARAZIONI E DIVORZI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53	151	205
CONTENZIOSI														
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	99	115
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		15	2	0	2	3	1	0	0	0	0	49	112	184

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	2		1	4	16	71	422	780	606	546	129	2577

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
EQUA RIPARAZIONE												
FALLIMENTARE												
LAVORO				1		6	19	89	160	254	386	915
PREVIDENZA E ASSISTENZA							10	62	124	147	254	597
PROCEDIMENTI SPECIALI							1	2	5	6	3	17
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI											15	15
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											2	2
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										1	4	5

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	-2	0	2	13	35	224	344	543	486	280	1.925
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVORO	0	0	0	0	0	3	30	119	81	234	467
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	2	21	78	73	189	363
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	4	7	4	15
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2

16) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	-	0%	50%	81%	49%	53%	44%	90%	89%	217%	75%
DECRETI INGIUNTIVI	100%										
FALLIMENTARE											
LAVORO			0%		0%	16%	34%	74%	32%	61%	51%
PREVIDENZA E ASSISTENZA						20%	34%	63%	50%	74%	61%
PROCEDIMENTI SPECIALI						0%	0%	80%	117%	133%	88%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI										7%	7%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										50%	50%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									0%	0%	40%
EQUA RIPARAZIONE											

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	-67%	0%	50%	87%	97%	81%	66%	62%	45%	25%	28%
DECRETI INGIUNTIVI							100%		0%		17%
FALLIMENTARE											0%
LAVORO	0%					100%	91%	93%	60%	85%	28%
PREVIDENZA E ASSISTENZA						100%	100%	94%	75%	91%	30%
PROCEDIMENTI SPECIALI								100%	58%	80%	31%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI										100%	0%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										100%	1%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	50%		0%	0%	100%					1%
EQUA RIPARAZIONE											

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	5	1	2	2	1	51	176	339	599	845	1.039	1.412	2.432	6.904
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	4
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	175	184
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
LAVORO	1	0	0	0	0	0	3	9	53	40	344	450	609	1.509
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	5	24	18	168	306	450	971
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	9	4	15	34
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	63	128	200
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	109	126
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	15	1	0	2	3	0	0	0	0	0	4	23	14	62

Per i seguenti motivi:

*i procedimenti ultrabiennali si sono ridotti, rispetto all'anno precedente, del 17, 4% alla data del 30.6.2017 e del 36,7% alla data del 30.9.2017. l'obiettivo di smaltimento dell'arretrato programmato non è stato integralmente realizzato, anche se in minima parte (l'obiettivo di realizzazione è pari al 93,5%) a causa di una produttività dei giudici ausiliari che è risultato inferiore a quella preventivata..*

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	7	7	11	132	299	524	865	567	489	2901
EQUA RIPARAZIONE										
LAVORO	2				9	57	82	158	419	727
PREVIDENZA E ASSISTENZA					2	27	53	111	243	436
PROCEDIMENTI SPECIALI							3	2	5	10
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI								1	21	22
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									5	5
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									10	10

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*funzionario statistico distrettuale;*

*data di estrazione: 30-12-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente della Corte di Appello di Catania;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**41) CSM-PG-VII-2018-83** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Siracusa. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. STEFANO CAVANNA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario; non risulta acquisito il parere della Commissione flussi;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

*mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile		120	42	162	120	42	162
Seconda Sezione Civile		80	40	120	80	40	120
Sezione Civile Agraria		4	4	8	4	4	8

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

procedimenti più risalenti e procedimenti nei quali è parte un fallimento..

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*rispetto protocolli di udienza;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		170	83	133	263	336	460	509	704	1.100	1.242	1.618	2.109	8.727
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	1	3	1	3	2	2	5	551	568
ESECUZIONI IMMOBILIARI		579	47	76	82	110	128	189	271	249	296	298	445	2.770
ESECUZIONI MOBILIARI		7	1	7	25	14	14	7	23	43	66	118	564	889
FALLIMENTARE		483	21	14	8	14	23	22	46	55	62	64	139	951
LAVORO		1	0	0	1	6	11	343	236	358	454	583	771	2.764
PREVIDENZA E ASSISTENZA		1	0	0	0	3	4	76	115	182	343	702	1.723	3.149
PROCEDIMENTI SPECIALI		3	0	4	3	6	7	17	18	15	16	50	302	441
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	2	2	14	10	35	65	83	176	340	707	1.434
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	38	403	454
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		21	1	0	0	4	4	3	6	6	5	8	58	116

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	37	39	42	66	73	58	45	45	50	40	495
DECRETI INGIUNTIVI											
ESECUZIONI IMMOBILIARI	30	10	10	20	20	25	30	20	20	20	205
ESECUZIONI MOBILIARI	7	1	2	5	5	10	10	5	10	10	65
FALLIMENTARE	100	7	8	6	7	3	3	2			136
LAVORO	2				1	14	18	120	55	41	251
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1					5	6	29	26	21	88
PROCEDIMENTI SPECIALI											
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1			2	4	20	22	12	18	10	89
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								1	1	4	6
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*elevato numero di sopravvenienze, tourn over dei magistrati, insufficienza del personale amministrativo..*

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	63	28	60	86	107	118	159	194	259	1.074
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	1	3	1	2	2	9
ESECUZIONI IMMOBILIARI	103	9	16	11	18	8	18	34	19	236
ESECUZIONI MOBILIARI	5	1	0	4	9	2	2	10	19	52
FALLIMENTARE	86	4	4	1	1	6	2	3	2	109
LAVORO	0	0	0	1	4	4	165	95	125	394
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	-1	0	0	3	3	50	53	57	165
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	0	3	2	4	3	6	10	2	31
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	2	0	6	9	16	21	30	84
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5

16) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	83%	67%	91%	118%	184%	262%	353%	388%	647%	217%
DECRETI INGIUNTIVI										
ESECUZIONI IMMOBILIARI	258%	90%	80%	55%	72%	27%	90%	170%	95%	115%
ESECUZIONI MOBILIARI	62%	50%	0%	80%	90%	20%	40%	100%	190%	80%
FALLIMENTARE	80%	50%	67%	14%	33%	200%	100%			80%
LAVORO	0%			100%	29%	22%	138%	173%	305%	157%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%				60%	50%	172%	204%	271%	188%
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%		100%	0%	30%	41%	133%	117%	300%	94%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							0%	100%	25%	33%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	37%	34%	45%	33%	32%	26%	31%	28%	24%	12%
DECRETI INGIUNTIVI					100%	100%	100%	67%	100%	2%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	18%	19%	21%	13%	16%	6%	10%	13%	8%	9%
ESECUZIONI MOBILIARI	71%	100%	0%	16%	64%	14%	29%	43%	44%	6%
FALLIMENTARE	18%	19%	29%	12%	7%	26%	9%	7%	4%	11%
LAVORO	0%			100%	67%	36%	48%	40%	35%	14%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0%				100%	75%	66%	46%	31%	5%
PROCEDIMENTI SPECIALI	33%		75%	67%	67%	43%	35%	56%	13%	7%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			100%	0%	43%	90%	46%	32%	36%	6%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								33%	100%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%	0%			0%	0%	67%	17%	33%	4%

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	107	55	73	177	229	342	350	510	841	988	1.206	1.536	2.256	8.670
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	511	514
ESECUZIONI IMMOBILIARI	476	38	60	71	92	120	171	237	230	272	255	365	500	2.887
ESECUZIONI MOBILIARI	2	0	7	21	5	12	5	13	24	32	47	131	734	1.033
FALLIMENTARE	397	17	10	7	13	17	20	43	53	54	60	62	151	904
LAVORO	1	0	0	0	2	7	178	141	233	321	393	603	758	2.637
PREVIDENZA ASSISTENZA	E 1	1	0	0	0	1	26	62	125	277	392	711	1.754	3.350
PROCEDIMENTI SPECIALI	2	0	1	1	2	4	11	8	13	10	22	41	373	488
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	E 0	0	0	2	8	1	19	44	53	98	197	396	686	1.504
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	18	54	541	619
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	21	1	0	0	4	4	1	5	4	0	1	2	48	91

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	91	94	110	120	130	140	240	240	1165
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	30	20	20	20	20	20	20	20	170
ESECUZIONI MOBILIARI		50	50	50	50	50	50	70	370
FALLIMENTARE	100	4	5	10	10	5			134
LAVORO	1		4	10	150	100	100	80	445
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1		2	3	40	40	40	30	156
PROCEDIMENTI SPECIALI									
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		2	11	2	10	30	30	30	115
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								8	8
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	22		4	6	5	6	6	4	53

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale;

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Siracusa, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**42) CSM-PG-VII-2018-84** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Catania. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. STEFANO CAVANNA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario ; dal verbale del C.G. non risulta acquisito il parere della Commissione flussi;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal CSM e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati utilizzati:

*incompletezza dei dati;*

*difficoltà di estrazione dei dati;*

*altro: vedi sez. v delle note predisposte dal magrif settore civile allegate al documento di accompagnamento.*

5) il Consiglio Giudiziario non ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

Macroarea	2017	2018
ADOZIONI	13	13
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	55	133
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	25	64
MISURE AMMINISTRATIVE	42	19

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

smaltimento arretrato triennale, procedimenti di adottabilità, procedure per limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, procedure ex art. 31 t.u. immigrazione, procedure nell'interesse di minori stranieri..

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 - buone prassi dell'ufficio - perfezionamento attività di comunicazione interna all'ufficio.

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nel format dello scorso anno):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	9	29	80	118
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	87	309	75	59	87	121	145	199	332	387	1.801
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	10	2	5	1	12	13	49	84	375	1.707	2.258

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI								
VOLONTARIA GIURISDIZIONE								
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI								

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

15) sulla base dei dati forniti dall'ufficio, risulta il seguente risultato raggiunto in concreto:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
				0				
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	-4	274	10	8	13	31	39	371
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	1	0	0	0	2	0	19	22

16) Pertanto emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
				0				
ADOZIONI								
VOLONTARIA GIURISDIZIONE								
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI								

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
				0				
ADOZIONI								0%

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
								0
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	-5%	89%	13%	14%	15%	26%	27%	21%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	10%	0%	0%	0%	17%	0%	39%	1%

Per i seguenti motivi:

*perché non sono stati previsti precisi dati numerici nel programma di definizione dei procedimenti pendenti da oltre tre anni.*

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nella tabella 1.5 del format):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	0	3	9	22	69	103
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	91	35	65	51	74	90	106	146	213	282	1.067	2.220
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	9	2	5	1	10	13	30	57	240	1.176	1.117	2.660

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018 sono stati genericamente previsti come definizione dell'arretrato ultratriennale;

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale.

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**43) CSM-PG-VII-2018-85** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Caltagirone. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. STEFANO CAVANNA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Caltagirone ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario ; non risulta acquisito il parere della Commissione flussi;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

5) il Consiglio Giudiziario non ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente, rilevando tuttavia, nel documento di accompagnamento, che *«si ritiene che possano in questa sede essere tendenzialmente confermati i carichi esigibili per singolo magistrato compiutamente individuati nel programma di gestione relativo all'anno 2017 »* per poi prevedere una riduzione percentuale non relativa alle macromaterie indicate, bensì a singoli giudici (riduzione del 20% per un giudice *« che sarà unico giudice del lavoro fino ai primi del maggio prossimo e dovrà occuparsi in via esclusiva dei procedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi »* ; riduzione del 40% per un Mot *«che assumerà il ruolo del giudice trasferito si immetterà in possesso nel maggio del 2018 sicchè il suo carico esigibile dovrà essere ridotto »* ; riduzione del 70% per un giudice *« che già compone il Collegio penale e nel mese di giugno assumerà anche le funzioni di GIP-GUP e lascerà il ruolo di contenzioso civile ordinario »* ) e l'impossibilità di calcolare il carico esigibile per un giudice che *« che si immetterà nel possesso nell'ottobre 2018 »*

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite suddiviso per macromateria*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			750	60	540	600
	DECRETI INGIUNTIVI			800		800	800
	ESECUZIONI IMMOBILIARI			150		150	150
	ESECUZIONI MOBILIARI			800		800	800
	FALLIMENTARE			33		33	33

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
	LAVORO			155	65	59	124
	PREVIDENZA E ASSISTENZA			425	65	275	340
	PROCEDIMENTI SPECIALI			264		257	257
	SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			400	300	100	400
	TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO			150		150	150
	VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			250		250	250
	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE			750		750	750

Non risultano riportati in dettaglio i dati relativi ai procedimenti definiti con sentenza e in altro modo per l'anno 2017

Si evidenziano discrasie con i dati riportati nel documento di accompagnamento al format.

Sono stati presumibilmente riportati i dati relativi al carico esigibile di sezione e non pro capite

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*priorità nell'iscrizione - urgenza nella trattazione..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*altro: posticipazione di cause integranti possibile abuso del diritto -.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	28	24	60	109	210	316	405	403	515	467	472	542	3.551
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	80	83
ESECUZIONI IMMOBILIARI		269	26	41	64	55	73	91	123	101	86	87	116	1.132
ESECUZIONI MOBILIARI		0	0	2	0	0	5	4	15	18	24	63	186	317
FALLIMENTARE		81	5	2	3	11	16	8	8	17	11	15	21	198
LAVORO		0	0	0	0	4	38	203	157	147	179	162	201	1.091
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	0	33	142	215	198	293	460	687	2.028
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	0	1	0	2	1	2	6	9	14	26	75	136
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	1	3	4	10	49	60	81	72	73	151	504
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	10	81	94
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	23	60	98

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO											
DECRETI INGIUNTIVI											
ESECUZIONI IMMOBILIARI											
ESECUZIONI MOBILIARI											
FALLIMENTARE											
LAVORO							65	236			301
PREVIDENZA E ASSISTENZA							52	170			222
PROCEDIMENTI SPECIALI											
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	9	7	8	30	80	150	80				364
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE							3	19	25	64	111

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*carenze di organico, mancata attuazione delle applicazioni extradistrettuali e rilevante tour-over dei magistrati in servizio.*

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	17	15	44	84	101	81	55	56	76	529
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	52	6	4	6	6	16	8	19	21	138
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	1	0	0	2	1	5	6	15
FALLIMENTARE	10	2	0	0	1	1	1	0	0	15
LAVORO	0	-1	0	0	4	34	138	39	22	236
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	30	33	23	60	146
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	1	3	3	8	40	48	51	154
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

16) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO			7			0		2		
DECRETI INGIUNTIVI										
ESECUZIONI IMMOBILIARI										
ESECUZIONI MOBILIARI										
FALLIMENTARE										
LAVORO						52%	58%			78%
PREVIDENZA E ASSISTENZA						58%	19%			66%
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%	0%	3%	4%	2%	10%				42%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						0%	0%	0%	2%	1%

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	61%	62%	73%	77%	48%	26%	14%	14%	15%	15%
DECRETI INGIUNTIVI						0%		0%	0%	0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	19%	23%	10%	9%	11%	22%	9%	15%	21%	12%
ESECUZIONI MOBILIARI			50%			40%	25%	33%	33%	5%
FALLIMENTARE	12%	40%	0%	0%	9%	6%	12%	0%	0%	8%
LAVORO					100%	89%	68%	25%	15%	22%
PREVIDENZA E ASSISTENZA						91%	23%	11%	30%	7%
PROCEDIMENTI SPECIALI			0%		50%	0%	0%	17%	33%	4%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI			100%	100%	75%	80%	82%	80%	63%	31%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		100%						100%		2%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									33%	1%

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macroamaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	11	9	16	25	109	235	350	347	439	394	409	437	512	3.293
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	61	64
ESECUZIONI IMMOBILIARI	217	20	37	58	49	57	83	104	80	74	83	95	150	1.107
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	1	0	0	3	3	10	12	9	12	32	115	197
FALLIMENTARE	71	3	2	3	10	15	7	8	17	11	12	10	21	190
LAVORO	0	1	0	0	0	4	65	118	125	154	140	150	253	1.010
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	3	109	192	138	228	266	348	560	1.844
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	1	0	1	1	2	5	6	10	12	28	50	116
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	1	2	9	12	30	27	37	85	180	383
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	109	113
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	16	20	41	89

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	20	5	34	154	90	70	60	40	473
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	80	10	10	10	10	10	10	10	150
ESECUZIONI MOBILIARI									
FALLIMENTARE	20								20
LAVORO				4	50	20	15	15	104
PREVIDENZA E ASSISTENZA				4	50	20	15	15	104
PROCEDIMENTI SPECIALI									
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					5	7	12	23	47
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								10	10

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*data di estrazione: 31-12-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Caltagirone, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**44) CSM-PG-VII-2018-86** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Ragusa. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. STEFANO CAVANNA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Ragusa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stata acquisita e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario; non risulta acquisito il parere della Commissione flussi;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM);

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;*

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente, prevedendo un aumento del carico, fondato sulla disponibilità, nel 2018 (in particolare, nella seconda metà di tale anno), di un maggior numero di magistrati rispetto all'anno precedente, come precisato nel documento di accompagnamento del format.

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Sezione Civile Unica		167	300	467	170	330	500

Nel documento di accompagnamento al format i valori del carico esigibile sono stati distintamente indicati in relazione ai vari settori, come di seguito : n. 150 sentenze pro capite per i 7 giudici del settore civile ordinario, n. 250 pro capite per i giudici del settore lavoro-previdenza, n. 75 pro capite per i 2 giudici del settore esecuzioni , «*con proporzionale riduzione per i due MOT che si insedieranno a maggio 2018*», n. 100 per un giudice affetto da patologia «*che ne limita il rendimento*»

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*anno di iscrizione a ruolo; procedimenti di lavoro e previdenza/assistenza, controversie in materia di status (compreso il mutamento di sesso), alimenti, famiglia, interdizione - inabilitazione, amministrazione di sostegno, protezione abusi familiari, cautelari, dichiarazione o revoca fallimenti ed, in genere, cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un pregiudizio alle parti anche in relazione al valore, previa dichiarazione d'urgenza del presidente del tribunale in calce alla citazione o al ricorso ovvero, per i giudizi già iniziati, dal giudice istruttore o dal collegio ai sensi dell'art. 92, comma 2..*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO		3	10	46	120	216	283	510	816	967	1.141	1.235	1.638	6.985
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	152	154
ESECUZIONI IMMOBILIARI		476	82	63	88	90	124	162	213	306	255	380	462	2.701
ESECUZIONI MOBILIARI		0	1	4	12	12	8	18	21	39	88	319	834	1.356
FALLIMENTARE		238	14	18	18	21	22	21	31	41	37	46	136	643
LAVORO		0	1	1	1	9	24	552	294	351	633	778	602	3.246
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	3	13	162	285	433	443	584	1.375	3.298
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	0	0	1	2	1	2	7	17	19	41	247	337
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	0	0	0	6	18	71	89	135	203	376	898
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	225	230
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	15	122	144

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	Il dato si discosta in modo evidente dalla mediana indicata dall'uffici o statistico	2	12	65	120	200	250	400	450	400	1904
DECRETI INGIUNTIVI								1			1
ESECUZIONI IMMOBILIARI	50	5	5	3	5	5	10	15	20	25	143
ESECUZIONI MOBILIARI				3	7	6	7	15	15	30	83
FALLIMENTARE	30	5	2	3	3	3	3	3	3	3	58
LAVORO			1	3	6	21	25	250	100	150	556
PREVIDENZA E ASSISTENZA					1	4	20	150	150	50	375

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
PROCEDIMENTI SPECIALI					1	3	3	2	7	18	34
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					1	1	14	31	60	80	187
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										3	3

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte.

Per i seguenti motivi:

*vacanze di organico e turn-over dei magistrati - eccessive pendenze..*

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	2	2	32	66	54	98	161	285	212	912
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESECUZIONI IMMOBILIARI	114	18	11	15	19	33	29	46	76	361
ESECUZIONI MOBILIARI	-1	0	0	0	2	3	5	8	17	34
FALLIMENTARE	39	1	3	3	2	2	3	2	5	60
LAVORO	0	0	0	1	5	17	304	79	38	444
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	2	9	84	62	34	191
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	1	1	0	0	8	10
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	6	17	46	36	105
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1

16) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	29%	17%	49%	55%	27%	39%	40%	63%	53%	48%
DECRETI INGIUNTIVI							0%			0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	207%	360%	367%	300%	380%	330%	193%	230%	304%	252%
ESECUZIONI MOBILIARI			0%	0%	33%	43%	33%	53%	57%	41%
FALLIMENTARE	111%	50%	100%	100%	67%	67%	100%	67%	167%	103%
LAVORO		0%	0%	17%	24%	68%	122%	79%	25%	80%
PREVIDENZA E ASSISTENZA				0%	50%	45%	56%	41%	68%	51%
PROCEDIMENTI SPECIALI				0%	33%	33%	0%	0%	44%	29%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI				0%	0%	43%	55%	77%	45%	56%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									0%	-33%

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	67%	20%	70%	55%	25%	35%	32%	35%	22%	13%
DECRETI INGIUNTIVI							0%			0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	24%	22%	17%	17%	21%	27%	18%	22%	25%	13%
ESECUZIONI MOBILIARI		0%	0%	0%	17%	38%	28%	38%	44%	3%
FALLIMENTARE	16%	7%	17%	17%	10%	9%	14%	6%	12%	9%
LAVORO		0%	0%	100%	56%	71%	55%	27%	11%	14%
PREVIDENZA E ASSISTENZA					67%	69%	52%	22%	8%	6%
PROCEDIMENTI SPECIALI				0%	50%	100%	0%	0%	47%	3%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						100%	94%	65%	40%	12%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									0%	-1%

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	1	8	14	54	162	185	349	531	755	889	948	1.268	1.684	6.848
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	482	483
ESECUZIONI IMMOBILIARI	362	64	52	73	71	91	133	167	230	223	320	358	471	2.615
ESECUZIONI MOBILIARI	1	1	4	12	10	5	13	13	22	40	117	301	973	1.512
FALLIMENTARE	199	13	15	15	19	20	18	29	36	30	35	50	105	584
LAVORO	0	1	1	0	4	7	248	215	313	534	666	453	963	3.405
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	1	4	78	223	399	386	336	531	1.374	3.332
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	1	1	0	2	7	9	11	16	25	240	312
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	1	25	53	89	138	214	454	974
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	191	200
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	4	23	95	128

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	15	35	80	90	150	150	300	350	1170
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	50	10	10	15	15	30	30	40	200
ESECUZIONI MOBILIARI	2	2	2	5	5	10	10	15	51
FALLIMENTARE	30	2	3	3	2	2	3	3	48
LAVORO	2		2	6	150	130	120	100	510
PREVIDENZA E ASSISTENZA			1	3	50	70	130	50	304
PROCEDIMENTI SPECIALI		1	1	1	2	2	5	5	17
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					1	20	40	60	121
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	2		1	1	1	1	1	1	8

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;*

*query da SIRIS;*

*consolle penale;*

*data di estrazione: 27-12-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Ragusa, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali di cui è opportuno tenere conto nella predisposizione del prossimo programma di gestione;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**45) CSM-PG-VII-2018-25** - Programma per la gestione dei procedimenti civili della Corte di Appello di Brescia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LUIGI SPINA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente della Corte di Appello di Brescia ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria; consolle del Magistrato;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;  
incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha confermato il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per l'intero Ufficio*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
		110	15	125	110	15	125

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

1. esaurimento del 60% delle cause a ruolo prima del 2014 e del 50% di quelle del 2014 e 2015;
2. definizione celere e comunque superiore a 1 anno delle cause di lavoro e previdenziali nonché delle cause di famiglia e minorili e nonché decisioni ex legge Pinto;
3. mantenimento dei tempi delle cause risarcitorie e locative;
4. priorità per le cause di licenziamento, di assistenza e previdenza dalle quali può derivare al dipendente una prestazione vitale per il suo sostentamento, di risarcimento in seguito a un infortunio sul lavoro, nel

settore lavoro, di adottabilità, nel settore minorile, separazione e divorzio, nel settore in presenza di minori, nel settore famiglia;

5. contenimento dei rinvii alle sole condizioni obbligate.

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti; rispetto protocolli di udienza; utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	3	1	4	14	32	101	169	236	464	805	1.059	1.874	4.762
EQUA RIPARAZIONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
FALLIMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
LAVORO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	362	376
PREVIDENZA E ASSISTENZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	174	175
PROCEDIMENTI SPECIALI		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	7
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	69	72
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	80	84
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	36	49

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	2	5	1	4	25	59	202	196	293	501	429	1717
EQUA RIPARAZIONE												
FALLIMENTARE												
LAVORO									1	5	2	8
PREVIDENZA E ASSISTENZA											1	1
PROCEDIMENTI SPECIALI									1	1	1	3
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI										1		1
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE												
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											4	4

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti in parte. In particolare, ha evidenziato: "Gli obiettivi del 2017 sono stati sostanzialmente raggiunti. Come evidenziato dalla commissione flussi nella seduta del 28 febbraio 2018, l'obiettivo di smaltimento per l'anno passato, elaborato su un ambito di un anno e mezzo (dal 1 luglio 2016 al 31.12.2017) è stato

sostanzialmente raggiunto. Difatti gli obiettivi pur ambiziosi relativi alle due sezioni e quelli riguardanti i procedimenti ultrabiennali sono stati raggiunti, mentre quelli generali di riduzione delle pendenze erano condizionati al mancato incremento dei flussi di entrata, incremento che è stato invece consistente.

Gli obiettivi di cui al programma di gestione del 2017 per le due sezioni civili erano la definizione dell'80% dei procedimenti ultratriennali e del 50% dei procedimenti ultrabiennali; la riduzione della pendenza complessiva del 10% "sempre che non si abbia un ulteriore incremento dei flussi in entrata"; la sezione lavoro aveva l'obiettivo conservativo di mantenimento dell'indice di ricambio superiore ad uno, mentre le aree impresa e minori, si proponevano di contenere la durata dell'intero procedimento di appello in un anno).

È stato realizzato l'abbattimento delle cause civili iscritte sino al 2014 e sono stati notevolmente ridotti i tempi di fissazione delle udienze di p.c.. confrontandosi anche con un incremento delle sopravvenienze del 30%, in due anni, la sezione lavoro è riuscita a contenere l'aumento della pendenza (da 665 a 703) ad aumentare le definizioni 38% (da 508 a 705) ed a garantire tempi ragionevoli (247 giorni di durata media). Le aree Impresa e Minori hanno registrato tempi di definizione inferiori a quelli del 2016.

La riduzione delle pendenze delle due sezioni civili, obiettivo come già evidenziato condizionato alla stabilità delle sopravvenienze, non è stato raggiunto in ragione dell'incremento del 30% dei procedimenti sopravvenuti, segnatamente le 1177 nuove cause di protezione internazionale iscritte nel 2017. Complessivamente, le cause sopravvenute nel 2017 sono più del doppio di quelle introitate nel 2015.

Ha poi inciso l'apporto meno significativo di quanto previsto dei giudici ausiliari";

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	1	0	0	8	17	82	140	188	285	387	1.108
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

16) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	14%	0%	0%	32%	29%	41%	71%	64%	57%	90%	65%
DECRETI INGIUNTIVI											
FALLIMENTARE											
LAVORO								0%	0%	0%	0%
PREVIDENZA E ASSISTENZA										0%	0%
PROCEDIMENTI SPECIALI								100%	100%	0%	67%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI									100%		100%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										50%	50%
EQUA RIPARAZIONE											

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	33%	0%	0%	57%	53%	81%	83%	80%	61%	48%	23%
DECRETI INGIUNTIVI											
FALLIMENTARE											0%
LAVORO											0%
PREVIDENZA E ASSISTENZA											0%

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
PROCEDIMENTI SPECIALI									100%	100%	29%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI									100%		1%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										100%	4%
EQUA RIPARAZIONE											

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	2	1	4	6	15	19	29	48	179	418	838	1.352	2.550	5.461
EQUA RIPARAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
FALLIMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	278	301
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	121	144
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	18
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	97	104
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	73	76
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	24	33

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	6	6	11	22	36	57	182	343	475	1138
EQUA RIPARAZIONE										
LAVORO									3	3
PREVIDENZA E ASSISTENZA										
PROCEDIMENTI SPECIALI										
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI									1	1
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									1	1
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									1	1

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria; consolle penale;  
data di estrazione: 15-01-2018.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente della Corte di Appello di Brescia;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**46) CSM-PG-VII-2018-27** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale per i minorenni di Brescia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111 relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LUIGI SPINA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;  
accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Flussi ed è stata acquisita la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione esclusivamente dei dati al 30.06.2017 forniti dal CSM;

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati utilizzati:

*difficoltà di estrazione dei dati;*

*la cancelleria penale ha segnalato che l'estrazione dei dati da sigma può presentare dei margini di non attendibilità.*

5) il Consiglio Giudiziario non ha rilevato nessuna criticità nelle argomentazioni circa la qualità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio ha sostanzialmente confermato il dato dell'anno precedente, pari a 261 definizioni complessive, precisando che non ha ritenuto di attestarsi sul dato medio di produttività dell'anno 2016/2017, in quanto lo stesso è stato frutto di uno sforzo straordinario posto in essere dai magistrati in una situazione di emergenza, non esigibile in tempi prolungati, anche in considerazione della situazione effettiva dell'organico e dell'incertezza dei tempi relativi alla presa di possesso di un magistrato e del Presidente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

Macroarea	2017	2018
ADOZIONI	48	45
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	181	190
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	17	12
MISURE AMMINISTRATIVE	14	14

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

- le procedure di adottabilità,
- procedimenti riguardanti minori collocati in strutture di accoglienza,
- procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati di età inferiore a 14 anni,
- procedure di volontaria giurisdizione contraddistinte dall'urgenza
- eliminazione delle procedure più risalenti nel tempo..

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*si ritiene di intensificare l'attuale controllo delle pendenze, prevedendo che, alla scadenza di ogni trimestre, vengano estratti dal sigma i dati relativi ai procedimenti assegnati a ciascun magistrato, in modo che lo stesso possa avere una panoramica aggiornata del proprio ruolo e delle pendenze, sì da favorire l'organizzazione del lavoro dando la precedenza alla trattazione dei procedimenti più risalenti.*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nel format dello scorso anno):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	0	3	2	19	157	181
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	0	0	2	5	9	29	92	203	449	1.244	2.033
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	1	0	11	18	40	70

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI							3	3
VOLONTARIA GIURISDIZIONE			2	5	9	29	46	91
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI						1		1

14) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti;

15) sulla base dei dati forniti dall'ufficio, risulta il seguente risultato raggiunto in concreto:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	-1	1	0
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	0	0	1	4	6	21	56	88
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	1	0	1

16) Pertanto emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI							33%	0%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE			50%	80%	67%	72%	122%	97%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI						100%		100%

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ADOZIONI							33%	0%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE			50%	80%	67%	72%	61%	4%
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI						100%		1%

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie sono le seguenti (fonte: dati riportati dall'ufficio nella tabella 1.5 del format):

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ADOZIONI	0	0	0	0	0	1	2	1	8	11	65	88
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	0	0	1	1	3	8	36	77	178	452	1.43	2.188
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	0	1	7	25	55	88

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	Ante 2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ADOZIONI						1	2	1	4
VOLONTARIA GIURISDIZIONE			1	1	3	8	36	41	90
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI								1	1

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati dati (non meglio specificati) estratti al 14.3.2018.

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia;
- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;
- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**47) CSM-PG-VII-2018-29** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Brescia. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LUIGI SPINA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) sono stati acquisiti il parere della Commissione flussi e la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

- estrazioni dai registri di cancelleria;
- consolle del Magistrato;
- struttura informatica dell'ufficio;

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

- non congruità tra i flussi statistici forniti centralmente e quelli elaborati direttamente dall'ufficio;
- false pendenze (l'ufficio segnala che non ha avviato le procedure di bonifica);
- mancato scorporo dell'attività dei GOT dal totale dell'attività dell'ufficio e da quella sezionale;
- le sezioni segnalano, inoltre, alcune incongruenze nei dati di volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari e immobiliari forniti dal CSM in relazione a quelli estratti dalle cancellerie.

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato *in toto* il carico esigibile dell'anno precedente. Premesso che il carico esigibile è stato riportato con le modalità del *pro capite* per ciascuna sezione tabellare, il Dirigente ha evidenziato che, all'esito di una procedura "*autenticamente partecipata*", il carico esigibile è stato determinato - in continuità con quello del 2017 - tenendo conto dei dati statistici, degli obiettivi del DOG, delle perduranti e gravi scoperture della pianta organica del personale di magistratura e del nuovo assetto organizzativo (istituzione della sezione civile Immigrazione), alla luce del progetto tabellare 2017-2019;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile		135		135	130	5	135
Seconda Sezione Civile		130		130	115	30	145
Terza Sezione Civile		140		140	140	50	190

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Quarta Sezione Civile		110	402	512	66	274	340
Sezione Civile Immigrazione						150	150
Tribunale delle Imprese		4	49	53	7	44	51
Sezione Lavoro Unica		250		250	250	30	280

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti.

*Nel settore civile il criterio generale di priorità è stato individuato nella data di iscrizione a ruolo del procedimento, per cui le cause più remote avranno precedenza; tuttavia sono state previste priorità diverse e fondanti sulla natura della materia trattata.*

*Per le cause civili:*

- *alimenti*
- *stato delle persone;*
- *cause di rilevantissimo valore economico;*
- *controversie nelle quali sia coinvolta una procedura concorsuale;*
- *procedimenti di cui alla L. 46/2017 (protezione internazionale) ;*
- *definizione procedimenti iscritti prima del 31.12.2011*

*Per le cause di lavoro:*

- *licenziamenti ;*
- *trasferimenti;*
- *definizione dei procedimenti iscritti prima del 31.12.2011;*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;*

*costituzione dell'Ufficio del Processo;*

*efficiente utilizzo dei GOT;*

*utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 in ausilio all'attività dei giudici;*

*riunioni periodiche per il monitoraggio dell'attuazione dei programmi di lavoro*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macroamaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO CIVILE		75	32	74	100	179	299	537	835	1.821	2.382	2.916	6.031	15.281
ORDINARIO														
DECRETI INGIUNTIVI		28	23	22	42	74	23	9	16	14	17	24	447	739
ESECUCIONI IMMOBILIARI		145	84	70	115	190	387	650	817	863	909	948	1.077	6.255
ESECUCIONI MOBILIARI		1	38	46	16	28	30	11	33	52	64	149	1.439	1.907
FALLIMENTARE		418	133	34	90	101	116	116	190	290	304	370	725	2.887
LAVORO		14	2	2	1	2	6	17	24	109	213	468	1.126	1.984
PREVIDENZA E ASSISTENZA		4	8	5	2	0	1	5	3	30	106	199	563	926
PROCEDIMENTI SPECIALI		4	5	8	9	24	22	32	34	30	37	68	689	962
SEPARAZIONI E DIVORZI		3	0	1	0	1	0	6	15	55	107	354	1.003	1.545
CONTENZIOSI														

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	13	642	665
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	2	1	1	1	7	3	8	11	55	336	426

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	48	14	29	72	96	157	263	271	314	269	1533
DECRETI INGIUNTIVI									2	2	4
ESECUZIONI IMMOBILIARI											
ESECUZIONI MOBILIARI											
FALLIMENTARE	16	7	4	3	6	13	20	20	31	48	168
LAVORO				1	1	1	12	33	50	166	264
PREVIDENZA E ASSISTENZA								6	11	50	67
PROCEDIMENTI SPECIALI					1						1
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	2						1	3	9	32	47
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											

14) il Consiglio giudiziario, considerata la situazione obiettiva dell'ufficio, ha ritenuto complessivamente raggiunto l'obiettivo primario delineato con il programma di gestione del 2017, che era quello del mantenimento della produttività esistente con un piano di azzeramento delle giacenze;

15) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	32	11	44	72	97	128	235	330	760	1.709
DECRETI INGIUNTIVI	0	0	1	1	0	0	0	3	3	8
ESECUZIONI IMMOBILIARI	17	4	9	27	49	129	224	246	171	876
ESECUZIONI MOBILIARI	0	1	0	0	1	0	-1	0	3	4
FALLIMENTARE	27	6	0	10	20	17	19	35	41	175
LAVORO	0	0	1	0	1	3	11	18	80	114
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	0	0	1	0	0	5	3	20	30
PROCEDIMENTI SPECIALI	1	1	0	0	0	0	0	1	4	7
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	4	11	36	51
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

16) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	52%	38%	61%	75%	62%	49%	87%	105%	283%	111%
DECRETI INGIUNTIVI								150%	150%	200%
ESECUZIONI IMMOBILIARI										
ESECUZIONI MOBILIARI										
FALLIMENTARE	117%	150%	0%	167%	154%	85%	95%	113%	85%	104%
LAVORO			100%	0%	100%	25%	33%	36%	48%	43%
PREVIDENZA E ASSISTENZA							83%	27%	40%	45%
PROCEDIMENTI SPECIALI				0%						700%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%					0%	133%	122%	112%	109%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										

17) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	43%	34%	59%	72%	54%	43%	44%	40%	42%	11%
DECRETI INGIUNTIVI	0%	0%	5%	2%	0%	0%	0%	19%	21%	1%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	12%	5%	13%	23%	26%	33%	34%	30%	20%	14%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	3%	0%	0%	4%	0%	-9%	0%	6%	0%
FALLIMENTARE	6%	5%	0%	11%	20%	15%	16%	18%	14%	6%
LAVORO	0%	0%	50%	0%	50%	50%	65%	75%	73%	6%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	25%	0%	0%	50%		0%	100%	100%	67%	3%
PROCEDIMENTI SPECIALI	25%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	13%	1%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0%	0%	0%	0%			67%	73%	65%	3%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						100%	0%			0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	0%

18) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	43	21	30	28	82	171	302	505	1.061	1.623	2.044	3.215	5.330	14.455
DECRETI INGIUNTIVI	28	23	21	41	74	23	9	13	11	14	10	18	282	567
ESECUZIONI IMMOBILIARI	128	80	61	88	141	258	426	571	692	802	869	892	1.167	6.175
ESECUZIONI MOBILIARI	1	37	46	16	27	30	12	33	49	47	70	160	1.884	2.412
FALLIMENTARE	391	127	34	80	81	99	97	155	249	261	304	390	695	2.963
LAVORO	14	2	1	1	1	3	6	6	29	68	142	347	893	1.513
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3	8	5	1	0	1	0	0	10	40	59	200	465	792
PROCEDIMENTI SPECIALI	3	4	8	9	24	22	32	33	26	28	32	71	676	968
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	3	0	1	0	1	0	2	4	19	45	159	455	964	1.653
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	11	571	591
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	2	1	1	1	7	3	7	4	18	90	396	531

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	67	32	87	154	165	207	339	461	1512
DECRETI INGIUNTIVI									
ESECUZIONI IMMOBILIARI	89		44	88	154	200	207	285	1067
ESECUZIONI MOBILIARI	171		34	4	11	82	345	115	762
FALLIMENTARE	38	6	15	21	25	38	58	68	269
LAVORO		1	1	5	6	6	52	112	183
PREVIDENZA E ASSISTENZA		1		1	2	1	13	61	79
PROCEDIMENTI SPECIALI									
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					2	3	12	28	45
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									

20) è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale; per redigere tale piano si sono utilizzati i seguenti dati:

*estrazioni da SICP/estrazioni di cancelleria;  
data di estrazione: 30-06-2017.*

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Brescia, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali, delle quali sarà opportuno tener conto nella predisposizione del nuovo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

**48) CSM-PG-VII-2018-62** - Programma per la gestione dei procedimenti civili del Tribunale di Genova. Art. 37, commi 1 e segg. Decreto Legge 6.7.2011 n. 98, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, relativo all'anno 2018.

**Relatore Cons. LUIGI SPINA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

visto il programma di gestione redatto, per l'anno 2018, dal Presidente del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 37 della legge n. 111 del 2011 e della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e succ. mod.;

accertato, nel caso in esame, che:

1) l'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dalle delibere del CSM in materia di formazione e deposito dei piani di gestione, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai singoli magistrati;

2) vi è la presa d'atto del Consiglio Giudiziario;

3) l'Ufficio si è avvalso per la redazione del piano di gestione in parte dei dati al 30.06.2017 forniti dal funzionario statistico (distrettuale o del CSM) e in parte ha utilizzato:

*estrazioni dai registri di cancelleria;*

4) l'Ufficio ha evidenziato le seguenti criticità rispetto ai dati forniti dal funzionario statistico:

*incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full-time equivalent;*

5) il Consiglio Giudiziario ha condiviso le argomentazioni circa le criticità dei dati esposte dall'Ufficio nel format e/o nel documento di accompagnamento;

6) quanto al carico esigibile, il Dirigente dell'ufficio non ha confermato *in toto* il carico esigibile dell'anno precedente;

7) il carico esigibile è stato riportato nel seguente modo:

*Pro-capite per ciascuna sezione tabellare*

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Prima Sezione Civile		60	61	121	69	70	139
Seconda Sezione Civile		80	120	200	80	120	200
Terza Sezione Civile		76	360	436	70	360	430
Quarta Sezione Civile			300	300		300	300
Quinta Sezione Civile		21	30	51	19	45	64
Sesta Sezione Civile		66	64	124	78	99	177
Settima Sezione Civile	CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	30	90		17	60	77
Settima Sezione Civile	DECRETI INGIUNTIVI		200			235	235
Settima Sezione Civile	ESECUZIONI IMMOBILIARI		178			180	180
Settima Sezione Civile	ESECUZIONI MOBILIARI						
Settima Sezione Civile	FALLIMENTARE	25	90	95	20	68	88

Sezione	Macroarea	Sentenze 2017	Altro modo 2017	Totale 2017	Sentenze 2018	Altro modo 2018	Totale 2018
Settima Sezione Civile	PROCEDIMENTI SPECIALI					5	5
Settima Sezione Civile	VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						
Ottava Sezione Civile			4929	4929		4930	4930
Nona Sezione Civile			36	36		64	64
Sezione Civile Immigrazione							
Sezione Civile Agraria			1	1		1	1
Sezione Lavoro Unica	DECRETI INGIUNTIVI		1710	1710		1434	1434
Sezione Lavoro Unica	LAVORO	76	169	245	70	143	213
Sezione Lavoro Unica	PREVIDENZA E ASSISTENZA	52	107	159	55	129	184
Sezione Lavoro Unica	PROCEDIMENTI SPECIALI		10	10		12	12

8) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che i carichi esigibili indicati dall'ufficio siano coerenti con i dati statistici posti a base della loro determinazione;

9) il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che il nuovo programma di gestione sia coerente con gli obiettivi di smaltimento previsti dal DOG;

10) sono stati indicati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti:

*eliminazione delle controversie pendenti iscritte fino al giugno 2015; mantenimento dei livelli di durata media conseguiti in primo luogo nella macromateria del contenzioso ordinario e nei settori dei procedimenti monitori, cautelari e sommari; evitare la formazione di arretrato in materia di volontaria giurisdizione; riduzione della durata media dei procedimenti relativi alle macroaree in cui, nell'ultimo anno, si è registrato un aumento o la conferma della durata dell'anno precedente in materia fallimentare e di esecuzione; accelerazione nella trattazione e definizione delle controversie in materia di risarcimento danni per macrolesioni o morte del soggetto, licenziamenti ex L. 92/2012 (cd. Fornero), invalidità civile, cause aventi come parte un fallimento, procedimenti devoluti alla sezione specializzata per l'impresa, nonché in materia di alimenti ed inerenti ai conflitti familiari;*

11) l'Ufficio ha indicato i seguenti strumenti concreti o ha adottato le seguenti indicazioni organizzative per dare effettiva applicazione ai criteri di priorità:

*trattamento prioritario di procedimenti pendenti più risalenti;  
incremento dell'utilizzo dei GOT;  
monitoraggio semestrale dei procedimenti pendenti per anno di iscrizione*

12) Le pendenze al 31.12.2016 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea		2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
CONTENZIOSO ORDINARIO	CIVILE	18	3	7	12	15	37	57	166	526	1.084	1.935	4.365	8.225
DECRETI INGIUNTIVI		0	0	0	0	0	1	0	0	14	14	36	519	584
ESECUZIONI IMMOBILIARI		33	6	19	46	55	92	156	224	270	434	575	729	2.639
ESECUZIONI MOBILIARI		55	31	24	14	8	3	3	14	70	85	131	740	1.178

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
FALLIMENTARE	72	16	9	19	39	48	60	79	106	156	156	240	1.000
LAVORO	0	0	0	0	0	0	6	8	16	75	359	1.185	1.649
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	3	12	23	102	919	1.059
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	1	9	16	47	830	903
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	1	0	0	1	1	1	4	16	71	236	969	1.300
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	571	579
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	1	0	2	4	2	3	7	13	15	53	386	486

13) gli obiettivi quantitativi di smaltimento previsti dal programma di gestione per l'anno 2017 erano i seguenti:

Macroarea	Ante 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	17	4	5	5	9	13	30	59	172	589	903
DECRETI INGIUNTIVI									1	18	19
ESECUZIONI IMMOBILIARI	12	8	4	13	32	42	76	122	225	287	821
ESECUZIONI MOBILIARI	10	15	13	16	12	6	2	2	13	67	156
FALLIMENTARE	58	20	16	10	21	32	42	56	79	108	442
LAVORO								6	14	32	52
PREVIDENZA E ASSISTENZA									3	16	19
PROCEDIMENTI SPECIALI									1	5	6
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI						1	2	2	5	17	27
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE											
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE						5	2	2	7	10	26

14) vista la verifica dell'ufficio statistico del CSM - che, come previsto dalla delibera 7 dicembre 2016, ha effettuato l'estrazione delle pendenze al 31.12.2016 e al 31.12.2017 di cui ai punti 12 e 17, analizzandone le variazioni - risulta il seguente risultato raggiunto in concreto dall'ufficio:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	3	-1	5	5	9	21	20	94	362	518
DECRETI INGIUNTIVI	-35	0	0	0	0	1	0	0	11	-23
ESECUZIONI IMMOBILIARI	0	-1	-2	8	17	37	54	93	104	310
ESECUZIONI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
FALLIMENTARE	13	6	1	4	8	12	4	20	19	87
LAVORO	0	0	0	0	0	0	6	5	12	23
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	0	0	0	0	0	1	3	14	18
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	0	0	0	1	-1	-1	4	3	6

15) Pertanto, sulla base dei dati statistici estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia emerge, dalla tabella che segue, la percentuale di smaltimento rispetto all'obiettivo:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	14%	- 20%	100%	56%	69%	70%	34%	55%	61%	57%
DECRETI INGIUNTIVI								0%	61%	-121%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	0%	- 25%	-15%	25%	40%	49%	44%	41%	36%	38%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	18%
FALLIMENTARE	17%	38%	10%	19%	25%	29%	7%	25%	18%	20%
LAVORO							100%	36%	38%	44%
PREVIDENZA E ASSISTENZA								67%	56%	58%
PROCEDIMENTI SPECIALI								100%	140%	133%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI					0%	0%	50%	60%	82%	67%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE										
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE					20%	- 50%	-50%	57%	30%	23%

16) Emerge, inoltre, la seguente percentuale di smaltimento rispetto alle pendenze al 31/12/2016:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	17%	- 33%	71%	42%	60%	57%	35%	57%	69%	6%
DECRETI INGIUNTIVI						100%			79%	-4%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	0%	- 17%	-11%	17%	31%	40%	35%	42%	39%	12%
ESECUZIONI MOBILIARI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	2%
FALLIMENTARE	18%	38%	11%	21%	21%	25%	7%	25%	18%	9%
LAVORO							100%	62%	75%	1%
PREVIDENZA E ASSISTENZA								67%	75%	1%
PROCEDIMENTI SPECIALI								100%	78%	1%
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI		0%			0%	0%	100%	75%	88%	1%
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE								0%	100%	0%
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE		0%		0%	25%	-50%	-33%	57%	23%	1%

17) Le pendenze al 31.12.2017 distinte per anno di iscrizione e macromaterie, risultanti dalle estrazioni dal datawarehouse del Ministero della Giustizia, sono le seguenti:

Macroarea	2005+	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	15	4	2	7	6	16	37	72	164	497	1.046	2.077	3.953	7.896
DECRETI INGIUNTIVI	35	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	12	689	750
ESECUZIONI IMMOBILIARI	33	7	21	38	38	55	102	131	166	286	424	502	771	2.574
ESECUZIONI MOBILIARI	55	31	24	14	8	3	3	14	42	57	31	99	592	973
FALLIMENTARE	59	10	8	15	31	36	56	59	87	140	135	135	207	978
LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	3	4	22	158	305	1.023	1.515
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	30	143	914	1.096
PROCEDIMENTI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	15	50	631	703
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	0	1	0	0	1	1	0	1	2	10	46	259	932	1.253
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	643	647
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	0	1	0	2	3	3	4	3	10	5	16	32	397	476

18) il Consiglio giudiziario ha ritenuto che i predetti obiettivi siano stati raggiunti. Deve, tuttavia, rilevarsi che l'esame delle tabelle innanzi riportate (in particolare quella di cui al punto 15) rivela come gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato siano stati raggiunti solo in parte. In proposito il Dirigente dell'ufficio, nel documento di accompagnamento al format ex art. 37, ha segnalato le gravi criticità registrate negli anni 2016 e 2017, legate ad una situazione di scopertura particolarmente pesante (destinata ad essere superata in considerazione del fatto che con delibere del 20 settembre e del 4 ottobre 2017 il CSM ha destinato 9 magistrati al Tribunale di Genova) ed alla necessità di destinare un numero non esiguo di giudici addetti al settore civile alla trattazione dei procedimenti della "sezione stranieri";

19) gli obiettivi di smaltimento nel programma di gestione per l'anno 2018, specificatamente indicati con analitica ripartizione per anno di iscrizione del procedimento nonché per ciascuna macroarea, sono i seguenti:

Macroarea	>10	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	2	2	5	10	15	78	141	386	639
DECRETI INGIUNTIVI							14	7	21
ESECUZIONI IMMOBILIARI		5	7	17	43	35	65	76	248
ESECUZIONI MOBILIARI									
FALLIMENTARE		20	6	9	9	16	17	19	96
LAVORO					2	3	5	21	31
PREVIDENZA E ASSISTENZA						1	5	5	11
PROCEDIMENTI SPECIALI						1	2	2	5
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	1		1	1				1	4
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE									
VG NON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	1	2	3	3	4	5	12	7	37

20) non è stato redatto un piano di gestione per il 2018 anche per il settore penale.

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto del programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 redatto dal Presidente del Tribunale di Genova, segnalando la persistente pendenza di cause ultraquinquennali, delle quali sarà opportuno tener conto nella predisposizione del nuovo programma di gestione;

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza;

- di inserire la presente delibera nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.



**OTTAVA COMMISSIONE**  
**COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA**  
**ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

- 1) - 271/VP/2018 - Dott. Giuseppe LEFONS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COMO. Note in data 22 marzo 2018 e 22 maggio 2018 del Presidente della Corte di Appello di Milano, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario. (relatore Consigliere MANCINETTI)..... 1
- 2) - 358/VP/2018 - Dott. Giovanni FERRIERO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BRESCIA. Nota in data 16 maggio 2018 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario. (relatore Consigliere MANCINETTI)..... 6
- 3) - 365/VP/2018 - Dott.ssa Maria Lucia PIZZA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CARTONI)..... 10
- 4) - 330/GP/2018 - Dott.ssa Alessandra CAPIZZANO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ROMA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORLINI) ..... 13

odg n. 2349 - ordinario del 21 novembre 2018

1) - **271/VP/2018** - Dott. Giuseppe LEFONS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COMO.

Note in data 22 marzo 2018 e 22 maggio 2018 del Presidente della Corte di Appello di Milano, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario.

**(relatore Consigliere MANCINETTI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- letti gli atti trasmessi, con note pervenute in data 22 marzo 2018 e 22 maggio 2018, dal Presidente della Corte di Appello di Milano, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del dott. Giuseppe LEFONS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como;

o s s e r v a

Con atto in data 17 gennaio 2018 il Procuratore della Repubblica del Tribunale ordinario di Como segnalava al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che “a partire da giugno 2017 il contributo dato all'ufficio dal dott. Giuseppe LEFONS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como, è stato nullo...l'avv. Lefons non ha dato la disponibilità a prendere parte ad alcun impegno dibattimentale/camerale, senza documentare alcun tipo di impedimento....a differenza degli altri vice procuratori onorari risulta altresì che questi non abbia mai svolto attività delegata...l'avv. Lefons ha comunicato la sua volontà di continuare il suo rapporto con l'Ufficio e tuttavia...la sua disponibilità non appare suscettibile comunque di mutare un giudizio complessivamente negativo circa l'apporto che l'avv. LEFONS ha dato alla Procura della Repubblica di Como, almeno a partire dal 15.12.2015 data del mio insediamento a Como”.

In data 18 gennaio 2018 l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, riscontrando quanto esposto dal Procuratore e valutata la documentazione allegata alla segnalazione, proponeva alla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano la revoca del dott. dott. Giuseppe LEFONS dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como.

Nella seduta del 6 febbraio 2018 la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano, letta la nota in data 18 gennaio 2018 dell'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, letti gli atti del procedimento e sentito il relatore, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 formulava la seguente contestazione, sia ai fini della proposta di revoca formulata dall'Avvocato generale sia ai fini dell'adozione del parere relativo all'istanza di idoneità alla conferma nell'esercizio delle funzioni avanzata dall'interessato: “perché, nella sua qualità di vice procuratore onorario in servizio presso la Procura della Repubblica di Como, nel periodo compreso dal gennaio al novembre 2016, forniva la propria disponibilità a presenziare esclusivamente ad udienze concentrare nell'arco di una sola settimana per ciascun mese, comportando tale circostanza tempi eccessivamente ristretti e quindi inadeguati per la preparazione e lo studio dei fascicoli e coincidenti con la settimana in cui l'avv. Lefons, subito dopo aver lasciato la propria residenza di Lecce per raggiungere la sede giudiziaria di Como, riusciva ad assicurare la sua presenza in ufficio, implicando tale situazione una incidenza negativa sulla preparazione dei fascicoli e sul successivo rendimento in sede di udienza; inoltre, dal giugno 2017, in modo sistematico e continuativo, ometteva di fornire qualsivoglia disponibilità ad essere delegato nell'assegnazione dei servizi, predisposti dal proprio Ufficio di appartenenza, senza peraltro documentare alcun impedimento. Tali condotte comportano una valutazione di inadeguatezza in ordine ai parametri dell'impegno, della laboriosità e della diligenza e quindi la violazione delle norme vigenti in tema di doveri a cui è tenuto il magistrato onorario ex artt. 20 e 21 commi 3 e 4 lett. c) d.lgs. 116/2017 e 14 comma 3 Circolare CSM del 13 gennaio 2016 e sono pertanto suscettibili di determinare l'adozione del provvedimento di revoca.”. Lo stesso veniva avvisato che, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, poteva presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiedere indagini o testimonianze di terzi, e della facoltà di prendere visione degli atti relativi ai fatti per cui si procedeva; che poteva comparire personalmente, che poteva essere

assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero foro e che se non si presentava senza addurre un legittimo impedimento si sarebbe proceduto in sua assenza.

Nella seduta del 13 marzo 2018 la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano, procedeva all'audizione del dott. LEFONS, il quale negava ogni addebito asserendo di aver svolto l'incarico di magistrato onorario con diligenza e rispetto dei doveri assunti, giustificava la propria indisponibilità allo svolgimento delle udienze adducendo problemi di salute con relativo ricovero ospedaliero aggiungendo che se avesse dato la sua disponibilità alle udienze avrebbe creato un disservizio a fronte degli impedimenti per motivi di salute, precisava infine di non aver ripreso la partecipazione alle udienze “in quanto ritengo poco etico rappresentare un ufficio che non si fida di me”.

In data 10 aprile 2018 la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Milano, non condividendo la proposta di archiviazione del procedimento del relatore, all'esito della discussione, proponeva a maggioranza la revoca del dott. LEFONS dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como.

Nella successiva seduta dell'8 maggio 2018 la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano, ravvisata la necessità di integrare il verbale della seduta del 10 aprile 2018 aggiungeva che “che l'Ufficio della Procura della Repubblica di Como ha ripetutamente domandato all'avv. Lefons la disponibilità ad esercitare il proprio incarico dal giugno del 2017 al gennaio del 2018 ricevendo sempre risposta negativa, come dalle e-mail allegate alla pratica;

che, salvo che per la e-mail relativa al mese di gennaio 2018, tali comunicazioni non rendono palese alcun tipo di impedimento e, peraltro, anche quella relativa a tale ultimo mese fa solo genericamente riferimento a problemi di salute che mi costringono a rimanere in zona;

che, dunque, l'avv. Lefons non ha reso disponibilità a partecipare all'attività d'ufficio per un periodo di oltre sei mesi senza fornire pertinente e specifica (anche *ratione temporis*) giustificazione medica;

che anche la documentazione prodotta nel presente procedimento è risalente al novembre del 2016 e vi è solo l'ulteriore certificazione del 20.12.2017 che, pur rappresentando diversi problemi di salute dell'interessato, non viene a specificare in alcun

modo un'impossibilità del medesimo a rendere la prestazione necessaria presso la Procura di Como;

che, pertanto, quand'anche si ritenesse che l'avv. Lefons avesse comunicato ai propri responsabili presso la Procura di Como una non disponibilità a rendere l'attività dal giugno del 2017 al gennaio del 2018 per motivi di salute, si deve rilevare come tale indicazione sia restata del tutto sprovvista di adeguata e specifica certificazione medica che fosse idonea per documentare un'impossibilità di rendere la propria prestazione. In questo senso, occorre ancora sottolineare come gli impedimenti siano stati comunicati tramite e-mail senza allegazione di alcun tipo di certificato medico per i mesi di riferimento;

che, poi, nemmeno possono giustificare la continua inattività dal giugno 2017 a tutt'oggi le visite di controllo alle quali dovrebbe sottostare l'interessato, considerato come questi stesso, nelle informazioni fornite nella seduta della Sezione Autonoma del 13/3/18, abbia definito le stesse come saltuarie, non comprendendosi, dunque, il motivo per cui non dovrebbero poter essere programmate in modo da poter al contempo rendere la propria prestazione a Como;

che, dunque, l'inattività dell'avv. Lefons per il periodo ultra semestrale sopraindicata (almeno dal luglio 2017 al gennaio 2018) è restata del tutto ingiustificata, considerata la genericità della documentazione medica prodotta, che non certifica un'impossibilità di rendere la prestazione per la fase temporale in parola;

che, peraltro, lo stesso non ha ancora ad oggi ripreso le proprie incombenze d'ufficio, dichiarando solo genericamente alla Sezione Autonoma di avere difficoltà a coniugare l'attività di VPO a Como e le esigenze di cura;

che tutto ciò si traduce in una causa di dispensa dal servizio ai sensi degli artt. 20 e 21 co. 4 lett. c) e co. 2 del d.lgs. n. 116/2017 e ai sensi dell'articolo 14 della Circolare del CSM n.792/16 trattandosi, in ogni caso, di impedimento di durata superiore ai sei mesi;

che, inoltre, il Procuratore della Repubblica di Como, esercitando la vigilanza che gli viene riservata sull'attività dei VPO assegnati al suo ufficio, ha evidenziato di aver personalmente apprezzato le lacune mostrate dall'avv. Lefons nello studio e nella preparazione dell'udienza, in ogni caso valutato non sufficiente per l'esigenza d'ufficio e per la corretta preparazione dell'udienza la possibilità che questi renda la propria prestazione per una sola settimana al mese;

che, da ultimo, lo stesso avv. Lefons, davanti alla Sezione Autonoma, ha manifestato la propria indisponibilità a proseguire nell'attività presso la Procura della Repubblica di Como, ritenendo poco etico rappresentare un ufficio che non si fiderebbe di lui”

Alla luce di tali considerazioni il Consiglio Giudiziario concludeva confermando la proposta di revoca del dott. LEFONS dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como.

Alla luce degli atti pervenuti, la proposta di revoca della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano deve essere condivisa in quanto fondata sulla mancata disponibilità del magistrato a svolgere l'incarico onorario. Va in primo luogo osservato che l'avv. LEFONS esercita le funzioni di Vice procuratore onorario presso gli uffici giudiziari di Como dal 7 gennaio 2015 dopo aver svolto analoghe funzioni presso gli uffici giudiziari di Brindisi di Lecce, sede quest'ultima ove risiede e svolge attività forense. Ebbene, dai calendari di udienza citati dal Procuratore di Como emerge che l'avv. LEFONS “evidentemente al fine di conciliare i suoi impegni professionali a Lecce con l'attività di VPO a Como”, ha sempre segnalato la sua disponibilità a presenziare ad udienze concentrate nell'arco di una sola settimana per ciascuno mese, disponibilità non idonea a soddisfare le esigenze di servizio e di funzionalità dell'Ufficio come evidenziato dal Procuratore della Repubblica di Como. Al riguardo va sottolineato che, ai sensi dell'art. 12 della circolare n. P-709/2016 il vice procuratore onorario deve assicurare “adeguata disponibilità alla presenza” ed ancora in caso di mancato esercizio volontario delle funzioni o per sopravvenuta inidoneità “a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio” il vice procuratore onorario va revocato dall'ufficio (artt. 6 e 14) . Ne consegue che la perdurante scarsa attività dell'avv. LEFONS non ascrivibile ad una documentata impossibilità a presenziare alle singole udienze per ragioni di salute, porta il Consiglio a ritenere accertata la violazione delle norme vigenti che il magistrato onorario è tenuto a rispettare, in particolare quelle di cui agli artt 20 e 21 comma 3 del d.lgs. 116/2017 e l'art. 14 comma 3 della già citata circolare del Consiglio.

Il Consiglio pertanto

d e l i b e r a

la revoca del dott. Giuseppe LEFONS, dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COMO.»

2) - **358/VP/2018** - Dott. Giovanni FERRIERO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BRESCIA.

Nota in data 16 maggio 2018 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario.

**(relatore Consigliere MANCINETTI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- letti gli atti trasmessi con in data 16 maggio 2018 del Presidente della Corte di Appello di Brescia relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e dell'art. 11 della circolare CSM P-20193/2017 del 17 novembre 2017, nei confronti del dott. Giovanni FERRIERO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia, a seguito della segnalazione di presunta incompatibilità;

o s s e r v a.

1. Con nota in data 20 novembre 2017 il Procuratore della Repubblica di Brescia segnalava al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, al fine della verifica di una possibile e non manifestamente infondata situazione d'incompatibilità, che il dott. Giovanni FERRIERO vice procuratore onorario di detta Procura aveva esercitato in due distinte occasioni l'attività professionale forense presso quella sede giudiziaria in violazione del divieto sancito dall'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed in precedenza dal precedente coordinato disposto di cui agli artt. 42 quater e 71 dell'Ordinamento Giudiziario.

Con atto in data 27 febbraio 2018 l'Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, letta la nota in data 20 novembre 2017 e i documenti allegati, contestava al dott. Giovanni FERRIERO di aver: “svolto attività professionale in qualità di difensore di fiducia nel procedimento penale n. 19812/15 RGNR trattato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, avendo accettato la nomina defensionale da parte degli indagati Ramon Giuseppe Stillitano, Roberta Calabrò, Raffaele Stillitano, Angela Tenace, Francesco Stillitano, Rosa Stillitano, e Giuseppe

Stillitano, avendo partecipato nell'interesse degli stessi all'udienza del 4 aprile 2017 avanti la sezione del riesame del Tribunale di Brescia ed avendo presentato alla Procura della Repubblica una istanza di restituzione di somme in sequestro nell'interesse della sua assistita Federica Zanetti;

Le contesto, quindi, che dette attività professionali esercitate in un procedimento trattato dallo stesso ufficio giudiziario presso il quale la S.V. svolge l'incarico di viceprocuratore onorario hanno determinato, ai sensi dell'art. 5 della Circolare del CSM in data 15.11.2017 attuativa della L. 28 aprile 2016 n. 57 e del D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, una situazione di incompatibilità rispetto al suddetto incarico di magistrato onorario”, avvertendolo altresì della facoltà entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell'atto, di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiedere indagini o audizioni.

Ricevuta la contestazione l'8 gennaio 2018, il dott. FERRIERO produceva una memoria difensiva datata 29 dicembre 2017 nella quale evidenziava di non aver mai esercitato la professione forense avanti il Tribunale monocratico di Brescia e agli Uffici del giudice di Pace appartenenti al medesimo circondario di Tribunale, sottolineando altresì che: “la mia presenza avanti la sezione del Riesame in funzione di Giudice dell'Appello di una misura reale (sequestro preventivo e probatorio) richiesta dalla D.I.A. di Milano per competenza territoriale in quanto gli indagati e le rispettive società avevano sede e residenza in Treviglio (provincia di Bergamo, Tribunale di Bergamo) e Milano e Provincia (Tribunale di Milano) della Direzione Distrettuale Antimafia. Avanti la quale il sottoscritto Vice Procuratore Onorario non assolve ad alcuna funzione per normativa e circolare CSM Circolare n. P. 792/2016 del 19 gennaio 2016 - Delibera del 13 gennaio 2016. A ciò è seguito il necessario Appello avanti il Tribunale del riesame di Brescia ove il sottoscritto non assolve in quanto non previsto dalla suddetta norma le funzioni di Vice Procuratore Onorario.

Tale attività non è vietata ne dal vecchio ordinamento, vigente al momento dell'attività contestata (4 aprile 2017), ma neppure dal nuovo ordinamento (circolare csm del 15 novembre 2017), entrato in vigore ben 7 mesi dopo suddetta attività.”.

2. Con atto in data 27 febbraio 2018 l'Avvocato Generale della Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia disponeva la trasmissione degli atti alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia e proponeva

la decadenza del dott. Giovanni FERRIERO dall'incarico di vice procuratore onorario della locale Procura.

Nella seduta del 14 marzo 2018 la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia, preso atto della proposta formulata dal l'Avvocato Generale della Procura Generale, disponeva l'audizione del dott. FERRIERO per la seduta del 18 aprile 2018 avvertendolo, altresì, della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore scelto tra i magistrati ordinari o onorari, anche a riposo, o tra gli avvocati del libero Foro e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, si sarebbe proceduto anche in sua assenza.

La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia dava quindi corso, nella seduta del 18 aprile 2018, alla trattazione del procedimento e all'audizione del dott. FERRIERO il quale veniva avvisato della facoltà di chiedere la secretazione dell'audizione, facoltà della quale il magistrato onorario si avvaleva: la traccia fonica dell'audizione veniva riversata su un apposito cd-rom che veniva allegato al verbale di seduta.

All'esito dell'audizione la Sezione Autonoma rinviava la decisione alla seduta del 9 maggio 2018.

Nella seduta del 9 maggio 2018 la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia, all'esito della discussione esprimeva, a maggioranza, parere favorevole alla decadenza del dott. Giovanni FERRIERO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia.

3. Alla luce degli atti pervenuti, la proposta di decadenza della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia deve essere condivisa.

Invero sia il vecchio ordinamento, vigente al momento dell'attività contestata, art. 42 quater del R.D. 30 gennaio 1941 e art. 42 sexsies, comma 2, lett. c) il quale prevede che il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio “se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa d'incompatibilità” norme applicabili ai vice procuratori onorari in forza del rinvio di cui all'art. 71 cpv. Ord. Giud. sia la nuova disciplina sulle incompatibilità ex art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 117 e circolare CSM P-

20193/2017 del 17 novembre 2017 stabilivano e stabiliscono che gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono la funzione di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati.

Le condotte assunte dall'avv. FERRIERO - consistenti nell'esercizio della professione forense nel circondario presso il quale svolge la funzione di vice procuratore onorario - hanno, pertanto, determinato i presupposti per la decadenza del medesimo dall'incarico svolto.

Risulta pacifico, infatti, che il Tribunale del Riesame pur avendo giurisdizione su tutto il territorio della Corte di Appello è comunque una sezione del Tribunale ordinario del capoluogo del distretto e, pertanto trovano applicazione le disposizioni riguardanti le "incompatibilità" dei magistrati onorari, non rilevando che il procedimento sia originato presso qualunque altro tribunale del distretto ciò al fine di evitare il rischio dell'esercizio contemporaneo presso il medesimo circondario della funzione giurisdizionale e dell'attività professionale di patrocinio ed il conseguente nocimento all'immagine dell'amministrazione della giustizia.

Va affermato, infatti, che il riferimento al circondario, sul piano letterale e sul piano teleologico, implica necessariamente che quando la relativa competenza si radichi per effetto di speciali disposizioni di legge, sussista egualmente l'incompatibilità. Ciò vale, ad esempio, nel settore civile per il foro erariale ex art. 25 c.p.c. e per la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al d.lgs. n. 168/2003 e successive modifiche; nel settore penale, sempre in via esemplificativa, per la competenza distrettuale ex art. 51 c.p.p., per quella ex art. 309, comma 7, del tribunale del riesame nonché per quella della Corte d'assise ex artt. 1 e seguenti della legge n. 287/1951. A ritenere altrimenti, infatti, si consentirebbe al magistrato onorario di esercitare l'attività professionale all'interno dello stesso circondario in cui svolge il suo incarico, in alcuni casi per un procedimento incidentale ed in altri casi per l'intero corso del procedimento, e finanche dinanzi agli stessi magistrati con i quali collabora direttamente e quotidianamente; ciò determinerebbe un marcato appannamento dell'indipendenza e dell'imparzialità del predetto e pregiudicherebbe la ratio posta a fondamento della normativa primaria e secondaria.

Pacifico altresì che il dott. FERRIERO abbia svolto attività professionale anche mediante la richiesta di restituzione presentata innanzi alla Procura della Repubblica di

Brescia nell'interesse della sua assistita Federica Zanetti. Tale attività difensiva si è rivolta allo stesso ufficio ove il dott. FERRIERO svolge il suo incarico

La condotta posta in essere dal magistrato onorario, tra l'altro, ha inciso negativamente sui profili dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche sotto il mero aspetto dell'apparenza, ossia della percezione esterna della piena sussistenza delle predette qualità, requisiti necessari per la nomina e conseguentemente per la prosecuzione nell'incarico di vice procuratore onorario come “l'inesistenza di fatti o circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e le caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di imparzialità nell'amministrazione della giustizia”, nonché “l'idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza”.

Del resto, la necessità di garantire l'imparzialità dei poteri pubblici e, nello specifico, della funzione giurisdizionale, e l'esigenza di tutelare la sostanza e l'immagine dell'indipendenza dei magistrati, a qualunque categoria essi appartengano, appaiono condizioni irrinunciabili che non possono considerarsi sussistenti nell'ipotesi concreta riguardante l'attività svolta dal dott. FERRIERO. Infatti, l'esercizio della professione forense dinanzi gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale il dott. FERRIERO svolge le funzioni onorarie rappresentano circostanze insuperabili che delineano situazioni di incompatibilità non emendabili, suscettibili come tali di determinare la decadenza dall'incarico onorario.

Pertanto il Consiglio,

d e l i b e r a

la decadenza del dott. Giovanni FERRIERO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BRESCIA.»

3) - **365/VP/2018** - Dott.ssa Maria Lucia PIZZA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

**(relatore Consigliere CARTONI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Lucia PIZZA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona;
- visto il giudizio negativo ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 7 febbraio 2018 e 20 giugno 2018 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Ancona;
- rilevato che in data 24 luglio 2018 la Ottava Commissione, letti i parere espressi dal Procuratore della Repubblica di Ancona e della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Ancona, disponeva di comunicare alla dott.ssa Maria Lucia PIZZA, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 della citata circolare CSM P-16372/2016 del 1° agosto 2016, nell'ambito del procedimento per la conferma nell'incarico di vice procuratore onorario, il preavviso di rigetto della domanda di conferma, informandola, altresì, della possibilità di partecipare alla seduta del 23 ottobre 2018 per essere sentita personalmente anche con l'eventuale assistenza di un difensore;

In sede di audizione compariva personalmente la dott.ssa PIZZA, assistita dal proprio difensore avv. Gianfrancesco Iadecola del Foro di Teramo. Il vice procuratore onorario riferendosi al giudizio negativo espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Ancona, sostanzialmente, affermava che “Ho fatto il testimone insieme ad una signora e ho assistito personalmente all'attività che ha svolto, in prima persona, in prima battuta, esclusivamente il notaio.”. L'avvocato Iadecola, tra l'altro, ricordava alla Commissione che la posizione della dott.ssa Piazza era stata archiviata dal GIP del Tribunale dell'Aquila;

o s s e r v a.

Questo Consiglio ritiene di condividere il rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica di Ancona e di non condividere invece il giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di Ancona.

Preliminarmente deve essere evidenziato come, non essendo intervenuta alcuna condanna penale nei confronti della dott.ssa PIZZA, non sussistono i presupposti atti a determinare la non conferma della stessa nell'incarico svolto per il venir meno dei requisiti necessari per la nomina “aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione” e quindi necessari per la prosecuzione nell'incarico di vice procuratore onorario;

Tanto premesso, con riferimento all'esame del fatto storico contestato, alla luce delle plausibili giustificazioni addotte dalla dott.ssa PIZZA in sede di audizione, fanno ritenere non sussistenti gli estremi della gravità tale del comportamento - non sanzionato in sede penale - da determinare la non conferma del magistrato onorario.

Inoltre, il magistrato onorario appare meritevole di conferma in quanto come riportato nel parere espresso dal Procuratore della Repubblica di Ancona ed anche nel parere espresso dalla Sezione Autonoma, tutti gli altri parametri valutazione, rispetto a quello contestato, risultano positivi;

Il Consiglio pertanto

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Lucia PIZZA nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.»

4) - **330/GP/2018** - Dott.ssa Alessandra CAPIZZANO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ROMA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

**(relatore Consigliere MORLINI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 24 giugno 2016 dalla dottoressa Alessandra CAPIZZANO, giudice di pace in servizio nella sede di ROMA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto non positivo sulla conferma da parte del Presidente del Tribunale ordinario di Roma (in particolare con riferimento alla presenza di rinvii d'ufficio, ritardi nella celebrazione delle udienze e deposito di provvedimenti, verbalizzazioni incomplete e smarrimento di cinquanta decreti ingiuntivi);
- visto il giudizio non positivo ai fini della conferma, giudizio espresso peraltro a maggioranza e non già all'unanimità, dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Roma in data 23 maggio 2018;

- rilevato che la dottoressa CAPIZZANO è comparsa per l'audizione in Ottava Commissione, fissata per il 6 novembre 2018, con l'assistenza del difensore Avv. Gabriele Longo.

#### Osserva

Questo Consiglio, nonostante il diverso avviso del Dirigente e della maggioranza del Consiglio Giudiziario, ritiene di confermare nelle funzioni la dottoressa CAPIZZANO, non risultando provati gli addebiti mossi.

Per quanto attiene ai dedotti profili di scarsa presenza in ufficio, rinvii d'ufficio, ritardi nella celebrazione delle udienze e deposito di provvedimenti, programmazione di udienze con un numero eccessivo di procedimenti e verbalizzazioni incomplete, si evidenzia che non viene indicato alcun elemento fattuale a comprova delle contestazioni, né vengono indicati i fascicoli e le udienze in cui i fatti si sarebbero verificati.

Anzi, dai provvedimenti estratti a campione è agevolmente possibile verificare che tutti i provvedimenti decisorî appaiono congruamente argomentati e che tutte le verbalizzazioni risultano complete.

Estremamente significativo è poi il fatto che non risultano contestazioni da parte del Foro né con riferimento alle modalità di gestione dell'udienza, né con riferimento alla tecnica di verbalizzazione; e che in sede di audizione la dottoressa CAPIZZANO ha evidenziato come i fascicoli fossero chiamati in udienze ad orario prestabilito e differenziato, e come mai le udienze terminassero oltre le ore 13,30.

Per quanto attiene al ritardo nel deposito delle sentenze, va innanzitutto evidenziato che neppure si indicano quali sono i provvedimenti depositati in ritardo.

Da un primo angolo visuale, i dati statistici sui ritardi sono parametrati sulla data di pubblicazione delle sentenze da parte della Cancelleria, non già sul deposito della motivazione da parte del giudice: pertanto, costituendo fatto notorio il notevole ritardo della cancelleria del Giudice di Pace di Roma nella pubblicazione delle sentenze, trattasi di ritardi in larga parte non addebitabili al magistrato, ma alla Cancelleria.

Nel medesimo contesto di disordine e disfunzione che per diversi anni ha interessato l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, deve altresì inquadrarsi il denunciato smarrimento di una cinquantina di decreti ingiuntivi emessi dalla dottoressa CAPIZZANO nel 2015. Come riferito dalla stessa dottoressa CAPIZZANO in sede di audizione, ella aveva provveduto a consegnare alla Cancelleria i predetti decreti ingiuntivi, lasciandoli all'interno dell'ufficio durante l'orario di lavoro e avendo cura di avvisare il cancelliere, al momento assente,

ricevendo dallo stesso conferma del ricevimento dei provvedimenti consegnati. Soltanto nel dicembre 2017 un avvocato ha poi formulato istanza di ricostruzione di un decreto ingiuntivo che la cancelleria non è riuscita a rintracciare. Fino a quel momento, infatti, nessuna istanza era stata formulata rispetto ai decreti ingiuntivi consegnati alla Cancelleria nel 2015.

Da un secondo angolo visuale, gli allegati ritardi nel deposito delle sentenze sono comunque controbilanciati dalla straordinaria produttività della dottoressa CAPIZZANO, la quale presenta una media annuale di definizione di 1176 procedimenti, in luogo della media annuale dei giudici di pace del distretto che si attesta intorno agli 800 procedimenti definiti.

In ultima analisi, poi, merita osservarsi che la dottoressa CAPIZZANO ha ampiamente rispettato il piano di rientro concordato con il Presidente del Tribunale in data 7.1.2017, con ciò comprovando che i ritardi nel deposito dei provvedimenti sono stati circoscritti ad un limitato periodo dell'attività professionale, periodo peraltro coincidente con una situazione di particolare disfunzione della Cancelleria.

Per tutti i motivi sopra esposti, si conclude all'unanimità per un giudizio favorevole alla conferma della dottoressa CAPIZZANO.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il Consiglio, pertanto,

d e l i b e r a

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Alessandra CAPIZZANO nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di ROMA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.»

**NONA COMMISSIONE****ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO****INDICE**

<b>ENCJ .....</b>	<b>1</b>
<b>1) - 36/EJ/2018</b> - Nota in data 11 ottobre 2018 della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ) con la quale si invita il CSM italiano a partecipare al Seminario "ENCJ Workshop on Selection and Appointment of Judges" -. <u>Madrid, 10-11 dicembre 2018</u> (relatore Consigliere DONATI).....	1
<b>2) - 48/EJ/2018</b> - Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RE CJ. Attività del C.S.M.: "Project Team sul tema Public Confidence and the Image of Justice – continuation" - per l'anno 2018-2019. Riunione Bucarest, 3-4 dicembre 2018. (relatore Consigliere SURIANO).....	11
<b>RAPPORTI INTERNAZIONALI IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE .....</b>	<b>17</b>
<b>3) - 40/AI/2018</b> - Visita di studio del personale amministrativo del Consiglio dei Giudici del Kosovo dal 26 al 30 novembre 2018 presso il CSM. (relatore Consigliere ARDITA) .....	17

OdG. 1076 ordinario del 21 novembre 2018

ENCJ

1) - **36/EJ/2018** - Nota in data 11 ottobre 2018 della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ) con la quale si invita il CSM italiano a partecipare al Seminario - ENCJ Workshop on Selection and Appointment of Judges -. Madrid, 10-11 dicembre 2018.

**(relatore Consigliere DONATI)**

La Commissione propone al *Plenum* di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la nota in data 11 ottobre 2018 inviata dal Segretariato della Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), con la quale si informa il Consiglio Superiore della Magistratura italiano dell'organizzazione di un seminario sul tema della selezione e nomina dei magistrati che si svolgerà in Madrid nei giorni 10 e 11 dicembre 2018 nell'ambito delle attività promosse dalla Rete dei Consigli di Giustizia per l'anno 2018 (all. 1);

- in considerazione della particolarità della tematica oggetto del seminario, la Nona Commissione ha deliberato di individuare quale partecipante all'iniziativa promossa dall'ENCJ la dott.ssa Maria Silvia GIORGI, magistrato segretario della Nona Commissione;

- rilevato che i costi della partecipazione alla riunione del gruppo di lavoro dovranno essere anticipati dal Consiglio, come da preventivo allegato (all. 2), per poi essere parzialmente rimborsati dall'ENCJ nel limite di € 300,00 per le spese di viaggio per un unico partecipante;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di autorizzare la dott.ssa Maria Silvia GIORGI, magistrato segretario della Nona Commissione, a partecipare al seminario sul tema della selezione e nomina dei magistrati organizzato dalla Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ) che si svolgerà in Madrid nei giorni 10 e 11 dicembre 2018, secondo l'allegato programma (all. 1);

- di autorizzare le relative spese di viaggio e alloggio come da preventivo allegato (all. 2) e da

attestazione di capienza di bilancio di previsione per l'anno 2018, per poi essere parzialmente rimborsati dall'ENCJ nel limite di € 300,00 per le spese di viaggio per un unico partecipante.».

All. 1

**From:** s.santarelli@cosmag.it  
**To:** daprotocollare@cosmag.it

**CC:** a.fraiegari@esm.it  
 d.simone@esm.it  
 l.landolfo@esm.it  
 c.massanisso@esm.it

**Subject:** I: CALL FOR REGISTRATION - ENCJ WORKSHOP ON SELECTION AND APPOINTMENT OF JUDGES - MADRID 10-11 DECEMBER 2018

**Data:** 11 ott 2018: 13.40.34

**ALLEGATI:** Practical information\_Madrid December 2018 .pdf  
 2018 Programme Draft ENCJ Workshop on Selection and Appointment of Judges .pdf  
 Call\_for\_registration\_ENCJ\_Workshop\_Madrid\_10\_11\_Dec\_2018.pdf

MA Prot. CSM n. A-55221/2018 del 11/10/2018

da assegnare alla Nona e protocollare  
 ENCJ WORKSHOP 10-11 DECEMBER MADRID

grazie  
 SIMONA

**Dott.ssa Simona Santarelli**  
 Assistente  
 Nona Commissione-Ufficio Relazioni Internazionali  
 Consiglio Superiore della Magistratura  
 Tel.: +39 06 44 491 322  
 Cell.: 320 43 25 491

---

**Da:** ENCJ Office [mailto:office@encj.eu]  
**Inviato:** giovedì 11 ottobre 2018 13:29  
**A:** office office  
**Oggetto:** Call for registration - ENCJ workshop on selection and appointment of judges - Madrid 10-11 December 2018

Dear Members and Observers of the ENCJ,

Please find attached the call for registration for the ENCJ workshop on the selection and appointment of judges, which is due to take place on 10-11 December 2018 in Madrid. The draft programme, and practical information are also attached.

Kind regards  
 Monique van der Goes

--



**European Network of Councils  
for the Judiciary (ENCJ)**

**Réseau européen des Conseils  
de la Justice (RECJ)**

Brussels, 11 October 2018

Dear Colleagues,

You are kindly invited to register for the workshop on the Selection and Appointment of Judges. See also the ENCJ 2018-2019 work plan that was adopted by the General Assembly in Lisbon.

The workshop is part of a broader objective to promote access to fair and impartial courts and to further the implementation of ENCJ guidelines and standards in the fields of independence, efficiency and quality of Justice. The ENCJ has been developing minimum judicial standards and the relevant indicators in particular fields as a tool for self-evaluation for judicial systems. It is believed that this would further the approximation and ultimately the improvement of the judicial systems in Europe and contribute to the development of independent Councils for the Judiciary and contribute to the attainment of a European judicial culture. Through a series of seminars and workshops awareness for these standards will be furthered and compliance will be enhanced. The first seminar will be organized on 10-11 December 2018 and will deal with the selection and appointment of judges.

The idea of the workshop, is not to compare the various systems, but to analyse to which extent each of the systems is in compliance with the standards set out, if they do not how this could be remedied, if they do how could the system be improved.

A further objective of the workshop is to discuss the ENCJ survey among judges, which showed that in most countries judge believe that the selection and promotion of judges, is not merit based only.

Lastly the workshop will address the issue which requirements for the selection of judges are taking into account some of the other ENCJ standards, such as judges need to be open for change (Lisbon declaration), accountable to society (project 1), resilient (Paris declaration), be digitally capable, reflect the diversity of society etc. In short, do we select the right people to ensure the best justice for the future?

The workshop will be an interactive event with only one participant per ENCJ Member/Observer, which means that the group would be around 35 participants maximum.

A pre-workshop survey will be organised to take stock of the current state of play in the various EU (candidate) Member States. The relevant documents for the event are:

- ENCJ Report on Minimal Standards for the Selection, Appointment and Promotion of Judges 2011-2012
- ENCJ Dublin Declaration 2012
- ENCJ Report on Non-Judicial Members in Judicial Governance 2015-2016

Co-funded by the Justice Programme of the European Union



1

**Registration**

We kindly invite the ENCJ Members and Observers to appoint and register 1 single person to attend the workshop in Madrid. There will be no exceptions to this rule.

For ENCJ Members the normal Rules of Reimbursement apply, travel costs for one participant per ENCJ Member will be reimbursed up to a maximum of € 300,-.

A draft programme is attached as well as practical information provided by the Spanish Consejo General del Poder Judicial. Please register by 9<sup>th</sup> November 2018, using [this registration form](#).

Kind regards,

On behalf of the co-ordinators

Joris Lagrou, HRJ/CSJ Belgium Juan Manuel Fernandez, CGPJ Spain

The ENCJ Office





European Network of Councils  
for the Judiciary (ENCJ)

Réseau européen des Conseils  
de la Justice (RECJ)



**ENCJ Workshop on Selection and Appointment of Judges  
Madrid, 10-11 December 2018  
Draft Programme**

**Monday 10 December 2018**

Trafalgar, 27, Madrid, Rooms: 340, 356, 343

<b>From 13:00</b>	<b>Registration of participants and light lunch</b>
<b>14:00</b>	<b>Opening of the seminar</b> Word of welcome, on behalf of the Consejo General del Poder Judicial  Juan Manuel Fernández & Joris Lagrou, Moderators and members of the ENCJ Executive Board
<b>14:30</b>	<b>Session 1 – ENCJ Standards for the Selection and Appointment of Judges and its impact</b> Presentation by representative of Courts' Service of Ireland on the impact and use of the ENCJ Dublin Declaration Presentation of the results of the pre-workshop survey on the compliance of national systems with the ENCJ Standards
<b>15:15</b>	Discussion in 3 break-out groups
<b>16:30</b>	Coffee break
<b>17:00</b>	Reporting back in plenary, debate and conclusions session 1
<b>17:45</b>	End of proceedings

**20:30** Dinner, SAGARETXE RESTAURANT  
Address: Calle Eloy Gonzalo, 26. 28010 Madrid



co-funded by the Justice Programme of the European Union



European Network of Councils  
for the Judiciary (ENCJ)

Réseau européen des Conseils  
de la Justice (RECJ)



**ENCJ Workshop on Selection and Appointment of Judges  
Madrid, 10-11 December 2018  
Draft Programme**

**Tuesday 11 December 2018**

Trafalgar 27, Madrid

9:15	Session 2 – ENCJ Survey 2016-2017 and the trust of judges in appointment procedure Presentation of the ENCJ Survey results in this field
9:30	Discussion in 3 break-out groups on possible measures to remedy the perception among judges that appointment procedures are not merit based.
10:30	Coffee break
11:00	Reporting back in plenary, debate and conclusions session 2
11:30	Session 3 – A critical analysis - do we select the right people to ensure the best justice for the future. Introduction by (tbc)
12:00	Discussion in 3 break out groups
13:00	Reporting back in plenary, debate and conclusions session 3
13:30	Closing of the seminar – adoption of workshop conclusions and recommendations document

**13:45 Lunch**



co-funded by the Justice Programme of the European Union

## Background information

### General

The ENCJ Strategic Plan 2018-2021 mentions the following in relation to the second strategic objective:

**2.2 To promote access to justice in a digital age (measured in terms of efficiency, cost and timeliness ) for the benefit of all citizens in the EU**

#### Project 4 To promote access to fair and impartial courts

The objective is to further the implementation of ENCJ guidelines and standards in the fields of independence, efficiency and quality of Justice. The ENCJ has been developing minimum judicial standards and the relevant indicators in particular fields as a tool for self-evaluation for judicial systems. It is believed that this would further the approximation and ultimately the improvement of the judicial systems in Europe and contribute to the development of independent Councils for the Judiciary and contribute to the attainment of a European judicial culture. Through a series of seminars and workshops awareness for these standards will be furthered and compliance will be enhanced. On 10-11 December 2018 a workshop on selection and appointment of judges will be organised in Madrid.

The idea of the workshop, is not to compare the various systems, but to analyse to which extent each of the systems are in compliance with the standards set out, if they do not how this could be remedied, if they so how could the system be improved.

A further objective of the workshop is to discuss the ENCJ survey among judges which showed that in most countries judge believe that the selection and promotion of judges, is not merit based only.

Lastly the workshop will address the issue which requirements for the selection of judges are taking into account some of the other ENCJ standards, such as judges need to be open for change (Lisbon declaration), accountable to society (project 1), resilient (Paris declaration), be digitally capable, reflect the diversity of society etc. In short do we select the right people to ensure the best justice for the future?

The workshop will be a interactive event with only one participant per ENCJ Member/Observer, which means that the group would be around 35 participants maximum.

A pre-workshop survey will be organised to take stock of the current state of play in the various EU (candidate) Member States.

The relevant documents for the event are:

- [ENCJ Report on Minimal Standards for the Selection, Appointment and Promotion of Judges 2011-2012](#)
- [ENCJ Dublin Declaration 2012](#)
- [ENCJ Report on Non-Judicial Members in Judicial Governance 2015-2016](#)



co-funded by the Justice Programme of the European Union

Consiglio Superiore della Magistratura  
*Workshop on selection and appointment of judges*

Madrid, 10-11 dicembre 2018

PREVENTIVO DI SPESA

Spese albergo:		
(€ 200,00 x 1 persona x 2 notti)	€	400,0
Spese di viaggio:		
(€ 800,00 x 1 persona)	€	800,00
Spese varie (nella misura del 7%)	€	84,00
		<hr/>
TOTALE	€	<b>1.284,00</b>



*Consiglio Superiore della Magistratura*  
*Nona Commissione*

Al Direttore  
dell'Ufficio Ragioneria

SEDE

Oggetto: Nota in data 11 ottobre 2018 della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ) con la quale si invita il CSM italiano a partecipare al Seminario "ENCJ Working on Selection and Appointment of Judges". Madrid, 10-11 dicembre 2018.

Con riferimento al preventivo di spesa di euro 1.284,00 relativo alla partecipazione della dott.ssa Maria Silvia GIORGI, Magistrato segretario della Nona Commissione, al seminario sul tema della selezione e nomina dei magistrati organizzato dalla Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ) che si svolgerà in Madrid nei giorni 10 e 11 dicembre 2018, si chiede di voler attestare la disponibilità finanziaria nel relativo capitolo del bilancio del C.S.M. per l'anno 2018.

Roma, 13 novembre 2018

Il Direttore

*Alessandro Longo*

SERVIZIO RAGIONERIA

Si attesta l'esistenza di sufficiente disponibilità di fondi sul cap. 2070 del bilancio di previsione del C.S.M. esercizio 2018

Roma, 14 novembre 2018

IL DIRETTORE  
*Longo*

2) - **48/EJ/2018** - Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RECJ. Attività del C.S.M.: Project Team sul tema - Public Confidence and the Image of Justice – continuation - per l'anno 2018-2019. Riunione Bucarest, 3-4 dicembre 2018.

**(relatore Consigliere SURIANO)**

La Commissione propone al *Plenum* di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- premesso che nell'ambito dell'Assemblea Generale della Rete europea dei Consigli di Giustizia dell'ENCJ, che ha avuto luogo a Lisbona dal 29 maggio al 1° giugno 2018, sono stati presentati il Piano Strategico per l'anno 2018/2019 ed i relativi Project Teams;

- rilevato che, in particolare, sono previsti per l'anno 2018/2019 due gruppi di lavoro: Project 1 “*Independence and Accountability & Quality of Justice*”; Project 2 “*Public Confidence and the Image of Justice*”;

- rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 ottobre 2018, ha deliberato l'individuazione dei rappresentanti del CSM nei gruppi di lavoro sopra menzionati, nelle persone del Cons. Concetta Angela GRILLO, del Cons. Loredana MICCICHE' e della dott.ssa Maria Silvia GIORGI per il Project Team 1 “*Independence and Accountability & Quality of the Judiciary - continuation*” e del Cons. Sebastiano ARDITA, del Cons. Stefano CAVANNA e della dott.ssa Teresa IODICE per il Project Team 2 “*Public Confidence and the Image of Justice*”;

- considerato che con nota in data 25 ottobre 2018, il Segretariato dell'ENCJ ha comunicato che la riunione del Project Team *Public “Confidence and the Image of Justice”* si terrà in Bucarest nei giorni 3 e 4 dicembre 2018, come da allegato programma (All. 1);

- rilevato che la Nona Commissione, nella seduta del 7 novembre 2018, ha individuato quali rappresentanti del CSM per la partecipazione alla riunione del Project Team sopra menzionato il Cons. Sebastiano ARDITA, il Cons. Stefano CAVANNA, coadiuvati dal magistrato addetto alla Nona Commissione, dott.ssa Teresa IODICE;

- rilevato che i costi di viaggio e alloggio per la partecipazione alla riunione del progetto sopra menzionato dovranno essere anticipati dal Consiglio, per essere poi parzialmente rimborsati dall'ENCJ per un solo partecipante nel limite di €300,00 come da preventivo allegato (All. 2) e da

attestazione di capienza di bilancio di previsione per l'anno 2018;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di autorizzare il Cons. Sebastiano ARDITA, il Cons. Stefano CAVANNA, coadiuvati dal magistrato addetto alla Nona Commissione, dott.ssa Teresa IODICE a partecipare alla riunione del Project Team “*Public Confidence and the Image of Justice*” che si svolgerà in Bucarest nei giorni 3 e 4 dicembre 2018, come da allegato programma (All. 1);
- di autorizzare le relative spese di viaggio e alloggio come da preventivo allegato (All. 2) e da attestazione di capienza di bilancio di previsione per l'anno 2018, che saranno successivamente rimborsate dalla Rete ENCJ per un solo partecipante nel limite di € 300,00;
- di autorizzare la corresponsione del compenso per incarico speciale di cui all'art. 25.5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità da imputare agli indicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2018 della Nona Commissione.».

Prot. CSST A-58218/2018  
del 31/10/2018

**Dott.ssa Simona Santarelli**

**Da:** encj-bounces@cosmag.it per conto di ENCJ Office [office@encj.eu]  
**Inviato:** giovedì 25 ottobre 2018 12:06  
**A:** a.bardoel@rechtspraak.nl; a.zaccaria@csm.it; Andrea Chis; audra.ezerske@telmas.lt; benedek.istvan@fspac.ro; christina.ratz@bmvrj.gv.at; Climie, Amanda; Damir Kontrec; Damir Kontrec; DENOYELLE Christian; Dim Skalts; dj.tim.jenkins@ejudiciary.net; dskaltsounis@adjustice.gr; e.taus@rechtspraak.nl; encj@csm.it; Gerd van den Eede; ibrownlie.rcj@judiciaryni.uk; International Relations; iwar.amstad@domstol.no; Jana Petrić; Javier; judicialsupport@courts.ie; katarina.pramukova@nsud.sk; liliana.briers@hrj.be; Lochrane, HHJ Damien; m.monshouwer@rechtspraak.nl; Maire Whelan; Marianna Gram Nybroe; meg@domstolsstyrelsen.dk; Monika Kontrauskene; mpapa@unifi.it; Natalie Callebaut; NÉMETHOVÁ Patricia; office office; r.de.fange-tegelaar@rechtspraak.nl; relacionesinstitucionalesrrii@cgpj.es; Rijs, B.J.M. (Rvdv 's-Gravenhage); Ruxandra GHINESCU; Sajmir Shehu; sheriff.gwmiddle@virginmedia.com; sodni.svet@sodisce.si; Solvita Harbaceviča; t.iodice@csm.it; tatiana.toader@csm1909.ro; Viktor Vadász; Alina BARBULESCU

**Oggetto:** [encj] ENCJ Project Image of Justice - Bucharest meeting December3-4 2018

**Allegati:** Agenda for the 2nd P2 meeting, Bucharest 3-4 December 2018 .doc

Dear Members of the Project Team on the Image of Justice

Please find here enclosed the draft-agenda for the next meeting of the Project, to be held in Bucharest on 3-4 December 2018.

**Venue of the meeting:**

the Faculty of Law, Bucharest University,

*address: Bucharest, 36-46, Bd. M. Kogălniceanu, sect. 5*

Please fill in the registration form for the meeting by 23rd November at the latest [here](#)

Here is a [link to the map](#) of Bucharest with the meeting venue and hotels indicated.

Please find below several hotels to be taken into account when accommodating in Bucharest:

*(closest to the venue of the meeting)*

Epoque Hotel: [https://www.hotelepoque.ro/to/apartamente?gclid=EAlaIqobChMI1rPsoPTr2QIVisCyCh1N-ATCEAAYAiAAEgKNAfD\\_BwE](https://www.hotelepoque.ro/to/apartamente?gclid=EAlaIqobChMI1rPsoPTr2QIVisCyCh1N-ATCEAAYAiAAEgKNAfD_BwE)

Hotel Novotel: <http://www.novotel.com/gb/hotel-5558-novotel-bucharest-city-centre/index.shtml>

25/10/2018

Hotel Continental: [https://grand-hotel-continental-bucuresti.continentalhotels.ro/en/?gclid=EAFalQobChMI-53SjO6Y2AIVIgvTCh1KuAJpEAAAYAiAAEgJck\\_D\\_BwE](https://grand-hotel-continental-bucuresti.continentalhotels.ro/en/?gclid=EAFalQobChMI-53SjO6Y2AIVIgvTCh1KuAJpEAAAYAiAAEgJck_D_BwE)

Hotel Ramada Majestic: [http://ramada-majestic.hotel-ry.com/index.htm?ibl=gclid=EAFalQobChMI6rruoO6Y2AIVBOcbCh3XMARzEAAAYBCAAEgKeu\\_D\\_BwE](http://ramada-majestic.hotel-ry.com/index.htm?ibl=gclid=EAFalQobChMI6rruoO6Y2AIVBOcbCh3XMARzEAAAYBCAAEgKeu_D_BwE)

Hotel Capitol: <http://hotelcapitol.ro/en/>

Hotel Rembrandt: [https://www.hotelscombined.com/Hotel/Rembrandt\\_Hotel\\_Bucharest.htm](https://www.hotelscombined.com/Hotel/Rembrandt_Hotel_Bucharest.htm)

Best regards,

*Alina BARBULESCU*

*legal adviser assimilated to magistrates*

*Superior Council of Magistracy*

*Directorate for European Affairs, International Relations and Programs*

*tel: +4021 319 81 89; fax: +4021 311 69 44*

*mobile: +40763 755 895*

--

**ENCJ Office**  
0032 2 535 1605  
[office@encj.eu](mailto:office@encj.eu)  
[www.encj.eu](http://www.encj.eu)



25/10/2018

Consiglio Superiore della Magistratura  
Riunione del Project Team Public Confidence and the Image of Justice  
Bucarest, 3 e 4 dicembre 2018

## PREVENTIVO DI SPESA

Spese albergo: (€ 200,00 x 3 persone x 2 notti)	€ 1.200,00
Spese di viaggio: (€ 800,00 x 3 persone)	€ 2.400,00
Spese varie (nella misura del 7%)	€ 252,00
	<hr/>
TOTALE	€ <b>3.852,00</b>

La spesa sopraindicata è stata prevista nel bilancio di previsione per l'anno 2018 e vi è copertura.



*Consiglio Superiore della Magistratura*  
*Nona Commissione*

Al Direttore  
dell'Ufficio Ragioneria

SEDE

Oggetto: Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RECJ. Attività del C.S.M.:  
Project Team sul tema "Public Confidence and the Image of Justice –  
continuation" per l'anno 2018-2019. Riunione Bucarest, 3-4 dicembre  
2018.

Con riferimento al preventivo di spesa di euro 3.852,00 relativo alla  
partecipazione dei consiglieri Sebastiano ARDITA e Stefano CAVANNA, coadiuvati dal  
magistrato addetto alla Nona Commissione, dott.ssa Teresa IODICE, alla Riunione del Project  
Team sul tema "Public Confidence and the Image of Justice" che si svolgerà a Bucarest dal 3 al  
4 dicembre 2018, si chiede di voler attestare la disponibilità finanziaria nel relativo capitolo del  
bilancio del C.S.M. per l'anno 2018.

Roma, 13 novembre 2018

**SERVIZIO RAGIONERIA**  
Si attesta l'esistenza di sufficiente di-  
ponibilità di fondi per l'importo di  
del bilancio di previsione del C.S.M.  
esercizio 2018.  
Roma, 14 novembre 2018  
IL DIRETTORE  
Lousant

Il Direttore  
*Antonio Longo*

**RAPPORTI INTERNAZIONALI IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE**

3) - **40/AI/2018** - Visita di studio del personale amministrativo del Consiglio dei Giudici del Kosovo dal 26 al 30 novembre 2018 presso il CSM.

**(relatore Consigliere ARDITA)**

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della Magistratura,

- con delibera del 16 dicembre 2015 il Consiglio Superiore della Magistratura ha aderito al bando europeo relativo al Progetto: “Strengthening efficiency, accountability and transparency of the judicial and prosecutorial system in Kosovo” (KS 14 IB JH 05 R), finanziato dalla Commissione Europea e diretto ad assicurare assistenza ad alcune istituzioni giudiziarie della Repubblica del Kosovo ed è risultato aggiudicatario del Progetto, in qualità di *Leader*, congiuntamente al Ministero della Giustizia francese ed al Consiglio Superiore della Magistratura francese, quali *Junior partners*. Il Progetto ha una durata di 30 mesi e prevede tre aree di intervento, riguardanti il rafforzamento delle capacità del Consiglio Superiore dei Giudici, il rafforzamento del Consiglio dei Pubblici Ministeri e il supporto e il rafforzamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del Kosovo. Le attività sono state avviate in data 10 ottobre 2016;

- nell’ambito del sopra menzionato Progetto è stata prevista la realizzazione, presso la sede consiliare, di una visita di studio dedicato al personale amministrativo del Consiglio dei Giudici del Kosovo. La delegazione sarà composta da 5 funzionari del relativo Consiglio, come da programma ed elenco allegati (All. ti 1 e 2).

La visita di studio sarà articolata su 5 giornate e vedrà coinvolte alcune articolazioni consiliari rappresentate ciascuna da funzionari e/o da assistenti amministrativi ed avrà ad oggetto lo scambio di esperienze con riferimento all’organizzazione amministrativa del Consiglio con sessioni teoriche e pratiche nonché una mezza giornata presso il Ministero della Giustizia;

Tanto premesso il Consiglio

delibera

- di organizzare, presso la sede consiliare la visita di studio di 5 componenti dello *staff* amministrativo del Consiglio dei Giudici del Kosovo come da programma allegato (All. 1)
- di approvare il relativo preventivo di spesa come da attestazione di disponibilità finanziaria, da imputare agli indicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2018 (All. 2).».

In data e in orario in corso di definizione la delegazione sarà anche ricevuta da una rappresentanza del Ministero della Giustizia

**PROGETTO TWINNING  
PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONSIGLI DI GIUSTIZIA DEL KOSOVO**

**Stage staff amministrativo (26-30 novembre 2018)**

**Bozza di programma dei lavori**

**PRIMA GIORNATA (lunedì 26 novembre ) – Buvette NONA COMMISSIONE**

**Ore 9.00 Caffè di benvenuto**

Arrivo dei partecipanti e accoglienza da parte della Segreteria della Nona Commissione

**Ore 9.15 Sessione di studio:** introduzione e panoramica del Consiglio (composizione, competenze e funzioni) – Le Commissioni: competenze e struttura amministrativa delle articolazioni consiliari

*(a cura della Nona Commissione)*

**Ore. 9.45 Sessione di studio:** iter della pratica – individuazione varie tipologie di pratiche – apertura di un fascicolo – protocollo delle note - istruttoria – procedura di formazione di un ODG della Nona - sedute e verbalizzazione delle sedute di Commissione – redazione del verbale Commissione

*(a cura della Nona Commissione)*

**Ore 10.30 Sessione di studio:** esiti della Commissione - comunicazioni

*(a cura della Nona Commissione)*

**Ore 11.30 Sessione di studio:** le Relazioni internazionali del Consiglio – Competenze e attività della Nona Commissione e dell'Ufficio Relazioni Internazionali – Reti Europee – Progetti, cooperazioni, rapporti in ambito europeo e internazionali  
*(a cura della Nona Commissione)*

**Ore 13.00 Light lunch**

**Ore 14.30 Sessione pratica:** protocollazione delle note in arrivo - iter della pratica – apertura di un fascicolo – protocollo delle note - istruttoria – procedura di formazione di un ODG della Nona - sedute e verbalizzazione delle sedute di Commissione – redazione del verbale Commissione

PRESENTAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA – LOGIN - INTRANET

Ore 15.15 **Sessione pratica:** esiti della Commissione - comunicazioni – individuazione varie tipologie di pratiche PRESENTAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA – LOGIN - INTRANET

**Ore 16.00 Fine dei lavori**

**SECONDA GIORNATA (27 novembre 2018) – Buvette UFFICI ODG E UFFICIO  
RISORSE UMANE**

**Ore 9.00 Coffee**

**Ore 9,15 - 11.00 Sessione di studio:** Formazione degli ordini del giorno di Commissione e di Plenum; formazione verbali di Plenum PARTE TEORICA

*(a cura della dott.ssa Ilaria Ciarniello Direttore dell'Ufficio ODG)*

**Ore 11.30 Sessione di studio:** L'ufficio Risorse Umane PARTE TEORICA – Struttura e articolazione dell'Ufficio – Competenze – Rapporti con la Segreteria Generale del Consiglio e con le altre articolazioni amministrative – Atti dell'Ufficio, ambito di applicazione

*(a cura del Direttore Dott.ssa Digilio)*

**Ore 13.00 Light lunch**

**Ore 14.30- 16.00:** Sessione pratica UFFICIO ORDINI DEL GIORNO

*(a cura della dott.ssa Ilaria Ciarniello)*

**Ore 16.00 Fine dei lavori**

**TERZA GIORNATA (mercoledì 28 novembre 2018) – Buvette UFFICIO STUDI –  
DOCUMENTAZIONE – COMITATO PER LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO  
STORICO-SORVEGLIANZA SUGLI ARCHIVI**

**Ore 9.00 Coffee**

**Ore 9.15 Sessione di studio:** PARTE TEORICA

Composizione, competenze e funzioni dell'Ufficio Studi e Documentazione

Contenzioso- rapporti con l'Avvocatura dello Stato – monitoraggio giudice amministrativo *(a*

*cura della dott.ssa Caterina Bocchino)*

Pubblicazioni-Notiziario- aggiornamento sito – aggiornamenti legislativi *(a cura della Sig.ra Graziella Brocco)*

**Ore 11.30 Sessione di studio:** Comitato per la Biblioteca e Archivio storico– Gestione archivi – Commissione Sorveglianza sugli archivi- Biblioteca  
*(a cura della Dott.ssa Caterina Bocchino)*

**Ore 13.00 Light lunch**

**Ore 14.30 Sessione di studio:** PARTE PRATICA

Contenzioso- apertura – istruttoria- pubblicazione pareri- *( a cura della Dott.ssa Caterina Bocchino)*

Circolari delibere e quesiti -

*(a cura della Sig.ra Graziella Brocco)*

**Ore 16.00: Fine dei lavori**

**QUARTA GIORNATA (giovedì 29 novembre) – Buvette UFFICIO STAMPA E TERZA COMMISSIONE**

**Ore 9.00** Coffee

**Ore 9.15 Sessione di studio:** L'Ufficio stampa e per le Relazioni con i mezzi di informazione – Rapporti con i media e con le istituzioni esterne

*(a cura della dott.ssa Silvia Grassi)*

**Ore 11.30 Sessione di studio:** iter della pratica – apertura di un fascicolo – protocollo delle note - istruttoria – procedura di formazione di un ODG della Terza Commissione - sedute e verbalizzazione delle sedute di Commissione – redazione del verbale Commissione *(a cura del Direttore Mariano Mascagna)* SESSIONE TEORICA

**13.00 Light lunch**

**Ore 14.30 Sessione pratica:** iter della pratica – apertura di un fascicolo – protocollo delle note - istruttoria – procedura di formazione di un ODG della Terza Commissione - sedute e verbalizzazione delle sedute di Commissione – redazione del verbale Commissione *(a cura del Direttore Mariano Mascagna)* SESSIONE PRATICA

**Ore 16.00: Fine dei lavori**

**QUINTA GIORNATA (venerdì 30 novembre ) – BUVETTE QUARTA COMMISSIONE E SETTIMA COMMISSIONE**

**Ore 9.00** Coffee

**Ore. 9.15 Sessione di studio:** iter della pratica – apertura di un fascicolo – protocollo delle note - istruttoria – procedura di formazione di un ODG della Quarta commissione- sedute e verbalizzazione delle sedute di Commissione – redazione del verbale Commissione - esiti

della Commissione - comunicazioni – individuazione varie tipologie di pratiche  
PRESENTAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA – LOGIN - INTRANET  
*(a cura del Direttore Paolo Mottironi)*

**Ore 11.30 Sessione di studio:** iter della pratica – apertura di un fascicolo – protocollo delle note - istruttoria – procedura di formazione di un ODG della Settima commissione- sedute e verbalizzazione delle sedute di Commissione – redazione del verbale Commissione - esiti della Commissione - comunicazioni – individuazione varie tipologie di pratiche  
PRESENTAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA – LOGIN - INTRANET  
*(a cura della Dott.ssa Gioia Colantonio)*

**Ore 13.00 Light lunch**

**Conclusione dello stage**

## Consiglio Superiore della Magistratura

Visita di studio del personale amministrativo del Consiglio dei Giudici del Kosovo al CSM italiano

**Roma, C.S.M. 26 - 30 novembre 2018**

## PREVENTIVO DI SPESA

**Lunedì 26 novembre 2018**

- Costo coffee break dolce

€ 7,00 x 12 unità (IVA. Esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering)

€ 8400

- Costo Light lunch presso CSM,

€. 20,00 x 12 unità (IVA. esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering)

€ 24000

1 Cameriere (IVA esclusa)

€ 90,00

**Martedì 27 novembre 2018**

- Costo coffee break dolce

€ 7,00 x 12 unità (IVA. Esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering)

€ 8400

- Costo Light lunch presso CSM,

€. 20,00 x 12 unità (IVA. esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering)

€ 24000

1 Cameriere (IVA esclusa)	€	90,00
---------------------------	---	-------

**Mercoledì 28 novembre 2018**

- Costo coffee break dolce

€ 7,00 x 12 unità (IVA. esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering) =	€	84,00
--------------------------------------	---	-------

- Costo Light lunch presso CSM,

€ 20,00 x 12 unità (IVA. esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering)	€	240,00
------------------------------------	---	--------

1 Cameriere (IVA esclusa)	€	90,00
---------------------------	---	-------

**Giovedì 29 novembre 2018**

- Costo coffee break dolce

€ 7,00 x 12 unità (IVA. esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering) =	€	84,00
--------------------------------------	---	-------

- Costo Light lunch presso CSM,

€ 20,00 x 12 unità (IVA esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering)	€	240,00
------------------------------------	---	--------

1 Cameriere (IVA esclusa)	€	90,00
---------------------------	---	-------

**Venerdì 30 novembre 2018**

- Costo coffee break dolce

€ 7,00 x 12 unità (IVA. Esclusa)

(fornitura soc. Giolitti Catering) =	€	84,00
--------------------------------------	---	-------

- Costo Light lunch presso CSM,

€ 20,00 x 12 unità (IVA esclusa)

# 506

(fornitura soc. Giolitti Catering)	€	240,00
1 Cameriere (IVA esclusa)	€	90,00
- Varie nella misura del 7% =	€	<u>144,90</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.214,90</b>



*Consiglio Superiore della Magistratura*  
NONA COMMISSIONE

Al Direttore  
dell'Ufficio Ragioneria

SEDE

Oggetto: Visita di studio di una delegazione del personale amministrativo del Consiglio dei Giudici della Repubblica del Kosovo al CSM italiano. Roma, Sala Buvette, 26 - 30 novembre 2018.

Con riferimento al preventivo di spesa di euro 2.214,90 relativo alla visita di studio del personale amministrativo del Consiglio dei Giudici della Repubblica del Kosovo al CSM italiano che si terrà presso la Sala Conferenze del CSM dal 26 al 30 novembre 2018, si chiede di voler attestare la disponibilità finanziaria nel relativo capitolo del bilancio del C.S.M. per l'anno 2018.

Roma, 14 novembre 2018

Il Direttore

**SERVIZIO RAGIONERIA**

Si attesta l'esistenza di sufficiente disponibilità di fondi sul cap. 3360 del bilancio di previsione del C.S.M. esercizio

Roma, 14 novembre 2018

IL DIRETTORE

